L A

SCIENZA

DELLA

LEGISLAZIONE

DEL CAVALIERE

GAETANO FILANGIERI.

EDIZIONE SECONDA VENETA

Diligentemente corretta e ripurgata.

TOMO III.

VENEZIA, 1796.

PRESSO GIACOMO STORTI.

Con Licenza de' Superiori.

Οὐκ ἔστιν οὐδὲν κρεῖττον, ἢ, νόμοι πόλει καλῶς τίθεντες.

Nihil est civitati præstantius, quam leges recte positæ. Eurip. in Supplicib.

LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE.

LIBRO III.

Delle Leggi Criminali.

PARTE PRIMA.

CAPO I.

Della Procedura.

Introduzione.

Le Leggi *Politiche*, ed *Economiche*, delle quali si è diffusamente parlato nell'antecedente libro, proveggono alla *conservazione* de' Cittadini: le Leggi *criminali* garantiscono la loro *tranquillità*. È inuti-

le il prescrivere al cittadino ciò che dee fare, ciò che non dee fare; bisogna che l'interesse personale vi si mescoli, e divenga la sanzione della legge. L' interesse personale di ogni uomo è di conseguire qualche beneficio, o di evitar qualche male. La speranza, o il timore sono dunque i due sostegni delle Leggi. La legislazione criminale non dee maneggiare che l'ultima di queste due passioni. Le pene ch'essa minaccia, spaventano l'uomo che vorrebbe disubbidire alle leggi, e difendono con questo mezzo la tranquillità degli altri cittadini. Conscj del pericolo, al quale si esporrebbe colui che cercasse di turbarla, essi vivono tranquilli sotto la protezione delle Leggi. Or questa *coscienza*, questa *tranquillità* è quella che chiamasi *libertà civile*; vera ed unica libertà che possa conciliarsi collo stato sociale.

Ma non sono le sole pene minacciate a' delitti quelle che rendono la legislazione criminale atta ad ispirare questa preziosa tranquillità

questa civica libertà. Se essa non garantisce l' innocente dalle calunnie; se nel tempo istesso che toglie ogni speranza all' impunità a colui ch' è veramente reo, non assicura l' innocenza dalle accuse mendaci di un impostore avveduto, essa diverrà una spada egualmente spaventevole al cittadino che desidera di violare la legge, ed all' onesto uomo che religiosamente l'osserva. Le pene che si faranno allora soffrire al delinquente, lascieranno sempre un dubbio sulla loro giustizia. In mezzo al vano spettacolo de' supplizj la diffidenza e la pietà domanderanno sempre, se colui che s' immola è innocente, o colpevole. Lungi dal gustare quel placido godimento che ispira la protezione delle Leggi nel momento che manifestano il loro vigore, ed esercitano il loro impero, il timido ed innocente spettatore proverà allora il terrore che produce il sospetto di esserne abbandonato.

Lo spavento dunque del malvagio dev' esser combinato colla sicu-

rezza dell' innocente nella criminale legislazione.

Funestamente per l' Europa le Leggi criminali non ottengono nella più gran parte delle nazioni nè l' uno, nè l' altro di questi due oggetti. I vizj quasi universali della criminale procedura; il mescuglio mostruoso de' principj della Romana giurisprudenza con quelli in parte aboliti, ed in parte esistenti della legislazione de' barbari, del sistema feudale, e delle Leggi canoniche; alcune massime contrarie alla libertà dell' uomo, e distruttive de' diritti più preziosi del cittadino, nate in alcune circostanze, nelle quali forse l' urgenza de' bisogni, o l' ignoranza de' tempi poteva se non legittimarle, almeno scusarle, ed adottate quindi come tanti canoni di giudicatura ne' nostri tribunali, dove con istupida venerazione gli antichi errori, e i vecchi pregiudizj si tramandano, e si conservano come un' eredità fedecommissaria per molte generazioni nell' istessa famiglia; la *dialettica* final-

mente delle scuole che la filosofia Aristotelica comentata; o per meglio dire alterata dagli Arabi, e trasportata da' Saraceni nella Palestina, e nella Spagna, introdusse così nella religione, come nella politica, e che inondando l' Europa, ravviluppando tutti gli ingegni, sacrificando la realtà delle cose ad una puerile nomenclatura, fece che la Divinità non meno che la legislazione passasse pe' fili sottilissimi delle logiche distinzioni, e delle metafisiche sottigliezze con una destrezza prodigiosa, ma che non serviva ad altro che a mostrare la sagacità dello spirito umano, anche nel momento nel quale abusa delle sue forze: tutte queste cause, io dico, hanno contribuito ad ingombrare di tante tenebre quella parte della legislazione che dovrebbe esser la più semplice e la più chiara, cioè quella ch'è destinata a regolar la procedura criminale, che noi possiamo asserire con certezza che non vi è delitto, per manifesto che sia, che non possa sotto gli auspicj di

questo complicato ed erroneo metodo d' inquisizione rimanere impunito; e non vi è innocenza per conosciuta che sia, che possa esser sicura della sua tranquillità e della sua pace.

I due oggetti dunque generali di questa parte della scienza legislativa che riguarda le Leggi criminali, sono di trovare prima d'ogni altro un metodo di procedura il più semplice che sia possibile, e quindi venire all' esame delle pene che sarebbero da prescriversi a' diversi delitti, proporzionandole alla loro *qualità*, ed al loro *grado*, vale a dire, a tutte quelle circostanze che li rendono più o meno gravi, più o meno perniciosi, più o meno spaventevoli (1). Alcune mani benefiche hanno portato qualche lume nella parte *penale* di questo

---

(1) Quest' espressioni si comprenderanno in tutta l' estensione e precisione, nella quale io l' adopro, allorchè si perverrà alla II. parte di questo libro.

ramo interessantissimo della legislazione. Gli applausi del pubblico, alcune salutari riforme cagionate in alcuni Stati dalle loro istruzioni, le benedizioni sincere di que' pochi uomini che s'interessano pel bene de' loro simili hanno coronati i loro scritti, e premiati i loro utili lavori (1). Ma l'altra parte di queste Leggi, la più difficile a ripararsi, e la più interessante a trattarsi, è rimasta nella sua antica oscurità. Lo strepito universale contro l'irregolarità della presente procedura, non ha ancora fatto nascere un nuovo metodo che si dovesse all'antico sostituire. La filosofia si è fermata sopra alcuni de' suoi componenti che sono i più manifestamente viziosi; ma non ha ancora distesi i suoi sguardi sopra l'in-

(1) Quando il lettore perverrà alla seconda parte di questo libro ch'è destinata a regolare il Codice penale, si avvedrà, io spero, dell' immensità dello spazio che regnava ancora da scorrere. Lo percorrerò io interamente? Che il lettore ne giudichi.

tera macchina. Questo ha resi inutili i suoi sforzi. Un sistema vizioso nel tutto rende necessarj i vizj stessi delle parti; il disordine cresce, allorchè si vogliono alcune di queste riparare, senza rimediare al tutto.

Discostiamoci dunque da queste parziali invettive; esaminiamo il sistema della criminale procedura in tutta la sua estensione; scorriamo sopra tutt' i suoi componenti, sopra tutt' i suoi vizj; ma non mostriamo all' ospite tranquillo la spada che pende sul suo capo, senza indicargli l' impenetrabilità dello scudo che dee garantirnelo; alla dipintura de' mali uniamo la scelta de' rimedj. In questa seconda, ma più difficile operazione, siamo di buona fede con noi medesimi; sforziamoci di superare tutti gli ostacoli che ci si presentano, e non occultiamo quelli che non abbiam potuto superare; facciamo che colui che legge, conosca la nostra forza, e la nostra debolezza, palesiamogli i più occulti difetti del

nostro piano, se non ci è riuscito di scansarli; ma non ricorriamo alla frode, colla quale alcuni superfiziali scrittori cercano d'illudere piuttosto che d'istruire i loro lettori; cerchiamo di esser convinti prima di pensare a convincer gli altri; portiamo i nostri sguardi profondi sulle legislazioni di tutt'i popoli, e di tutt'i tempi; se la fiaccola della ragione ci guida in questo esame, noi possiam trovare nelle Leggi stesse viziose e guaste i semi delle buone; consultiamo dunque l'antichità, e vediamo se tra' frammenti che la memoria de' tempi ci ha lasciato della criminale procedura de' Greci, de' Romani, e delle nazioni più culte e più libere, noi potremmo qualche salutare espediente adottare, e qualchedun altro accomodare allo stato presente delle cose; vediamo se l'opposizione che ci è fra 'l metodo degli antichi ed il nostro sia necessaria o abusiva; se questi due opposti metodi si potessero combinar insieme in maniera che l'uno fosse

di soccorso all'altro; profittiamo de' lumi che ci offre il Codice criminale di una nazione dell'Europa (1), il quale se nella parte penale è vizioso quanto gli altri, è nel tempo stesso ammirabile in quella che ha per oggetto la procedura: esaminiamo in una parola tutto quello che si è fatto, e quel che si fa, per vedere nel tempo istesso quello che si dovrebbe fare per togliere quanto più si possa all'innocente ogni spavento, al reo ogni speranza, ed a'giudici ogni arbitrio.

Per riuscire più facilmente in questa intrapresa; per dare un cert'ordine alle mie idee, per portare in una materia così confusa e complicata quella chiarezza, della quale debbono essere ornate tutte le politiche discussioni, io divido in sei parti la procedura criminale. La prima riguarda l'accusa; la seconda l'intimazione all'accusato, e la sicurezza della sua persona; la

(1) L'Inghilterra.

terza le pruove, e gli indizj del delitto; la quarta la ripartizione delle giudiziarie funzioni, e la scelta de' giudici del fatto; la quinta la difesa del reo; la sesta finalmente la sentenza.

Cominciamo dall'accusa (1).

---

(1) Prima d'inoltrarci nella materia io prego il lettore a non maravigliarsi di un apparente lusso di note che troverà in questa parte della mia opera. Le invettive che si fanno da' dotti contra le opere de' moderni che sembrano inimici delle illustrazioni e delle citazioni, mi han determinato a prevenire questi rimproveri che non sono per altro molto ingiusti. Colui che vorrà riposare sulla mia fede, potrà trascurare la lettura delle note, le quali son destinate soltanto pe' lettori più sospetti e diffidenti. Egli potrà con questo mezzo più facilmente seguire il corso delle mie idee, e conoscerne i rapporti.

CAPO II.

Prima parte della Criminale Procedura.

Dell' Accusa giudiziaria presso gli Antichi.

La libertà, o per meglio dire, il diritto di accusare, è stata una delle prerogative della cittadinanza in una gran parte delle nazioni, e per un lungo tratto di secoli. L'interesse comune ed uguale che hanno tutti gli individui di una società alla conservazione dell' ordine pubblico, all' osservanza delle Leggi, alla diminuzione de' delitti, ed allo spavento de' malvagi, ha fatto credere a' Legislatori più savj che non si poteva negare al cittadino il diritto d' accusarne un altro. Questa opinione analoga a tutt' i principj sociali fu adottata dagli E-

brei (1), dagli Egizj (2), da' Greci (3), e da'Romani (4).

---

(1) Deuteron. xix. 17. e xxv. 1. Sigonio (*de Republ. Hebræor.* lib. vi. cap. 7.) ci fa vedere manifestamente che presso gli Ebrei ne' giudizj criminali ordinarj non si conobbe altro processo che l'*accusatorio*. Egli ci ha anche conservata la formola, colla quale l'accusatore intentava la sua accusa, e disegnava la pena ch' egli credeva doversi dare al reo. *Judicium mortis esto viro huic, quia hoc, aut illud fecit*. (Ibid. lib. vi. cap. 4. e 5.)

(2) Non solo era a tutti permesso di accusare presso gli Egizj, ma in alcuni delitti era un dovere. Se per esempio alcuno vedeva un omicidio, e non ne accusava al Magistrato l'autore, era punito. Veggasi *Diodoro* lib. 1. p. 88.

(3) Ved. Lucian. *de non temere credendo calumniæ ex versione Melanchtonis* T. 1. p. 818. Maxim. Tyr. Dissert. xxxviii. Tomas. Dissert. *de Orig. Process. Inquisit.* La libertà dell' accusa entrava anche nel piano della celebre Legislazione di Platone. Veggasi il suo trattato *de Legibus* Dialog. xi. dove parla dell' omicidio, e del parricidio; il Dialogo xi. dove parla de' falsi testimonj, e de' turbolenti litigiosi; ed il Dialogo xii. dove parla della pena da darsi all' accusatore che non aveva a suo favore la v. parte de' suffragj &c.

(4) L. 8. D. *de accusat.* In questa legge, e

Presso questi popoli la tranquillità pubblica, e la sicurezza privata erano a vicenda garantite dalla reciproca ispezione de' cittadini, e dalle rigorose pene minacciate contro a' calunniatori. La libertà di accusare rendeva da una parte difficile l'occultazione del reato, rara l'impunità, meno frequenti i delitti; e la severità, colla quale era punita la calunnia, assicurava dall'altra la tranquillità dell' innocente, e spaventava colui che avrebbe ardito di turbarla. Una mano mercenaria non era allora quella che strascinava sopra un leggierissimo indizio un cittadino nelle carceri; non si turbava allora a così poco prezzo la pace di un uomo. L'accusatore doveva esser ben sicuro del

---

nelle seguenti si fa vedere quali sono le persone, alle quali per eccezione della regola generale non era permesso di accusare. Noi l'osserveremo da quì a poco. Io non rapporto quì i delitti, l'accusa de' quali non si appartenева che alle parti offese; questi sono troppo noti. Ved. Sigonio *de Judiciis* lib. II. cap. 21.

delitto, quando egli si esponeva a veder piombare sopra di lui tutto il rigor della legge, trovandosi calunniosa la sua accusa. Questa era pubblica, era palese all'accusato, era accompagnata dalle più terribili promesse. Durante la libertà della Repubblica, e ne' bei giorni dell'Impero, il Romano che accusava, dovea prometter di non ritirare la sua accusa prima che il giudice non avesse interposta la sua sentenza (1);

---

(1) L. 7. pr., & paragr. 1. *D. de accusat.* Non bastava che l'accusatore promettesse di non ritirare la sua accusa, ma bisognava ch'egli ne desse de' fedejussori. V. L. 3. C. *qui accus. non poss.* e L. 1. & 2. C. ad SC. Turpil. L'oggetto di questa legge era di evitare le calunnie, e la prevaricazione; poichè se l'accusatore avesse potuto ritirarsi prima della sentenza, egli avrebbe potuto scansare la pena che la legge destinava a' calunniatori, o accordarsi col reo, e favorire l'impunità. Una legge degli Ateniesi per l'istesso motivo esigeva dall'accusatore l'istessa promessa; noi l'osserveremo da quì a poco. Se l'accusa cadeva sopra un delitto capitale, non bastava la promessa, e la fedejussione; le Romane leggi

e doveva esibirsi alla pena del taglione nel caso, che fosse convinto di calunnia (1). Egli era quello che

---

voleano che l'accusatore si presentasse nelle carceri, purchè la sua condizione non lo garantisse da ogni sospetto di fuga. Vedi la L. 2. C. *de Exhib. reis*, e L. ult. C. *de accusat.*

(1) L. 2. C. *de exhib. & transmit. reis*. La formola, colla quale l'accusatore si obbligava alla pena del taglione, era la seguente: " Ego ille adversum te in rationibus publicis adsisto. Si te injuste interpellavero, & victus exinde apparuero, eadem pœna, quam in te vindicare pulsavi, me constringo, atque conscribo, partibus tuis esse damnandum. Et pro rei totius firmitate manu propria firmo, & bonorum virorum judicio roborandum dabo ". Vedi Brissonio formul. Liq. V. Si avverta che io ho detto, che questo metodo salutare si teneva in Roma, *durante la libertà della Repubblica, e ne' bei giorni dell' Impero*. Si sa che vi furono de' tempi, ne' quali queste savie leggi furono poste in disuso. Noi sappiamo che la massima fatale proferita da Silla, che non bisognava punire i calunniatori, fu addottata da' Tiranni in Roma. I premj che si accordavano a' delatori, de' quali parla Tacito (*in Annal. lib.*) e Cicerone (*Orat. pro Roscio*) e il nome istesso di *Quadruplator*, *Sectator*, *&c.*

doveva provare il delitto, e l'insussistenza delle sue pruove faceva la giustificazione dell'accusato (1). L'assoluzione di questo portava ordinariamente la rovina dell'accusatore. Bastava che'l Pretore proferisse quella spaventevole formola, colla quale dichiarava calunniosa la sua accusa, per far piombare sull'accusatore la pena che la legge aveva destinata al delitto, del quale egli aveva incolpato un innocente, e per unire alla pena del taglione quella dell'infamia (2). La legge

---

ci fa vedere l'alterazione avvenuta in alcuni tempi in Roma su questa parte della legislazione. Ma sotto il governo degli Imperatori più moderati fu più volte richiamata l'osservanza delle antiche leggi, e furono nuove leggi emanate per istabilire nuovi rimedj contra le calunnie. Si sa quali furono le cure di Tito, Nerva, e Trajano riguardo a quest'oggetto. Leggasi Plinio *in Panegyrico*, Svetonio *in vita Vespasiani*, e Poleto *Historia fori Rom.* Lib. IV. Cap. II.

(1) L. 4. C. *de edendo*.

(2) Se terminato il giudizio, assoluto il reo, il Pretore diceva all'accusatore, *non pro-*

Remmia fu quella che aggiunse questa nuova pena all'antica, per maggiormente rassicurare la civile libertà (1). Ancorchè l'offeso istes-

---

basti, egli non soggiaceva ad alcuna pena; dovea soltanto pagar le spese del litigio, (*Argum. l. 3. C. de his qui accus. non poss.*); ma se pronunciava quella terribile formola ἐσυκοφάντησας (*calumniatus es*) allora egli era dichiarato per l'*editto Pretorio* infame (L. 1. D. *de his qui not. infam.*) ed era contemporaneamente condannato alla pena del taglione (L. *Non potius* 7. & L. ult. C. *de calumn.*) La pena del taglione contra il calunniatore è antichissima. Diodoro (Lib. 1. p. 80. 89.) ci dice ch'essa era stabilita da gran tempo presso gli Egizj. Dionisio d' Alicarnasso ci offre una luminosa pruova dell' antichità di questa pena, non solo presso i Romani, ma anche presso le altre città latine. Veggansi le sue Antichità Romane Lib. IV. dove parla della calunnia ordita contra Turnio Erdonio Latino da Tarquinio il superbo in un'adunanza delle città latine. Le Leggi delle XII. Tavole è fuor di dubbio che la prescrissero. Veggasi Poleto *Hist. fori Romani* Lib. IV. Cap. V.

(1) Ved. Cujac. *in L. 1. ad Senatusconsultum Turpillianum*. Io non ignoro le varie denominazioni date a questa legge, chiamata da

so fosse stato l' accusatore, ancorchè lo fosse stato il Magistrato nelle *straordinarie* procedure, la calunnia *manifesta* non rimaneva impunita. La legge si dimenticava in questo caso dell' eccezioni fatte in favore dell' uno e dell' altro, e condannava al taglione ed all' infamia l' accusatore di mala fe-

---

alcuni *Memia*, da altri *Mummia*, da altri *Rhemmia*. Io mi son servito del nome che le volgari edizioni delle Pandette le danno L. 1. paragr. 1. *D. ad SC. Turpill.* L. 13. *D. de testib.*) Questa legge unì al taglione l' impressione col ferro rovente della lettera K sulla fronte del calunniatore. Non entro neppure nella discussione, se la lettera che s' imprimeva fosse stata piuttosto il C, o il D, che 'l K. Lascio alla filologia degli Interpreti queste più minute ricerche. Veggasi ciò che ne ha scritto Arrigo Brencman ne' due suoi trattati inseriti nel Tesoro del dritto di Everardo Ottone, l' uno de' quali ha per titolo: " Lex Rhemmia, sive de legis Rhemmiæ exitu Liber singularis". E l' altro: " Fata Calumniatorum sub Imperatoribus". Leggasi anche l' erudito Commentario su questa Legge del Giureconsulto *Bernardo de Ferrante*.

de (1). Non contenta delle terribili minacce, colle quali essa aveva cercato di allontanare i cittadini da questo delitto distruttore della civile sicurezza ebbe ricorso ad un mezzo atto a renderne più difficile la riuscita. L'accusato era autorizzato dalla legge a dare all'accusatore un custode, il quale dovea spiare tutt'i suoi passi, e la maniera colla quale egli cercava di sostenere la verità della sua accusa (2). O che conferisse co' giudici, o che parlasse a' testimonj, il custode aveva sempre il dritto di assistere a' suoi discorsi. Era così assidua la

---

(1) Vedi *Anton. Matth. ad lib.* 48. *Dig. tit.* 17. *cap.* 3. *paragr.* 5. 6. 7. & 8. e si osservi come questo dotto giureconsulto concilia quell' apparente antinomia che si osserva riguardo a quest' oggetto tra le L. 2. C. *de his qui accus. non possunt*. L. 2. C. *de his quib. ut indig.*, e L. 14. D. *ad Leg. Jul. de adult.* colle leggi 2. e 4. C. *de calumn.*, L. 30. C. *ad Leg. Jul. de adult.*, e L. 37. *de minor.*

(2) Poleto *Historiæ Fori Rom.* Lib. IV. Cap. VII.

presenza di questo Ispettore, dice Plutarco (1), che l'accusatore non poteva, per così dire, neppur pensare ad una cosa senza ch'egli ne fosse istruito.

A questo rimedio diretto che spaventava da una parte l'accusatore di mala fede, e rassicurava dall'altra l'accusato, le Romane leggi aggiunsero altri rimedj indiretti, atti a prevenir le calunnie piuttosto che a punirle. Esse esclusero dal dritto di accusare alcune persone sospette o pel loro sesso, o per la loro età, o per la bassezza del loro carattere, o per l'angustia delle loro fortune, o per la prevenzione della loro mala fede, o per l'opinione della loro prepotenza. Le femmine (2), i pupil-

---

(1) V. Plut. nella Vita di Catone d'Utica, e nel trattato *della maniera colla quale si potrebbe ricevere l'utile dalle cose avverse*.

(2) L. 1. 2. e 8. D. *de accusationib*. L. 4. 5. 9. 14. C. *qui accus. non poss*. L. 19. C. *ad Leg. Corn. de fals*. Da queste leggi si vede ch'esse non potevano accusare, se non quan-

li (1), i servi (2), gli infami per delitto, o per mestiere (3), quei ch' erano *sub judice* per qualche delitto, del quale erano stati accusati (4); quei ch' erano condannati con pena che li privava o della patria,

---

do si trattava di agire per l' ingiuria propria, e de' suoi. Esse potevano anche accusare nei delitti che interessavano l' intero corpo della repubblica. L. *in quæstionib.* 8. *D. ad Leg. Jul. Majest.* L. 13. *D. de accusationib. L. ult. parag. ult. D. ad Leg. Jul. de annon.*

(1) L. 2. e 8. D. *de accusationib.*

(2) I servi non potevano alcuno accusare, e molto meno i padroni; fuorchè ne' delitti di *fraudata annona*, di *fraudato censo*, di falsa moneta, o di lesa maestà, ne' quali potevano anche accusare i loro padroni. Vedi L. 7. paragr. 2. *D. ad Leg. Jul. Majest.* e L. 53. *D. de judiciis*. Essi potevano anche accusare l' omicida del loro padrone (L. 1. C. *de precibus Imperatori offerendis*), o il loro padrone istesso di aver soppresse le tavole del testamento, nelle quali si ordinava la loro libertà (L. 7. D. ad Leg. *Corn. de fals.*).

(3) L. 4. e L. 8. *D. de accus.*

(4) L. 19. C. *qui accus. non poss.* L. 9. paragr. 2. *D. de accus.*

patria, o della libertà, o della pubblica estimazione (1); quei ch'avevano contemporaneamente accusati due altri rei, o che avevano ricevuto danaro per accusare, o per non accusare (2); quelli che avevan meno di una somma determinata dalla legge (3), o che erano stati condannati in un giudicio pubblico come calunniatori, prevaricatori, o falsi testimonj (4); finalmente i Magistrati, e tutti coloro che esercitavano qualche carica (5); non potevano essere accusatori che ne' soli delitti che interessavano tutto il corpo della repubblica, o che offendevano la propria persona, o quella de' *suoi* (6).

---

(1) L. 5. D. *de pub. jud.*
(2) L. 8. D. *de accus.*
(3) L. 10. D. *de accus.*
(4) L. 4. e L. 9. D. *de accus.*
(5) L. 8. D. *de accus.*
(6) Si osservino le citate leggi, e più d'ogni altra la L. 11. e 13. D. *de accusat.* Si avverta che quì si parla de' delitti di maestà.

Più: se per evitare le calunnie alcuni non potevano accusare, per l'istesso motivo alcuni altri non potevano essere accusati. I Magistrati, i Legati, e tutti coloro che *reipublicœ caussa* erano lontani dalla patria non potevano essere accusati per delitti commessi prima della loro assenza (1). La legge non voleva che un inimico avesse profittato della loro lontananza per calunniarli; essa non voleva che la condizione dell'accusatore fosse migliore di quella dell' accusato; nè che i giudici giudicato avessero di

---

Questi savj stabilimenti fecero, al riferire di Plutarco, che l' accusare fosse un' azione onorevole presso i Romani: " Id accusandi studium, dic' egli, vel sine privata occasione haud ignobile videbatur: quinimo plurima delectatione eos mirari laudareque juvenes consuevere, quos scelestis, ac flagitiosis hominibus ceu feris generosos catulos, acerrime cernerent incumbentes ". *V. Plutarc. in Lucull.*

(1) L. *hos accusare* 12. pr. D. *de accusat.* L. 15. D. *ad Leg. Jul. de adult.* Vedasi anche Valerio Massimo Lib. III. Cap. VII.

un uomo che non poteva personalmente giustificarsi.

Per un motivo egualmente ragionevole il padre non poteva essere criminalmente accusato dal figlio (1), il *Patrono* dal liberto (2), il fratello dal fratello (3), il marito dalla moglie (4), la madre dal figlio (5), nè il padre di famiglia da colui che abitava nella sua casa (6), o che era stato educato nel seno della sua famiglia (7). La legge vedeva un accusatore sospetto

---

(1) L. 11. paragr. 1. D. *de accus.*

(2) L. 8. paragr. ult. D. *de accus.* e L. 21. C. *qui accusar. non poss.*

(3) L. *si magnum* 13. L. *si sororem* 18. C. *qui accusare non possunt*. La legge parla de' delitti alquanto gravi.

(4) Essa poteva soltanto accusarlo di adulterio, o di *Lenocinio*, quando era stata prima dal marito accusata come adultera. L. 13. paragr. 5. D. *ad leg. Jul. de adult.* L. 2. paragr. 5. D. *eod.* L. 1. C. *eod.*

(5) L. 5. C. *ad Leg. Corn. de fals.*

(6) L. *pen.* C. *qui accus. non poss.*

(7) L. *iniquum* 17. C. *qui accus. non poss.*

in colui che rispettar non sapeva i naturali vincoli del sangue, o i sacri doveri della gratitudine.

Finalmente un tempo determinato, scorso il quale veniva prescritta l'accusa, era l'ultimo suggello che la legge metteva alla tranquillità del cittadino. Se per garantire la proprietà si era dovuto stabilire una prescrizione per le azioni civili, era troppo ragionevole, che per assicurare la vita, l'onore, e la libertà del cittadino, se ne stabilisse un'altra per le accuse criminali. Niente di più difficile che difendersi da un'accusa, quando questa è di più anni posteriore al delitto. Il tempo che ha scancellata la memoria delle circostanze che lo accompagnarono, toglie all'accusato i mezzi di giustificarsi, ed offre al calunniatore avveduto un velo, col quale coprire le sue meditate menzogne. Riflessioni così ragionevoli non furono trascurate da'savj Legislatori di Roma. Essi diedero alle accuse criminali una prescrizione. Questa era

di venti anni per alcuni delitti, e di cinque, di due, e di un anno per altri (1).

Ma non finiscono quì le disposizioni de' Romani Legislatori relative alle pubbliche accuse. Se la privata tranquillità richiedeva che tutti questi mezzi si adoperassero per prevenire le calunnie, la tranquillità pubblica ne richiedeva degli altri per impedire la prevaricazione negli accusatori. Essi videro che la collusione tra l'accusatore e l'accusato render poteva vano il rigore delle Leggi, e favorire l'impunità del delitto. Essi videro che la libertà di accusare poteva divenire un oggetto d'industria e di guadagno tra le mani di un accusatore venale. Essi videro

(1) L. *querela* 12. C. *ad Leg. Corn. de fals.* L. 1. paragr. *præscriptio*, & *seq.* D. *de jur. fis.* L. 5. & 28. C. ad L. Jul. *de adult.* L. 29. paragr. *sex mensium*, & *seq.* D. *eod.* L. 1. paragr. *accusationem*. D. *ad SC. Turpill.* Vedi anche Ant. Mattei *in Lib. XLVIII. Dig. tit. XIX. cap. IV.*

che un cittadino poteva vendere il suo silenzio ad un delinquente, o poteva, dopo averlo condotto in giudizio, occultare le vere pruove del delitto, e procurarne coll' uno o coll'altro mezzo l'impunità. Essi videro che le ricchezze, il potere, i rapporti di amicizia, o d' interesse potevano rendere un delinquente immune dalla sanzione delle Leggi. Per prevenire dunque disordini così funesti, essi non si contentarono di minacciare le pene le più severe contro l'accusatore che *prevaricava*; ma resero la prevaricazione funesta per l'accusato istesso. Se il *prevaricatore* si era col reo aggiustato prima di accusare, se ne aveva ricevuto danaro, o promesse, egli era punito come *concussionario*, o *estortore* (1). Ma se la prevaricazione era succeduta

(1) Veggasi l' Opera del celebre Noodt, che ha per titolo: *Diocletianus, & Maximilianus, sive de pactione, & transactione criminum*; *Lib. singular. cap. 12.*

all'accusa, allora alla pena dell'accusatore si univa il rischio dell'accusato. Il suo giudizio si proseguiva; il Magistrato veniva a far le veci dell'accusatore, e la legge considerava da quel momento l'accusato come confesso del suo delitto (1). L'accusatore veniva condannato all'istessa pena che la legge fissata aveva pel delinquente ch'egli aveva chiamato in giudizio, e si univa al taglione l'infamia (2).

A questo rimedio diretto i Romani Legislatori unirono l'indiretto della *divinazione*. Se vi erano più cittadini che si presentavano come accusatori dell'istesso delitto, e dell'istesso reo, allora il Magistrato dar doveva la preferenza a colui che agli occhi della legge pareva che avesse un interesse mag-

---

(1) L. 4, 20, 34. D. *de Jur. Fisc.* L. ult. D. *de Prævaric.* e Vinnio *Tractat. de transact. cap.* 7. *num.* 24. & 25.

(2) L. *pen.* D. *de Prævaricat.* L. 1. e L. 4. paragr. pen. D. *de his qui not. infam.*

giore di accusarlo, o che meritar dovesse una confidenza maggiore (1). Gli altri accusatori si sottoscrivevano all'accusa; essi non erano obbligati a comparire in giudizio, ma ciascheduno di essi aveva il dritto di somministrare al preferito accusatore le pruove del delitto e d'invigilare sulla sua condotta. Ordinariamente l'accusatore istesso era quello che implorava il loro soccorso: ma se si nascondeva da loro; se il Magistrato entrava in sospetto della sua mala fede, egli l'obbligava a comunicare tutti i passi che faceva agli altri accusatori, e di accettare non solo la loro assistenza, ma di soggiacere anche alla loro ispezione (2).

---

(1) L. 16. D. *de accus.*

(2) Ascon. *in divin. argum.* Gellio *Lib.* 11. *Cap.* 4. Cic. *Divin.* C. 16. Si avverta che Asconio interpretando un passo di Cicerone, dove dice: *Custodem Tullio me apponite*, crede, che per custode Cicerone non intendesse quì il custode che si dava dal reo all'accusatore; ma il suscrittore che assister doveva al prefe-

Ecco come si combinava in Roma la libertà di accusare colla difficoltà di calunniare, o di *prevaricare*, la pubblica inquisizione colla tranquillità privata, la massima sicurezza dell' innocente col massimo spavento de' rei. Mezzi presso a poco simili producevano gli stessi effetti in Atene. I pochi frammenti che ci son pervenuti della legislazione di questa celebre Repubblica che fu l'istitutrice di Roma, ci mostrano abbastanza qual era il sistema, col quale si dirigeva presso gli Ateniesi l'accusa giudiziaria. Uno scrittore celebre che ci ha tramandata una parte delle leggi e de' costumi di questo popolo, descrivendoci la vita de' suoi Legislatori, ci ha conservata una legge di Solone, nella quale si permetteva a ciascun cittadino di accusare colui che ne a-

---

rito accusatore. Egli meritava in fatti questo titolo.

veva oltraggiato, o gravemente offeso un altro (1).

---

(1) Παντὶ λαβεῖν δίκην ὑπὲρ τοῦ κακῶς πεπόνθοτος ἐξεῖναι. *Cuivis eum, qui alteri contumeliam intulerit, accusare permissum esto. V. Plut. in vita Solonis*. In Atene non altrimente che in Roma vi erano le accuse pubbliche, e le private; quelle si chiamavano κατηγορίας, e quelle δίκαι. Nelle prime ciascheduno poteva essere accusatore; nelle seconde non poteva accusare, che colui che aveva ricevuto il torto. Questa distinzione ci vien chiaramente insegnata da Isocrate nell' Orazione *de Jugo*. Le accuse pubbliche dette κατηγορίας si suddividevano in varie altre classi o specie, ciascheduna delle quali conteneva un certo numero di delitti: γραφὴ, φάσις, ἔνδειξις, ἀπαγωγὴ, ἀφηγήσις, ἀνδροληψία, εἰσαγγελία erano i nomi delle varie specie delle pubbliche accuse. Il dottissimo Sigonio nel suo trattato *De Republica Atheniensium Lib. III. Cap. I.* ha ridotto in classi i varj delitti, che a ciascheduna di queste accuse appartenevano. Io mi distenderei troppo, se volessi quì trascrivere questa lunga serie, che un lettore più curioso potrà leggere nella citata Opera. Quello che conviene quì avvertire è che la più gran parte de' delitti erano in queste classi compresi, vale a dire, che nella più gran parte de' delitti l'accusa e-

Un'altra legge rapportata da Demostene accordava in alcuni casi un premio all'accusatore (1).

Un'altra rapportata da Andocide metteva accanto di questa libertà e di questi premj la pena più spaventevole contra la calunnia (2).

Un'altra che ci ha conservata l'istesso Demostene, esigeva dall' accusatore la promessa ratificata con giuramento, di non ritirarsi dall' accusa, finchè non ne fosse terminato il giudizio (3). Questo era

---

ra pubblica. Ved. Joan. Potteri *Archæologia Greca Lib.* 1. *Cap.* 22.

(1) Τὰ τρία τῆς οὐσίας μέρη τῷ ἰδιώτῃ τῷ ἀπογράψαντι γίγνεσθαι. *Dodrans bonorum, quæ fisco cedunt, illius esto, qui detulerit.* Demosth. *in Theocrinem.*

(2) Εἰ μὲν τἀληθῆ μηνύσειέ τις, εἶναι τὴν ἄδειαν, εἰ δὲ τὰ ψευδῆ, τεθνάναι. *Indici vera indicanti, impune; sin falsa, capital esto.* V. *Andocides de Mysteriis, & Isocrates in Oratione de antidosi.*

(3) Τὸν μέλλοντα κατηγορεῖν, ὀμνύσθαι ὑπὲρ τοῦ ἐπεξελθεῖν. *Accusator juramentum dato, se actionem prosequuturum &c.* V. *Demost. in*

anche, come poc' anzi si è osservato, un rimedio contro alla *calunnia*, e contro la *prevaricazione*. Finalmente l' ultima legge diretta a quest'oggetto, è quella che ci ha conservata Filosostrato. Essa stabiliva che l'accusatore il quale non aveva a suo favore la quinta parte de'suffragj, pagasse una multa di mille dramme (1).

Da queste poche leggi che conosciamo, noi possiam giudicare di quelle che il tempo ci ha involate. È anche da presumersi che una gran parte delle leggi de' Romani, delle quali si è parlato, siano state attinte a questo fonte. In una Repubblica, dove il massimo oggetto della legge era di difendere la li-

---

Midiam. I Romani, come si è osservato, adottarono questo stabilimento degli Ateniesi.

(1) Vedi Filostrato Lib. 1. *Vite de' Sofisti*, *vita di Eschine*. Questi fu, come si sa dall' istesso autore, condannato a questa pena, allorchè accusò Cresifonte. Demostene (*in Aristocratem*) ci parla anche di questa disposizione delle Attiche leggi.

bertà del cittadino, la direzione dell' accusa giudiziaria doveva richiamare le prime cure del Legislatore. Non ci dee dunque recar meraviglia, se troviamo su quest'articolo leggi così savie in Atene ed in Roma.

Ma chi lo crederebbe! Scorrendo sopra tutti i Codici delle nazioni barbare, portando la fiaccola della filosofia e della ragione in questo aggregato prodigioso di regolamenti che pajono i più capricciosi e i più strani, osservati fuori delle circostanze e de' tempi nei quali furono dettati; ma che combinati collo stato di quelle società, colla natura di que' governi, coll'indole di que' popoli, cogli interessi, col carattere, co' pregiudizj, coll' ignoranza, colla superstizione di que' secoli, si trovano almeno vestiti di quella necessaria opportunità che i moderni Codici dell'Europa non conoscono: osservando, io dico, le Legislazioni di que' tempi, che noi chiamiamo barbari, noi troveremo l'*accusa giudiziaria*

molto meglio regolata e diretta presso quelle nazioni che non lo è oggi presso i popoli più culti dell' Europa. Il Codice de' Visigoti, l' Editto di Teodorico, il Codice de' Longobardi, quello degli Alemanni, la legge Salica, i Capitolari di Carlo Magno e Lodovico, le nostre Costituzioni Fridericiane sono piene di savi regolamenti riguardo a quest' oggetto.

Dopo d' avere scorse minutamente tutte queste legislazioni, io non ne ho trovata alcuna dove il dritto d' accusare fosse negato al cittadino (1), e dove non si fosse pen-

---

(1) Questo non solo presso i Franchi era un dritto, ma in alcuni casi era anche un dovere. Nella collezione delle leggi Saliche, e propriamente nel patto *pro tenore pacis Dominorum Childeberti, & Chlotarii Regum Cap. 3.* si punisce come ladro colui che sapendo l' autore d' un furto non lo accusava. Ne' Capitolari di Carlo Magno e Lodovico si stabilisce che il giudice non possa alcnno giudicare allorchè manca un legittimo accusatore. Vedi i Capitolari di Carlo Magno e Lodovico, Lib. V. cap.

sato a combinare la libertà di accusare colle difficoltà di calunniare. Da per tutto ho trovata la calunnia punita e prevenuta; in alcune il calunniatore trasferito in potere dell'accusato, e condannato al taglione, come in Roma (1); in altre l'accusatore obbligato a presentarsi nelle carceri, e ad esibirsi all'istessa pena nel caso che non avesse potuta provare la verità della sua accusa (2); in alcune espo-

---

248 *de non judicando quemquam absque legitimo accusatore*. Vedasi anche l'Editto di Teodorico cap. 20.

(1) Vedi il Codice de' Visigoti Lib. 6 Tit. 1 *de accusationibus criminosorum*, cap. 6. *Qualiter ad regem accusatio deferatur*.

(2) Vedi il celebre Editto di Teodorico cap. 13. Si osservi che non è nel solo Codice de' Visigoti e nell' Editto di Teodorico che si stabilisce la pena del taglione per l'accusatore calunnioso. L'istessa pena si trova stabilita per l'istesso delitto ne' Capitolari di Carlo Magno, e nelle nostre Costituzioni Fridericiane. Vedi i Capitolari di Carlo Magno e Lodovico Lib. 6 cap. 329. *De his, qui innocentes apud principem, vel apud alios accusaverit*. E Lib.

sto al furore dell'accusato al quale la legge dava un barbaro dritto, ma che non lasciava d' intimorire un accusatore di mala fede (1); in altre punito con una multa forse superiore a tutte le pene pecuniarie, colle quali erano in alcuni di questi Codici tutti i delitti puniti (2). Ho trovato inoltre dove interdetta ogni accusa segreta (3);

---

7 cap. 180. *Quod eamdem pœnam passurus sit accusator, si convincere accusatum non potuerit, quam reus passurus erat*. Vedi anche le nostre Costituzioni Sicule, dove si contiene la legge di Federico, e propriamente Lib. 2 Tit. 24 *de pœna calumniæ contra calumniantes stabilita*.

(1) Vedi il Codice degli Alemanni cap. 44.

(2) Nella legge Salica si stabilisce, che colui che accusava un altro d'un delitto grave, e che non si trovava veridico, fosse condannato alla pena di 200 soldi, e di 62 se il delitto era di poco momento, pena fortissima, se si vuol paragonare all'altre pene colle quali si trovano puniti in questa legge gli altri delitti. V. la legge Salica Tit. 20 paragr. 21.

(3) Vedi l'Editto di Teodorico cap. 50 dove si dice: *Occultis secretisque delationibus*

dove proibito al Giudice di giudicare nell' assenza di una delle due parti, o prima che l' accusato non avesse dall' accusatore istesso ascoltata l' accusa che s' intentava contro di lui, e non avesse coll' istesso altercato (1); dove adottato l' uso di Roma e d' Atene di obbligare l' accusatore a non ritirarsi dall' accusa prima della sentenza, affinchè questa decider potesse della sua sorte nel caso che il reo rimanesse assoluto (2); dove esclusi dal dritto di accusare coloro che avevan data pruova della loro mala fede (3); dove quelli che per la bassezza del-

---

nihil credi debeat, sed eum, qui aliquid defert, ad judicium venire convenit, ut si, quod detulit non potuerit adprobare, capitali subjaceat ultioni.

(1) V. i Capitolari di Carlo Magno e Lodovico Lib. 7 cap. 145 e 168.

(2) Vedi le due Costituzioni di Federico nella raccolta delle Costituzioni Sicule Lib. 11. Tit. 13 e 15.

(3) Vedi il Codice de' Longobardi Lib. 11. Tit. 51 *de testib. paragr.* 8.

la loro condizione, o pe' delitti meritar non potevano la confidenza della legge (1), e dove finalmente proibito al giudice di prestar fede al servo che accusava il padrone, al famigliare che accusava il padre di famiglia, ed al liberto che accusava colui che data gli avea la libertà (2).

Queste poche leggi estratte dai Codici delle nazioni barbare, e tante altre che ho tralasciato di rapportare, mi suggeriscono una quantità non picciola d' osservazioni che io sagrifico volentieri alla

---

(1) Vedi i Capitolari di Carlo Magno e Lodovico Lib. 1. cap. 45. *de accusatione vilium personarum*; Lib. 6 cap. 144. *de non credendo servo, si super dominum suum, vel super alium liberum crimen injecerit*; e Lib. 6 cap. 298. *de illis, qui quum diversis sceleribus implicati sint, ad accusationem, vel ad testimonium non admittuntur*.

(2) Nell' eccezione fatta dalla legge in favore del Padrone, del Padre di famiglia, e del *Patrono* erano anche compresi i loro rispettivi figli. Leggasi il cap. 48 e 49 dell' Editto di Teodorico.

brevità alla quale ho proposto di sagrificare tutto ciò che può essere in certa maniera estraneo al mio unico oggetto. Io prego il lettore di compatire questa economia di pensieri in un'Opera, nella quale, se l' autore volesse trattar ampiamente tutti gli oggetti, ne' quali non può fare a meno d'incontrarsi, avrebbe di che riempiere una biblioteca co' soli suoi scritti. Contentiamoci dunque di aver osservato quale sia stata la polizia dell' accusa giudiziaria presso una gran parte delle nazioni, e per un lungo tratto di secoli. Rivolgiamo ora lo sguardo sul sistema che oggi si tiene. L'imparzialità del parallelo renderà il lettore giudice della preferenza, e faciliterà allo sctittore lo sviluppo di molte interessanti idee.

CAPO III.

Dell'accusa giudiziaria presso i moderni.

Un concorso di varie cause oscure e dispregevoli, la maggior parte delle quali deve alla superstizione ed al dispotismo la sua origine, ha data una nuova forma a questo primo anello della criminale procedura in quasi tutte le nazioni dell'Europa. Lunga e pericolosa sarebbe l'istoria di questa vicenda. Io ne tralascio l'origine, e mi contento di esaminarne lo stato (1).

Una volta, come si è osservato, l'accusa entrava nella somma dei

---

(1) Veggasi Tomasio nella sua dissertazione *de origine processus inquisitorii*; e l'opera di Bohemero che ha per titolo *Jus Ecclesiasticum Protestantium &c.* Lib. 5. Tit. 1 paragr. 30 & seq.

dritti della cittadinanza. Oggi questa prerogativa si è tolta al cittadino; egli non può accusare che le proprie offese, o quelle de' suoi stretti parenti; egli non può in molti paesi altro cercare che la riparazione del danno (1). Una persona pubblica vien destinata dalla legge a perseguitare i delitti e a far le parti del Fisco per ottenere la punizione de' rei; e il giudice che dee giudicare è quello che deve spiare e scoprire il vero autore del delitto, indagare le circostanze che l' hanno accompagnato, ed ordire la tela giudiziaria del processo.

Questa operazione *inquisitoria*, dalla quale dipende l'esito del giudizio, si fa col massimo segreto, e si affida in gran parte alle mani venali de' subalterni ministri del giudice, il quale non potrebbe sen-

---

(1) In Francia la parte offesa si chiama per questo motivo *parte Civile*.

za il loro ministero riuscire nella sua commissione.

Una volta tutto era pubblico. Nella Grecia, in Roma, presso i Barbari stessi l'accusatore alla presenza dell'accusato intentava la sua accusa (1); i testimonj alla sua presenza deponevano; il giudice alla sua presenza l'interrogava; e l'accusato rispondeva all'accusatore, ai testimonj, ed al giudice; interrompeva i loro racconti, faceva loro delle domande; altercava con essi; ed esponeva al giudice i motivi delle *rifiute* de' testimonj ch' erano sospetti; l' eccezioni ch' egli poteva addurre contra l' accusatore, e gli indizj della sua innocen-

(1) Noi troviamo anche negli Atti degli Apostoli una pruova della precisione, colla quale le Romane leggi prescrivevano che l'accusato vedesse il suo accusatore, e che alla sua presenza si proferisse l' accusa. Veggasi negli atti degli Apostoli il cap. 35 paragr. 2 v. 16. Veggasi anche Cujacio *in Lib. IX. C. Tit. de Quæst.*

za (1). Presso i Romani egli poteva anche avere accanto un Avvocato che lo consigliasse, e che parlasse per

---

(1) Per quel che riguarda l'assistenza dell'accusato alle deposizioni de' testimonj, noi ne abbiamo infinite pruove nel corpo del dritto e negli antichi scrittori. Noi ne abbiamo una pruova nella *L. si postulaverit 27 paragr. quæstioni D. ad Legem Juliam de adult.*; un'altra nella *L. 16 & pen. C. de testib.*: un'altra nella *L. 18 C. de fid. instrum.*: ed un'altra nella *Novella 90 cap. ult.* dove si prescrive che non si possano esaminare i testimonj senza la presenza di ambe le parti.

Noi abbiamo inoltre un luogo di Cicerone *in orat. pro Flac.* dove ci fa vedere che l'arte dell'oratore consisteva nel bene interrogare i testimonj e nel rimproverarli allorchè oscuravano ciò che poteva giovare al cliente ec. Un luogo di Asconio (*Il. in Ver.*) che ci fa vedere che non si poteva cominciare a parlare prima di aver interrogati i testimonj, e che s'interrogavano da colui contro il quale venivano prodotti. Plinio III *Epist.* 19 dice: *Concipere animo potes, quam simus fatigati, quibus toties agendum, toties altercandum, tam multi testes interrogandi, sublevandi, refutandi.* V. *Inst. Orat.* VII. Io ho voluto portare tutte queste autorità perchè la comune

lui (1). L'opposto avviene ne' nostri giorni. Se se n'eccettui l'Inghilterra, dove la procedura criminale si rassomiglia molto a quella dei Romani, in tutte le altre nazioni un misterioso ed arbitrario segreto accompagna i primi e i più interessanti passi della nostra procedura. O che il delitto pervenga alla cogni-

scuola de' Dottori, interpretando male le parole della *L. nullum* 14 *C. de testib.* che dicono: *Testes intrare judicii secretum &c.* crede che i testimonj si esaminassero presso i Romani in secreto, donde poi forse è venuto l'uso barbaro, ricevuto in una gran parte de' tribunali d'Europa di non far sentire all' accusato se non il giuramento che fa il testimonio senza fargli sentire la sua deposizione. Si avverta che il *secretum*, dov'è nato l'equivoco, significa in questa legge il banco del giudice, come in varie altre leggi si trova adoprato. *Intrare secretum*, per dire, parlare secretamente, non sarebbe latino. Per quel che riguarda poi il sistema che si teneva riguardo a ciò nei tempi barbari, veggasi quel che si è detto nell' antecedente Capo, e leggasi Beaumanoir cap. 61 p. 315.

(1) V. Poleto *Historia fori Rom. Lib.* 4.

cognizione del giudice per un rapporto degli incaricati del governo; o che gli pervenga per l'avviso di un dinunziatore, o per l'accusa della parte offesa, l'inquisizione è sempre segreta. Il cittadino sul quale cade o l'*accusa* della parte, o la *dinunzia* del denunziatore, o il *sospetto* del giudice, ignora ciò che si trama contro di lui; e s'è innocente non può neppure sospettare della tempesta che si prepara sul suo capo.

Se la sua condizione non è tale che non vi sia da temere della sua fuga; o se il delitto del quale viene incolpato, non è di poco momento, un semplice indizio basta per privarlo della sua libertà, della sua famiglia, del suo onore. Una mano armata va a sorprenderlo, ad oltraggiarlo, ed a condurlo in un carcere dove ogni comunicazione gli è interdetta. Questo è il primo momento nel quale egli si avvede di essere stato accusato o calunniato; ma egli ignora ancora, e dee per molto tempo ancora igno-

rare ciò che si è tramato contro di lui. Debbono passare più settimane, e qualche volta anche de' mesi prima che la sua curiosità sia in parte soddisfatta. La moltiplicità degli affari non permette ai giudici di farlo così presto comparire in giudizio; e qualche volta alle distrazioni della loro carica essi vi aggiungono anche quella de' loro piaceri.

Lo stato dell' accusato durante questo tempo è uno stato di violenza e di tormento. Se la sua coscienza non lo rimprovera di alcun delitto, la sua immaginazione non lascia per questo di funestarlo e di riempierlo di spaventi. L' oscurità del suo carcere; le catene che lo circondano; la privazione de' suoi amici e de' suoi parenti; la solitudine così funesta ne' pericoli: tutto gli annunzia la morte. Egli si ricorda di aver degli inimici; egli sa quanto sogliono esser ben tramate le insidie dell' impostura; la sua memoria gli presenta la serie, e il numero infinito degli infelici che

ne sono stati le vittime. I suoi soliloquj interrotti dal pianto non fanno che ricordargli la disgrazia degli uomini regolati da leggi così funeste. Egli dirige le sue parole alla giustizia, che la sua immaginazione riscaldata personifica; reclama innanzi a questo fantasma impotente i diritti che la sua innocenza gli dà alla libertà, alla sicurezza, ed all'onore. Gli mostra un pane bagnato dalle sue lagrime, e circondato da insetti schifosi che sono i soli esseri che la legge gli permette di vedere. Gli scuopre le piaghe che la durezza e l'angustia del suolo, dove è condannato a dormire, han fatto nascere nel suo corpo esinanito. Gli racconta la sua vita, e nel racconto non fa che l'apologia della sua condotta. All'istoria de' suoi disastri unisce quella dell' avvilimento, della disperazione, e della miseria della sua famiglia. Coi colori i più vivi gli dipinge i suoi cadenti genitori, trattenuti innanzi alla porta d' un giudice che non è accessibile che

all'opulenza ed alla grandezza; i suoi amici che vanno in cerca di un protettore, e che non trovano altro che orecchie sorde e volti gelati; i suoi parenti oltraggiati da' suoi nemici che trionfano; i suoi figli già vicini a perire dalla fame, e la sua sposa virtuosa agitata tralla scelta dell' esistenza o dell' onore: in questo mentre egli si ricorda d'esser solo; si avvede che tutto è muto e sordo intorno di lui; si avvede che i suoi discorsi non fanno che maggiormente riscaldare la sua immaginazione che gli ha prodotti: si tace, e comincia di nuovo a ricercare chi ha potuto essere il suo accusatore, e quale la sua accusa. Questa incertezza lo tormenta; egli desidera di uscirne, ma teme la presenza dei giudici. Egli non sa quali saranno le *interrogazioni* che gli saran fatte, e come debba rispondervi. Egli teme che usando il linguaggio della verità non confermi gli indizj che vi sono contra di lui, e non metta il suggello a' suoi disastri.

La condizione del vero reo è in questo migliore della sua, perchè colui ch'è conscio del delitto che ha commesso, e sa le circostanze che lo hanno accompagnato, può facilmente prevedere ciò che si è provato contro di lui, ed eluderlo colle sue risposte. L'innocente dunque dev'essere spaventato dalla sua innocenza istessa.

Ecco quali sono le prime funeste conseguenze di un metodo assurdo e feroce che il solo dispotismo poteva ideare, che la sola superstizione poteva diffondere, e che la sola ignoranza di alcuni secoli, la sola pigrizia de' governi poteva adottare e sostenere in una gran parte de' tribunali dell' Europa. Riserbandomi di esaminare gli altri vizj della moderna procedura ne' seguenti Capi, io mi ristringo in questo alla semplice accusa. Io osservo due opposizioni principali tra l'antico e il nuovo metodo riguardo a quest' oggetto. 1. Io veggo tra gli antichi l'accusa permessa a tutti i cittadini. 2. Io la veg-

go palese all'accusato fin dal primo momento che s' intentava. Trovo abolito l'uno e l'altro tra' moderni. Cerco di esaminare se questa sia una conseguenza necessaria di quel principio che fissa la bontà delle leggi nel loro rapporto col diverso stato delle nazioni alle quali vengono prescritte, e veggo che l'Autore dello *Spirito delle Leggi*, il quale si scaglia con ragione contro la seconda di queste due opposizioni, trova poi nella diversità de' governi un motivo da difendere la prima. Esamino la forza della sua proposizione, e la trovo derivata da un falso principio, e poggiata sopra alcuni fatti che nulla provano: " In Roma, egli dice, era
" permesso a ciaschedun cittadino
" d'accusarne un altro; questo era
" analogo allo spirito della Repub-
" blica dove ogni cittadino deve
" avere pel bene pubblico uno zelo
" senza limiti; ove si suppone che
" ogni cittadino tenga tutti i diritti
" della patria nelle sue mani. Si
" conservò sotto gli Imperatori la

„ massima della Repubblica, e si
„ vede subito comparire una spe-
„ cie di uomini funesta, una trup-
„ pa di delatori. Chiunque avea
„ molti vizj e molti talenti, un'a-
„ nima molto bassa ed uno spirito
„ ambizioso, cercava un delinquen-
„ te, la perdita del quale potesse
„ esser grata al Principe: questa
„ era la strada che conduceva agli
„ onori ed alla fortuna, cosa che
„ non avviene tra noi. Noi abbia-
„ mo oggi una legge ammirabile:
„ questa è quella che vuole che il
„ Principe stabilito per far esegui-
„ re la legge crei in ogni tribu-
„ nale un magistrato per persegui-
„ tare in suo nome tutti i delitti,
„ in manierachè il mestiere di de-
„ latore è sconosciuto tra noi; e
„ se si venisse mai a sospettare che
„ questo vendicatore pubblico abu-
„ sasse del suo ministero, egli ver-
„ rebbe obbligato a nominare il
„ suo denunziatore (1)".

(1) *Esprit des Loix* Lib. 6 cap. 8.

Che mi si permetta di osservare cogli occhi della sana critica questa maniera di ragionare di quest'Autore celebre, e che si giudichi quindi se questa sua opinione meritava di far tanti proseliti quanti ne ha fatti. Io venero gli errori stessi di questo grand'uomo; ma quando questi mi pajono perniciosi al genere umano, mi fo un dovere di rilevarli; ed a misura che veggo ch'essi han fatta maggiore impressione nella mente degli uomini, io li combatto con maggiore zelo.

Credere che la libertà d' accusare sia utile in una Repubblica e pernicioso in una Monarchia, perchè in una Repubblica ogni cittadino deve avere pel bene pubblico uno zelo senza limiti, e nella Monarchia potrebbe abusare di questo dritto per favorire le mire del Principe; attribuire a questa libertà l' origine de' delatori in Roma; fondare sopra queste ragioni l' apologia del sistema adottato da quasi tutte le nazioni d'Europa di di-

struggere questa libertà per incaricarne una persona pubblica che faccia le veci degli accusatori; asserire finalmente che il mestiere di delatore è sconosciuto tra di noi; è l'istesso che distruggere i più sani principj della politica; è l'istesso che confondere le idee più separate tra loro; è l'istesso che mostrare un'ignoranza dell'antica e moderna giurisprudenza; è l'istesso che dedurre da un principio una conseguenza opposta a quella che naturalmente dovrebbe derivarne. Per dimostrarlo io ragiono in questo modo:

Se la libertà di accusare portasse seco la facilità di calunniare, nè in una Repubblica, nè in una Monarchia la legge potrebbe dare al cittadino questo barbaro dritto. Le conseguenze di questa concessione sarebbero ugualmente funeste in tutti i governi, e la tranquillità del cittadino ugualmente esposta. Roma libera, e Roma schiava si sarebbero egualmente risentite di un abuso distruttore della civile li-

bertà. Quando si parla dunque di libertà di accusare, si suppone sempre che questa sia combinata colla massima difficoltà di calunniare; e la severità delle pene, e la moltiplicità de' rimedj che i legislatori di Roma e di Atene adoprarono per punire e prevenire la calunnia, ci fanno bastantemente vedere la poca confidenza ch' essi avevano in quello *zelo del pubblico bene*, sul quale Montesquieu stabilisce la libertà dell' accusa in una Repubblica. Supponendosi dunque la libertà di accusare combinata colla massima difficoltà di calunniare, io non so come questa possa esser utile in una Repubblica, e perniciosa in una Monarchia; io non so come possa nel governo di un solo divenire un' arma, un istrumento dell' oppressione. Non si confonda Monarchia e Dispotismo. Nella prima il Principe che ha fatta la legge non può non farla eseguire; e nell' ultimo, o la volontà arbitraria del Principe è la sola legge, o se vi son leggi la facoltà di farle e-

seguire è tra le mani del Despota
stesso che le ha dettate. Egli può
farle valere quando vuole, e farle
tacer quando gli piace. Non è co-
sì in una Monarchia. Se la legge
punisce il calunniatore; s'essa vuo-
le che assoluto l'accusato, il Giu-
dice esamini la condotta dell'accu-
satore; se la sua terribile sanzione
condanna al taglione e all'infamia
l'accusatore di mala fede; la liber-
tà di accusare non potrà in qua-
lunque caso divenir perniciosa. Es-
sa diverrà un' arma inutile tra le
mani di colui che vorrebbe abusar-
ne. Il vile ambizioso potrebbe con
minor rischio e con maggior sicu-
rezza impiegare la sua spada per
trucidare la *persona divenuta so-
spetta al Principe*, che servirsi del-
la libertà d' accusare per turbare
la sua tranquillità; per offender
la sua innocenza con un'accusa ca-
lunniosa. Il primo de' due attentati
potrebbe rimanere impunito, per-
chè occulto; ma il secondo potreb-
be forse avere l' istessa sorte? Il
suo delitto commesso sotto gli oc-

chi della legge ed alla presenza de' giudici; il suo delitto attestato da tutte quelle solennità che dovrebbero accompagnare un' accusa giuridica; il suo delitto facile a provarsi quando la publicità de' giudizj distruggesse il mistero della inquisizione, potrebbe forse sfuggire il rigor della legge? I giudici potrebbero forse senza scandalo lasciarlo impunito? Ed il Principe potrebbe forse a fronte delle leggi che ne inculcano la punizione, e dell' accusato innocente che ne cerca vendetta, potrebbe, io dico, assolverlo senza distruggere l' autorità di quelle leggi delle quali egli è l' autore ed il custode; senza alterare la costituzione dello Stato; senza acquistarsi la pubblica diffidenza; senza esporre a' maggiori rischi il suo trono medesimo?

Che l' istoria di Roma sia la pruova di questa verità. Quando Silla, Augusto, Tiberio, Caligola, e gli altri Tiranni dell' Impero cercarono de' *delatori* tra' Romani, bisognò sospendere il rigore di quel-

le leggi che punivano l' accusatore di mala fede; bisognò separare la libertà di accusare dalla difficoltà di calunniare; bisognò lasciar libera l' accusa ed impunita la calunnia (1). L' autorità onnipotente del Capo dell' Impero che arbitrariamente disponeva del Senato, dei Magistrati, del Popolo, e delle Leggi, premiar poteva il delitto, poteva punire la virtù, poteva render legittimo ciò ch' era più opposto alle leggi; poteva, in una parola, render la sua momentanea volontà la sola norma de' giudizj, e l' uni-

---

(1) Vedi la nota dell' antecedente Capo alla pag. 47. Nella legge Cornelia pubblicata nella dittatura di Silla che riguardava i delitti di Maestà, si contraeva questa spaventevole determinazione: *Calumniatoribus nulla pœna sit. Majestas est*, scrive Cicerone ad Attico, *ut Sylla voluit, ut in quemvis impune declamari liceat*. Questa legge di Maestà di Silla fù inserita da Cesare e dà Augusto nelle leggi Giulie; e questo è il motivo pel quale non vi è su di essa alcun titolo nè nel Digesto, nè nel Codice.

co codice della nazione (1). Ma potrebbe questo avvenire in una Monarchia regolare? Vi è stato mai forse dispotismo più esteso nella terra di quello che vi fu sotto i primi Cesari in Roma? Se la libertà d'accusare dovesse produrre sotto il governo d'un solo quelle conseguenze funeste che Montesquieu le attribuisce, perchè non le produsse ne' tempi posteriori sotto questa forma di governo, ed in Roma istessa? Quando Tito per la prima volta e Nerva per la seconda risvegliarono l'osservanza dell' antiche leggi contro a' calunniatori; quando per più di novant'anni la pub-

---

(1) Per persuadersi della verità di questo fatto io mando il lettore alla storia d' un Imperatore, il cui nome non viene ordinariamente inserito tra quelli de' più fieri tiranni di Roma. Che si legga l' enumerazione che Elio Sparziano ci fa de' senatori ed altri personaggi distinti fatti morire da Settimio Severo *sine caussæ dictione*, e si vedrà dove era giunta l' onnipotenza dispotica di questi tiranni. Elio Sparziano *in Severo* 12. 14. 15.

blica amministrazione regolata venne da' talenti e dalle virtù di Trajano, di Adriano, e de' due Antonini; quando la ferocia del dispotismo si cambiò tra le mani di questi Principi virtuosi nella moderazione d'una Monarchia temperata; quando, sotto il loro felice Impero nuovi rimedj si cercarono per garantire la privata sicurezza dall' invidie della calunnia, la libertà d'accusare combinata un'altra volta colla difficoltà di calunniare non lasciò forse d'esser perniciosa? non divenne forse così utile come lo era stata durante la libertà della Repubblica (1)?

---

(1) Vedi Giulio Capitolino *in M. Ant. Philos.* xi. e ciò che in questo luogo soggiugne il celebre Casaubono, *in Hist. Aug.* T. 1. p. 331. *num.* 1. *Ediz.* 1671. e già d'ogni altro Plinio nel Panegirico a Trajano, dove dopo aver accennato ciò che da Tito e da Nerva si era fatto su questo proposito, colla massima eloquenza espone ciò che si fece da Trajano. Giova qui rapportare le sue parole per mostrare gli effetti che produssero le benefiche cure di

Non è dunque il governo d'un solo in generale, ma il solo dispotismo è quello che può render perniciosa la libertà dell'accusa, come può render pernicioso ogn'altro dritto, ogn'altra prerogativa che dalla cittadinanza dipenda. Tralle mani della schiavitù tutto degenera, tutto s'altera e si corrompe. Il migliore schiavo del mondo è quello

---

questo Principe: *Quam juvat cernere Ærarium silens, & quietum, & quale ante Delatores erat, nunc templum illud, nunc vere Deus non spoliorum civium cruentarumque prædarum sævum receptaculum, ac toto in orbe terrarum adhuc locus unus, in quo optimo Principe, boni malis impares essent, manet tamen honor legum, nihilque ex pubblica auctoritate convulsum, nec pœna cuiquam remissa, sed addita est ultio, solumque mutatum, quod jam non delatores, sed leges timentur*. E parlando delle pene de' delatori dice: *Contigit desuper intueri delatorum ora supina, retortasque cervices agnoscebamus, & fruebamur, cum velut piaculares publicæ sollicitudinis victimæ supra sanguinem noxiorum ad lenta supplicia gravioresque pœnas ducerentur*. L'istesso avvenne nel breve regno di Pertinace, come si può vedere nel citato Giulio Capitolino *in Pertin. 6. 7. 9. 10.*

al quale si lasciano minori prerogative; disposto ad abusare di tutto, egli è meno pernicioso a misura che ha meno materiali per esserlo. Tra due dispotismi il peggiore è quello nel quale la schiavitù è coperta dalla toga della cittadinanza; e questo era il dispotismo di Roma, allorchè fiorivano i delatori.

Ma seguiamo per poco le tracce di Montesquieu; confondiamo l'idee più opposte tra loro; senza distinguere monarchia da dispotismo, supponiamo che la libertà d'accusare sia in qualunque governo d'un solo un istrumento pernicioso atto a favorire le oppressive mire del principe; ed in questa supposizione vediamo se regga la sua apologia del metodo quasi generalmente adottato nell'Europa di sopprimere questa libertà, e di sostituirvi un *vendicatore pubblico* che faccia le veci degli accusatori.

Chi è, io domando, questo *vendicatore pubblico?* Questi è un Magistrato creato dal Principe, pagato dal Principe, che deve al Prin-

cipe ciò che ha, e che può esserne dal Principe privato. Dignità, onori, fortune, tutto riconosce dai favori del Sovrano, e tutto gli può esser tolto da quella mano che glie lo ha dato. Or se l'interesse è il gran motore degli uomini, io vorrei sapere dall'Autore dello *Spirito delle Leggi*, se un cittadino che non ha tutti questi rapporti col capo della nazione, potrebbe, abusando della libertà d'accusare, avere una disposizione maggiore a favorire le di lui mire, di quella che può avervi questo *vendicatore pubblico* che per proprio interesse dovrebbe piuttosto considerarsi come il vendicatore del Principe? I fatti che potrebbero confermare questa riflessione sono infiniti. Io lascio a ciaschedun lettore applicarvi quelli che son pervenuti a sua notizia.

Mi si presenta un'altra riflessione. I Romani distinguevano due specie di calunnia: la calunnia propriamente detta, e la calunnia *manifesta*. Nell'una e nell'altra v'era

bisogno del *dolo*, cioè della mala fede; ma nell'ultima questa doveva esser più dichiarata, più manifesta. La differenza dipendeva da' gradi dell'evidenza. Se, per esempio, non vi erano che tenuissimi sospetti contro l'accusato, ma vi erano fortissimi argomenti che provavano la sua innocenza; e se, malgrado la cognizione che l'accusatore avela di questi argomenti, egli intentava la sua accusa, questa si chiamava semplicemente calunniosa; se poi anche quei tenuissimi sospetti non esistevano, allora la calunnia si chiamava *manifesta*. Vi erano secondo i principj della Romana giurisprudenza alcune persone privilegiate le quali non potevano esser punite che per una calunnia manifesta. Tra queste era compreso l'avvocato del fisco, e il Magistrato che accusava *ex officio* (1).

---

(1) Vedi Ant. Mattei *in Comm. ad Lib.* XLVIII *Dig. Tit.* 17. *cap.* III. *paragr.* 5. Erano anche compresi in questo numero tutti quel-

Le nostre leggi, le quali, come si è veduto, si sono tanto allontanate da' principj della Romana giurisprudenza riguardo all'accusa giudiziaria, hanno poi religiosamente adottato quello ch'è meno favorevole alla civile libertà. Non basta la semplice calunnia, ma vi è bisogno di una calunnia manifesta, per ottenere che la mala fede del *vendicatore pubblico di Montesquieu* sia condannata e punita. Or chi sa quanto poco vi voglia a trovare anche nell' innocenza più evidenze qualche leggierissimo indizio d' un delitto, conoscerà quanto facile riuscir possa a questo magistrato di calunniare colla massima sicurezza un infelice.

Se si rifletta inoltre alla dignità della sua carica, al potere, ed al-

li i quali *ex officio* accusavano nelle straordinarie procedure, come i *Curiosi*, *stationarj ecc.* Arg. *L. ex quidem* 7 *C. de accus. L.* 1. *C. de Curios. & station. L.* 6 *paragr. nuntiatores D. ad SC. Turpil. L. Divus* 6 *in fin. D. de custod. & exhib. reor.*

l'influenza che ha, si troverà che questo magistrato ha molti mezzi di più, e molti ostacoli di meno per abusare del suo ministero che non avrebbe un privato cittadino se la libertà dell' accusa fosse in vigore.

Finalmente per persuaderci della stranezza della moderna legislazione riguardo a quest'oggetto, basta osservare che nel tempo istesso che si è abolita la libertà di accusare si è permessa la libertà di denunziare. Io non posso accusare un uomo che ha offeso una persona che non mi appartiene; ma posso però denunziarlo. La differenza tra l'accusa e la denunzia è che la prima è palese, e la seconda è occulta. L'accusa è un duello che si fa a petto scoperto e con armi uguali; e la denunzia è un colpo tirato a man salva da una mano nascosta dietro una parete che lascia all' infelice che l' ha ricevuto la curiosità di sapere chi glielo ha scaglia-

to (1). In quella l'accusatore dee sostenere la sua accusa, dee comparire in giudizio, dee somministrare le pruove contro l'accusato; ed in questa il denunziatore, fatta la denunzia, si ritira, e non ha più parte alcuna in giudizio. Il suo nome non si manifesta negli atti, la sua accusa istessa non è sottoscritta dalla sua mano; egli può anche fare da testimonio del delitto. Questa è la maniera più comoda di turbar la pace d'un uo-

---

(1) L'illustre cittadino che nei bei giorni di Roma chiamava in giudizio un altro cittadino potente, mostrava nel foro quel coraggio che mostrato avea nel campo. Il suo patriotismo era premiato dalla legge e dall'opinione, nel mentre che il vile delatore era un mostro agli occhi de' suoi concittadini. Vedi Sveton. *in Jul. C.* 4. Cicer. *Divinat. C.* 20. *pro Cœl. c.* 7. *e* 30. *ad Quint. Lib.* III. *Ep.* 1. *e* 2. L'istesso Cicerone *Orat. pro Balbo C.* 25. ci dice che il premio dell' accusatore che faceva condannare un altro d' Ambito era d' ottenere il dritto del suffragio nella tribù di colui ch' era stato giudicato.

mo, ma questa è anche la maniera di distruggere la confidenza che ci dev'essere tra cittadino e cittadino. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore vi vede un inimico. Infelici gli uomini allorchè son condannati a simile diffidenza!

Io non parlo delle pene de' calunniatori. Le nostre leggi che si risentono di tutta la ferocia dei tempi, ne' quali sono state dettate, allorchè si tratta di punire gli altri delitti, mostrano un' indulgenza perniciosa e non opportuna riguardo a' calunniatori. All' indulgenza della legge si unisce l'impressione che ha fatto una massima dispotica ch'è stata adottata come un assioma di politica e come un canone di giurisprudenza ne' nostri tribunali, dove gli usi e la maniera di pensare de' giudici hanno maggior forza delle leggi. Se si puniscono i calunniatori, dicono alcuni Automati animati dallo spirito di Silla e di Tiberio, non si troveranno i denunziatori. Qual diffe-

renza tra la maniera di pensare de' nostri giureconsulti e quella dei legislatori di Roma! Questi vollero che la condizione del delatore fosse peggiore di quella dell' accusatore. La legge puniva in molti casi il delatore ancorchè non fosse incolpato di calunnia. Bastava che colui ch' egli aveva chiamato in giudizio fosse assoluto per rendere punibile la denunzia (1). Qual denun-

(1) L. 2. pr. & *paragr. Divus Pius*. L. 15. *paragr.* 1 & 2. L. 22. *paragr. ult.* L. 23. e più d'ogni altro L. 24. *D. de jur. fisc.* Noi abbiamo osservato nell' antecedente capo che l' accusatore non era esposto ad alcuna pena pel semplice *non probasti* che proferiva il Magistrato che presedeva. (Vedi la nota 2 p. 13. del capo precedente); ma non era così del Delatore. L' Imperatore Costantino il Grande giunse fino a proibire che si prestasse orecchio a' delatori. Noi non potremmo, diceva egli, sospettare dell' innocenza di un uomo al quale è mancato un accusatore, nel mentre che non gli mancava un inimico. Veggasi la *l. 6. Cod. Theod. de famosis libellis*. Veggansi anche le altre leggi da lui e da' successori emanate contro i dela-

nunziatore ancorchè calunnioso è stato mai punito tra noi?

Queste riflessioni piuttosto accennate che sviluppate, basteranno, io spero, per mostrarci la necessità che vi sarebbe di riparare questo primo passo della criminale procedura. Io esporrò nel seguente capo ciò che ho pensato su quest' oggetto.

CAPO IV.

Nuovo sistema da tenersi riguardo all' accusa giudiziaria.

Se la libertà dell' accusa, come mi pare di aver dimostrato, non solo non è perniciosa in qualunque specie di governo quando è ben combinata colla difficoltà di abusarne; ma è utile e necessaria, come quel-

---

delatori, e propriamente le leggi 1. 2. 8. e 10. *Cod. Theod. de petition. & ultro datis, & delator.*

la che stabilisce una reciproca ispezione tra' cittadini; rende più difficile l' occultazione de' reati; più rara l' impunità, e meno frequenti i delitti; se questa libertà, per servirmi dell' espressione d' un celebre Politico (1), *dà via, onde sfogare, a quegli umori che crescono nelle città, in qualunque modo, e contra qualunque cittadino*; se non vi è cosa che renda tanto stabile uno Stato, quanto ordinarlo in modo che l' alterazione di questi umori che l' agitano, abbiano una via da sfogarsi ordinata dalle leggi; se, in una parola, la libertà d' accusare è una prerogativa che non si può separare dalla cittadinanza, senza incorrere ne' più gravi disordini; il primo oggetto della riforma della criminale procedura dovrebbe dunque essere di restituire questo dritto al cittadino, ed il secondo di combinarlo colla difficoltà d'

(1) Macchiavelli ne' discorsi sulla prima deca di Livio lib. I. cap. 7.

abusarne. Per conseguire il primo non vi sarebbe bisogno d'altro che d'una concessione; ma per ottenere il secondo vi vogliono varj mezzi. Tra quelli che l'antiche legislazioni ci offrono, bisognerebbe adottarne alcuni, altri correggerli, ed altri accomodarli allo stato presente delle cose.

Le disposizioni delle Romane leggi contra il *prevaricatore*, dovrebbero essere adottate senza cangiamento alcuno, e quelle contro il calunniatore lo dovrebbero essere ugualmente, fuorchè nell'inustione che si faceva sulla loro fronte. Il taglione e l'infamia dovrebbero esser la pena dell'uno e dell'altro; ma la fronte del calunniatore rimaner dovrebbe nella sua integrità. Essa non dovrebbe soggiacere all'indelebile ignominia dell'inustione che in que'soli casi ne'quali questa pena prescritta venisse al delitto del quale egli avrebbe accusato un innocente.

Il lettore conoscerà il motivo di questa correzione, allorchè perver-

rà alla seconda parte di questo libro che contiene il sistema penale. Io mi riserbo anche di esporre le mie idee sul tempo, il modo, e l'ordine col quale proceder si dovrebbe al giudizio tanto di *prevaricazione* quanto di *calunnia*, nell'ultima parte della criminale procedura, quando parlerò delle appendici della sentenza che assolve. La novità del mio piano non mi permetterebbe di adottare senza alcuna modificazione l' antico metodo riguardo a quest' oggetto. Non debbo però dir l' istesso riguardo alle persone che possono accusare, o che possono essere accusate.

In Roma, come si è osservato, non tutti potevano accusare, non tutti potevano essere accusati. Vi erano alcuni che non potevano accusare che le proprie offese, o le insidie contro lo Stato intero (1);

---

(1) Le femmine, i pupilli, i servi, gli infami ecc.

vi erano altri che non potevano essere da persona alcuna accusati (1), ed altri che non potevano esserlo da certe determinate persone (2). Così riguardo agli uni come riguardo agli altri, non credo che si dovrebbe cosa alcuna aggiugnere o togliere da ciò che da' suoi savj legislatori fu con tanta saviezza determinato.

Io non rapporto quì queste eccezioni per non replicare inutilmente ciò che si è detto (3). Queste sono un aggregato di rimedj contro le calunnie che ristabilendosi la libertà dell'accusa, si dovrebbero in qualunque paese adot-

---

(1) I Magistrati, i legati, e tutti coloro che *Reipublicæ caussa* erano esenti, non potevano essere accusati per delitti commessi prima della loro assenza.

(2) Il padre non poteva essere criminalmente accusato dal figlio, il *patrono* dal liberto ecc.

(3) Io prego il lettore di rileggere la pag. 24. Si vedranno in questo luogo l' eccezioni ed i motivi pei quali furono utilmente stabilite.

tare. Tra le persone eccettuate dalla libertà d'accusare, vi era, è vero, una classe di uomini che fortunatamente oggi più non esiste; questi erano i servi. Noi abbiamo però una classe simile di esseri che porta l'istesso nome, quantunque non abbia le stesse sciagure; che ha ordinariamente tutti i vizj della servitù, sebbene conservi le prerogative della cittadinanza; che vede per un arbitrario tempo la sua libertà personale, quantunque conservi la civile, e che per conseguenza meritar non dee la confidenza della legge, quantunque abbia, come tutte le altre, un dritto a pretenderne la protezione. Questa è la classe de' nostri mercenarj servitori, i quali, non altrimenti che i servi de' Romani, dei Greci, e de' Barbari, dovrebbero esser esclusi dal dritto d'accusare, fuorchè le proprie offese (1), o in

(1) Si avverta che quando io parlo di *proprie offese*, intendo sempre di comprendere sot-

delitti che si commettono contro il corpo intero della società.

All'eccezioni che riguardavano le persone le Romane leggi aggiunsero, come si sa, quelle che riguardavano i delitti. Vi erano alcuni delitti che non potevano essere accusati che da coloro contro i quali si erano commessi. Tali erano tutti i delitti che si chiamavano *privati* (1). Non si dovrebbe trascurare questa distinzione; e nella II. parte di questo libro, quando si tratterà della distinzione dei delitti, noi faremo vedere quali dovrebbero essere i *pubblici*, cioè quelli de' quali ogni cittadino potrebbe divenire accusatore, e quali i *privati* nei quali la sola parte offesa dovrebbe avere questo dritto.

L'altro rimedio che dovrebbe a-

---

to questo nome anche le offese dei suoi stretti parenti.

(1) Vedi Ant. Mattei *de Criminib. Comm. ad Lib.* 47. *Dig. Proleg. cap.* 4. e Sigonio *de Judiciis* lib. II.

dottarsi è la promessa che far dovrebbe l'accusatore di non ritirarsi dall'accusa prima che il giudizio non sia terminato. Noi abbiamo osservati i motivi e i vantaggi di questa promessa che le leggi d'Atene, di Roma, e d' alcune barbare nazioni esigono dall'accusatore (1).

A ciò dovrebbe aggiugnersi la precisione, la chiarezza, e l'uso d'alcune formole colle quali si dovrebbero intentare le accuse. Non vi è esattezza che basti allorchè si tratta di turbar la pace d'un uomo. A misura che l'accusa è più precisa, l'innocenza è più al coperto, la calunnia è più difficile, l'arbitrio del giudice è più ristretto, il calunniatore è più facilmente convinto e punito. Da una formola d'*iscrizione* che il celebre giureconsulto Paulo ci ha conservata, noi possiamo vedere fin dove giugneva la diligenza de' legis-

(1) Vedi la p. 17. la p. 36. e la p. 41.

latori di Roma su quest' oggetto (1). Da quel che appare da questa formola, si vede che l'accusatore doveva notare l'anno e il giorno nel quale intentava la sua accusa, il suo nome, ed il nome dell'accusato, il luogo, il mese, e il nome de' Consoli di quell' anno nel quale si era commesso il delitto, la natura del delitto, e la legge che lo riguardava. Tutte queste solennità si richiedevano per fare

---

(1) Io rapporto qui le parole di questo giureconsulto: *Coss. illis, die ille, apud illum Prætorem Proconsulem, L. Titius professus est, se Mæviam Lege Julia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum C. Sejo in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis adulterium commisisse*. Vedi la Legge 3. *D. de accus.* Vedi anche Sigonio *de Judiciis Lib. II. cap. 10. e Lib. III. cap. 7.* Da' diversi nomi delle pubbliche azioni ritrovati dal celebre Sigonio nel suo Trattato *de Repub. Atheniensium* si può dedurre che i legislatori di questa Repubblica non furono meno diligenti di quelli di Roma su quest'oggetto. Veggasi la citata Opera Lib. III. cap. 1.

che il libello dell' accusa fosse valido. In Inghilterra si esige anche qualche cosa di più.

L'accusa dee contenere il nome, il soprannome, lo stato, e la condizione dell'accusato, la città, il villaggio, e la contea dove abita, il giorno ed il luogo dove si è commesso il delitto; se questo è di omicidio, bisogna anche dire la larghezza e la profondità della ferità; l'istrumento che si è adoperato, e il tempo ch'è scorso dal colpo ricevuto alla morte: in alcuni delitti bisogna anche servirsi di alcuni termini che sono in tal maniera determinati dalla legge a renderne l'idea precisa che niun'altra parola, per quanto sinonima possa apparire potrebbe essere a quella supplita (1). Ad alcuni spiriti su-

---

(1) Nel delitto, per esempio, di tradimento bisogna dire che si è commesso *traditoriamente*, *e contro la fedeltà giurata*. In altri tempi si diceva in latino, *proditorie*, *& contra ligeantiæ suæ debitum*. Nell' accusa d'omicidio bisogna dire che il delinquente ha ucciso

perficiali queste precisioni potranno comparire troppo minute e superflue; ma gli uomini intelligenti, per i quali io scrivo, ne valuteranno l'importanza (1).

La prescrizione delle accuse è anche un rimedio che si dovrebbe adottare. Quella de' Romani era troppo lunga. Noi abbiamo osservato che in molti delitti era di ven-

---

il tale *omicidiariamente*. Non basta dire, egli ha ucciso o messo a morte il tale: l'espressione latina della bassa latinità era *murderavit*. Nell' accusa di fellonia l'avverbio *fellonemente* dev'essere adoperato. Nel ratto la parola Inglese *ravished* è necessaria. Nel furto i termini Inglesi *feloniously took and carried avvay* (*egli ha preso e trasportato fellonemente*) sono assolutamente richiesti nell' accusa. Vedi lo Statuto I. di Arrigo V. cap. 5. e Blackstone Comm. sul Cod. Crim. d'Inghilterra cap. 23.

(1) Quando si parlerà della ripartizione delle giudiziarie funzioni, si toglierà la difficoltà che potrebbe qui nascere sul mezzo da tenersi per istruire l'accusatore della formola d' accusa che conviene al delitto del quale egli chiama in giudizio il reo.

ti anni (1). In Inghilterra è di tre (2). È molto più difficile il difendersi da una calunnia dopo venti anni che dopo tre. Ecco perchè si dovrebbe piuttosto imitare il metodo degli Inglesi.

Ma che diremo noi della parte offesa che accusa? In Roma, allorchè questa accusava, non poteva in molti casi esser punita che per una calunnia *manifesta*; la *semplice* calunnia non bastava per farle meritare il rigore della legge (3).

---

(1) Vedi la p. 28. e 29. di questo Libro; in quelli ne' quali la prescrizione era meno di tre anni, noi adotteremo il tempo dalle Romane leggi prescritto.

(2) Lo Statuto 7. di Guglielmo III. Cap. 3. proibisce di perseguitare in giudizio i delitti di qualunque specie nel caso che il *bill* dell' accusa non sia stato presentato nello spazio de' tre anni dopo il delitto. Non si eccettuano che gli attentati contro la vita del Re.

(3) Il padre che accusava la morte del figlio, o il figlio che accusava la morte del padre non era punibile per *semplice* calunnia.

L' istessa indulgenza si aveva, come si è detto, per l' Avvocato del Fisco, l' istessa per tutti coloro che accusavano *ex officio* (1). Parzialità perniciosa, parzialità funesta, parzialità contraria alla civile sicurezza. Finchè vi è persona in uno Stato che possa impunemente calunniarmi, la mia libertà non è al coperto; la protezione delle leggi non è bastantemente forte per garantirla; la spada della giustizia, alla quale ho affidata la mia custo-

---

L. 2. & 4. C. *de calumn.* L. *ult.* D. *de publ. jud.* L. in SC. 15. paragr. *eos* D. *ad SC. Turpill.* La donna che perseguitava in giudizio le offese contro la sua persona, o contro i *suoi*. L. *de crimine* 12. C. *qui accus. non poss.* L' erede estraneo che per ordine del testatore *aliquem veneficii accusabat.* d. L. 2. C. *de calumn.* Il marito che fra sessanta giorni *jure mariti* accusava la moglie adultera L. *quamvis* 30. C. *ad Leg. Jul. de adult.* I Tutori, e i Curatori che accusavano in vece de' pupilli L. 2. C. *de his qui accus. non poss.* L. 2. C. *de his quib. ut indign.*

(1) Vedi ciò che poc' anzi si è detto riguardo all' Avvocato del Fisco.

dia, non è bastantemente spaventevole per intimorire qualunque persona che cerchi, ed ardisca di turbarla. Indizj cavillosi, efimeri sospetti, metafisiche congetture non debbono bastare per somministrare ad un impostore di mala fede i materiali, onde calunniare impunemente la mia innocenza (1). Ma bisogna scusare, dicono i Giureconsulti, il trasporto del dolore. E perchè non si assolvono, io domando, i trasporti della vendetta? Perchè si punisce un padre che uccide l'uccisore di suo figlio, e si assolve poi un padre che accusa come uccisore di suo figlio un infelice ch' egli ha ragioni fortissime di crederlo innocente? Perchè si punisce il marito dell'adultera che uccide il drudo di sua moglie, quando non l'ha sorpreso nel mentre che consumava il delitto, e si assolve poi quando calunnia la sua

---

(1) Questo è il caso della calunnia, che i Giureconsulti chiamano *semplice*.

moglie ch' egli non ha ragione alcuna da crederla infedele ? Perchè si punisce il Magistrato che abusando del suo ministero, non rispetta le leggi, e si assolve poi il Magistrato che calunnia? Non sono queste tante contraddizioni mostruose che ci mostrano la necessità che vi sarebbe di abolire eccezioni così contrarie alla inalterabile uniformità della giustizia, ed alla necessaria imparzialità delle leggi?

La calunnia è sempre un delitto, e se è un delitto, dev'esser sempre punita. L'unico sfogo che potrebbe concedersi alla parte offesa, sarebbe permetterle di ricorrere al giudice, di *querelarsi* dell' offesa che l'è stata fatta, e di obbligarlo a cercarne l'autore, quando questi gli è ignoto. Questa non sarebbe più allora un' accusa; sarebbe una semplice lagnanza che non oltraggierebbe, nè esporrebbe a verun rischio persona alcuna. Quando il delitto è dunque sicuro, e l' autore del delitto ignoto; quando esiste un delitto, ma manca l'ac-

cusatore; quando la parte offesa si querela, ma non accusa; allora dovrebbe esser cura del governo di scoprirne, e di chiamarne in giudizio il delinquente. Questa procedura inquisitoria sarebbe allora necessaria, e noi ne abbiamo degli esempi in Roma istessa. Così nelle provincie, come nella capitale ci fu bisogno di ricorrere a questa straordinaria maniera di perseguitare quei delitti, de' quali non vi era un accusatore (1) Che che ne dica Tomasio (2), noi sappiamo qual era nelle provincie il dovere de' Presidi (3), e quale l'uffizio di

---

(1) V. Anton. Matt. *Com. ad Lib. Dig. XLVIII*, Tit. XX. Cap. I.

(2) De *Orig. Process. Inquisit. Diss.*

(3) Ulpiano (nella L. 13 *pr.* D. *de offic. praesid.*) dice: " congruere bono & gravi praesidi, curare ut pacata, atque quieta provincia sit, eumque id non difficile obtenturum, si sollicite agat, ut malis hominibus provincia careat, eosque conquirat: nam & sacrilegos, latrones, plagiarios, fures conquirere debet, & prout quisque deliquerit in eum animadvertere,

que' subalterni magistrati che chiamavansi *Irenarchi*, *Curiosi*, *Stazionari* (1). Noi sappiamo quale era in Roma istessa l'ispezione del Prefetto della Città (2), e non ignoriamo le varie leggi che ci offrono vestigj non equivoci di queste inquisitorie procedure (3). Cioc-

---

receptatoresque eorum coercere ". Vedi anche la L. 4. parag. 2. D. *ad Leg. Jul. pecul.*

(1) Il loro officio era di andare in cerca de' rei de' delitti notorj, de' quali non era comparso alcun accusatore; di prenderli, di sentirli, e di mandarli al Magistrato competente, insieme colle loro relazioni, che chiamavansi *elogia*, *notoria*, *nunciationes &c.* Il Magistrato *ex integro* gli ascoltava, e l'*irenarca* doveva presentarsi per provare ciò che aveva contro di essi asserito, e costato. V. la L. *ea quidem* 7. C. *de accusat.* L. *divus* 6. D. *de custod. & exhib. reor.* L. 1. C. *eod.* L. 1. C. *de curios. & station.* L. 6. parag. *nuntiatores* D. *ad SC. Turpill.*

(2) L. 1. parag. *quies* D. *de offic. pr. urb.* L. 1. pr. C. *de custod. reor.*

(3) Oltre le citate leggi relative all' officio del Preside, alle funzioni degli *Irenarchi*, *curiosi*, *stazionarj*, ed all' officio del Prefetto della città, si potranno riscontrare le seguenti

chè avvenne nella occasione della sedizione di Catilina ci è noto; ci sono note le misure prese da Cicerone per convincere e punire i complici di un delitto, del quale non vi era alcun privato accusatore (1); noi sappiamo che questa procedura inquisitoria fu bastevole a far condannare alla morte molti cittadini che si trovarono mescolati in questo delitto (2); noi sappiamo finalmente, che Cesare che si trovava in quel tempo Pretore, e ch'era nel tempo stesso l' amico di Catilina, volendo salvare la vita a' suoi convinti complici, perorò nel Senato contro il decreto che li

---

L. 2. paragr. *si public.* D. *ad Leg. Jul. de adult.* L. *jubemus* C. *de probat.* L. *nullum* C. *de Testib.* L. 19. C. *de calumn.*

(1) Vedi Sallustio in *Bell. Catil.*, e Cicerone nella Catilinaria 3. Da questi scrittori si vede chiaramente, che la procedura che si tenne in quest' occasione dal Console, fu interamente inquisitoria.

(2) Vedi Sallustio ibid. numero 41. 52. 53. e 55.

condannava alla morte; ricordò a' Senatori che per legittimare un atto simile contro la vita di un cittadino Romano vi era bisogno dell'autorità del popolo; che 'l Senato non aveva questo spaventevole diritto; ch' era cosa pericolosa di metterlo in possesso di una prerogativa della quale avrebbe potuto facilmente abusare; e che la spada impugnata una volta con un decreto del Senato contro un cittadino Romano, prima di esser rimessa nel suo fodero, avrebbe cagionata più di una strage nella patria (1): egli espose, io dico, tutte queste ragioni contro al decreto di morte, ma non ardì mai di condannare come illegitima la procedura *inquisitoria*, che per mancanza di

---

(1) " Ubi hoc exemplo, per senatus decretum, consul gladium eduxerit, quis illi finem statuet, aut quis moderabitur"? Vedi Sallustio *ibid. n.* 51. Egli rapporta tutta la parlata di Cesare, la quale fu proferita dopo il voto di morte dato dal Console Silano collega di Cicerone.

accusatore, si tenne in quell'occasione dal Console.

Quando un delitto era dunque commesso, e mancava un accusatore privato, che ne chiamasse in giudizio l'autore, si ricorreva all'inquisizione in Roma (1). Questo è

---

(1) Vi è chi crede che dopo l'istituzione delle *questioni pubbliche*, e *perpetue*, delle quali parla Pomponio (nella L. 2. parag. 32. *D. de orig. jur.*) e di quelle anteriormente istituite nell'anno *ab U. C. 604.* delle quali parla Cicerone (*in Bruto*) vi è, io dico, chi crede che i Pretori incaricati di queste questioni, all'ordinaria loro funzione di ricever l'accuse, e di conoscere de' delitti compresi nelle loro respettive questioni, unissero anche quella d'inquirere sugli autori di questi delitti, quando non ci era chi l'accusasse. Balduino ne' suoi *Comment. ad edict. vet. princip. de christianis*, commendando una lettera di Trajano, nella quale questo principe rispondeva a Plinio, che l'interrogava sugli affari de' Cristiani, sostiene quest'opinione, e pare che il celebre Gerardo Noodt l'abbia anch'egli adottata, come si può vedere nel suo trattato *de transactione, & pactione criminum Cap. XI.* All'Autorità di questi Scrittori si uniscono alcuni fatti. Uno è quello di Cesare, il quale trovandosi *Judex*

appunto il sistema che converrebbe oggi di adottare. La procedura ordinaria dovrebbe essere l'*accusatoria*, e la straordinaria l'*inquisitoria*. Ma questa inquisizione dovrebb'ella essere quel che oggi è? Gli atti che la dovrebbero comporre, dovrebbero forse esser quelli che oggi sono? Le mani, alle quali dovrebbe essere affidata, dovrebbero forse esser l'istesse? La ragione, la giustizia, e l'umanità dovrebbero avere tanta poca parte in que-

---

quæstionis de sicariis si servì dell'autorità della sua carica per citare al suo tribunale, e per condannare sotto il titolo di sicarj coloro che si erano impiegati nella proscrizione di Silla, e che avevano ricevuto danaro per uccider un cittadino Romano. Questa citazione non fu preceduta da accusa privata. (Vedi Plutarco nella vita di Cicerone, e Svetonio nella vita di Cesare n. 11.). Bisogna però avvertire che vi sono alcuni Giureconsulti che contrastano quest'opinione. Tra gli altri Boemero nel suo *Jus Ecclesiasticum protestantium* Lib. v. Tit. 1. parag. 81. *& seq.* e Tomasio nella Dissertazione *de Orig. Process. inquisit.* vi si scagliano, ma, convien dirlo, molto debolmente.

sta procedura, quanta oggi ne hanno? Non si potrebbe trovar la maniera di approssimare l'inquisizione alla semplicità dell'accusa? Tanto nell'una, quanto nell'altra procedura la pubblicità non potrebbe forse esser sostituita al mistero; il rispetto che si deve al cittadino, agli oltraggi che oggi si recano alla sua dignità; la sicurezza dell'innocenza, agli spaventi, a' quali oggi è esposta? All'immenso numero de' subalterni Ministri della giustizia, che riempiono i Tribunali dell'Europa, infestano la società, e turbano la pubblica pace, non si potrebbe forse sostituire una Magistratura rispettabile che fosse nel tempo istesso l'istrumento della giustizia pubblica, e della sicurezza privata? Ecco ciò che io mi determino ad esaminare prima di dar termine alla teoria dell'*accusa*.

CAPO V.

Riforma da farsi nel sistema della procedura inquisitoria.

Stabilita la libertà dell' accusa; restituita al cittadino questa prerogativa preziosa; adottato il sistema de' popoli più liberi dell' antichità riguardo a quest' oggetto, non vi vuol molto a vedere, che pochi e straordinarj sarebbero i casi, nei quali a un delitto commesso mancasse un accusatore. Ma basta che simili accidenti siano tra 'l numero de' possibili, per richiamare la vigilanza delle leggi. Se vi possono essere de' casi, ne' quali per mancanza di un accusatore si debba ricorrere all' *inquisizione*, la sicurezza del cittadino esige che questa sia spogliata di tutti que' vizj, de' quali la ferocia della superstizione l' aveva vestita, e de' quali per la negligenza de' governi non è stata ancora interamente sgombra-

ta. Per ragionare con quell'ordine che conviene, vediamo prima quali sono i principali inconvenienti di questa procedura nello stato, nel quale oggi è, e vediamo quindi, come potrebbero essere riparati.

Dopo una lunga meditazione su di un oggetto così interessante come questo, ho veduto, che alcuni di questi vizj dipendono dalla natura istessa della presente inquisizione, ed altri dalle mani, alle quali è affidata. Ho veduto che un sistema di procedura, nel quale il Giudice dee far le parti di accusatore, è da per se stesso vizioso. Ho veduto che il fondamento dell' inquisizione essendo o la *denuncia secreta*, o la *pubblica voce e fama*, per servirmi dell'espressione del Foro, è un fondamento equivoco, pericoloso, iniquo. Ho veduto che la libertà, la quiete, l'onore del cittadino vengono con questo ad essere esposte o alla perfidia di un *sicofanta* indegno, o agli effetti del discredito, che la maldicenza d'un inimico, o l'inconsiderata loquacità di

tà di un novellista, può spargere sulla sua riputazione (1). Ho veduto che pel corso ordinario dello spirito dell'uomo l'errore particolare forma l'errore generale, siccome l'errore generale produce l'errore particolare. Ho veduto che questo passaggio si fa colla maggiore rapidità; che questo è come un urlo gittato nell'antro di una profonda caverna da un uomo che passa, e immediatamente da essa reso al di fuori con un eco orribile. Ho veduto che questa caverna è il pubblico; quest'eco n'è la *voce*, e *fama*, e l'uomo che passando per l'antro ha gettato lo spaventevole urlo, è l'errore, o la calunnia. Ho veduto che questa pub-

---

(1) " Famam atque rumores, dice Quintiliano, pars altera consensum civitatis, & velut publicum testimonium vocat; altera sermonem sine ullo certo auctore dispersum, cui malignitas initium dederit, incrementum credulitas, quod nulli non innocentissimo possit accidere, fraude inimicorum falsa vulgantium". Quint. *Instit. Orat. Lib.* 5. *cap.* 3.

blica voce e fama, rare volte costante ne'suoi giudizj, lo è solamente nella debolezza de'fondamenti, su'quali l'appoggia. Ho veduto che questa avvelenò Socrate, fè morire Anassagora, ha condotti al patibolo o all'obbrobrio tanti innocenti, tanti savj, e tanti Eroi. Ho veduto inoltre che le mani, alle quali è affidata la più gran parte della presente procedura, sono le più venali, le più vili, le più discreditate; che persone prive interamente della pubblica confidenza e della pubblica opinione, sono quelle, nelle cui mani la legge ripone ciecamente la sorte de'cittadini; che'l ministero il più delicato, il più geloso, e il più importante è affidato a'ministri i più vili della giustizia; e che dall'arbitrio di uomini così indegni d'influire sulla pubblica e privata tranquillità, dipende in gran parte l'esito dell'*inquisizione*. Scosso da riflessioni così umilianti per coloro che governano, e così spaventevoli per coloro che sono governati, so-

no andato in cerca di un rimedio che avesse potuto nel tempo stesso annientare questa doppia catena di disordini che interamente distruggono la civile sicurezza. Se il sacro fuoco del pubblico bene che riscalda e tormenta la mia imaginazione, non mi fa travedere, mi sembra di averlo trovato nel sistema istesso de' Romani, con alcune necessarie modificazioni.

Presso questo popolo, come si è veduto, si ricorreva all'inquisizione, allorchè l'ordinaria procedura non poteva aver luogo; ma l'inquisizione de' Romani era tutta diversa dalla nostra. In quella il giudice non faceva le veci dell'accusatore, in quella se non vi era accusatore privato, vi era un accusatore pubblico; se non ci era il *libello* dell'accusa, vi era l'*elogio* del Magistrato, al quale era affidata la funzione d'inquirere, ma non di giudicare, di accusare, ma non di punire. Questo Magistrato era una persona che non aveva nè la diffidenza del popolo, nè la cie-

ca confidenza della legge. La sua condizione era rispettabile, la sua carica era bastantemente illustre, il suo ministero era venerato, e malgrado tutto questo la legge non considerava i suoi *elogj*, o siano le sue accuse, più di quello che considerava il libello del privato accusatore. I *Curiosi*, gli *Stazionari*, gli *Irenarchi*, erano questi Magistrati. La loro cura era di scoprire gli autori di que' delitti, de' quali non vi era un privato accusatore; di rimettere a' Tribunali competenti le informazioni che avevan prese, i rei che avevan trovati, e i motivi, su' quali essi avevano fondate le loro congetture. Essi dovevano quindi presentarsi come ogni altro privato accusatore, per sostenere ciò che avevano scritto ed asserito (1).

Istruito dal metodo de' Romani,

---

(1) Vedi la nota 1. dell' antecedente capo, a pag. 89. ed osservinsi le parole della L. 6. D. *de cust. & exhib. reor.*

Io propongo dunque il piano di riforma che ho pensato. Questo si riduce a dare alla procedura inquisitoria tutta la semplicità dell' accusatoria. Una nuova magistratura dovrebb'essere a quest'oggetto istituita, ed esser composta de' *Magistrati accusatori*. La scelta delle persone più distinte e più probe della società dovrebbe renderla onorevole; uno stipendio non piccolo dovrebbe renderla desiderabile; la condizione, le facoltà, e i requisiti che si dovrebbero ricercare in coloro che volessero aspirarvi, dovrebbero garantirla da ogni sospetto di venalità e di prevaricazione. Questi Magistrati accusatori dovrebbero essere sparsi per tutto lo Stato; ciascheduno di loro ne dovrebbe avere una porzione assegnata alla sua vigilanza.

Stabilita su questo piede questa nuova magistratura, il ministero di coloro che ne sarebbero investiti, dovrebbe essere d'inquirere sugli autori di quei delitti, de' quali non vi è alcun privato accusatore; di

scoprirli, accusarli, e condurli in giudizio; d'istituire contro di loro l'accusa con quelle stesse formole e solennità, colle quali dovrebbe istituirsi, se l'accusatore fosse un privato cittadino; di sostenerla nella maniera istessa finchè ne fosse terminato il giudizio; di esibirsi all'istesse promesse, di esporsi agl' istessi pericoli. In questi Magistrati, a differenza di Roma, non solo la calunnia manifesta, ma anche la semplice calunnia dovrebbe esser punita, come in ogni altro accusatore. Questo sarebbe un suggello di più che si aggiugnerebbe alla confidenza che il popolo dovrebbe avere nel loro spaventevole ministero, ed un ostacolo necessario all' abuso della loro autorità.

Ma come combinare, mi si domanderà, questa nuova magistratura colla feudale giurisdizione? Io lo confesso; questo sarebbe impossibile; ma bisogna anche confessare che ogni riforma sul criminale sistema sarà sempre ineseguibile, finchè lo scheletro di questo antico

mostro, che ha devastata per tanto tempo l' Europa, non sarà interamente incenerito. La fiaccola della ragione vi ha già appiccato il fuoco; i sospiri de' popoli, e gli scritti vigorosi de' filosofi ne hanno alimentate le fiamme. Si appartiene a' governi di dare a questo fuoco sacro quell'ultima attività che si richiede per conseguirne la totale combustione. Faccia Iddio che la mia penna possa un giorno gloriarsi di aver accelerato all' umanità questo beneficio. La perdita di molti amici, l' acquisto di molti potenti inimici, i clamori del fanatismo, e le calunnie dell' ignoranza, sarebbero compensate dal trionfo della giustizia, della ragione, e della preziosa libertà dell' uomo, al quale la mia mano potrebbe allora gloriarsi di avere coraggiosamente contribuito.

Per non alterar l' ordine delle mie idee, io mi riserbo di esporre i miei sentimenti riguardo a quest' oggetto, allorchè parlerò della quarta parte della criminale pro-

cedura. Ritorniamo ora donde siamo partiti.

Da quel che si è detto mi pare che si può facilmente vedere, che adottandosi il metodo da noi proposto, gli inconvenienti dell'inquisizione verrebbero a sparire. Il giudice non farebbe più le veci dell'accusatore; il giudice o i suoi venali subalterni non sarebbero più gli inquisitori; la dinunzia secreta non avrebbe più luogo; *la pubblica voce e fama*, così equivoca, così soggetta all'errore, o alla cabala dell'impostura avveduta, non sarebbe più un pretesto, o un motivo legittimo per privare un uomo della sua libertà; tanto nella procedura accusatoria, quanto nell'inquisitoria noi avremmo allora un accusatore legittimo, ed un'accusa solenne; l'una non differirebbe dall'altra, che nella diversa condizione politica di coloro che dovrebbero istituirla. Tanto nell'una, quanto nell'altra procedura l'accusatore dovrebbe produrre le pruove che vi sono contro l'accusato; l'accusato-

re dovrebbe essere il vero inquisitore; il giudice non dovrebbe far altro ch' esaminarne il valore, e giudicare; tutti gli atti posteriori all'accusa sarebbero perfettamente simili; il corso della giustizia potrebb' essere sempre regolare ed uniforme; i suoi passi si succederebbero coll'istesso ordine. Il primo tra questi dovrebb'essere l'intimazione al reo unita alla sicurezza della sua persona.

CAPO VI.

Seconda parte della procedura criminale.

L' intimazione all' accusato, e la sicurezza della sua persona.

Istituita legittimamente l' accusa o dal Magistrato accusatore, o dal privato cittadino, l'intimazione all'accusato dovrebb'essere la conseguenza immediata di questo primo atto della criminale procedura. In

Roma questi due atti andavano ordinariamente uniti. L' accusatore conduceva innanzi al Pretore l'accusato, ed alla sua presenza istituiva l'accusa (1). Ma se l'accusa-

---

(1) " Reum fieri, dice Asconio, est apud Prætorem legibus interrogari: cum in jus ventum esset, dicebat accusator apud Prætorem reo: Ajo, te Siculos spoliasse; si tacuisset, lis ei æstimabatur, ut victo; si negasset, petebatur a magistratu dies inquirendorum ejus criminum, & instituebatur accusatio ". Questo metodo aveva ugualmente luogo ne' giudizj Civili, e Criminali, colla differenza soltanto che il silenzio dell' accusato bastava ne' primi a produrre la convinzione, ma non bastava nei secondi, giacchè in questi, come si osserverà da quì a poco, l' aperta confessione neppur bastava da se sola a produrre la pienezza della pruova. Quando dunque Asconio dice: *si tacuisset, lis ei æstimabatur, ut victo*, parla della conseguenza pecuniaria, o sia civile che produceva il silenzio, e non già della conseguenza penale, giacchè la legge oltre della restituzione stabiliva la pena dell' esilio pel delitto, del quale quì si parla. In una parola, nel caso, del quale parla Asconio, il silenzio dell' accusato faceva che l' accusa criminale si convertisse in accusa civile, e siccome nell' ac-

to rifiutava di venire, se si poteva sospettare della sua fuga, s'egli era assente, la legge che non esigeva dall'accusatore uno sforzo superiore alle sue forze, veniva allora in suo soccorso, e prescriveva il metodo da tenersi in questi diversi casi.

Se il reo era assente si citava per ben tre volte, e l'una citazione era separata dall'altra dallo spazio di nove giorni (1). Se scorsi i trenta giorni dopo la prima citazione egli non si presentava al ma-

---

cusa civile il silenzio, o la confessione del reo bastava per la pienezza della pruova, così si ordinava dal Pretore l'estimazione della lite; ma se l'accusatore insisteva sulla pena, allora è da presumersi che malgrado il silenzio dell'accusato bisognava proseguire il giudizio per poterlo condannare. I dotti Giureconsulti non disapproveranno forse questa mia congettura, che mi contento d'aver accennata, quantunque avrei molti argomenti per sostenerla.

(1) Ecco perchè si chiamava *citatio per trinundinum V. L. 1. & seq. D. de req. vel absen. damn. & L. 10. D. de publ. jud.*

gistrato, i suoi beni venivan sequestrati, e la sua contumacia non poteva purgarsi che nel decorso di quell'anno, scorso il quale, il pubblico tesoro s'impadroniva de' suoi beni, che in pena della sua disubbidienza il contumace non poteva più riacquistare ancorchè nel decorso del tempo si fosse provata la sua innocenza (1). In questi confini si restringeva la necessaria severità della legge contro i contu-

---

(1) Questo si trova stabilito dalle seguenti leggi. L. 1., e 2. D. *de requirendis vel absentibus damnandis*. L. 1. 2. e 3. C. *de requirendis reis*. L. 2. C. *de exib. & transmitten. reis*. In Atene si praticava presso a poco l'istesso. *Pollux L. 8. c. 9.* L'istesso presso a poco veniva stabilito nel Codice dei Longobardi; e ne' Capitolari di Carlo Magno, e Lodovico, a riserva che quelli esigevano una citazione di più, e lo spazio da una citazione all' altra era maggiore. Veggasi il Codice de' Longobardi Lib. II. Tit. 43. e i Capitol. di Carlo Magno e Lodovico Lib. III. Cap. 45. *de mannitione secundum Legem ad mallum*. Veggasi anche ciò che la legge Salica Tit. 1. e il Codice de' Visigoti Lib. 2. Tit. 1. cap. 18. stabiliscono riguardo a quest'oggetto.

maci. Essa non ardiva però di condannarli prima di sentirli (1). Quest' uso barbaro, di cui parleremo da quì a poco, è molto posteriore alla Greca ed alla Romana polizia. Egli deve la sua origine alle particolari circostanze d' alcuni tempi (2), e il suo presente vigore nell' Europa alla negligenza abbominevole di coloro che la governano.

Ma non sempre la citazione era il mezzo del quale la legge si serviva per far presentare in giudizio l' accusato, e per intimargli l' accusa. Se l' accusato veniva legittimamente chiamato in giudizio, e rifiutava di comparire, o se il delit-

---

(1) L. 3. D. *de absent.* L. 5. D. *de pœnis.* L. 1. D. *de requir. vel absen. damn.* Le parole di Marciano in questa legge sono le seguenti: " Hoc jure utimur, ne absentes damnentur, neque enim inaudita causa quemquam damnari æquitatis ratio patitur &c. Veggasi anche ciò che dice Gordiano nella L. 6. C. *de accusat.*

(2) Le Costituzioni Sicule Fridericiane Lib. II. Tit. III.

to del quale veniva accusato, era tale che la perdita de' suoi beni e la privazione della sua patria non potevano distoglierlo dalla fuga, allora la legge permetteva al magistrato d'ordinare la *presa del suo corpo*, affinchè il delitto non rimanesse impunito (1). Essa non veniva a questo passo violento, ma necessario, che in pochi casi: quando il delitto era molto grave, o quando il disprezzo della legittima autorità era manifesto. Questa era una guerra che l' interesse pubblico faceva alla libertà privata; ma in questa guerra i principj della giustizia erano rispettati, e il cittadino che si trovava in questo conflitto si avvedeva sempre che la mano che lo perseguitava era quella d'un padre e non di un tiranno.

Egli si confermava in questa giusta e piacevole opinione allorchè

---

(1) L. 7. D. *de Cust. & exib. reor.* e la citata L. 2. C. *de exib. & transmitt. reis.*

veniva presentato al magistrato competente. Egli trovava il suo accusatore, sentiva la sua accusa, e rispondeva al magistrato sull' interrogazione che gli faceva circa la verità di quanto veniva asserito contro di lui. La semplicità, la chiarezza, il rispetto che si deve al cittadino, accompagnavano questa intimazione giuridica (1). Se negava, se dichiarava falsa l' accusa che si era fatta contro di lui, un ugual numero di giorni veniva assegnato ed all' accusatore per sostenere la verità della sua accusa, ed all' ac-

---

(1) *L. Divus 6. D. de cust. & exhib. reor.* Egli poteva anche opporre l'eccezioni dette *dilatorie*, riguardo all'accusatore: se non aveva il dritto d'accusare, all'incompetenza del giudice, all' irregolarità che trovavasi nel libello dell' accusa, al non poter essere accusato ec. quest' eccezioni potevansi opporre prima che l' accusato fosse messo tra il numero dei rei, cioè prima che la lite fosse contestata. L. 15. *paragr.* 7. D. *ad Leg. Jul. de adult.* L. 33. C. *ad L. Jul. de adult.* Esse non avevan vigore dopo che la lite era contestata.

cusato per difendersi (1). Se in alcuni casi la sua persona era custodita, s'egli era condotto in un carcere, questa custodia non era indegna d'un innocente, e non supponeva una cieca diffidenza contro di lui. Egli vedeva che l'accusatore soggiaceva all'istessa sorte, e che la legge era imparziale (2). Ordinariamente egli veniva lasciato sulla parola d'un *fedejussore*, o abbandonato alla custodia di qualche personaggio distinto (3).

Una legge, la più favorevole alla

---

(1) Sigonio *de Judiciis Lib.* II. *cap.* 10.

(2) L. 2. C. *de exhib. & transmitt. reis* L. *ult.* C. *de accusat.* Queste stabiliscono che la persona dell'accusatore sia custodita egualmente che quella dell'accusato, quando sovrasta a questo il pericolo della vita.

(3) L. 1. D. *de cust. & exhib. reor.* Noi sappiamo che i complici di Catilina allorchè furono scoperti dal Console e chiamati in Senato furono quindi consegnati a diversi Senatori, quantunque il loro delitto dovesse essere dopo il giudizio punito colla morte. Veggasi Sallustio *in conjur. Catil.*

libertà personale dell'uomo, che i Romani adottarono forse dagli Ateniesi (1), e che gli Inglesi han quindi adottata da' Romani, proibiva al magistrato di ritenere in carcere l'accusato allorchè trovava un cittadino che rispondeva della sua persona. Essa non eccettuava da questo beneficio che i rei de' più gravi delitti (2). Ma quest'istessi eran

---

(1) La legge degli Ateniesi che ci ha conservata Demostene è la seguente. Οὐκ ἐξεῖναι τῇ βουλῇ Ἀθηναίων δῆσαι οὐδένα, ὃς ἂν ἐλλύητας τρεῖς χαθίση τὸ αὐτὸ τέλυς τελοῦντας, πλὼ ἐάντις ἐπὶ προδοσίᾳ τῆς πόλεως, ἢ ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμουσυχῶν ἁλῷ. " Jus ne esto Senatui Atheniensium aliquem vincire, si sponsores tres dederit ejusdem census; nisi quis ad urbem prodendam, aut popularem statum evertendum conspiraverit ". Vedi *Demost. in Timocrat.* I magistrati nel possesso che prendevano della loro carica dovevano promettere con giuramento l'ubbidienza a questa legge. Vedi Pottero *Archæolog. Grec. lib.* 1. *cap.* 18.

(2) Ulpiano (*Lib.* 7. *de Officio Proconsulis*) dice: " Divus Pius ad epistolam Antiochensium græce rescripsit non esse in vincula conjiciendum eum, qui fidejussores dare paratus est:

trattati da cittadini, finchè non erano convinti. " La nostra giustizia, (dice un Imperadore in una legge) che non potrebbe mai essere bastantemente rigorosa verso i rei; e la nostra clemenza che non sarebbe mai bastantemente indulgente verso gli innocenti, non permette che un infelice accusato sia strettamente legato e circondato da penose catene. Essa non vuole che la profondità delle carceri lo privi della luce. Essa ordina e richiede che queste non sieno nè sotterranee nè oscure, che gli infelici che vi son ritenuti, all' approssimarsi della notte sian condotti ne' vestibuli di queste carceri, dove la respirazione è più libera e più sana; essa vuole finalmente che all' ap-

---

nisi si tam grave scelus admisisse eum constet, ut neque fidejussoribus, neque militibus committi debeat : verum hanc ipsam poenam ante supplicium sustinere " . Vedi L. 3. D. *de cust. & exhib. reor.* Questo è appunto l' *habeas corpus* degli Inglesi . V. Blackston Codice Criminale cap. 22.

prossimarsi del giorno essi veggano il cielo, e respirino l'aere aperto e riscaldato da' primi raggi del sole (1)".

Legislatori dell'Europa, son queste le leggi d'un popolo che malgrado la perdita della sua libertà esigeva ancora il rispetto de' suoi padroni. Per qual funesto destino i vostri popoli son dunque condannati ad esser privi dell'una e dell'altro? Se la nostra bassezza, se la nostra viltà ci priva de' vostri rispettosi riguardi, che le nostre sciagure richiamino almeno la vostra pietà. In mezzo all'opulenza ed alla grandezza, fra il lustro del trono e i piaceri della reggia, tra la simulata allegria de' cortigiani e le armoniche cantilene de' musici, i

---

(1) L. 1. C. *de cust. reor.* Vegganși anche le altre leggi che prescrivevano di non prolungare i giudizj dei rei che si ritrovano nelle carceri. L. 1. *paragr.* 1. C. *de cust. reor.* L. 5. C. *eod.* L. *ult.* C. *ut int. cert. temp. crim. quaest. term.*

sospiri degli infelici che gemono sotto il flagello delle vostre barbare leggi non saranno mai intesi da voi. L'uomo sensibile ha anche bisogno d'aver provati i mali, o di averli conosciuti per sentirli. Il cuore de' Re ha ordinariamente la disgrazia d'esser privo dell'uno e dell'altro soccorso. Riparate dunque a questa disgrazia della vostra istessa grandezza. Togliete un momento a' vostri piaceri per condurvi nelle carceri ove più migliaja de' vostri sudditi languiscono pe' vizj delle vostre leggi, e per la pigrizia de' vostri ministri. Gittate gli occhi sopra questi tristi monumenti delle miserie degli uomini, e della credulità di coloro che li governano. Approssimatevi a queste mura spaventevoli dove la libertà umana è circondata da' ferri, e dove l'innocenza si trova confusa col delitto. Spogliatevi degli ornamenti della sovranità, vestite le spoglie d'un privato cittadino, e quindi fatevi condurre per quel laberinto oscuro che mena in que' sot-

terranei ove il lume del giorno non penetra giammai, e dov' è sepolto, non l' inimico della patria, non il proditore o il sicario, non il violatore delle leggi, ma il cittadino innocente che un inimico occulto ha calunniato, e che ha avuto il coraggio di sostenere la sua innocenza all' aspetto d' un giudice prevenuto o corrotto. Se lo strepito delle catene, se i gemiti cupi e continui che ne partono, se gli aliti pestiferi che n' esalano non ve lo impediscono, fate che la porta di questa tomba si apra. Avvicinatevi allo spettro che l' abita. Fate che una fiaccola permetta a' vostri occhi di vedere il pallore di morte che si manifesta sul suo volto, le piaghe che cuoprono il suo corpo, gli insetti schifosi che lo rodono, que' cenci che lo cuoprono per metà, quella paglia marcita ch' è stata forse sostituita ad un morbido letto nel quale egli aveva abbracciata una sposa, aveva dati più figli allo Stato, aveva passate tranquille le notti sotto la prote-

zione di quelle stesse leggi che ne lo hanno quindi privato (1). Dopo questa ispezione fate che il custode che vi ha condotto si allontani, e domandate quindi a quest' infelice la causa delle sue sciagure. " Io son sicuro, vi risponderà egli, di non aver mai offeso alcuno, ma non sono ugualmente sicuro di non avere un inimico. Io godeva di tutta quella tranquillità che m' ispira la coscienza della mia innocenza e la supposta protezione delle leggi, quando mi vidi strappato dal seno della mia famiglia e condurre nelle carceri. Il mio turbamento cominciò da questo istante, ma si accrebbe a dismisura quando fui presentato ad un giudice che non conosceva, ma che il solo suo a-

(1) *Luctus, & ultrices posuere cubilia curæ,*
Pallentesque habitant morbi, tristisque senectus,
Et metus, & malesuada fames, & turpis egestas.
Virgil. *Æneid.* Lib. 6. v. 278 & seq.
Par che questo poeta avesse voluto quì dipingere le nostre carceri.

spetto mi fe provare tutte le angosce della morte. Tolto tutto ad un tratto dalle tenebre e dalla solitudine, abbagliato dalla luce del giorno, spaventato dall' idee funeste che si erano presentate alla mia immaginazione, tutto tremante, io ardii appena d'innalzare uno sguardo timido ed incerto sull' arbitro della mia sorte. Nel vederlo io l'avrei creduto il mio accusatore se non fossi stato avvertito che quegli era il mio giudice. La fierezza del suo volto, la rabbia ed il livore che si manifestava ne' suoi occhi, l'asprezza colla quale proferiva le sue interrogazioni, le sue minaccie, e le sue seduzioni mi fecero vedere nella sua persona un inimico, e mi fecero anticipatamente leggere sulle sue inarcate ciglia il decreto della mia condanna. Senza dirmi il motivo, pel quale mi aveva chiamato alla sua presenza, egli mi fece alcune domande vaghe sopra molti fatti, alcuni de' quali erano da me conosciuti, ed altri ignorati. Senza poter penetrare il

fine dove tendevano le sue interrogazioni, nè il legame che aver potessero tra loro, io risposi da principio a ciascheduna di esse colla maggior verità non nascondendo quel che sapeva nè quel che ignorava. Lo vidi più d'una volta inferire, spesso rallegrarsi, come se mi avesse sorpreso, e qualche volta rimproverarmi di menzogna e di contraddizione. Quando io rispondeva tremando, il mio timore era attribuito alla coscienza del reato: se rispondeva con coraggio, questo si confondeva collo studiato ardire e colla sfrontatezza d'uno scellerato. Queste imputazioni, queste false interpretazioni che si davano ai miei detti, ed al tuono istesso della mia voce, servirono a maggiormente turbare la mia memoria e la mia ragione già confusa dalla moltiplicità e dalla disparità delle domande che mi erano state fatte. In quel momento io non mi ricordai più nè di quel che aveva detto, nè di quel che aveva prima saputo. Mi avvidi soltanto che ciascheduna interrogazione che

da

da principio mi pareva indifferente, diveniva quindi una domanda capitale. Nelle ulteriori domande io presi dunque il partito della debolezza e del timore; io cominciai a tacere ed a negare. Non ricordandomi più di quel che aveva detto, non vi voleva molto a sorprendermi in contraddizione. Più imbarazzato dalla mia innocenza che non lo sarebbe stato un delinquente dalla convizione del delitto, io vedeva che più si prolungava il mio esame, più si fortificava la prevenzione del giudice contro di me, più materiali io dava alla mia rovina. In poche parole, dopo questa lunga e terribile altercazione io fui condotto nel luogo ove voi mi ritrovate senza sapere ciò che si fosse tramato contro di me, e quale sarebbe la mia sorte".

"Una sola volta ho veduto aprire questa porta, quando alla presenza dell'istesso giudice sono stato ricondotto per riconoscere i testimonj de' quali per altro mi si nascosero le deposizioni. Mi si do-

mandò se li conosceva, e se aveva qualche motivo legittimo da escluderli. Quella era la prima volta che io aveva inteso proferire i loro nomi e veduti i loro volti. Qualunque relazione potessero essi avere col mio calunniatore o colla mia accusa è per me ignota, perchè il calunniatore non mi è stato palesato, e non so ancora quale sia la sua accusa. Io dovrei dunque ammetterli, perchè non aveva cosa da opporre non conoscendoli; ma chi sa ch'essi non fossero congiurati contro di me? Io debbo crederlo, perchè se non avessero contro di me deposto non sarebbero stati condotti innanzi al giudice, o non ci sarebbe stato bisogno di chiamarli alla solennità del confronto. La mia immaginazione mi fa dunque vedere con ragione già perfezionata la tela che si è contro di me ordita, e i tormenti che ora soffro altro non essere che gli esordj della morte. Se la mia confessione è necessaria per portare l'ultima mano all'edificio della

mia rovina, io non tarderò molto a dare questo soccorso a' miei nimici, perchè non posso più reggere nello stato in cui mi ritvovo. Io l' avrei già fatto se avessi cognizione delle circostanze del delitto sul quale cader dovrebbe, e se la religione non me ne avesse fin' ora distolto. Il custode che mi ha qui condotto non fa che incoraggirmi a quest' ultimo passo, e si offre a darmi tutte le istruzioni necessarie per eseguirlo. Egli mi priva d' una porzione di quel pane che la legge mi assegna; mi fa passare de' giorni interi tra gli ardori della sete; e viene qualche volta ad insùltarmi colle minaccie della tortura, e colle speranze di un pronto ristoro alla mia fame ed alla mia sete che mi sarà conceduto subito che avrò proferita la mendace confessione, la quale, per quel ch' egli mi dice, non servirà ad altro che ad abbreviare il corso del giudizio, giacchè senza di quella io non lascierei d' esser convinto".

“ Alle minacce della tortura, egli ne unisce un’altra che mi spaventa più di quella. Egli mi dice, che vi è preparato un carcere cento volte più orribile di quello nel quale ora mi ritrovo, e nel quale sarò condotto se stancherò la pazienza del giudice. Dalla dipintura ch’ egli me ne ha fatta, l’ altezza di questo carcere non è maggiore della metà del mio corpo, e la sua lunghezza non contiene che lo spazio che si richiede per potervi rimaner seduto, senza per altro poter distendere i piedi. Per togliere alle mie braccia ed alle mie mani anche quella picciola porzione di libertà che ora mi lasciano le catene che le circondano, egli dice che queste saranno unite ai miei piedi, e che una mano straniera verrà ad introdurre nella mia bocca quelle poche once di pane e di acqua che serviranno a conservare la mia vita per gli ulteriori tormenti ”.

“ Io non ho motivo da credere false le sue minaccie, o esagerata

la sua dipintura. Lo stato in cui mi ritrovo mi dispone a credere suscettibili di qualunque eccesso e le leggi che dirigono i giudici, e i giudici che le fanno eseguire. Io son disposto dunque a proferire la mendace confessione che mi accelererà una morte che io invoco in ogni istante, e che il solo spergiuro che dee precederla mi ha fin'ora impedito di conseguire".

Legislatori, Re, Monarchi, Padri de' popoli, come voi vi chiamate ne' vostri Editti, ecco ciò che vedreste, ecco ciò che sentireste, se andaste per un momento a visitare quella porzione de' vostri figli che esaurisce la tazza del dolore sospirando presso la perduta libertà. La descrizione che ve ne ho fatta non è nè ornata dall' eloquenza, nè riscaldata dall' entusiasmo. Io ho nascosto anzi qualche cosa di più che vi è in qualche paese dell' Europa, per timore che non venga introdotta in quelli ove non è conosciuta. Se questi scritti perverranno sotto i vostri occhi, se

supereranno gli ostacoli che allontanano tutto ciò ch' è vero dalle vostre reggie e da' vostri troni; se non vi sarà il cortigiano che li derida, o l'ignorante che li calunnii, potrete voi non arrossire nel vedere che tutti i fenomeni della tirannia si manifestino ancora nelle vostre Monarchie, le quali se sono *moderate* per le vostre virtù, sono più che dispotiche per le leggi che vi regnano? In un secolo nel quale si sono moltiplicati i lumi e i pregiudizj combattuti con tanto vigore, dovremo noi dunque essere ancora le vittime delle stranezze funeste ed orribili che l'invenzione più micidiale della superstizione ha introdotte nella parte della legislazione che più interessa la libertà dell'uomo e la sicurezza del cittadino? Dovremo noi ancora risentirci de' colpi che ha recati all'umanità la terribile *Inquisizione* in un tempo, in cui questa fiera superstiziosa ha perdute quelle unghie colle quali ha per cinque secoli lacerata l'innocenza, l'ignoranza, la

filosofia, e la religione istessa? Noi che abbiamo adottate tante leggi de' Romani, molte delle quali non sono più applicabili allo stato presente delle cose, molte inutili, e molte assurde, dovremo poi trascurare quelle che tanto favoriscono la civile libertà? Dovremo non soffrire che il sistema creato da un ambizioso Pontefice prevalga ancora a quello che la Greca e la Romana sapienza stabilito aveva nel seno della libertà? Che *l' Inquisizione* proscritta dalle case de' Vescovi conservi ancora la sua sede nel Tempio di Temi; che noi avremmo di che arrossirci leggendo i codici stessi de' tempi barbari sopra molti articoli della criminale procedura (1)? Dovremo noi soffri-

---

(1) Noi abbiamo già osservate le disposizioni di molti di questi codici relative all' accusa giudiziaria nel II. Capo di questo libro. Noi troviamo anche in alcuni di essi il sistema della fidejussione dei Romani, ossia dell' *habeas corpus* degli Inglesi. Veggansi i Capi-

re . . . . . Ma ahi! caliamo per un momento un velo su questa dipintura orribile de' pericoli a' quali è esposta la nostra libertà. In vece di maggiormente rattristarci sulla riflessione de' mali, occupiamoci nella scelta de' rimedj, e consoliamoci sulla facilità che vi sarebbe d' adoprarli. Vediamo come dovrebbe correggersi questa seconda parte della criminale procedura, nella quale noi abbiamo osservati tutti questi vizj, tutti questi orrori.

---

tolari di Carlo Magno e Lodovico. Lib. 4 cap. 29. Le costituzioni Sicule Lib. II. Tit. 10. *de his qui fidejussores dare possunt, ne incarcerentur*. Mi ricordo anche di aver letta nel Codice dei Visigoti una legge che stabiliva il sistema della fidejussione, ma non mi sovviene sotto quale titolo essa fosse.

CAPO VII.

Riforma da farsi in questa parte della criminale procedura.

Se vi è parte della criminale procedura nella quale il sistema della Romana giurisprudenza dovess'essere interamente adottato, è sicuramente quella che riguarda l'intimazione all'accusato, e la sicurezza della sua persona. Noi abbiam veduto quanto era semplice questo metodo, e quanto favorevole era alla libertà del cittadino. Citare un uomo ch'è accusato d'un delitto; condurlo innanzi al magistrato competente; mostrargli il suo accusatore; palesargli l'accusa; interrogarlo senza mistero sulla verità di ciò che si è asserito contro di lui; non mostrare alcuna prevenzione in favore d'alcuna delle parti; concedere un ugual numero di giorni al reo per giustificarsi, ed all'accusatore per sostenere la verità della

sua accusa; abolire tutti quegli atti *estragiudiziali*, tutte quelle altercazioni indegne tra il giudice e l'accusato, tutti quegli spaventi, tutte quelle violenze, tutte quelle insidie che rendono così abbominevole, così indegno, così ingiusto il presente sistema; sgombrare la giustizia da quella oscurità volontaria nella quale si ravviluppa col mistero *inquisitorio*; abolire que' giuramenti inutili che si esigono dall'accusato, e che ad altro non servono che a moltiplicare gli spergiuri e ad indebolire un vincolo prezioso che non è forte tragli uomini se non quando è con economia adoprato; non ricorrere nella *citazione* alla cattura, che in quei soli casi ne' quali o si può sospettare della fuga dell'accusato, o si ha ragion di punire il suo disprezzo per la legittima autorità (1);

---

(1) Quando intimato legittimamente rifiutasse di comparire. Nello stato presente della procedura il decreto di cattura dev' essere pre-

lasciar libera la sua persona sulla parola d'un fidejussore sempre che la natura del delitto e la gravezza della pena minacciata dalla legge non ricerchi una sicurezza maggiore; procurare che anche in questi casi la custodia dell'accusato non sia indegna di un innocente; impiegare una porzione delle pubbliche rendite alla costruzione delle carceri, dove i depositi della giustizia pubblica dovrebbero risvegliare l'idea piacevole della moderazione e del rispetto col quale la

---

ceduto da alcuni indizj detti *ad capturam*. Ma adottandosi il sistema dell'accusa da noi proposto, la sola accusa è un sufficiente indizio, perchè l'accusatore o pubblico o privato non potrebbe senza fortissimi indizj rischiare d'esporsi alla pena del taglione che sarebbe una conseguenza necessaria d'un'accusa capricciosa e fatta di mala fede. A questo passo violento della cattura non si dovrebbe però venire che ne' soli casi proposti, cioè quando l'accusato non volesse ubbidire alla citazione, o quando la gravezza del delitto, o la sua condizione priva di *domicilio e di onore* lo rendesse sospetto di fuga.

società custodisce anche que' soli individui che han meritata la sua diffidenza; trattare, in una parola, l'accusato da cittadino, finchè il suo delitto non venga interamente provato; ecco ciò che si otteneva dal metodo libero e semplice di Roma, ed ecco ciò che si otterrebbe adottandolo (1).

Un'altra cosa anderebbe aggiunta a questa riforma: *la distinzione delle carceri degli accusati da quelle de' convinti*. Un uomo ch'è accusato di un delitto, *finchè* non è convinto di averlo commesso non dee perdere il dritto all'opinione pubblica. Or questa più attaccata al modo che alla cosa, ha messa una certa infamia alla detenzione nelle carceri. Per distruggerla non vi sarebbe altro mezzo che ricor-

---

(1) Tutti i dubbj che potranno presentarsi a colui che legge, su questo metodo, saranno prevenuti nel decorso di questo libro. Io non posso dir tutto ad un tratto. Senza questa economia io o dovrei mancare all'ordine, o ripeter le cose più volte.

rere a questa distinzione. Un altro male, forse maggiore, si eviterebbe coll'istesso mezzo: il contatto del delitto coll'innocenza. Un accusato non è sempre un reo, ma può divenirlo con questo contagio pestifero. Racchiuso nell'istessa spelonca con delinquenti già condannati, egli non vi respira, per così dire, che l'odore del delitto. Un'atmosfera viziosa vi concentra queste terribili esalazioni, e chi sa fino a qual punto esse possano agire sopra il suo spirito e alterare il suo cuore? Chi sa, se l'infelice ch'è costretto a riceverle per tutti i suoi pori potrà resistere alla loro malignità? Un accusato non convinto, ancorchè reo, ha un interesse a nascondere la sua malvagità. Ma colui al quale è stata già decretata la pena, colui che non ha più quest'interesse, apre il suo cuore corrotto a' suoi compagni, comunica loro i piaceri che gli han procurati i suoi delitti, riscalda la loro immaginazione col racconto dei suoi feroci ed arditi attentati,

e diviene ordinariamente l'apostolo del vizio. Or l'uomo si avvezza a tutto, e l'orrore a'delitti si perde sicuramente colla frequenza di sentirne parlare. La scelleratezza istessa ha il suo entusiasmo che presto o tardi si comunica. Essa fa dei proseliti, come la virtù; e lo spavento non è più un freno bastevole a trattenere il cuore ch'essa riscalda, poichè essa ha ancora il suo eroismo. È molto facile dunque che l'accusato, ch'era un innocente prima di entrare nelle carceri, divenga un mostro nell'uscirne. L'utilità pubblica, il decoro de'costumi, il rispetto che si deve all'accusato prima d'esser convinto, la cura che si deve avere del suo onore e della sua probità, esigono dunque la separazione che si è proposta. In tutto il resto, la correzione di questa parte della criminale procedura sarebbe pienamente eseguita, se al moderno metodo si sostituisce l'antico; quantunque molti monumenti c'indicano, che neppur quest'oggetto sfug-

gito sia alla vigilanza de' legislato-
ri di Roma (1). Io lascio a colui
che legge l'analisi più minuta dei
motivi e de' vantaggi di una rifor-
ma così necessaria; mi basta d'a-
ver osservati gli oggetti su quali
dovrebbe cadere, e il modello sul
quale dovrebb' esser foggiata. Io
metterei termine a questa teoria,
se l'ordine delle mie idee non mi
richiamasse ad un abuso che ho
appena additato nell'antecedente ca-
po, e che merita d'essere osserva-
to in tutta la sua deformità: que-
sto è la condanna per *contumacia*
adottata da tutti i codici criminali

---

(1) I Romani distinguevano ciò ch' essi chiamavano *liberæ custodiæ*, dalle carceri. Pare che le prime fossero riserbate per gli accusati che goder non potevano del beneficio della *Fedejussione*, e le altre per gli accusati già convinti. Il citato luogo dl Sallustio su' congiurati di Catilina, un luogo di Livio citato da Sigonio (Lib. 2 cap. 3 *de Jud.*), una Legge di Venuleo, ed un'altra di Scevola sotto il titolo de' Dig. *de custodia reorum*, ce lo fan congetturare.

dell' Europa, e intrusa anche in quello di una nazione libera (1), che, con meraviglia universale, conserva ancora questa reliquia mostruosa della sua antica barbarie.

CAPO VIII.

Delle condanne per contumacia.

Una volta si punivano i contumaci come contumaci: oggi si puniscono come contumaci, e si condannano come rei. Noi abbiam veduto nel dritto Romano la contumacia punita colla perdita de' beni, ma non colla perdita de' dritti preziosi alla vita ed alla difesa (2).

---

(1) L' Inghilterra.

(2) Vedi ciò che si è detto nel cap. VI. a p. 105. Noi non troviamo presso le antiche legislazioni monumento alcuno di questa ferocia. In Roma il contumace era punito come contumace, ma non come reo di quel delitto del quale veniva accusato. Veggasi la collezione

Era riserbato alla moderna legislazione il dare quest' ultima scossa alla libertà civile, e a' principj imprescrittibili della giustizia e della ragione.

Le Romane leggi proibivano, come si è osservato, la condanna degli assenti, e noi li condanniamo pel motivo istesso perchè sono assenti (1). Se un infelice, spaven-

---

delle leggi Attiche di Petito Lib. 4 *de Judicibus*, Tit. 11. Leg. 11. Malgrado l' estremo rigore degli Ebrei nel perseguitare i delinquenti, noi abbiamo una loro legge che ci mostra, che non si poteva alcun condannare se non era inteso. Ved. *Num.* xxxv. 12. Quest' abuso ha avuto origine presso le nazioni barbare, come si osserverà da qui a poco.

(1) Molti giureconsulti hanno ardito di sostenere, che non era necessario che il delitto fosse provato per condannare il contumace; che la fuga dell' accusato era una pruova del delitto; e che il disprezzo che dimostrava per la Giustizia ricusando di comparire, meritava l' istesso gastigo che s' egli fosse convinto. Con questi principj si amministra la giustizia in una gran parte de' tribunali dell' Europa, dove agli errori delle leggi si uniscono i delirj di

tato da' pericoli a' quali è esposta l'innocenza più manifesta per i vizj della presente procedura, fugge, o essendo nascosto o lontano non ubbidisce alle replicate citazioni; se, malgrado la coscienza della sua innocenza, egli non ardisce di esporsi ad un combattimento, tutti i pericoli del quale sono contro di lui; s'egli cerca nella fuga un asilo che crede di non poter trovare nel seno della giustizia; egli è sicuro di esser condannato senza essere inteso. La legge, armata della parola terribile di contumacia, lo considera come reo. La sua disubbidienza dà a' giudici il dritto di dichiararlo colpevole, col dritto anche più assurdo di pronunciare contro di lui quelle pene che la legge ha destinate al delitto, e di farle eseguire sull' effigie del preteso delinquente. Se l'ignoranza di ciò

alcuni uomini senza suffragio, che non hanno impiegato il loro talento che a renderle più feroci e più funeste.

che si è tramato contro di lui, o il timore di esporsi a tutti gli orrori della revisione di una procedura ordita interamente a sua rovina, se l'uno o l'altro di questi motivi fanno che il contumace non si presenti nel corso di un determinato tempo che siegue la decisione, egli non può più ripararla; il giudizio diviene diffinitivo; non vi è più difesa per lui; le sue fortune sono dissipate; la sua persona e la sua famiglia sono coperte per sempre d'obbrobrio e d'ignominia (1). A questa iniquità si ag-

(1) Io ho dovuto servirmi d'alcune espressioni generali nel parlare di questa condanna per contumacia, perchè quantunque nel fondo della cosa i codici delle nazioni d'Europa siano riformi, nulla dimeno essi differiscono in alcune solennità ed in alcuni oggetti ch'era inutile di riferire, e che non interessano il mio argomento. Avendo osservate le ordinanze di Francia, le costituzioni di Savoja, gli editti di Ginevra, le costituzioni Napolitane, e il codice criminale d'Inghilterra, ho trovato da per tutto l'istessa ingiustizia adottata con alcune modificazioni diverse.

giugne in alcuni paesi un'iniquità anche maggiore. Si condanna in alcuni casi il contumace, e si dà a tutti il dritto d'ucciderlo. Si mette un prezzo sul suo capo, e si premia un delitto che anderebbe punito. La legge rompe tutto ad un tratto que' vincoli che univano il contumace agli altri cittadini, e promuove un attentato che avvezza gli uomini a disprezzare la vita de' loro simili, ed a vedere senza orrore le loro mani macchiate col sangue d'un uomo. Questa invenzione feroce è dovuta a' secoli della barbarie, e noi che siamo andati in cerca di ciò che vi era di più iniquo e di più assurdo ne' codici delle nazioni che ci han preceduto, l'abbiamo religiosamente adottata a fronte degli urti che reca a' principj della morale e della ragione (1).

---

(1) La legge di Frederico, compresa nel titolo delle nostre costituzioni *de Forbannitis, & Forjudicatis*, ha funestamente ancora vigore

Ma come correggere questi abusi senza correggere tutto il sistema della criminale procedura? Ricordiamoci di ciò che si è detto nell' introduzione di questo libro: i vizj del tutto rendono necessarj i vizj stessi delle parti; il portare la correzione in alcune di queste sen-

---

presso di noi. In questa legge si dà a tutti il dritto di uccidere il contumace *Forgiudicato*, e si parla del premio che si deve dare a colui che l' uccide. Vedi la collezione delle leggi barbare di Lintebrogio p. 762. In Inghilterra vi era anticamente l' istessa barbarie: il contumace in alcuni delitti era riputato avere *caput lupinum*, un capo di lupo che ciascheduno aveva il dritto di troncare. Oggi si è abolito questo dritto, ma si è conservato il sistema di condannare il contumace come convinto del delitto pel quale è stato chiamato in giudizio. Leggasi Blackstone, codice criminale d' Inghilterra cap. 24. Boemero rapporta la terribile formola che si adopra nella Germania nel pubblicare il bando di *forgiudica*. Fa orrore come le leggi di popoli che si chiamano civili possano adoprare un linguaggio che farebbe orrore nella bocca istessa d' un Irocchese. V. Bohem. *E. J. Crim. Sect. 1. cap. 17. paragr.* 130.

za riparare il tutto, è l'istesso che far crescere il disordine, e moltiplicarne gli inconvenienti. Finchè il sistema dunque della criminale procedura non sarà riformato; finchè tutti i rischi saranno per l'accusato; finchè s'oltraggerà il suo onore e si tormenterà la sua esistenza; finchè non gli si faciliteranno i mezzi per difendersi; in una parola; finchè non si renderà migliore la sua condizione co' mezzi che si sono da noi additati; fino a questo tempo, io dico, la legge che spaventa la sua fuga, o la sua disubbidienza con una condanna così feroce, è un male necessario; essa non può essere abolita senza dare origine a nuovi disordini (1).

---

(1) Nello stato presente delle cose se la perdita de' beni fosse la sola pena stabilita per la contumacia, com'era in Roma, lo Stato si vedrebbe ogni giorno privo di cittadini onesti i qual non avendo nè beni nè proprietà da perdere, (come infelicemente sono la maggior parte degli uomini che costituiscono oggi il corpo sociale) preferirebbero la perdita della loro pa-

L'istesso dee dirsi della fidejussione, della quale si è parlato nell'antecedente capo. Questo è uno de' mezzi più efficaci per conservare quanto più si può la libertà personale del cittadino. Ma come combinarla col sistema presente della procedura criminale? A che gioverebbe essa in una nazione, nella quale quasi tutti i delitti sono puniti o colla morte, o colla perdita perpetua della libertà? Il mistero inquisitorio non richiede forse la detenzione del reo nelle carceri? Senza la pubblicità de' giudizj criminali come lasciar libero l'accusato sulla parola d'un fidejussore? Se la fidejussione non potesse aver luogo che in que' delitti ne' quali la pena minacciata dalla legge non potrebbe indurre l'accusato ad abbandonare la sua patria, a tradire il suo fidejussore, a sacrificare i

---

tria a' rischi e a' disastri a' quali si esporrebbero presentandosi. Si corregga la procedura, e si adotti il sistema di Roma.

suoi beni, in questa giusta ipotesi, quando il codice penale d'una nazione è così feroce che non vi è, per così dire, delitto che non sia punito con una pena molto più grave di quella che porterebbe seco la fuga, per questa nazione, io dico, non sarebbe forse quasi inutile questo rimedio che sarebbe così salutare per un paese dove le pene fossero più moderate?

Per abolire dunque le condanne per contumacia, per adottare il sistema della fidejussione, per imitare nell' uno e nell' altro oggetto il metodo de' Romani e de' Greci, bisognerebbe correggere tutto il sistema della criminale procedura, bisognerebbe raddolcire il codice penale della nazione (1). In questo

(1) In Inghilterra si è pensato al primo di questi oggetti, ma il secondo si è trascurato. Se si raddolcisse il suo codice penale, che per altro è uno de' più feroci dell' Europa, in questo caso l' *Habeas corpus* diverrebbe infinitamente

sto piano di riforma generale, io ho mostrato quale sarebbe la correzione da farsi nelle prime due parti della criminale procedura. È ormai tempo di passare alla terza ch'è forse la più intrigata di tutte. Questa riguarda, come si è premesso, gli indizj, e le pruove de' delitti. Sforziamoci dunque di portare un nuovo lume tralle tenebre che oscurano questa parte del dritto, e cerchiamo nell'umanità, e nella filosofia il filo che dee condurci in questo spaventevole laberinto.

---

mente più favorevole alla libertà personale degli Inglesi. La ragione n'è chiara. A misura che si moltiplicherebbero i casi nei quali il cittadino potrebbe godere di questo privilegio, questo si renderebbe più utile. Or per moltiplicare questi casi si dovrebbero raddolcire le pene. Non voglio lasciar d'avvertire che il magistrato che ha ricevuta l'accusa contro il contumace, non dovrebbe trascurare di far solennemente registrare le testimonianze e i monumenti dall' accusatore prodotti, per poter esser nel caso di ricominciare la procedura sempre che il reo o si presentasse, o cadesse nelle mani della giustizia.

CAPO IX.

Terza parte della Criminale procedura.

Delle pruove, e degli indizj de' delitti.

In niuna parte della legislazione si manifesta tanto la contraddizione, l'imbecillità, e la poca logica de' nostri legislatori, e degli interpreti delle nostre leggi, quanto in quella che regola le pruove, e gli indizj de' delitti. Per poco che si aprano quegli interminabili volumi che contengono la nostra criminale giurisprudenza, composta, come altrove si è detto, da un' assurda e mal digerita combinazione di una parte delle Romane leggi, con alcuni principj legali del dritto canonico; mescolati colla legislazione de' tempi barbari, ed alterati mostruosamente dalle opinioni de' dottori, a' delirj de' quali un' antica

pratica ha dato pur troppo ne' nostri tribunali vigore di legge; basta, io dico, aprire questi libri dell' errore e della confusione, per vedere, come una metafisica sottigliezza, ed un' assurda e puerile logica favorisce da una parte l'impunità de' delitti, espone dall' altra l' innocenza a' maggiori rischi, e dà nell' una e nell' altra un arbitrio funesto e dispotico nelle mani dei giudici.

Che mi si permetta dunque di dar principio a questa interessantissima teorìa, con una scorsa rapida sugli errori, da' quali è da ogni parte ingombrata, per istabilire quindi su' fondamenti inalterabili della ragione e della filosofia le regole e i principj, co' quali dev' esser diretta.

La Romana giurisprudenza che ci è servita di guida e di norma nelle prime due parti della criminale procedura, ci offre in questa errori altrettanto più degni di esser contrastati, in quanto che o sono stati religiosamente ricevuti

ne' nostri tribunali, o han data origine ad altri più di loro funesti. Allorchè si tratta di pruove e di argomenti de' delitti, si trova nel corpo del Romano dritto un ondeggiamento continuo tra la misericordia, e la ferocia, tra un'eccessiva dilicatezza nel valutare il valor delle pruove, ed un tirannico ed ingiusto metodo nel ricercale. Allorchè la contraddizione è tra due leggi, quest' *antinomia* si manifesta subito, e il legislatore non ha da stentar molto per ripararla; ma quando l'opposizione è nel sistema; quando non è nelle parti, ma nel tutto; quando non è nelle parole delle leggi, ma nello spirito della giurisprudenza, allora sfugge dagli occhi del giureconsulto, allora il filosofo solo è quello che può vederla, allora la correzione è più difficile, perchè dee cadere sul tutto, e non sulle parti.

Ecco ciò che si osserva in quella parte della Romana giurisprudenza, che determina il criterio della verità ne' giudizj criminali.

Aprendo il Codice, noi troviamo nel titolo *de probationibus* il compendio delle regole che determinar dovrebbero questo criterio. Sappian gli accusatori, dice la legge, che il giudice deferir non può alla loro accusa, se il fatto ch'essa contiene, non è poggiato o sulla fede di *testimonj idonei*, o *sopra pubblici documenti*, o *sopra argomenti incontrastabili e più chiari della luce* (1).

Questa regola è giusta, è chiara, è semplice, è analoga a' sacri principj della civile libertà; ma funestamente i legislatori di Roma non sempre ne seguirono lo spirito, allorchè si trattava di svilupparla, allorchè si trattava di determinarne con maggior precisione le idee. Bisognava, per esempio, stabilire quali fossero i testimonj che la legge chiamava idonei, o quali fossero gli argomenti, su'quali il giudice determinar poteva il suo giudizio;

(1) L. ult. C. de Probationibus.

e sull'uno e l'altro articolo il diritto Romano ci offre delle contraddizioni che i nostri giureconsulti non hanno osservate, ma che si manifestano con bastante evidenza a colui che legge colla superiorità della filosofia, e coll' indipendenza della ragione i troppo venerati libri delle Romane leggi. L'imbecille Giustiniano non riflettendo alla diversità de' tempi e delle circostanze; mescolando senza ordine e senza distinzione le leggi che si risentivano ancora dell' antica libertà della repubblica, con quelle che il più feroce dispotismo aveva dettate; mettendo accanto degli stabilimenti degli Imperatori più umani que' de' tiranni più fieri che insanguinarono l'Impero, fece della giurisprudenza un caos informe, dove il filosofo ed il tiranno trovano ugualmente idee analoghe a' loro opposti principj.

Basterebbe leggere nel Digesto, e nel Codice, e nelle Novelle i varj titoli, dove si contengono le leggi che riguardano i testimonj,

le questioni, e le pruove giudiziarie, per persuadersi di questa rattristante verità. Dando un' occhiata filosofica su questa parte del Romano dritto, noi troveremo un eccesso di delicatezza da una parte, ed un eccesso di ferocia dall' altra.

Cominciando da' testimonj, noi vedremo la delicatezza de' legislatori escludere dalla confidenza della legge tutti que' testimonj che aver potevano coll' accusatore, o coll' accusato rapporti di famiglia (1); di amicizia (2), di dipendenza (3), di odio (4), di servitù (5), di na-

---

(1) L. 3. C. *de Testib.* L. 24. D. *eod.* erano compresi in questa classe quelli che abitavano nell' istessa casa, e ch' erano stati educati in quella famiglia, in una parola tutti i domestici, e familiari. Veggasi Mattei *Comm. ad Lib. XLVIII. Dig. Tit.* XV. *cap.* II. *parag.* 10.

(2) L. 5. C. *de testib.* L. 3. *pr.* D. *eod.*

(3) Cit. L. 5. C. *eod.*

(4) Cit. L. 3. D. *eod.* e L. *si quis* 17. C. *eod.*

(5) I servi non potevano essere interrogati

scita (1), di patrocinio (2), di libertà (3), noi vedremo escludere quelli ch' erano stati condannati, o ch' erano *sub judice* in un giudizio pubblico (4); noi ne vedremo escludere gli infami per delitto (5),

---

contro i padroni. L. 8. C. *eod.* L. 7. C. *de Quæstionibus* L. 1. *parag.* 3. e L. 18. *parag.* 6. D. *de Quæst.* In Atene essi erano interamente esclusi dal dritto di far testimonianza. Noi ne abbiamo una pruova nel Formione di Terenzio atto II. scena I.

(1) L. 6. C. *de testib.* L. 9. D. *eod.*

(2) Colui che aveva patrocinata una causa o civile, o criminale, non poteva far da testimonio nell' istessa causa. L. 25. D. *eod.*

(3) I liberti, e i figli de' liberti non potevano far testimonianza contro coloro che avevan data loro la libertà. L. 12. C. *eod.* L. 3. *parag.* 5. D. *eod.*

(4) L. 3. *parag.* 5. e L. 20. D. *eod.* Nelle cause civili però erano ammessi a far testimonianza coloro ch' essendo *sub judice* in un giudizio pubblico, non erano nelle carceri; ma anche in questo caso erano esclusi, allorchè si trattava di cause criminali.

(5) L. 13. e L. 3. *parag.* 5. D. *eod.* L. 6. *parag.* 1. D. *ad Leg. Jul. repet.*

o per mestiere (1); gli adulteri (2), e le prostitute (3); quelli che avevan data pruova della loro mala fede (4), della loro venalità (5), o del loro perverso carattere (6); quelli che avevano avuta parte al delitto (7); quelli che per la loro e-

---

(1) Cit. L. 3. *parag.* 5. *e arg.* L. 21. *parag. si ea rei* D. *eod.* In Atene anche noi troviamo gli infami esclusi dal far testimonianza Μὴ μαρτυρεῖν τοὺς ἀτίμους. *Ignominiosi intestabiles sunto. V. Demost. in Neæram.* Un frammento delle XII. Tavole rapportato da Gellio Lib. XV. Cap. XIII. ci mostra che i Romani adottarono dagli Ateniesi questa legge.

(2) L. 14. D. *de testib.*

(3) L. 3. *parag.* 5. D. *eod.*

(4) *Repetundarum damnati* L. 15. D. *eod.*

(5) Quei ch'erano stati convinti di aver altre volte ricevuto danaro per fare, e non fare testimonianza. L. 3. *paragr.* 5. D. *eod.*

(6) Questi erano gli autori de' Libelli famosi. L. 5. *parag.* 9. D. *de injuriis* e L. 21. *pr.* D. *de Test.*

(7) L. 11. C. *de testib.* Chi crederebbe che secondo le leggi della mia patria, il socio del delitto non solo non è escluso dal far testimonianza, ma la sua deposizione contro del

tà potevano facilmente essere ingannati (1), e quelli finalmente che dubitar facevano della loro imparzialità per aver deposto in un altro giudizio pubblico contro l'istessa persona (2). Tutte queste eccezioni ci mostrano l' eccessiva diligenza de' legislatori di Roma nel difendere la sicurezza dell' accusato contro la mala fede de' testimonj. Rivolgiamo ora la medaglia, e osserviamone il rovescio; vediamo come con altre eccezioni essi la distruggevano, e come l' edificio di questa sicurezza, inalzato con una mano, violentemente si gettava a terra coll' altra.

È scandalosa cosa il vedere che i

---

reo fa pruova come ogni altro idoneo testimonio? V. *Pragm.* 1. *de exsulib.* *Pragmatic.* 6. *de receptat.*

(1) Ne' giudizj criminali non potevano essere ammessi a far testimonianza i puberi, se non avevano compiuto il ventesimo anno della loro vita. L. *in testimonium* 20. D. *de testib.*

(2) L. 23. D. *de testib.*

legislatori di Roma credettero che i tormenti potessero essere gli organi della verità (1). Noi dobbiamo a questa fatale opinione la prima origine della tortura ch'è ancora in uso in una gran parte dell'Europa a fronte della guerra vigorosa che la filosofia e i lumi del secolo le hanno dichiarata. Le Romane leggi, dopo avere esclusi dalla loro confidenza i servi, e gli infami, ordinarono che il giudice deferir dovesse alle loro testimonianze, quando queste erano proferite fra' tormenti (2). Esse accordavano

(1) " Quæstionem, dice il Giureconsulto Ulpiano, intelligere debemus tormenta & corporis dolorem ad eruendam veritatem ". V. L. 15. D. *de injuriis*, *& famos. libel.*

(2) L. 21. *parag. si ea rei* D. *de testib.* L. 8. *parag. servis* C. *de quæstionib.* L. 13. C. *de testib.* Nov. 90. Tit. 11. Cap. 1. Circa la natura di questi tormenti, de' quali si faceva uso presso i Romani per quest'oggetto, leggasi Valer. Lib. VI. dove parlando del Servo dell' Oratore Antonio dice: " Plurimis laceratus verberibus, culeo impositus, candentibus laminis ustus omnem vim accusatoris, custodita Rei

all' accusatore il dritto barbaro di condurre in giudizio un immenso numero d'innocenti per esser tormentati; senza aver avuta parte alcuna al delitto (1). Un servo dun-

---

salute, subvertit". Si avverta che prima di Cesare non si sottomettevano a' tormenti che i soli servi. L'uso di esporvi i liberi, e i cittadini stessi non fu introdotto, come si osserverà da quì a poco, che sotto gli Imperatori, da' quali furono in diversi tempi nuovi tormenti inventati. Svetonio ci parla di quei, di cui fece uso Domiziano, per iscoprire alcuni *rei* nella sua vita, e nella vita di Tiberio ci parla d'un' invenzione di questo Tiranno: "Excogitaverat inter genera cruciatus etiam, ut larga meri potione per fallaciam oneratos repente veretris deligatis, fidicularum simul, urinæque tormento distenderet". Veggasi anche ciò che se ne dice da Seneca nel Lib. III. *de Ira*, da Valerio Massimo Lib. 8. cap. 4. e da Ammiano Marcellino Lib. 29., dove parla di quelli, de' quali fece uso Valentiniano.

(1) Gli inconvenienti che nascevanò da questa libertà illimitata di portare un immenso numero di testimonj in giudizio, furono alquanto riparati dalle costituzioni de' Principi, come si vede dalla L. 1. *parag.* 2. D. *de testib.* Un luogo di Valerio M. ci fa vedere che in

que, un gladiatore ec. che aveva la disgrazia di trovarsi presente ad un delitto, era sicuro di dover vedere le sue ossa slogate, o le sue carni esposte agli ardori del fuoco, o le sue fibre, e i suoi muscoli violentementi stirati sopra un penosissimo eculeo, perchè la legge lo credeva incapace di proferire il vero, senza esser tormentato da' più vivi dolori.

Un' ingiustizia simile si commetteva verso que' testimoni che non erano nè servi, nè infami, ma la condizione de' quali non esigeva il rispetto della legge nella parziale

---

altri tempi era permesso di chiamare in giudizio fino a 120. testimonj: "Scaurus, dic' egli, adeo perditam defensionem in judicium attulit, ut accusator diceret, lege sibi centum, atque viginti hominibus denunciare testimonium licere". Questa era la celebre legge Servilia *repetundarum*. Veggasi Valerio L. 8. c. 1. Nella Miloniana di Asconio si trovano chiamati in giudizio per far testimonianza 54 servi. Veggasi anche Cicerone Lib. 2. *de finibus*. E Sigon, *de judiciis*. Lib. 11. Cap. XVI.

giurisprudenza di Roma. Se un uomo che non era nè decurione, nè nobile, nè soldato, se non aveva nella sua famiglia lo splendore della toga, o delle armi, se senza essere nè delinquente, nè infame, nè servo, era chiamato in giudizio come testimonio di un delitto, l'integrità de' suoi costumi, e le prerogative della sua libertà non lo garantivano da' tormenti, quando egli era *vacillante* nelle sue deposizioni (1). L'ignoranza dunque che rende così spesso contraddicenti gli uomini nella manifestazione delle loro idee, e che nasconde loro l'arte di esprimersi con precisione e chiarezza, o il timore di alterare la verità, che nelle anime delicate mette un incredibile imbarazzo, e rende nell' apparenza equivoci e vacillanti i loro detti; queste due cause, io dico, che si possono combinare coll' onestà la più conosciu-

---

(1) L. *ex libro* 15. pr. e L. *unius* 18. *paragr.* 3. D. *de Quæstionib.*

ta, esponevano in Roma un infelice onesto uomo ad esser tormentato senza essere nè delinquente, nè accusato, nè accusatore, ma semplice testimonio di un delitto.

Questa ingiustizia che si commetteva frequentemente contro le persone d'una più vile condizione, si stendeva anche alla classe più distinta dell' Impero, allorchè si trattava de' delitti *di Maestà*. Il cittadino più illustre dello Stato, il più benemerito della patria, poteva anche soggiacere alla terribile pruova de' tormenti, quando era chiamato in giudizio come testimonio di questi delitti (1). L'assurda severità della legge metteva in mano del tiranno questo strumento pernicioso, per soddisfare i suoi mal fondati sospetti.

A queste contraddizioni se ne aggiugneva un'altra. Noi abbiam osservato che i servi non potevano

---

(1) L. *de minore* 10. *parag.* 1. D. *de Quæstionib.* L. 4. C. *ad Leg. Jul. majest.*

essere interrogati contro i padroni (1). I nostri maggiori, dice Cicerone (2), non vollero che la condanna di un cittadino potesse dipendere dalla testimonianza del suo servo, e che si rendesse con questo mezzo più dolorosa e più irritante. Quest'antica determinazione conservò il suo vigore sotto gli Imperatori, e una legge di Severo e d'Antonino la distese anche alle madri, a' figli, e al tutori de' padroni (3). Ma chi lo crederebbe! Nei delitti più gravi, in quelli, ne' quali maggiore sforzo si esige per commetterli, in quelli, in cui la credibilità di un testimonio dovrebbe diminuire di tanto, di quanto, crescendo l'atrocità del reato, si diminuisce la probabilità del fatto; in questi delitti, io dico, le Romane leggi, invece di escludere con maggior rigore ammettevano la te-

(1) Alla nota 5. della pag. 151.
(2) *Cic. pro Milone*.
(3) L. 2. C. *de Quæstionibus*.

stimonianza de' servi contro i proprj padroni (1). Da questa stranezza della Romana giurisprudenza ha

(1) I delitti eccettuati, pe' quali si ammettevano le testimonianze de' servi contro i padroni, si possono osservare nelle seguenti leggi: L. 1. C. *de Quæstionibus*, e L. 1. *parag. in caussa*; L. 8. & L. 17. D. *de Quæstionib.* L. 1. D. *ad Leg. Jul. de annon.* L. *vix certis* 53. D. de jud.

Augusto avea trovato un temperamento che pareva conciliabile coll' antico sistema. Egli ordinò che i servi di colui che aveva cospirato contro la sua persona, fossero venduti al pubblico, affinchè avessero potuto deporre contro il loro antico padrone. (*Ved. Dion. in Xiphilin.*) Ma chi sa quanto odiosa sia la persona del padrone al servo, vedrà quanto era contraria questa legge alla sicurezza civile. Noi sappiamo che ne' tempi primitivi della repubblica, *Vindice*, scoprendo la congiura fatta in favore de' Tarquinj, non potè essere testimonio contro i figli di Bruto suoi padroni; e noi sappiamo anche, che l'Imperatore Tacito, persuaso di questa verità, stabilì che i servi non potessero esser testimonj contro i loro padroni, neppure ne' delitti di Maestà. Questa legge non è nel Codice, ma la rapporta Flavio Vopisco nella vita di quest' Imperatore.

avuto senza dubbio origine quella massima erronea che ha sacrificati all' imbecillità de' nostri giureconsulti un immenso numero d' innocenti, e ch' è stata quasi generalmente adottata ne' tribunali dell' Europa come un assioma, malgrado l' evidenza dell' errore che vi si contiene: *Negli atrocissimi delitti*, dicono i Criminalisti, *le più leggiere congetture bastano*, *ed è lecito al giudice di oltrepassare il dritto* (1). Un uomo dunque accusato di un delitto più atroce dovrà per questo solo motivo perdere alla sicurezza que' dritti che la legge dà a colui che viene accusato di un delitto più leggiero? Che mi si permetta di contrastare co' principj più semplici della ragione questo pratico assurdo della Criminale legislazione.

---

(1) " In atrocissimis leviores conjecturæ sufficiunt, & licet judici jura transgredi ". I nostri forensi scrittori chiamano *privilegiati* que' delitti, ne' quali ha luogo quest' assurda regola.

L'uomo ha tre ostacoli che l'allontanano da' delitti: l'orrore che naturalmente c'ispira un'azione contraria alla giustizia, la pubblica disapprovazione, e il timor della pena. Non vi vuol molto a vedere che la resistenza di questi ostacoli dee crescere in ragione dell'atrocità di un reato. Un delitto più atroce ispira maggior orrore, rende l'uomo più abbominevole a'suoi simili, l'espone ad una pena maggiore. Noi abbiamo dunque una resistenza maggiore da superare, per commettere un delitto più grave, che per commettere un delitto meno grave. Tra due accuse dunque l'una di un delitto più atroce, l'altra di un delitto meno atroce, la legge dovrebbe piuttosto ricercare maggiori pruove nella prima, che nella seconda. La legge de'Bavaresi richiedeva tre testimonj, quando si trattava d'un attentato contro la vita di un duca, e non ne ricercava che due negli attentati contro la vita di un priva-

to (1). Io profitto della verità dove la trovo, e i codici barbari me ne somministrano più d'una, perchè il maggior nimico della verità non è l'ignoranza, ma l'errore.

È vero che i delitti più atroci si sogliono commettere con maggiori precauzioni, e per conseguenza essi sono più difficili a provarsi, ma è vero altresì che quando il popolo ignora l'autore di un delitto, l'impunità non è così funesta; è vero altresì che ne' delitti più atroci concorrono collo spavento delle pene molti altri spaventi per allontanarne gli uomini; ed è finalmente anche incontrastabile, che quando tutto il sistema giudiziario fosse corretto da' vizj che contiene la pruova de' delitti, sarebbe anche molto meno difficile.

Dopo queste semplicissime rifles-

---

(1) *V. Legis Baivvariorum*. Tit. II. Cap. I. *Si quis de morte Ducis consiliatus fuerit*, parag. 2.

sioni è facil cosa il vedere quanto assurda sia le regola de' criminalisti, e quanto sieno ingiuste quelle leggi stabilite in una gran parte dell'Europa, le quali, sotto il nome di delitti *privilegiati*, dispensano ad una parte del rigor delle pruove, allorchè si tratta di alcuni più atroci reati.

Ritorniamo ora alla Romana giurisprudenza, dalla quale funestamente i nostri Legislatori han sempre attinto ciò che vi era di più difettoso, e di più assurdo; e dopo avere osservate le contraddizioni che vi si trovano sull' articolo delle pruove pe' testimonj (1), ve-

---

(1) Io prego il lettore di paragonare queste determinazioni della Romana giurisprudenza con quelle de' codici delle barbare nazioni, per vedere come lo spirito di contraddizione è stato quasi sempre lo spirito de' legislatori in tutti i tempi. Nel mentre che l'uso de' duelli, e delle altre pruove, comprese sotto il nome di *giudizj di Dio*, erano quasi universalmente adottate, le leggi facevano pompa della più eccessiva delicatezza nel determi-

diamo quelle che s'incontrano nelle leggi che riguardano la confessione libera ed estorta. In questa parte la moderna legislazione non differisce dall'antica, e mostrando l'irregolarità dell'una, noi combattiamo nel tempo istesso quella dell'altra.

CAPO X.

Proseguimento dell'istesso soggetto. Sulla confessione libera, ed estorta.

La natura, i decreti della quale sono molto più antichi, che non

---

nare la credibilità de' testimonj, e nello spaventare la loro mala fede. Veggasi nella collezione di Lindenbrogio, la legge de' Longobardi lib. II. tit. 51. *de Testib.* la legge degli Allemanni Cap. 42. parag. II. I Capitolari di Carlo Magno, e Lodovico lib. III. cap. 10. 32. 52. 78. lib. IV. cap. 23. lib. VI. cap. 40. 145. 157. 271. lib. VII. cap. 179. 355. la legge de' Bavaresi tit. 14. ec.

lo sono le leggi ambigue e violenti de' Legislatori; la natura che non si contraddice mai nelle sue determinazioni, e che formando il corpo, e lo spirito de' mortali, ha fissate le leggi invariabili che debbono dirigerli; la natura che non palesa agli uomini queste sue leggi nè co' caratteri, nè co' suoni, ma cogli impulsi, e che con questi gli spinge alla felicità, ed all' esistenza in tutti i momenti della loro vita: la natura, io dico, è quella che chiude la bocca del reo, allorchè il giudice l' interroga sulla verità dell' accusa che si è contro di lui intentata. La confessione del delitto, portandogli sicuramente la perdita o dell' esistenza, o di una parte della sua felicità, richiede o uno sforzo superiore al contrario impulso della natura, o un' illusione che gli faccia vedere nella perdita di una di queste due cose, l' acquisto di un bene più grande. Nel primo caso si ricerca dunque dall' uomo un' impossibile morale, e nel secondo si valuta sull' assertiva

di un illuso, di un *mentecatto*, di un fanatico, o d'un uomo che si ritrova nell'istesse disposizioni del suicida, il quale si dà colle proprie mani la morte, perchè crede di trovare nella perdita dell' esistenza o l' acquisto della sua felicità, o il termine delle sue sciagure (1).

L'esperienza molto lontano dal distruggere questa riflessione, non fa che rendervela più sensibile. Io chiamo quì in testimonio i più valenti criminalisti: essi non potranno negarmi di non aver mai ottenuta la confessione da un reo, che non sia stata preceduta o dalla convizione, caso nel quale la negativa sarebbe inutile, o dallo spavento de' tormenti, o da un disordine nelle fa-

---

(1) " Ea natura est omnis confessionis, ut possit videri demens qui confitetur de se. Hic furore impulsus est, alius ebrietate, alius errore, alius dolore, quidam quæstione. Nemo contra se dicit, nisi aliquo cogente ". *Quintil. declam.* 314.

le facoltà intellettuali, o dalla noja di una prigionia di molti anni che rende insopportabile la vita, o dagli artificj, a'quali pur troppo si ricorre per sedurre gli infelici che si ritrovano ne'legami della giustizia, e per istrappare dalla loro bocca una confessione, alla quale la destrezza di un perfido scrivano fa che il reo attacchi la speranza o della diminuzione della pena, o della totale impunità.

Per qualunque aspetto dunque che si voglia considerare la confessione de' rei, si troverà sempre che le leggi o non dovrebbero cercarla, o non dovrebbero dare verun grado di valore a questa specie di pruova. *Frustra enim est*, dice Obbes, *testimonium quod a natura corrumpi præsumitur* (1).

Osservando le leggi di Roma nel-

---

(1) Hobbes *de Civ. Lib.* 1. *cap.* 2. *paragr.* 19. Noi dimostreremo con maggiore evidenza questa verità nel seguente Capo parlando della tortura.

la confessione libera, noi troviamo che l'evidenza di questa verità non lasciò di fare qualche impressione nell'animo de' suoi Legislatori. L' assioma legale che dice, *nemo testis contra seipsum*, è senza dubbio una conseguenza di questo principio (1).

Sono una conseguenza anche di

---

(1) Si avverta che nè le parole di Paulo (in l. 1. D. *de confess.*) che dicono, *Confessus in jure pro judicato habetur*; nè quelle di Ulpiano (in l. 25. D. *ad Leg. Aquil.*) che dicono *nullæ sunt partes judicantis in confidentes*; nè quelle della legge 1. Cod. *de confess.*, dove l' Imperatore dice, *confessos in jure pro judicatis habere placet*, sono da opporsi a questa regola; poichè basta osservare il proposito pel quale sono state adoprate, per vedere che esse riguardavano i giudizj civili e non i criminali. Io non trovo ne' premessi principj una ragione per credere nulle le confessioni degli accusati ne' giudizj civili, giacchè siccome non è contro la natura che io mi privi d' una cosa che m' appartiene per darla ad un altro, così non è contro alla natura che io confessi che quel che ho non mi si appartiene. Non è così quando si tratta di una pena da soffrire.

questo principio le leggi che proibiscono al giudice di prestar fede alla libera confessione d' un uomo su d' un delitto, l'esistenza del quale è incerta (1).

Noi temiamo, dice il giureconsulto, che non si condanni come reo un uomo che forse non è altro che un frenetico.

Sono in oltre conseguenze dell'istesso principio le leggi che stabiliscono che la confessione *estragiudiziale* non debba nuocere all' accusato, come quella che può esser dettata dalla vanità o dalla stoltezza, la quale attacca ordinariamente un'idea di gloria a' delitti stessi, e fa che l'uomo se ne faccia una pompa allorchè è lontano dagli occhi di coloro che potrebbero punirlo (2).

---

(1) L. 1. *paragr. si quis ultro* D. *de quæst.* L. 1. *paragr. item illud*, e L. 5. *paragr. non alius* D. *de* SC. *Silan.*

(2) Mattei *ad Lib. dig.* XLVIII. *Com. Tit.*

Sono finalmente conseguenza dell' istesso principio le leggi che prescrivono che il reo dopo aver confessato il delitto possa rivocare la sua confessione come erroneo (1); che la confessione fatta in un giudizio non debba nuocere al reo in un altro giudizio; e che la confessione fatta di un delitto minore per difendersi dall' accusa d' un delitto più grave, non debba aver valore, se l' istessa persona, assoluta dal più grave delitto che ha negato, sia chiamata in giudizio una seconda volta pel più leggiero che ha confessato (2). Si aggiunga a queste leggi il rescritto di Severo col quale si proibisce al giudice di confondere la confessione del reo tra il numero dell' evidenti pruove de' delitti, e di condannarlo sen-

---

xvi. cap. 1. *paragr.* 3. e 4. *adde arg.* L. 1. C. *si non a competente judice*.

(1) L. 2. C. *Quor. appel. non recip.* e L. *unius* 18. *paragr. pen.* D. *de quæst.*

(2) Mattei ibid. *paragr.* 5.

zachè altre pruove non confermino la verità della sua confessione (1).

Fin quì noi osserviamo la poca confidenza che le Romane leggi prestavano in molti casi alla libera confessione de' rei. Ma l'uniformità ch'è stata rare volte la prerogativa dell'umane istituzioni, è stata poi in questa parte del Romano dritto sostituita da una contraddizione continua che le moderne legislazioni dell'Europa non hanne saputo correggere, e che per l'im-

---

(1) L. 1. *paragr.* 17. D. *de Quæst.* Le parole di Ulpiano sono le seguenti: "Divus Severus rescripsit, confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat". Gli interpreti si sono sforzati d'alterare il senso di questa legge per salvare l'antinomia che vi si contiene coll'altre leggi che riguardano la confessione de' rei. Ma le parole della legge sono molto chiare, e lo spirito d'essa non ammette interpretazione. Bisogna persuadersi che nel dritto Romano le contraddizioni più manifeste non sono mai un raro fenomeno.

barazzo che reca ne' giudizj, espone da una parte l' innocenza, e favorisce dall' altra l' impunità dei delitti.

L' uso barbaro e feroce di ricorrere a' tormenti per istrappare dalla bocca de' rei la confessione dei delitti, non è dovuto alla legislazione delle nazioni barbare, come alcuni han preteso, ma noi lo troviamo stabilito nella culta Roma subito dopo la perdita della sua libertà. Prima de' Cesari, i soli servi erano esposti a questo spaventevole sperimento, e se la giustizia era scossa da questo attentato che si commetteva contro tutti i suoi principj, la libertà civile vedeva almeno rispettati i preziosi dritti della cittadinanza da quelle leggi stesse che violati avevano con tanta indifferenza quelli dell' umanità. Il Romano chiamato in giudizio da un accusatore non temeva di dover sostenere la sua innocenza in mezzo a' tormenti dell' *eculeo*, e se vedeva il suo servo condannato a quest' ingiustizia, egli

si ricordava che quell'istesse leggi che proteggevano la sua libertà, confondevano tra il numero delle cose gli uomini infelici che non erano a parte di questa prerogativa preziosa.

Distrutto quindi l'antico sistema della repubblica, sostituita alla libertà del popolo l'onnipotenza dei Cesari, la memoria della perduta libertà eccitando di continuo il risentimento de' sudditi, e la coscienza dell'usurpazione promovendo gli spaventi del principe, bisognò che la legislazione si accomodasse al nuovo sistema delle cose, e favorisse con una mano la sicurezza del cittadino, nel mentre che sosteneva coll'altra gli interessi, le mire, i sospetti, e le violenze del nuovo capo della nazione. Questi due opposti oggetti non potevano conseguirsi che con opposte leggi, e la contraddizione che cominciò ad introdursi dopo quest'epoca nella Romana giurisprudenza è interamente dovuta a questa fatale origine. Noi dobbiamo al primo di questi og-

getti le leggi sulla confessione libera, così favorevoli alla sicurezza del cittadino, e noi dobbiamo al secondo quelle ch'estesero sulle persone libere, ed in alcuni casi sulle persone anche più distinte della società, l'antico metodo di strappare col soccorso de' tormenti la confessione da' soli servi. Il dispotismo de' primi Cesari avea bisogno di questo rimedio tanto distruttivo della civile sicurezza, quanto favorevole alla loro usurpata autorità. La celebre legge Giulia, detta della Maestà, ci fa vedere qnali furono le mire di Augusto nel dare per la prima volta questa scossa funesta all'antiche prerogative della libertà e della cittadinanza. La cospirazione contro un Principe, e gli altri delitti compresi in questa legge furono i primi, per la pruova de' quali si condannarono a' tormenti anche i dittadini del rango più distinto (1). Quell'istessa causa che

(1) Veggansi le sentenze di Paulo Lib. v. tit. 29. L. 4. C. ad Leg. *Jul. Majest.* L. 16. C.

indusse Silla a sopprimere le pene de' calunniatori, fece introdurre in Roma l'uso de' tormenti, come un mezzo opportuno per sacrificare alla diffidenza del Principe que' cittadini che avevano avuta la disgrazia di divenirgli sospetti.

Da' delitti di *Maestà*, il numero de' quali crebbe a dismisura (1), si

---

de quæst. L. 10. *paragr.* 1. D. *eod.* Le persone di minor dignità potevano essere esposte anche a' tormenti per delitti di minore importanza. Veggasi Mattei *Comm. ad Lib.* XLVIII. *Dig. tit.* XVI. cap. II. e III.

(1) Si sa quanti delitti furono sotto gli Imperatori annoverati tra la classe di quelli che chiamansi di lesa Maestà. Una legge di Graziano, Valentiniano, e Teodosio condannava come sacrilegi coloro che metteano in dubbio la rettitudine de' giudizj del principe, e dubitavano del merito di coloro ch' egli avea scelto per qualche carica. Questa legge è nel codice *de crim. sacril.* Un' altra legge d' Arcadio ed Onorio condannava come rei di Maestà coloro che attentavano sulla vita de' ministri o degli uffiziali del Principe. *Nam ipsi pars*, dice la legge, *corporis nostri sunt*. (L. 5. C. ad Leg.

passò quindi agli altri, con quella facilità colla quale un abuso introdotto si propaga e si estende. Una gran parte de' delitti fu compresa nella classe di quelli ne' quali si poteva, senza eccezione di persone, far uso de' tormenti per ottenere la confessione da' rei che ne venivano accusati; e la superstiziosa imbecillità d'alcuni Imperatori giunse fino ad annoverare in questa classe que' delitti che meritar dovrebbero il silenzio delle leggi piuttosto che il loro assurdo rigore. Con una stupida severità si

---

Jul. Majest.) Un'altra dichiara come rei di Maestà i falsi monetarj, L. *9.* C. *Theodos. de falsa moneta*.

Ogni oltraggio recato alle statue del Principe era anche un delitto di Maestà (L. *6.* D. ad Leg. *Jul. Majest.*) L'apostasia, la simonia, l'eresia de' Manichei e de' Donatisti, furono anche comprese in questa classe. L. 4. C. *de hæret.* L. *si quenquam* 31. C. *de episc. & cler.* Noi ne abbiamo degli altri che per la brevità non debbo qui rapportare.

torturavano gli *indovini*, gli *interpreti de' sogni*, i *maghi*, e tutti coloro che venivano accusati di simili stranezze; e la religione cominciò fin da quel tempo a vedere con orrore le umane vittime sacrificate al falso zelo de' suoi pretesi difensori (1). Quest' uso feroce così contrario allo spirito di tante altre leggi che parte prima di questo tempo, parte contemporaneamente, e parte dopo furono dettate da' legislatori di Roma; quest' uso interrotto per qualche tempo, e sostituito da' *Giudizj di Dio* ne' tempi barbari, fu rimesso nel suo antico vigore dall' influenza de' Papi. Quando dal Vaticano si conformava la giurisprudenza dell' Europa; quando in mezzo a' fulmini delle censure il capo della Repubblica Europea annunziava a' fedeli insieme coi dogmi della Religione le nuove leggi che si dovevano all' antiche sostituire; quando l' *Inquisizione* ca-

(1) L. 7. C. *de malef. & mathem.*

nonizzò l'uso della tortura, adottandolo insieme coll'altre sue tiranniche istituzioni, allora tutte le nazioni si credettero nell'obbligo di riconoscerne i vantaggi.

Da per tutto le pruove pe' *duelli*, per l'*acqua bollente*, o *fredda*, pel *ferro infuocato* ec. si videro di mano in mano abolire, e da per tutto si vide la tortura divenir il criterio della verità ne' giudizj criminali (1). Alcune poche rifles-

---

(1) Alessandro III. Innocenzio III. ed Onorio III. furono, come si sa, i Pontefici che dettero l'ultima scossa al sistema delle pruove pe' *giudizj di Dio*. Ved. il cap. 10. *de excessib. prælat.* e cap. 111. *de purgat. vulg.* E noi sappiamo che l'uso della tortura abborrito fino a quel tempo dall'antica Chiesa, cominciò ad introdursi ne' tribunali ecclesiastici sotto questi Pontefici. Alessandro III. è il primo a dare questo scandalo alla Chiesa ed all' Europa. Ved. cap. 1. *de depos.* L'uso della tortura si era ristretto fino a quel tempo a quella picciolissima porzione d' uomini che viveva sotto il dritto Romano, ma dopo questo tempo si rese di giorno in giorno universale; e noi dobbiamo a due Papi la funesta causa del sistema

sioni ci faran vedere quanto erano più analoghi alle circostanze di que' tempi i giudizj di Dio che non lo è la tortura alle presenti; quanto sia più facile trovare un principio di ragione e di giustizia in quelli che in questa; e quanto la dignità civile abbia perduto piuttosto che guadagnato in questo cambiamento. Questa digressione non è molto aliena dal mio soggetto, e mi si potrà perdonare in grazia della novità.

Mi si dovrà perdonare anche per un altro motivo. Se non vi fosse che un solo popolo che conservasse ancora l'uso della tortura, questo

---

inquisitorio e dalla tortura. Senza la loro pontificale influenza il progresso de' lumi e della società avrebbe aboliti i giudizj di Dio così contrarj al buon senso ed a' principj della nostra Santa Religione; ma senza il loro esempio l'antico uso della tortura non si sarebbe forse risvegliato nell'Europa, e il processo inquisitorio non sarebbe forse conosciuto. Noi dobbiamo ad Alessandro III. il primo di questi mali, ad Innocenzo III. il secondo.

potrebbe anche bastare ad obbligarmi di unire i miei sforzi a quei degli altri scrittori che mi han preceduto per liberarnelo. Ma se non un solo popolo, ma la più gran parte dell'Europa soggiacesse ancora a quest' oltraggiosa ingiustizia; se penne servili impiegate da uomini perfidi, ignoranti, e prevenuti avessero ardito di difenderla: in questo caso potrei io, senza delitto, in un punto universale di correzione e di riforma incontrarmi con quest' oggetto, e tacermi?

Le opere infami che han fatta l'apologia della tortura, son rimaste sepolte nell' obblio co' loro oscuri autori; ma la legge che la prescrive sussiste ancora nelle nazioni più culte; sussiste infelicemente anche nelle più libere.

Chi il crederebbe! Un Governo che ha meritati gli elogj di tutti i filosofi, l'amore di tutti gli uomini, e l' ammirazione di tutta l' Europa; un Governo che per la sua saviezza par che gareggi colla natura, facendo il suo corso colla

regolarità e col silenzio degli astri; un Governo che circondato da varie Potenze, alcune formidabili, altre ambiziose, ed altre deboli, senza dare spavento ad alcuna, esige il rispetto di tutte; una Repubblica che per la singolarità della sua costituzione, pel carattere, e pe' costumi de' suoi individui, per la natura e situazione del suo territorio, per l'opportunità e saviezza delle sue leggi ha combinati gli opposti vantaggi della forza e della debolezza, dell' opulenza e della povertà, della barbarie e della coltura, che non teme e non si fa temere, che ha grandi forze e non ne può abusare, ch'è sobria in mezzo all'opulenza, generosa in mezzo al commercio ed all'industria, virtuosa e guerriera in mezzo al raffinamento de' costumi ed alla pace, semplice in mezzo alle cognizioni ed alla più estesa coltura; tranquilla, quantunque divisa tra due religioni ed in due tempj; questa Repubblica, alla quale tutta l'antichità non ci offre l'uguale; questo

Governo che dovrebb'essere la scuola della legislazione e de' legislatori; questa nazione che profittar dovrebbe dell'altezza de'monti ch'abita, per mostrare agli altri popoli gli istrumenti, i sostegni, e i vantaggi della sicurezza e della libertà: l'Elvezia, io dico, tollera ancora la tortura ne' suoi tribunali e nelle sue leggi. È vero che in un paese ove vi è gran virtù, i vizj delle leggi sono meno sensibili e meno funesti; è vero che la perfezione de' costumi di un popolo può riparare a' difetti del suo codice criminale; ma la sola mano che sottoscrisse questa legge infame, non avrebbe forse dovuto indurre questo popolo a gittarla nelle fiamme (1)? Potrebb' egli rispettare le leggi della tirannia, dopo aver proscritti i tiranni? Ma le contraddizioni dello spirito umano si osser-

(1) Carlo V. emanò la legge che prescrive tra gli Svizzeri l'uso ed il metodo della tortura.

vano nelle nazioni, come ne' loro individui. Le più savie son quelle che ne han meno. Virtuosi e bravi Elvezj, perdonate se io ho ardito di manifestarne una che oscura la vostra gloria. Io vi compenserò questo picciolo male se le riflessioni che sono per esporre v' induranno a liberare le vostre leggi da questa ignominia; e i vostri concittadini da' suoi rischi.

CAPO XI.

Paralello tra' Giudizj di Dio de' tempi barbari, e la tortura.

Supplire al difetto delle pruove con un esperimento che tutt' altro indicar poteva fuorchè la verità o la falsità dell' accusa; interessare, o per meglio dire, mescolare la Divinità ne' giudizj degli uomini; pretendere che le leggi universali dell' ordine si sospendessero in tutti que' casi particolari ne' quali il giudice protestando la sua incerte-

za, cercava dalla Provvidenza conoscitrice di tutto un segno visibile col quale regolar potesse il suo giudizio; attribuire alla forza ed alla destrezza, al valore ed all'arte di combattere tutto il favore della legge; privare il timido, il vile, il debole delle prerogative dell'innocenza; metodo senza dubbio è questo che da se solo basterebbe a mostrarci la barbarie dei tempi ne' quali fu introdotto, e l'ignoranza e la ferocia de' popoli che l'adottarono; ma che osservato nel rapporto che aveva cogli interessi, co' costumi, e colle circostanze politiche di quelle nazioni, si trova almeno scusabile dalla parte dell' opportunità, e dell' uniformità col sistema intero del loro Governo.

Un *governo barbaro* dee necessariamente avere qualche vestigio della *teocrazia*. A misura che la società è meno perfezionata, l'amor dell' indipendenza si fa maggiormente sentire nell'uomo. Beneficio unico dello stato naturale! L' indi-

pendenza non si perde da noi che nella società. Ma questa perdita non si fa che per gradi. A misura che si moltiplicano e si estendono i beneficj della società, vale a dire, a misura che la società si perfeziona, si scema il beneficio dello stato naturale; e la quantità che se ne sacrifica, si proporziona da se stessa all'utile che se ne raccoglie. In una società barbara dee dunque esservi maggiore amore per l'indipendenza che in una società più civilizzata, perchè minori sono i vantaggi sociali che si ottengono da quella che da questa; e perchè lo stato di barbarie è più vicino al primitivo stato dell'uomo, nel quale l'amore per l'ndipendenza era la passione unica che l'animava.

Or questo amore per l'indipendenza è quello che stabilisce la *teocrazia* ne' governi barbari, giacchè l'uomo spinto ancora vivamente da questa passione, si soggetta più volentieri all'impero d'un nume che a quello degli uomini. Ec-

co il motivo pel quale i sacerdoti, come interpreti della divinità, han sempre avuta la maggiore influenza nel governo delle barbare nazioni (1); ecco perchè i primi Re dei popoli vollero esser sacerdoti (2); ed ecco finalmente perchè in tutti i luoghi i primi germi della legislazione furono, dove più, e dove meno, effetto della teocrazia (3).

---

(1) Spesso i Sacerdoti furono Magistrati e Giudici nelle barbare nazioni. Vedi *Cæsar. de bell. Gall. Lib. 6 cap. 15*; *Dion. Halicarnas. Lib. 2 pag. 132*; *Strab. Lib. 4 pag. 302*; *Plat. de Legib. Lib. 6 pag. 869 e Lib. 8 init.*; *Tacit. de Morib. German. cap. 7*; *Ælian. var. histor. Lib. 4 cap. 34*; *Justin. Lib. 2 cap. 7*, dove parla di Mida Re della Frigia.

(2) Il primo Re che in Grecia separò lo scettro dal sacerdozio fu *Eretteo*, il quale ritenendo per se la potestà reale, diede a *Butes* suo fratello il Ponreficato di Minerva e di Nettuno. Veggasi *Apollod. Lib. 3 pag. 198.*

(3) Menetete in Egitto, Zaleuco in Locri, Radamante e Minos in Creta, Licurgo in Sparta, Zatrauste presso gli Arimaspi, Zamolxi presso i Geti, Mida nella Frigia, Nu-

Premesse queste riflessioni, noi non istenteremo a persuaderci dell' opportunità de' *Giudizj di Dio* collo stato della società di que' tempi ne' quali furono introdotti. L' accusato si esponeva più volentieri ad un esperimento, l' esito del quale dipendeva nella sua opinione dal volere della divinità, che non si sarebbe rimesso al giudizio d' altri uomini da' quali sdegnava di dipendere. Egli implorava più volentieri il Dio tutelare dell' innocenza, affinchè preservasse le sue carni, o quelle del suo campione dall' impressione del ferro rovente, o dell' acqua bollente, che implorata non avrebbe la giustizia e la protezione d' un giudice se questo avesse

---

ma in Roma, ed altri legislatori in altri luoghi finsero di conferire con qualche divinità, e di ricever da lei quelle leggi ch' essi quindi comunicavano a' loro popoli. Veggasi *Homer. Odyss. Lib.* 19 *v.* 179; *Diod. Lib.* 1 *pag.* 105; *Valer. Max. Lib.* 1 *cap.* 2; *Strab. Lib.* 16 *pag.* 1105; *Plut. in Numa pag,* 62; *Dion. Halicar. lib.* 2 *pag.* 122.

dovuto giudicarlo. La sua superstizione unita alla sua ferocia gli faceva credere meno pericoloso e meno umiliante un combattimento a mano armata col suo accusatore, che un' altercazione verbale, sulla quale un giudice avesse quindi proferita la sua arbitraria sentenza.

Intimamente persuaso del concorso di una mano onnipotente, sempre pronta a soccorrere l'innocenza, egli non temeva la preponderanza della forza, o della destrezza del suo avversario; e se le sue speranze rimanevano deluse, egli non si lagnava dell'ingiustizia della pruova e dell'incertezza dell'esperimento, ma attribuiva agli imperscrutabili decreti della divinità l'occulta causa del suo disastro (1). Pruove così inconcludenti

---

(1) Un' obbiezione si potrebbe qui fare. O l'accusatore o l'accusato dovevano mentire; l'uno o l' altro doveva dunque credere che la *pruova* non fosse un esperimento della verita, e che la Divinità non vi si mescolasse per ma-

agli occhi d'un filosofo, erano allora credute come infallibili, e la vigorosa resistenza fatta da' diversi popoli alle continue premure dei Papi, de' Vescovi, e de' Concilj per abolirle, ci mostrano chiaramente quale era la confidenza che vi si aveva in que' tempi (1). La legge

---

nifestarla. Ma io rispondo che l'accusatore che affermava, e l'accusato che negava, potevano l'uno e l'altro affermare e negare di buona fede, ed esporsi con ugual fiducia all'esito della pruova. Molte volte in fatti l'accusatore si contentava del giuramento che l'accusato faceva della sua innocenza, e le leggi di Childeberto, quelle de' Burgognoni, e quelle dei Frigioni permettevano all'accusato di far giurare insieme con lui dodici altre persone che si chiamavano *conjuratores* o *compurgatores*.

(1) Nel Decret. *part. 2 quæst. 7* si condannano l'Ordalie con quel precetto del Signore: *non tentabis Dominum Deum tuum*. Nel terzo concilio di Valenza tenuto nell' 855 si condanna il duello come una pruova crudele che nel seno della pace risveglia gli orrori della guerra. Nel concilio di Aquisgrana dell' anno 1322 si condanna la pruova dell' acqua fredda. Nel terzo concilio di Laterano tenuto sotto A-

dunque che le prescriveva, se non garantiva la sicurezza del cittadino,

---

lessandro III. nell'anno 1179 e nel quarto sotto Innocenzo III. che, come si è detto, dette l'ultima scossa a questo disordine, si condannano non solo i duelli, ma tutte le altre pruove superstiziose che si chiamano col nome di *Giudizj di Dio*. L'istoria Ecclesiastica ci somministra una serie quasi non interrotta d'esortazioni, d'invettive, di minaccie di molti Papi, e di molti Vescovi dirette all'abolizione di queste pruove. (Veggasi Baumanoir cap. 39, du Cange *Glossar. voce duellum*). Ma questi sforzi rimasero per molto tempo inutili a segno tale che gli ecclesiastici stessi furono qualche volta costretti ad autorizzare i duelli, ed a permettere che si ricorresse a questo esperimento per terminare le controversie che nascevano sopra i beni delle Chiese.

L'Imperatore Arrigo I. dice, che la legge nella quale si autorizzava la pratica de' combattenti giudiziarj, era stata fatta col consenso e coll'approvazione di molti fedeli Vescovi. (Veggasi Bouquet, Recueil des hist. T. IX. p. 231). Noi ne troviamo molti altri empj presso Robertson Hist. de Charles-Quint Tom. II. alla nota XXII. Il Concillio di Lillebonna, tenuto nell'undecimo secolo sotto Gugliel-

no, favoriva ed ispirava almeno l'opinione di questa sicurezza, che

---

glielmo il conquistatore Re d'Inghilterra e Duca di Normandia, condanna ad una pena pecuniaria que'preti che si battono in duello senza il permesso de' loro vescovi. Bisogna dunque supporre che molti vescovi di que' tempi si credessero nel dritto di poter permettere questo sperimento che lo spirito universale della Chiesa abborriva. Più: in alcuni Episcopj della Francia vi erano le *Monomachie*, o sia i luoghi destinati a' duelli che si ordinavano dal Giudice del vescovo ne' litigj de' servi additizj di quella Chiesa. Questo si ritrova in un manoscritto di Pietro le Chantre di Parigi che scriveva nel 1180 (*descr. du dioc. de Paris, par M. Lebaeur.*). Muratori dice che alcuni vescovi dell' Italia ottennero quest' istesso privilegio nel principio dell' undecimo secolo. L' Imperator Corrado lo diede a Pietro vescovo di Novari nel 1028, e nel 1052 Arrigo III. l' accordò al vescovo di Volterra. La confidenza che si aveva allora in questa specie di pruova, era tale, che noi abbiamo degli esempj nell' istoria che qualche volta si ebbe ricorso al duello per determinare qualche articolo di giurisprudenza, o qualche punto di disciplina. La celebre legge, adottata in tutta l' Europa, che stabilisce che i figli del figlio debbano esser

come altrove si è detto (1), costituisce una gran parte della civile libertà.

Una riflessione che ci somministra il sistema penale de' codici di queste nazioni, può dare un nuovo peso alle mie idee. Si faceva soffrire un supplizio infamante, si condanna anche a morte un uomo, un *nobile* che soccombeva alla pruova del duello, nel mentre che se questo nobile fosse stato

---

numerati tra' figli di famiglia, e possano, rappresentando il loro padre, succedere a porzioni uguali co' loro zii nel caso che il loro padre premuora all'avo; questa legge, io dico, per la quale vi furono varie altercazioni, fu nel XI. secolo emanata dopo un duello che l'Imperadore ordinò che si fosse fatto, per vedere quale de' due partiti era il più ragionevole; e la celebre controversia insorta in Ispagna nell' undecimo secolo sotto Alfonso VI. Re di Castiglia per determinare se la Liturgia Mosarabica o la Romana fosse più grata a Dio, fu anche rimessa alla pruova del duello. Ved. l' Istoria delle Rivoluzioni di Spagna del P. d' Orleans T. I. p. 217.

(1) Nel II. Capo del I. Lib.

convinto dell' istesso delitto, non sarebbe stato condannato che ad una pena pecuniaria. Presso i Germani v'era l' istesso sistema. Quale poteva dunque essere il motivo d'una determinazione così strana nell' apparenza? Io lo ritrovo facilmente ne' miei principj. Lo spirito d' indipendenza non permetteva che la morte d'un cittadino potesse dipendere dal giudizio degli uomini; vi era bisogno d' un decreto del cielo per privarlo d' un' esistenza sulla quale non si sarebbe sofferto che il governo avesse potuto vantare un dritto assurdo a' suoi occhi. In fatti *presso i Germani*, dice Tacito (1), *il supplizio del*

---

(1) Tacit. *de Morib. German.* Mi piace di far qui osservare che presso tutte le nazioni ancora barbare le pene di morte furono considerate come sacrifizio fatto agli Dei. Questo era lo spirito delle leggi decemvirali; e per questo motivo *sacer esto*, significa *sia punito colla morte*. Da qui deriva anche che le pene capitali si chiamarono *supplicia*, volendo con ciò significare ch' erano offerte fatte agli offe-

delinquente è meno considerato come una pena che l' autorità del Capo sia nel dritto d' ordinare che come un' ispirazione ed un comando espresso della Divinità che presiede a' combattimenti. Si esponeva dunque più volentieri la vita ad un giudizio di Dio, che la proprietà e la borsa a quello degli uomini. Questo ci fa vedere gli effetti costanti dello spirito d' indipendenza, e la fiducia che si doveva avere in quei tempi in queste pruove.

L' Istoria della più rimota antichità, le relazioni di molti viaggiatori ci mostrano l' uniformità di pensare di tutti i popoli barbari riguardo a quest' oggetto. Gli uomini situati nelle stesse circostanze, pensano ed operano nell' istessa maniera. Noi troviamo questi esperi-

si Dei per que' delitti. Da qui deriva che presso gli antichi Germani i sacerdoti stessi erano i carnefici de' rei, e da qui deriva che presso alcuni popoli il carnefice si chiamava Gran sacrificatore.

menti giudiziarj conosciuti presso i più antichi popoli, e presso molte nazioni dell' Asia e dell' Africa.

Sofocle nell' Antigona (1) ci fa vedere un uomo accusato di corruzione offrirsi a maneggiare un ferro rovente, o a camminare sopra il fuoco per provare la sua innocenza, purgazione usata allora, dice lo Scoliaste. Eustazio ci parla d' alcuni fonti d' acqua che v' erano in Articomide ed in Dafnopoli, dove si provava la pudicizia delle vergini (2). Il Tempio degli Dei Palici in Sicilia, e di Trezene nel Peloponneso sono anche famosi per simili esperimenti. È noto anche il celebre fonte *stigio* in Efeso, e

(1) Ἡ̓μεν δ' ἕτοιμοι καὶ μύδρους αἴρειν χεροῖν,
Καὶ πῦρ διέρπειν, καὶ θεοὺς ὁρκωμοτεῖν.
Eramus autem parati ignitum ferrum manu capere;
Et ire per ignem, & jurare.
Sofocle nell' Antigona verso 269 e 270.

(2) *Eusthatius lib.* 8 *&* 11 *de amore Ismeniæ, & Ismenes.*

la spelonca del Dio Pane dove si facevano discendere le donne accusate d'impudicizia per indagare la loro innocenza (1). Grozio cita molti esempi delle pruove dell'acqua in Bitinia, in Sardegna, ed in altri paesi; ed il celebre Einio ci assicura che l'istessa pruova fu conosciuta da' Celti (2). Per quel che riguarda il duello, noi troviamo fin dalla più remota antichità stabilita

---

(1) V. Achille Stazio *de Amoribus Clitophontis, & Leucippes* lib. 8. p. 241 *Edit. Comini Venturæ Bergomi*. Si legava al collo della donna accusata d'impudicizia la tabella nella quale era scritto il giuramento della sua innocenza. Si faceva quindi discendere nel fonte. Se le acque non si movevano in maniera da non bagnare la tabella, essa era dichiarata innocente. Se poi l'agitazione dell'acqua faceva che si bagnasse la tabella era considerata come convinta. L'istesso Stazio *ibid.* p. 223 parla dell'altro esperimento che si faceva per l'istesso oggetto: e questo si chiamava il giudizio della Fistola nella spelonca del Dio Pane.

(2) Frid. Heinius: *de probat. quæ olim fieri solebat per ignem, & aquam*.

questa specie di pruova tra'Germani (1), e tra gli Svezzesi (2); noi vediamo la controversia tra' Romani e gli Albani, rimessa all' esito del combattimento fra i tre Orazj e i tre Curiazj ; noi vediamo in Omero la guerra di Troja cominciare con un duello tra Menelao e Paride tra il marito e il rapitore d'Elena: noi vediamo l'uno e l'altro popolo cercare nell' esito di questo esperimento il decreto dei Numi ; noi vediamo che rimasto indeciso l' esito di questo primo duello si ebbe ricorso al secondo tra Ettore ed Ajace Telamonio; e vediamo finalmente che la guerra non si sarebbe proseguita, se i due campioni, dopo aver combattuto per più ore, non si fossero divisi senza aver potuto ottenere alcun vantaggio l' uno su dell' altro, e senza aver potuto indagare con que-

---

(1) Vellejo Patercolo L. 3 cap. 118.

(2) G. O. Stiernhook nella sua celebre Opera *De jure Sujonum vetusto*, lib. I. cap. 7.

sto mezzo il volere de' Numi. Finalmente i viaggiatori più degni di fede ci dan conto delle pruove giudiziarie, delle quali si fa uso presso varj popoli dell'Africa e dell'Asia. Nel Monomotapà il testimonio dell'accusatore spolverizza una certa scorza d'albero che ha una virtù emetica, la mescola in una data quantità d'acqua; e la dà a bere a colui che difende il reo; se la ritiene, l'accusato è assoluto. Questo si rassomiglia molto all' *ostia d' esecrazione*, purgazione canonica, conosciutissima ne' secoli della superstizione (1). É nota la bevanda che si adopra nel Regno di *Loango* in Africa per iscoprire gli stregoni e le streghe (2); ed è

---

(1) Veggasi Murat. *Antiq. Italic. diss.* XXXIII. Egli ci dice che Gregorio VII. accusato di simonia si sottomise a questa pruova.

(2) Quando vi è sospetto che in un villaggio vi sia uno stregone o una strega si fa bere alla presenza de' giudici a tutti gli abitanti un liquore formato da una radice detta *simbon:*

nota quella che si adopra presso i *Quojas* popoli che abitano l'interno della Guinea(1). La pruova dell'olio bollente è ancora in uso presso i Cingolesi nell'Isola di Ceilan, e si pratica coll'istessa fiducia, e presso a poco con cerimonie uguali a quelli che accompagnavano questa pruova nelle nazioni d'Europa nei tempi dei quali si parla (2).

---

da che ubbriaca e trattiene il corso delle urine. Ciascheduno dee berne, e quindi correre. Colui che nel correre cade per terra vien convinto come delinquente, e precipitato dal popolo da un'altezza. Le mogli del Re vengono esposte all'istessa pruova allorchè sono accusate di adulterio.

(1) Questa è una bevanda velenosa che si fa bere all'accusato. S'egli la vomita è assoluto come innocente: ma se ritenendola gli cagiona convulsioni ed altri indizj dell'operazione del veleno, allora è considerato come colpevole e vien condannato. Presso questi popoli si adopra un'altra pruova detta *belli*, molto simile a quella del ferro rovente che si adoperava in Europa.

(2) Knox ci dà un distinto ragguaglio del-

Sulla costa di Malabar l'accusato d'un grave delitto viene gittato in un fiume che abbonda di pesci voraci, e se dopo un dato tempo non vien divorato egli è assoluto. La pruova del ferro rovente e quella dell'olio bollente viene adoprata da altri popoli che abitano l'istessa contrada.

Nel Siam l'accusatore e l'accusato erano in altri tempi esposti ad una tigre, e colui che la fiera risparmiava era l'innocente. Presso questa nazione le pruove per l'acqua e pel fuoco erano anche conosciute prima che il dispotismo fosse sostituito alla sua antica forma di governo, molto simile a quella de' nostri barbari padri.

Questi fatti ci mostrano bastantemente la naturale inclinazione degli uomini, nel cercare dalla Divinità i segni visibili, onde regolare i loro giudizj, e sono tanti

---

le cerimonie che precedono questo noto esperimento nella relazione de' suoi viaggi.

argomenti di più che ci dimostrano la cieca confidenza che dovevano avere i nostri padri in questa specie di pruove, e l'opportunità delle leggi che seguendo l'opinione e i costumi di que' tempi vi misero il suggello della pubblica autorità. Era per essi un articolo di fede il credere che la Divinità dovesse per qualunque minima e particolare causa sospendere le leggi universali dell' ordine; e la moltiplicità de' miracoli che si spacciavano ogni giorno da' preti e da' frati, e de' quali le leggende de' Santi erano da ogni parte ripiene, contribuivano prodigiosamente a sostenere ed a fomentare questa superstiziosa sì, ma consolante opinione (1).

---

(1) Le sacre cerimonie che precedevano questi esperimenti sono una pruova di questa verità. Noi possiamo per quest' oggetto dirigere il lettore alle seguenti opere. Veggasi *Baluzio in capitular. Du Cange in Glossar. mediæ, & infim. Latinit. voc. judicium Dei.*

A questa semplicissima ragione possiamo un' altra aggiugnerne. Essa è fondata sull' esperienza e sulla cognizione degli interessi politici di que' tempi; essa deriva da quel gran principio della *bontà relativa* delle leggi, della quale abbiamo così diffusamente ragionato nel primo libro di quest' opera. Io mi fo un dovere di svilupparla.

La virtù politica si modifica secondo le diverse circostanze de' tempi, de' luoghi, de' popoli. Determinata dall' utile della maggior parte, essa varia secondo che variano gli

---

Martene de Antiq. Eccles. ritib. Murat. diss. XXXVIII. *seq. antiq. Italic.*

Noi sappiamo che i combattenti dovevano invocare il nome di Dio, della Vergine, e di qualche Santo; che dovevano giurare di non avere le armi incantate, che dovevano anticipatamente assistere al sacrifizio della Messa, e prepararsi con questi sacri riti all' esperimento. Nel Giudizio dell' acqua e del fuoco l' accusato doveva anche prepararsi alla pruova coll' eucaristica comunione.

interessi delle nazioni. Questa verità non è oggi più contrastata. I metafisici, i politici, e i moralisti si sono uniti per darle tutto il peso dell'autorità; l'istoria è venuta in soccorso della ragione per illustrarla colla luminosa fiaccola dell'esperienza. La cognizione istessa delle lingue, e l'originaria idea attaccata alla parola *virtù*, ce ne somministra un'incontrastabile pruova (1). Sarei dunque condannabile

---

(1) Finchè i popoli non conobbero la servitù civile, finchè conservarono quella porzione della naturale indipendenza ch'era propria dello stato politico, del quale noi parliamo, fino a questo, io dico, non ebbero che una voce per esprimere la *virtù*, e la *forza*, o per meglio dire, la *virtù* era *forza*, e la *forza* era *virtù*. Quest'è l'Ἀρετὴ de' Greci de' tempi, de' quali parla Omero, e questa è *Virtus* dei Latini. Omero non adopra la voce ἀρετὴ che per indicare la forza, siccome si serve della parola Σοφία *sapientia*, per indicare l'abilità e destrezza nelle arti meccaniche necessarie alla guerra.

Siccome l'idea della virtù, e della forza da principio si confondevano, così i Romani chia-

se cercassi di dimostrarla. Contentiamoci di stabilirla come il fondamento delle seguenti riflessioni.

Se la virtù politica si modifica secondo le diverse circostanze dei tempi, de' luoghi, de' popoli; in quelle nazioni delle quali noi parliamo, in quelle nazioni, io dico,

---

marono *Forctes* i Popoli che non si erano mai da essi ribellati, e *Sanates* quelli che dopo essersi ribellati, ritornati erano nel loro dovere, e così si può interpretare quel frammento delle decemvirali tavole dove si dice: *Nexo. Soluto. Forcti. Sanati. Que. Siremps. Jus. Est.* "Che sia ristabilito nell'antico diritto non solo il debitore, allorchè sarà uscito dalla schiavitù, ma anche il popolo rubelle ch'è ritornato nel suo dovere, sia rimesso negli stessi dritti, de' quali gode il popolo ch'è stato sempre fedele". V. Festo voc. *Sanates*. Il popolo fedele si chiamava *forte*, perchè non vi era che l'idea della forza che indicasse originariamente ogni virtù. Da ciò deriva anche, che gli antichi scrittori latini chiamarono *fortis* colui che ora si direbbe *bonus*, e chiamarono *bonus* colui che ora si direbbe *fortis*.

unicamente guerriere, il valore doveva essere la maggiore di tutte le virtù; e tutte le cose che dal valore dipendono, o che col valore si combinano per render l'uomo più atto a combattere, dovevano essere considerate coll'istessa parzialità.

Il coraggio, la destrezza, il vigore, la tolleranza di una lunga azione, il disprezzo de' pericoli erano in fatti in que' tempi, e presso que' popoli le virtù del cittadino; erano le sole virtù preziose dello Stato, e care al Governo. Unicamente interessato a formare dei guerrieri, l'oggetto principale delle leggi, e dell'educazione, era d'ispirare il coraggio, di promuoverlo, d'onorarlo; era d'interessare i cittadini ad acquistare una gran destrezza che si doveva unire alla forza, ed una gran forza che doveva combinarsi col coraggio; era finalmente di dare una certa superiorità a coloro che avevan saputo ornarsi di questi meriti. Obbligare dunque il cittadino a giustificarsi

colla spada alla mano, era un urto di più che si dava al conseguimento di questo fine. Quando l' innocenza disgiunta dal valore e dalla forza non era al coperto dalle violenze, e da'rischi, a'quali l'avrebbe esposta un giudizio; quando la mano del cittadino che non era incallita col maneggiamento delle armi, era esposta a soccombere alla pruova del ferro rovente, e dell' acqua bollente; quando poco avvezzo agli esercizj che fortificano il corpo, e danno un certo vigore a tutti i nervi, a tutti i muscoli, egli non avrebbe potuto reggere al faticoso esperimento della croce; quando una vita sedentaria, nel tempo istesso che lo rendeva incapace di correre dietro all' inimico, o di reggere ad una lunga *marcia*, dava contemporaneamente a' suoi piedi una certa morbidezza molto perniciosa, allorchè si trattava di soffrire la pruova delle *barre infocate* (1);

---

(1) Chi non si ricordasse la natura di queste

quando finalmente privo di questi vantaggi, egli non poteva neppure sperare di cattivarsi l' amor delle donne, le quali trovavano il loro interesse nel rendersi amico un uomo che in qualunque caso avesse potuto esporsi a simili esperimenti per esse (1): allora la vani-

---

diverse specie di pruove che per brevità non ho fatto che accennare, potrà ricorrere a Du Cange nel *Gloss. mediæ, & infimæ Latinit. voc. judicium Dei*.

(1) Nel Codice de' Turingj Tit. 14. noi troviamo una legge che condanna alla pruova dell' acqua bollente qualunque donna, anche di un rango distinto, quando accusata d' adulterio non si fosse presentato in giudizio alcun campione per essa. I codici delle altre barbare nazioni contengono altre leggi presso a poco simili. Le donne, almeno le ben nate, non si esponevano a quest' esperimento che in mancanza de' campioni. Questo ci fa vedere l' interesse ch' esse avevano di cattivarsi uomini di valore che avessero potuto in qualunque caso difendere la loro causa. L' uso di battersi per dar piacere alla sua Signora, quest' uso così conosciuto ne' secoli della cavalleria, e che si conservò anche dopo che il duello lasciò di

tà, il bisogno, la sicurezza, e l'amore si combinavano, per obbligare il cittadino ad addestrarsi all'arte unica che interessava lo Stato; allora chi non era guerriero, non era nè stimato, nè sicuro, nè amato; allora la sua vita era esposta, il suo cuore non era al coperto dagli insulti, e dalle trame della calunnia, e il suo cuore fatto per amare, trovava da per tutto de' rifiuti meritati dalla sua viltà. Ecco perchè la pruova del duello, come quella che più direttamente andava allo scopo della legge, fu la più usata, e fu quella che durò più di tutte le altre (1).

---

essere una pruova giudiziaria, non è dovuto che a quest'origine: come all'istessa origine si dee la legge cavalleresca ancora esistente, che obbliga l'amante a battersi, per difendere l'onore della sua signora, e per vendicare i suoi torti.

(1) Noi la troviamo stabilita in quasi tutti i Codici Barbari. Veggasi la legge de' Ripuarj tit. 32. tit. 57. tit. 59. La legge de' Longobardi lib. 1. tit. 15. L. 2. tit. 32. l. 3. e tit. 55.

È vero che la superstiziosa confidenza che il cittadino aveva in questi esperimenti avrebbe dovuto

---

l. 1. e lib. xi. tit. 35. l. 2. E più di ogni altro nel tit. 55. l. 38. dell'istesso libro, dove si rapporta lo stabilimento di Ottone Imperatore, col quale obbligava ad adattarsi agli editti relativi alle pruove pe' duelli; anche quelli che vivevano sotto la legge Romana. La legge de' Borgognoni tit. 8. l. 1. e 2. e tit. 80. l. 1. 2. e 3. La legge de' Turingj tit. 1. l. 31. tit. 7. e tit. 8. La legge de' Frigioni tit. xi. e xiv. La legge de' Bavaresi tit. 8. *de Furto.* cap. 2. parag. 6. e cap. 3. parag. unic. ibid. tit. 9. *de incendio Domor. &c.* cap. 4. paragr. 4. La legge degli Alemanni cap. 89. *de eo qui hominem occiderit, & necaverit.* I Capitolari di Carlo Magno e Lodovico lib. vii. cap. 186. *De accusatoribus non facile recipiendis, nec absque &c.* I capitoli aggiunti alla legge Salice da Lodovico Imperatore I. cap. *si quis cum altero.*

Noi non troviamo tutte le altre pruove giudiziarie così universalmente ricevute, o almeno esse ebbero molto minor durata. *Beaumanoir* che viveva nel tempo di S. Luigi, facendo l'enumerazione delle diverse specie di pruove, parla del duello, e non parla delle altre. Noi troviamo nella Costituzione di Lotario insert-

distoglierlo dal provvedersi degli umani mezzi che effettivamente ne regolavano l'esito; ma l'esperienza giustificando la speculazione del legislatore fa vedere che malgrado questa cieca confidenza egli non lasciava di cercare nelle proprie forze quella superiorità che contemporaneamente egli attribuiva al soccorso della propizia Divinità, non altrimenti che il credulo Musulmano, malgrado i rigorosi principj del suo fatalismo, non trascura i più vili intrighi del serraglio, per giugnere al suo desiderato scopo, che la sua religione gli fa vedere già scritto nell' inalterabile ed

---

ta nella legge de' Longobardi lib. II. tit. 55. paragr. 31. abolite le pruove dette della croce, e dell'acqua fredda; noi troviamo al contrario l'ultimo duello ordinato dal Magistrato in Francia per pruova giudiziaria nell'anno 1547; noi ne troviamo anche ordinati in Inghilterra nel 1571 nel 1631 e nel 1638; e noi ne troviamo finalmente ordinato uno in Ispagna da Carlo V. nel 1522. Veggasi Robertson Istoria di Carlo V. tom. II. alla nota XXII.

eterno libro del destino. Per un
effetto dunque dell' inesplicabile, ma
comune contraddizione dello spiri-
to umano, molto più sensibile nei
barbari che ne' civili popoli, i *Giu-
dizj di Dio* favorivano nel tempo
istesso la tranquillità del cittadino,
e l' interesse del governo.

Queste riflessioni che non mo-
strerebbero che l' utilità e l' op-
portunità de' giudizj di Dio presso
le barbare nazioni, potrebbero con-
siderate in un certo punto di ve-
duta mostrarne anche la giusti-
zia.

In una nazione, ove tante cau-
se si univano per indurre il citta-
dino a rendersi coraggioso, abile e
forte; l' uomo più forte, più atto
a combattere, più valoroso di un
altro, mostrava con questo solo il
suo maggior rispetto per le leggi,
i vantaggi che aveva più dell' altro
raccolti dalla sua educazione, il
maggior peso ch' egli dava all' ono-
re; e tutte queste cose unite dove-
vano procurargli una giusta presun-
zione in favore della sua innocen-

za. L'esperienza doveva far vedere che gli uomini più vili erano i più facili a commetter de' delitti, e che i più coraggiosi e i più forti erano non solo i più utili, ma anche i più virtuosi cittadini. Io veggo benissimo che questa regola poteva spesso fallire; ma ordinariamente l'uomo che restava superiore nel combattimento, era l'innocente, e quando non era tale, la legge comprava almeno con una impunità, o con un'ingiustizia, un cittadino molto utile allo Stato. A questo vantaggio se ne aggiugneva un altro. Il merito delle leggi bisogna sempre misurarlo colle circostanze de' tempi, ne' quali sono state dettate. Si sa che ne' tempi ne' quali il combattimento giudiziario era nel suo massimo vigore, l'anarchia che derivava dall' illimitata divisione dell' autorità sovrana, legittimava il disordine funestissimo delle guerre private. Una famiglia si armava contro un' altra famiglia, un villaggio contro un altro villaggio, una provincia intera

dichiarava qualche volta la guerra ad un'altra provincia. Le diverse parti dell' istesso Impero si armavano contro loro stesse, e il debole capo di questo disordinato corpo doveva vedere con indifferenza questa sanguinosa lacerazione che una parte de' suoi membri recava all'altra. In queste deplorabili circostanze, in queste spaventevoli convulsioni, la legge che stabiliva il duello, e che permetteva alle parti di sottoporre la decisione delle loro controversie all' esito di questo esperimento, recava all' ordine pubblico tre vantaggi nel tempo stesso: essa permutava una guerra generale in una guerra particolare, restituiva la forza a' tribunali, e rimetteva nello stato civile coloro che non erano più governati che dal dritto delle Genti. Se il sistema dunque de' giudizj di Dio non può scusarsi per quel ch'è in se stesso, può almeno difendersi coi vantaggi che produceva, e coll' opportunità che aveva collo stato delle nazioni, e de' tempi, ne' quali

era in vigore. Ma quale di questi vantaggi può mai sperarsi dall' uso della tortura? Quale difesa può addursi in favore di quest' abbominevole pratica de' nostri fori?

Se ne consideriamo il motivo, se n' esaminiamo gli effetti, se l' osserviamo per quel ch' è in se stessa, o per quello che può essere rapporto agli interessi della società, noi la troveremo sempre ingiusta, sempre perniciosa, sempre contraria agli interessi di qualunque società, in qualunque luogo, ed in qualunque tempo. Poche riflessioni bene sviluppate renderanno evidente questa verità, bastantemente conosciuta da coloro che ubbidiscono, ma funestamente ancora ignorata da una gran parte di coloro che comandano.

Qual è il motivo, pel quale si dà la tortura? Si ricorre a questo feroce esperimento per ottenere dal reo la confessione del proprio delitto, o per venire in cognizione de' complici che son concorsi nella violazione della legge. Il primo dei

due

due motivi è il più frequente. Vediamo su qual dritto può egli esser fondato. Si supponga che l'accusato che si condanna alla tortura sia effettivamente colpevole di quel delitto, del quale viene accusato, e che per condannarlo vi sia bisogno della sua confessione pel difetto dell'*estrinseche* pruove. In questa ipotesi, io domando, il magistrato ha egli il dritto di pretendere dal reo la confessione del suo delitto? Ogni dritto suppone un'obbligazione: se il magistrato avesse questo dritto, il reo avrebbe dunque il dovere di palesargli il suo reato. Ma un dovere, ch'è contrario alla prima legge della natura, può mai essere un dovere? La prima legge della natura è quella che ci obbliga alla conservazione della propria esistenza. Se richiesto dal magistrato sulla verità dell' accusa che si è contro di me intentata, io fossi nell'obbligo di confessargli il mio delitto, e se questa confessione mi portasse alla morte, io

mi troverei in questo caso tra due doveri opposti, e non potrei soddisfare all' uno senza violare l'altro. Se il patto sociale mi obbligasse a questa confessione, il patto sociale mi obbligherebbe a violare una legge anteriore della natura; il patto sociale sarebbe nullo. Se il patto sociale mi obbligasse a confessare il mio delitto; questo stesso patto obbligherebbe anche qualunque reo di qualunque delitto di gittarsi spontaneamente in mano della giustizia per soffrirne il meritato rigore. Ma questo patto sociale degenererebbe in questo caso in un patto il più evidentemente contrario alla natura de' contraenti. Non è questo lo spirito di quella primitiva convenzione che tutti gli individui della società implicitamente ratificano. *La seconda parte di una legge*, dice Obbes, *cioè quella che contiene la sanzione penale, non è che un ordine diretto a' pubblici magistrati; ed in fatti non vi è legge che ordini al la-*

dro, all'omicida, di venire spontaneamente a farsi impiccare (1).

Se il reo non ha il dovere di confessare il proprio delitto, come si è provato, il magistrato non può dunque avere il dritto di esiger da lui questa confessione. Se il reo violerebbe una legge eterna della natura palesando il suo capitale delitto, il magistrato condannandolo a' tormenti della tortura per indurlo a confessare, punisce dunque un silenzio in lui, che il reo non potrebbe violare, senza violare la legge della natura che obbliga a tacere; egli vuole che commetta due delitti, quando potrebbe non esser reo che di un solo.

Ecco l'aspetto, nel quale ci si presenta la tortura, anche nell'ipotesi, che l'infelice, che vi si con-

(1) Che si legga ciò che nella seconda parte di questo libro si darà da me sull' origine del dritto di punire, e si vedrà come ogni obbiezione che mi si potrebbe quì fare, svanirà a fronte dell'evidenza de' miei principj.

danna, sia effettivamente reo del delitto, del quale viene incolpato. Io ho voluto considerarlo in questo punto di veduta, per mostrare che l'urgenza degli indizj, per quanto forte possa essere, non può mai legittimare l'uso di questo esperimento, giacchè il motivo pel quale vi si ricorre, è da per se stesso ingiusto.

Ma si dirà: se il motivo più frequente, pel quale si dà la tortura, è per istrappare dalla bocca del reo la confessione del proprio delitto, questo non è il solo, giacchè la tortura si dà anche al reo convinto, quando si tratta di venire in cognizione de' complici del delitto. In questo caso il motivo non è ingiusto. Se l'uomo non ha potuto obbligarsi col patto sociale a rivelare i proprj delitti, ha potuto però obbligarsi colla società di concorrere con tutti gli altri suoi individui alla conservazione dell'ordine pubblico, ed a somministrare al governo tutti que' mezzi che possono contribuirvi.

La scoperta de' complici, essendo una parte di questa generica obbligazione, e non essendovi alcuna legge anteriore della natura che possa renderla nulla, può dunque divenire un dovere dalla parte del reo convinto, dal quale si cerca, ed un dritto dalla parte del magistrato che la richiede.

Questa conseguenza è giusta; ma essa non può essere una ragione in favore della tortura. Io credo che il magistrato, il quale non ha il dritto di cercare dal reo non convinto la confessione del proprio delitto, abbia però quello di pretendere dal reo convinto la scoperta de' complici; ma ciò non proverà altro che l'oggetto, pel quale si dà in questo caso la tortura, sia fondato sopra un dritto; ma non per questo se ne potrà dedurre che sia giusto ed opportuno il mezzo, col quale si cerca di conseguirlo.

Una delle due: o il reo è disposto a svelare i complici del delitto, o è determinato di nasconderli. Nel primo caso la tortura è inuti-

le, perchè alla semplice interrogazione del giudice egli li paleserà. Nel secondo caso poi essa è perniciosa; poichè se ha risoluto di occultarli, o reggerà a' tormenti della tortura, ed allora la legge che ve lo condanna, fa un male privato senza ricavarne alcun bene pubblico; o per liberarsi da' tormenti, invece di nominare i veri complici, egli nominerà altri che non hanno avuta parte alcuna al delitto; ed allora la legge espone la tranquillita dell'innocente ad esser turbata dall'assertiva di un uomo che ha perduto il dritto alla sua confidenza. *Colui che non ha più che sperare sulla sua vita*, dice il Giureconsulto Paulo, *non dee mettere in pericolo quella degli altri* (1).

---

(1) *Paul.* 1. *sent.* 12. paragr. ult. L. *6.* Veggasi anche Ulpiano nella L. *6.* paragr. 23. D. *de quæst.* e più di ogni altro Livio (Lib. 24. cap. 5.) Tacit. (*Annal.* Lib. 4. c. 45.) e Seneca (*de Ira* Lib. 11. cap. 13.) dove si tro-

Io potrei aggiugnere a queste riflessioni sulla tortura data per la scoperta de' complici molte altre

---

veranno de' fatti ch' evidentemente confermano ciò che io ho detto. Una risposta data dall' Inglese Felton convinto reo dell' assassinio del Duca di Buckingham, al vescovo di Londra, il quale gli intimò che s' egli non accusava i suoi complici si sarebbe dovuto preparare a soffrire i tormenti della tortura, è anche molto opportuna al nostro proposito: "Monsignore, egli disse, se la cosa deve andare a questo modo, io non so chi potrò accusare nell' estremità del dolore; forse il vescovo Laud, o qualche altra persona di questo tribunale". Ammirabile riflessione, dice il celebre Foster, nella bocca di un entusiasta, e di uno scellerato. Questa risposta non bastò per distogliere il vescovo dalla sua idea. Egli propose la tortura, ma i giudici di unanime sentimento risposero che questo feroce esperimento non era permesso dalle leggi Inglesi. Vedi de Lolme Cost. d'Inghilterra cap. X. p. 113.

Mi si permetta di aggiugnere quì una riflessione. Chi crederebbe che la Legislazione Britannica che ha sempre abborrita la tortura, autorizzasse poi una ferocia che niun' altra legislazione dell' Europa ha ardito di adottare, e che non ha corretta che pochi anni fa (nel

osservazioni che non ne dimostrebbero meno l'inutilità, e l'ingiustizia: ma non voglio tanto dilungar-

---

1772)? Io parlo della *pena forte e dura*. Se un uomo veniva convinto di un delitto di *fellonia*, o di *picciolo tradimento*, e se costui per non incorrere nel giudizio che chiamasi *di corruzione di sangue*, giudizio che porta seco la confiscazione de' beni, e l' incapacità a' figli di ereditare in avvenire; se, io dico, quest' infelice per non incorrere in questo giudizio, rifiutava di dare alcuna risposta alle interrogazioni de' giudici; se egli, conservando un rigoroso silenzio non negava, nè confessava il suo delitto, del quale per altro era stato convinto, allora invece di condannarlo all' ordinaria pena della morte, si condannava alla *pena forte e dura*. Si faceva discendere in un carcere sotterraneo ed oscuro, si faceva distendere nudo il suo corpo sul suolo; gli s' imponeva un masso di ferro di esorbitante peso; gli si dava a mangiare poche once di pane in un giorno, e poche once di acqua stagnante in un altro, e si lasciava in questa situazione fino a che egli moriva; morto in questa maniera i suoi beni non venivano confiscati, ed i figli non perdevano il dritto di ereditare, come sarebbe avvenuto s' egli avesse data qualche risposta a' giudizj o affermativa, o negativa, giac-

mi su quest' oggetto. Ritorniamo alla tortura che si dà per ottenere la confessione del reo, che, come si è detto, è il motivo più frequente, pel quale si ricorre a questo tentativo, e paragoniamola coi giudizj di Dio de' tempi barbari.

---

chè il silenzio che gli faceva soffrire una morte così tormentosa, lo liberava dalla *corruzione del sangue* (Veggasi Blackstone ne' Comm. al Codice Crim. d' Inghilterra Cap. xxv. Nel tempo che scriveva questo dotto giureconsulto questa pena non si era ancora abolita). Per poco che si siano osservati i principj che si sono quì sopra sviluppati sulla confessione dei rei, e sul dritto del silenzio, si potrà vedere come alla massima ferocia si unisce anche la massima ingiustizia in questa determinazione. Una riflessione mi si presenta in questo punto. Se in un paese dove la nazione intera dispone delle leggi, e dove coloro che le dettano, sono que' che debbono quindi soggiacervi, se in questo paese, io dico, si trovano simili stranezze, quali orrori non si dovranno trovare in quelli, dove la facoltà legislativa si trova tra le mani di un solo? Infelice quell' uomo che avendo un' anima sensibile, si trova immerso in simili studj; a misura ch' egli impara più, si trova più infelice!

Che si perdoni una maniera di scrivere alquanto scolastica in questo esame. Io soffro forse più del lettore nello sviluppare in questa maniera le mie idee: ma il dovere di uno scrittore è di sacrificare, sempre che si deve, il bello all'utile.

Se si considera la tortura come criterio di verità, si troverà così fallace, così assurda, come lo erano i giudizj di Dio. La disposizione fisica del corpo determina così in quella, come in questi l'esito della pruova. Nell'una e negli altri l'innocente può essere condannato, e il vero reo assoluto; nell' una e negli altri ciocchè determina la verità, non ha alcun rapporto con essa; ma la prima differenza notabile è fondata nella pubblica confidenza, nella pubblica prevenzione. La superstizione e l'ignoranza de'tempi, ne'quali erano in vigore i *Giudizj di Dio*, facevano credere, come si è veduto, infallibili questi esperimenti; e i progressi delle cognizioni, i lumi

del secolo, le libere istruzioni dei filosofi hanno oggi persuaso anche il volgo che la tortura è la pruova della robustezza del corpo, e non della verità; che l'innocente, ma debole, vien condotto alla morte da questo assurdo criterio; che il delinquente, ma robusto, resta sicuramente impunito sotto gli auspicj di una pratica così fallace. La legge istessa concorre a sostenere questa opinione (1). In due metodi dunque ugualmente assurdi per indagare la verità, si trova nul-

(1) La legge istessa, io dico, concorre a sostenere e fomentar questa opinione, giacchè essa dà in molti casi il dritto a' giudici che ordinano la tortura, di stabilire nell'istesso giudizio che quest' esperimento non debba pregiudicare alle pruove che già si sono raccolte, ed in questo caso, ancorchè il reo sostenga la sua innocenza tra' tormenti, i giudici condannar lo possono, fuorchè alla morte a qualunque altra pena. La legge dunque non confida nell'esperimento che adopra. V. Domat supplem. al dritto pubblico, Tit. v. parag. IV.

ladimeno questa gran differenza: i nostri padri confidavano nel loro, e noi diffidiamo nel nostro. Nella perdita comune della reale sicurezza, essi avevano almeno l'opinione di questa sicurezza che noi abbiam perduta. La civile libertà fondata non solo nella sicurezza, ma anche nell' opinione di questa sicurezza, era dunque allora in parte distrutta, ed in parte favorita dai giudizj di Dio, ma oggi essa è in tutte e due le sue parti rovesciata dalla tortura.

Da questo stesso principio ne deriva un'altra gran differenza.

Presso i nostri barbari padri l'uomo che restava superiore nel combattimento, o in qualunque altro giudiziario esperimento, non solo veniva assoluto dal Magistrato, ma veniva anche assoluto dalla pubblica opinione. L' infallibilità che questa attribuiva a' *Giudizj di Dio*, distruggeva interamente quell'infamia che cade sopra un uomo chiamato in giudizio per un infamante delitto. Egli riacquista il suo o-

nore nel momento istesso che ricuperava la sua libertà. Il dubitare della sua innocenza era un peccato agli occhi del credulo guerriero che vedeva nell'esito dell'esperimento l'infallibile giudizio della Divinità. Non avviene però l'istesso tra noi.

I nostri giureconsulti poco filosofi han creduto che si appartenesse alla legge il distruggere o il determinare l'infamia: ma se essi avessero consultata la ragione, e l'esperienza, avrebbero veduto che l'infamia non può esser regolata che dalla pubblica opinione; che se colui che non è infame per diritto, lo è nell'opinione del popolo, il favore della legge non lo garantisce dal pubblico disprezzo; che l'infamia legale, se non è ratificata dall'opinione pubblica, è assolutamente nulla; e che nella maniera istessa quando la legge assolve uno dall'infamia, quest'assoluzione non ha alcun vigore se non è combinata colla maniera di pensare della più gran parte degli uo-

mini (1). Questo falso principio de' nostri giureconsulti ha fatto loro credere che la tortura serviva per togliere l'infamia dell'accusa, come la toglievano i *giudizj di Dio* in altri tempi.

Ma essi dovrebbero vedere che l'opinione pubblica allora era persuasa che colui che restava vittorioso nell' esperimento, era senza dubbio innocente; e che l'istessa opinione pubblica è oggi persuasa, che colui che ha saputo reggere nella negativa tra' tormenti della tortura, è forse uno scellerato che ha il corpo indurito come il cuore, e che non dee riacquistare la sua confidenza dopo un giudizio così poco esatto.

Se l'infelice dunque che si espo-

---

(1) L'infamia stabilita in molte nazioni per coloro che si battono in duello, è una pruova di questa verità. In que' paesi ove ha avuto vigore questa legge, gli uomini non han lasciato di battersi, perchè tra le due infamie quella dell' opinione pubblica prevaleva sempre a quella della legge.

ne a questo atroce esperimento è innocente, e sostiene anche tra' tormenti la sua innocenza, non riacquista oggi, come riacquistava allora il suo onore, e la pubblica confidenza; anzi all' infamia del delitto si unisce in lui l' infamia che nasce dalla pruova istessa.

A questi due mali di più che s' incontrano nell'uso della tortura paragonata a' giudizj di Dio de' tempi barbari, se ne aggiugne un altro. I giudizj di Dio non uscivano dalla classe degli esperimenti. La libertà che aveva l' accusato di farvi esporre un altro in suo nome, mostra chiaramente che questo era uno esperimento che si faceva, e non una pena che s' intimava.

La tortura al contrario è un esperimento che si fa per vedere se l' accusato sia effettivamente reo, ed è nel tempo stesso una pena tormentosa ed infamante che si dà ad un uomo nel mentre che ancora si dubita se sia reo o innocente. Ne' giudizj di Dio dunque si cercava la verità in un esperi-

mento incerto; e nella tortura non solo si cerca la verità in un esperimento ugualmente incerto, ma si punisce nel tempo stesso il reo prima di scoprirsi il delinquente.

Più: la natura de' giudizj di Dio era tale che l'uomo che restava assoluto nell' esperimento, conservar poteva con tutte le prerogative del suo onore le fisiche facoltà del suo corpo. Egli poteva difendere la patria in tempo di guerra, e alimentarla in tempo di pace. Egli poteva coltivar la terra, o esercitare qualunque arte, giacchè niuno dei muscoli del suo corpo aveva ricevuta un'alterazione che lo privasse di una parte della sua forza e della sua attività. Non avviene però l'istesso nella tortura. Lo slogamento delle ossa, lo sfibramento de' muscoli, l' atroce stiratura dei nervi, sono mali che non si riparano mai interamente. Essi lasciano una debolezza ed una torpedine dolorosa nelle braccia di colui che gli ha sofferti, che lo rendono per tutto il tempo della sua vita in-

abile a qualunque arte o mestiere che richiegga una certa forza ed una certa destrezza. La sua patria perde un cittadino utile, e la sua famiglia è privata dell' istrumento unico della sua sussistenza. La legge distende sullo Stato e su' figli gli effetti funesti della sua ingiustizia, e della sua ferocia.

Questo male che produce un' altra differenza notabile tra i giudizj di Dio, e la tortura; questo male che sovrasta ugualmente all' innocente, ed al reo, quando vengono condannati alla tortura, non produce l' istesso effetto nell' uno e nell' altro. Il primo avrà sempre un motivo di più di confessare il delitto che non ha commesso, ed il secondo un mezzo di più per evitar la pena che vien prescritta pel delitto che ha commesso.

La coscienza dell' innocenza, o del reato che presso i nostri barbari padri faceva andare con tanta fiducia l' innocente, e con tanto timore il delinquente all' esperimento; questa coscienza che parlando

all'immaginazione, dava allora effettivamente tanto vantaggio all'innocente sul reo; questa coscienza istessa è quella che oggi produce un effetto opposto; è quella che oggi dà un vantaggio al reo sull' innocente; è quella che può più di ogni altro contribuire a condurre l'innocente alla morte, e il delinquente all' impunità. L' innocente conscio della sua innocenza avrà sempre la lusinga, la speranza che questa si scoprirà malgrado la sua confessione. Per quanto debole sia questa speranza, essa diventerà potentissima accanto de' tormenti e degli strazj della tortura. L' uomo è costantemente inclinato a preferire un più gran male, ma incerto, ad un minor male, ma certo. Questa regola ha luogo più di ogni altro ne' dolori fisici. L' innocente dunque preferirà spesso la confessione alla tortura, perchè questa lo sottopone ad un male sicuro, e quella l' espone ad un male incerto. Il delinquente al contrario che non può avere questa spe-

ranza; il delinquente ch' è sicuro della morte che gli sovrasta confessando il delitto, ha un urto di meno per confessare, ed un motivo di più per negare. Egli sa che uno sforzo di pochi momenti lo garantisce dalla morte; egli sa che dopo aver sostenuta la sua innocenza fra' tormenti, qualunque pruova che si possa posteriormente addurre contro di lui, sarà inefficace a condurlo alla morte; egli troverà dunque nella tortura istessa l'istrumento della sua impunità, nel mentre che l'innocente vi troverà il carnefice che lo condusse alla morte.

Finalmente, se l'innocente che soccombeva all'esperimento ne' *giudizj di Dio*, veniva condannato alla morte, egli non aveva alcuna parte a questa ingiustizia. La legge era quella che l'aveva costretto ad esporsi al cimento; la legge era quella che dalla sua perdita deduceva la sua condanna. Egli non doveva tradir la verità, confessando un delitto che non aveva com-

messo. Ma nella tortura la perfidia della legge giugne anche a mescolare nella sua ingiustizia l'infelice innocente che vi soccombe. Se la meccanica espressione del dolore costringe questo infelice a confessare il delitto che non ha commesso, egli dee ratificare quindi con giuramento questa mendace confessione allorchè è fuori del tormento, e se lo spavento di soggiacere di nuovo agli stessi spasimi l'induce a prestarsi a questo sacrilego giuramento, come tante volte è avvenuto, allora l'uomo che prima della tortura non era reo di alcun delitto, lo diviene realmente dopo i tormenti, ed al rancore di una non meritata condanna egli deve unire i rimorsi della menzogna, dello spergiuro, e del suicidio che ha commesso.

Queste sono le conseguenze di un sistema che da tutti vien condannato, ma che conserva nulla di meno il suo vigore in molti tribunali dell'Europa. Se paragonandolo coll' invenzione più strana e più

assurda che si sia mai potuta idea-
re, qual era quella de' Giudizj di
Dio de' tempi barbari, noi l'abbia-
mo trovato anche più feroce, più
ingiusto, più erroneo di quella; se
a fronte della tortura i combatti-
menti giudiziarj, e tutte le altre
volgari purgazioni, ci son com-
parse più ragionevoli, meno ingiu-
ste, e meno perniciose; se in que-
sto parallelo la giurisprudenza dei
nostri barbari padri ci è sembrata
molto meno difettosa ed assurda di
quella che oggi regna in una par-
te della culta Europa; che ci re-
sta a far altro che a piangere sul-
la disgrazia di quelle nazioni, nel-
le quali i lumi del secolo dissipan-
do le tenebre che nascondevano al
popolo le sue sciagure, non han
fatto altro che rendergli più sensi-
bile e più spaventevole lo spetta-
colo de' mali che lo circondano,
delle violenze che gli sovrastano,
de' rischi, a'quali è esposta la sua
libertà, il suo onore, la sua esi-
stenza? Infelice quel paese, ove il
volgo ha le cognizioni del legis-

latore, ed il legislatore quelle del volgo.

Dopo questa funesta dipintura degli errori e delle contraddizioni, dalle quali è ingombrata quella parte dell'antica e della moderna giurisprudenza che riguarda il criterio della verità ne' criminali giudizj, conviene ormai proporre il nuovo piano che si dovrebbe all' antico sostituire. La difficoltà di questa intrapresa deriva da' due estremi che debbonsi con ugual diligenza scansare, e la posizione dei quali è tale ch'è molto difficile di allontanarsi dall' uno senza avvicinarsi all'altro. *L'impunità del delinquente*, e la *condanna dell' innocente* sono questi due estremi che la scienza della legislazione ci offre a superare nella difficile teoria delle pruove giudiziarie. Niun oggetto di quest'opera mi è costato tante meditazioni e tanti esami. In niun oggetto l' incertezza e il timore hanno tanto accompagnate le mie ricerche, quanto in questo; in niuna parte della legislazione la

correzione mi è sembrata più necessaria; in niuna mi è sembrata più difficile. Per rendere il lettore giudice delle mie idee, bisogna che gli mostri i fondamenti, sui quali saranno poggiate.

CAPO XII.

Principj fondamentali, da' quali dee dipendere la teoria delle pruove giudiziarie.

È un principio universalmente ricevuto quello che stabilisce, che per condannare un cittadino ad una pena vi sia bisogno di una certezza morale ch'egli abbia violata la legge; ch'egli abbia commesso quel delitto, contro il quale la legge ha stabilita quella pena. Senza questa moral certezza la condanna sarà sempre un'ingiustizia, l'esecuzione una violenza. Tutti i juspubblicisti convengono in questo principio, e così l'antica, come la moderna giurisprudenza l'ha adottato.

Ma, io domando, si è mai determinata la vera idea della certezza morale? si sono mai sviluppati i generali principj che ne derivano? si è mai applicata con tutta la precisione che conveniva questa teoria a quella delle pruove giudiziarie? si sono mai fissati i veri canoni che regolar dovrebbero l' operazione più semplice dell' intelletto, quale è quella di esaminare la verità di un fatto, resa oggi la più difficile per la stranezaa delle leggi, e per i vizj mostruosi di una pratica anche più funesta delle leggi? Quelle poche riflessioni che si son premesse sugli errori dell' antica e della moderna legislazione riguardo a quest' oggetto, bastano per mostrarci la necessità che vi è di prendere una nuova direzione per riuscire in questa difficile intrapresa. Cominciamo dunque dal determinare con precisione cosa debba intendersi per *certezza morale*, e quali sieno i principj generali che ne derivano. Questa sarà la base sulla quale deve innalzarsi

zarsi

zarsi tutto l' edificio. Procuriamo dunqe di renderla quanto più si può, stabile e piana.

CAPO XIII.

Della certezza morale.

I volgari Metafisici ci han data un' idea erronea della certezza, e da questa idea ne han dedotti risultati anche più erronei per aver voluto confondere i rapporti delle cose. Essi han cercata la certezza nella *proposizione*, quando questa non doveva cercarsi che nell' animo dell' uomo. Per questo essi han confusa la certezza morale, e la certezza fisica colla probabilità; per questo essi non hanno attribuito il nome di certezza assoluta che alla sola certezza metafisica. La definizione, che io ne darò, svilupperà meglio quest' idea.

La certezza in generale non è altro che lo stato dell' animo sicuro della verità di una proposizio-

ne. Io veggo dunque nella certezza una passione dell' animo indipendente dalla verità o falsità assoluta della proposizione sulla quale essa cade. Io posso in fatti credere vera una proposizione che di sua natura è falsa, e questa credenza può essere in me una certezza. Io posso anche esser certo d' una proposizione della quale un altro dubita, e posso dubitare di quella della quale un altro è certo. Quante volte la certezza è caduta sull'errore, e il dubbio sulla verità! L'istoria della filosofia non è altro che l'istoria di simili fenomeni. Non confondiamo dunque l'idee le più distinte tra loro. La *verità* o la *falsità* è nella proposizione; la *certezza*, l'*incertezza*, il *dubbio* è unicamente nell' animo. Un esempio rischiarerà meglio queste idee.

Supponiamo che un geometra meditando sulle sezioni del cono di Apollonio, faccia la scoperta d'una nuova proposizione, e supponiamo che questa nuova proposizione sia

erronea. Un equivoco che non si manifesta a' suoi occhi fa che cada a terra tutta la sua dimostrazione. In questa ipotesi, se prima di avvertire il geometra del suo errore gli si domandasse s' egli sia certo della verità della sua proposizione, e di qual natura sia questa sua certezza, quale sarebbe la sua risposta? Egli risponderebbe senza dubbio, ch'è tanto certo della verità della sua proposizione, quanto è certo che i tre angoli d'un triangolo sono uguali a due retti; e che se questa è una certezza metafisica, quella che ha per oggetto la proposizione da lui scoperta lo sarà ugualmente. Or supponiamo che questo stesso geometra dopo essere stato in questa metafisica certezza per qualche tempo, avvertito da un altro geometra si ricreda del suo errore; supponiamo che l' equivoco, nel quale era caduto, si manifesti a' suoi occhi, e che vegga tutta la falsità della sua dimostrazione da lui creduta fino a quel tempo incontrastabile: in questo caso

che mai avverrà? Ne avverrà che da una metafisica certezza della verità della sua proposizione passerà ad una metafisica certezza della sua falsità, senza che i gradi di questa seconda certezza sieno maggiori di quelli della prima. Noi avremo dunque nell'istesso oggetto una metafisica certezza, distrutta da un'altra metafisica certezza.

Dopo queste riflessioni dove troveremo noi più la certezza assoluta? Chi non vede che l'idea *archetipa* della certezza che i metafisici ci han data, è un'idea che si ritrova falsa subito che si vuole applicare al fatto, e che i risultati ch'essi ne deducono si ritrovano anche più falsi? Se non si trattasse di contrastare opinioni troppo universalmente ricevute, quel che io ho detto basterebbe per far comprendere le mie idee; ma dovendo superare la prevenzione contraria che incontrerò in una gran parte di coloro che leggeranno questo libro, io non debbo trascurare i mezzi che possono renderle più

chiare, e meno oppugnabili. Noi abbiam veduto come una certezza metafisica può esser distrutta da un' altra certezza metafisica. Vediamo ora come una certezza metafisica in un uomo può essere probabilità o dubbiezza in un altro, e come in due diverse persone e sopra due proposizioni diverse, in una la certezza metafisica sarà maggiore della certezza morale, e nell' altra la certezza morale sarà maggiore della certezza metafisica. Due esempj mostreranno evidentemente queste due verità.

Quando le proprietà della spirale non si erano ancora altrimente dimostrate che per la strada tortuosa ed intrigata tenuta da Archimede, uno de' migliori geometri del secolo passato non potè mai accertarsi della loro verità (1); ed un

(1) *Bovillaud*. Questo celebre Matematico diceva: ho letto più volte questo luogo di Archimede, ed io non ho memoria di averne mai compresa tutta la forza: *Et memini me nunquam vim illius percepisse totam*. Veggasi la

altro ne accusò l'autore di paralogismo (1). Le proprietà dunque della spirale che Archimede aveva ritrovate, e che per lui erano metafisicamente certe, come qualunque altra proprietà di qualunque altra curva, erano semplicemente probabili per un altro Geometra, ed erano più che dubbie, più che incerte, e forse anche credute false da un'altro. Sull'istesso oggetto dunque la certezza metafisica di un uomo può essere probabilità o dubbio in un altro. Vediamo ora come in due proposizioni diverse la certezza metafisica in uno può essere maggiore della certezza morale; ed in un altro la certezza morale può esser maggiore della certezza metafisica.

È una certezza metafisica, secon-

---

prefazioue agli infinitamente piccioli di M. de l'*Hopital*.

(1) *Viette*, geometra anche molto conosciuto. Il nuovo metodo posteriormente tenuto per ritrovare queste proprietà ha fatto conoscere la verità delle scoperte d'Archimede.

do l'idea comune che si ha della certezza, che ne' triangoli rettangoli il quadrato dell'*ipotenusa* è uguale alla somma de' quadrati che si fanno ne' *cateti*; ed è una certezza morale che Cesare conquistò le Gallie. Si domanda: quale di queste due proposizioni sarà più certa per un uomo? Io rispondo che per un geometra sarà più certa la prima, e per un filologo la seconda. Manca al geometra la cognizione intera di tutti que' monumenti che attestano la conquista di Cesare; e manca al filologo la cognizione intera di tutti que' principj, di tutte quelle proposizioni, di tutti que' raziocinj che dimostrano l'uguaglianza del quadrato dell'*ipotenusa* co' quadrati de' *cateti*, o se ha cognizione di tutte queste cose, egli non ha l'uso di combinarle con tanta franchezza quanta se ne richiede per vederne tutti i rapporti, tutti i risultati. Nella certezza dunque non vi è niente d'assoluto; tutto in essa è relativo; e i gradi di maggiore o minore cer-

tezza così di due uomini sull'istessa proposizione, come d'un istesso uomo sopra due proposizioni diverse non si possono ritrovare che nella disposizione dell'animo di colui che l'ha.

Stabilita la vera idea della certezza in generale, vi vuol molto poco a determinare quella della certezza morale. I metafisici, come si è osservato, distinguono tre diverse specie di certezze, l'una *metafisica*, l'altra *fisica*, e l'altra *morale*. Essi, come si è detto, non trovano la certezza assoluta che nella prima; nella seconda trovano una grandissima probabilità, ma non una certezza assoluta; nella terza finalmente trovano anche una gran probabilità, ma minore di quella che ritrovano nella seconda (1).

---

(1) *Buffon* nel suo saggio di *Aritmetica morale* ha creduto anche di poter ridurre a calcolo la sognata distinzione tra il valore della certezza fisica e della certezza morale. Dopo

Secondo questa ripartizione dunque la certezza morale è l'infima, la fisica è la media, la metafisica è l'ottimo. Ma s'essi avessero determinata la vera idea della certezza, se essi l'avessero guardata in quel punto di veduta nel quale è stata da noi definita, se avessero veduto che la certezza è nell'animo e non nella proposizione, avrebbero conosciuta l'insussistenza di questa distinzione di gerarchie; avrebbero veduto che per un uomo di buon senso la certezza dell'esistenza di Roma (che per colui che non vi è mai stato, è una certezza morale), è egualmente forte di qualunque certezza metafisica; e si sarebbero finalmente contentati di

varj raziocinj e varj calcoli, egli dice (paragr. 111.), che la certezza fisica ch'è una grandissima probabilità è alla certezza morale, che anche è una gran probabilità, ma minore di quella : : 22,189,999 : 10,000. Quale stranezza in un uomo così grande! Il suo stesso errore è una pruova delle mie idee.

distinguere con questi tre diversi nomi le certezze, non per il loro relativo valore, il qual è unicamente dipendente dalle disposizioni dell'animo di colui che l'ha; ma per la diversa natura delle proposizioni sulle quali può cadere la certezza istessa. Per non urtare dunque nell'istesso errore noi non distingueremo queste tre specie di certezze che dalla natura della proposizione sulla quale si determina la certezza. Se la proposizione sulla quale cade la mia certezza, contiene il rapporto d'idee puramente astratte, la certezza si chiamerà metafisica; se contiene il rapporto d'idee puramente sensibili, la certezza si chiamerà fisica; se contiene finalmente il rapporto d'idee morali e di fatto, come sarebbe, per esempio, il valore delle testimonianze, degli indizj, de' monumenti ec., allora la certezza si chiamerà *morale* o pure *istorica*. Lasciando dunque le altre due che non interessano il mio argomento, per dare una definizione particola-

re della certezza morale, senza allontanarci dall'idea generale della certezza, noi potremmo dire che *la certezza morale non è altro che lo stato dell' animo sicuro della verità di una proposizione che riguarda l' esistenza di un fatto che non è passato sotto i nostri occhi*.

L'idea dunque della certezza morale non è altra che quella che si è data della certezza in generale, applicata alle proposizioni di fatto. Tutto quello dunque che si è detto della certezza in generale, si può applicare alla certezza morale. Questa, come ogni altra certezza, non è dunque nella proposizione ma nell'animo. Un uomo dunque può esser certo della verità d'un fatto ch'è falso; egli può dubitare d'un fatto ch'è vero; egli può esser certo d'un fatto del quale un altro dubita; egli può dubitare di quello del quale un'altro è certo. Combiniamo queste riflessioni col principio che si è premesso, che per condannare un uomo ad una pena

vi è bisogno d'una certezza morale ch'egli abbia violata la legge, e vediamo quali siano i risultati che la scienza della legislazione dee dedurne.

CAPO XIV.

Risultati dei principj che si sono premessi.

Se per condannare un uomo ad una pena vi è bisogno d'una certezza morale ch'egli abbia violata la legge; privo di questa moral certezza il giudice, che che ne dicano i moralisti, o per meglio dire i casuisti, non può dunque senza violare i doveri del ministero, senza offendere la giustizia, senza tradire la sua coscienza condannare come reo l'accusato.

Ma questa moral certezza del giudice dev'essa bastare? Se questa, come si è dimostrato, non è nella proposizione, ma nell'animo di colui ch'è certo, se questa di-

pende dalle disposizioni di colui che giudica; se quello che basta per render certo uno della verità d'un fatto non basta per un altro; se una buona o cattiva digestione può rendere un uomo più o meno credulo; se una prevenzione favorevole può rendere infallibile per un giudice l'assertiva d'un uomo, della quale un altro non farebbe alcun conto; se la civile libertà non dee permettere che un giudice possa impunemente condannare un innocente, e se questo sarebbe il mezzo più efficace per lasciargli un illimitato ed impunibile arbitrio sulla vita, l'onore, e la libertà del cittadino; se il legislatore dee cercare che il voto pubblico accompagni, quanto più si può, il giudizio de' giudici; se tutto questo, in una parola, rendesse perniciosissima l'autorità del giudice, quando la sola sua moral certezza potesse bastare per determinare la verità di un fatto: è dunque necessario che la scienza della legislazione trovi un temperamento a

quest' autorità atto a prevenire sì pericolosi disordini. Il temperamento che io propongo, mi pare il più semplice: questo sarebbe il combinare la certezza morale del giudice colla norma prescritta dal legislatore, cioè a dire, col *criterio legale*.

Io mi spiego. Alcuni canoni di giudicatura dovrebbero entrare nel codice criminale della nazione. Questi canoni dovrebbero contenere le pruove legali, senza delle quali la legge non dovrebbe giammai supporre ben provato il delitto. Determinate queste pruove, il legislatore dovrebbe stabilire che i giudici destinati ad esaminare la verità dell' accusa avessero tre risposte da dare; *l'accusa è vera*; *l' accusa è falsa*; *l'accusa è incerta* (1); e ciaschedun giudice

---

(1) Queste erano le sole tre risposte che i giudici del fatto potevano dare in Roma: *Absolvo*, *Condemno*, *Non Liquet*, che, come si sa, si davano colle lettere iniziali di ciaschеduna voce.

dovesse sottoscriverla col proprio nome.

La prima produr dovesse la condanna del reo alla pena stabilita dalla legge; la seconda dovesse produrre l' intera assoluzione; la terza, la sola sospensione del giudizio, la quale, lasciando sempre *sub judice* l' accusato non dovesse privarlo della sua personale libertà. Fatto tutto questo si dovesse venire alla distinzione dei casi nei quali dovesse aver luogo ciascuna di queste risposte o decisioni.

Si dovrebbe dunque stabilire che per dichiarar *vera* l' accusa, bisognasse che la certezza morale del giudice fosse unita al criterio legale; che per dichiararla *falsa* dovesse mancare e l' una e l' altro; e per dichiararla *incerta* bisognerebbe che vi fosse una soltanto delle due cose in favore dell' accusa, vale a dire ch' essendovi la certezza morale del giudice, mancassero le pruove legali stabilite dalla legge, o essendovi le pruove legali

mancasse la moral certezza del giudice. Che ne deriverebbe da questo?

Il giudice non avrebbe l'arbitrio illimitato nè di condannare nè di assolvere, giacchè non basterebbe la sua sola moral certezza nè per condannare nè per assolvere; egli non sarebbe neppure nella barbara coazione di tradire la sua coscienza col dichiarar *vera* l'accusa perchè accompagnata dalle giuridiche pruove, quando, malgrado tutto questo, egli avesse ragioni da dubitare della sua verità: la legge sarebbe un freno all'arbitrio dei giudici, e la coscienza de' giudici un rimedio alla necessaria imperfezione della legge. L'una e l'altra da se sola avrebbe bastante forza per garantire l'innocenza; ma nè l'una nè l'altra avrebbero bastante forza per opprimerla. Per fare che un innocente fosse condannato, bisognerebbe che si combinasse contro di lui l'esistenza delle pruove legali coll'errore o colla malvagità de' giudici. Il legislatore

sarebbe dispensato da quegli infiniti dettagli nel determinare il criterio legale, dettagli che destinati a frenare l'arbitrio del giudice lo hanno oggi renduto molto più esteso. Finalmente il giudice il più corrotto, volendosi discostare dal criterio legale nel giudizio d'un fatto criminoso, altro abuso non potrebbe impunemente fare della sua autorità se non quello di lasciar sospesa l'accusa dichiarandola incerta; arbitrio che non potrebbe produrre che il minimo de' mali qual è quello di lasciar *sub judice* un innocente, o di rimettere nella società un delinquente, il quale per altro, conscio del suo reato, abbandonerebbe ben presto la sua patria che più non gli offrirebbe un tranquillo soggiorno (1). Se si paragona questo tenuissimo incon-

---

(1) Quando l'accusato restasse *sub judice*, l'accusatore potrebbe produrre sempre nuove pruove del suo delitto; ecco ciò che dovrebbe determinare il reo in questo caso ad abbandonare la sua patria.

veniente, non dico con tutti quelli che dipendono dal sistema giudiziario che regna oggi nella più gran parte dell' Europa, ma con quello soltanto che dà a' giudici il dritto d'infligere una pena arbitraria nel difetto della pienezza della pruova, si troverà quanto sia preferibile il nuovo piano all' antico.

Ma questo piano sarebbe imperfetto e mancante; io non avrei sostituito all' antico edificio che ho gittato a terra che un informe tugurio; io non avrei innalzato sopra una gran base che una picciolissima e quasi invisibile colonna, se lasciassi di determinare le seguenti cose: 1. I canoni di giudicatura che determinar dovrebbero il *criterio legale*. 2. La ripartizione delle giudiziarie funzioni, e la condizione, il numero, e le qualità che si dovrebbero cercare nei giudici del fatto. 3. Le solennità che dovrebbero accompagnare il loro giudizio. 4. L'ordine che si dovrebbe serbare nel proporre ad essi lo stato della quistione, e la

persona che dovrebb'essere incaricata di questu funzione. 5. Come dovrebbe regolarsi la difesa dell'accusato. 6. Con qual ordine si dovrebbe da essi procedere alla decisione. 7. L'effetto che dovrebbe produrre il loro giudizio. Ecco ciò che anderemo ordinatamente sviluppando ne' seguenti capi.

Io prego intanto il lettore di sospendere il giudizio delle mie idee finchè non ne vedrà l'interno sviluppo. Io sono costretto ad abbandonarmi di continuo ad alcune digressioni, senza delle quali io non potrei difendere il mio piano dalle opposizioni che gli verrebbero fatte; ma il lettore vedrà finalmente come tutti questi fili anderanno ad unirsi in un punto, e come ogni suo dubbio anderà a svanire a misura che s'inoltrerà in questa lettura.

CAPO XV.

Canoni di giudicatura che determinar dovrebbero il Criterio Legale.

Prima d'esporre questi canoni, è giusto che io mostri a colui che legge il principio dal quale debbono dipendere. Questo principio è semplicissimo: *L' interesse che ha la società nel garantire l'innocenza combinato coll' interesse che ha di non lasciare impuniti i delitti.* Per isviluppare questo principio dal quale dee dipendere il gran sistema delle pruove legali, supponiamo di vedere nella persona del legislatore un diligente e virtuoso padre di famiglia. Costui tutto intento alla conservazione ed alla prosperità de' suoi figli, non trascura mezzo alcuno per lasciar loro quel patrimonio ch' egli ha ereditato dai suoi maggiori, aumentato dalla sua instancabile diligenza. Una specula-

zione accompagnata da' calcoli più minuti l' induce a convertire in danaro contante tutti i suoi averi per impiegare questa somma in un negoziato che dee necessariamente in poco tempo raddoppiarne il valore. Egli vende dunque tutti i suoi fondi, e comincia a disporre i preparativi del suo negoziato. Prende tutte le misure possibili per ottenere che questo sia accompagnato dalla massima sicurezza; e finchè non vegga d' esser al coperto di qualunque rischio, egli si contenta piuttosto di lasciare in ozio il suo numerario, giacchè dalla perdita di questo dipenderebbe la totale rovina della sua famiglia. Nel mentre ch' egli sta prendendo tutte queste misure si dichiara la guerra tra la nazione confinante e la sua. Per sua disgrazia, il suo paese è limitrofo ed è poco fortificato. Questo dev' essere il primo teatro della guerra, e i suoi abitatori le prime vittime di questo flagello. Egli prevede che l' ingresso dell' inimico sarà seguito dal saccheggiamento, e

che ritenendo ancora presso di se il suo danaro, questo diverrebbe il bottino del primo guerriero che penetrasse nella sua casa.

In queste circostanze egli depone i suoi dubbj sul negoziato; si contenta di quella parte di sicurezza di cui prima non era contento: e spaventato da' nuovi rischi a' quali si esporrebbe ritenendolo, impiega il suo danaro, e crede di non dover andare più in cerca di tutte quelle cauzioni senza delle quali non si sarebbe in tempo di pace determinato a questa intrapresa. Egli giustifica la sua condotta innanzi agli individui della sua famiglia.

Miei figli, egli dice loro, voi sarete sorpresi da' rischi a' quali io ho esposta la vostra sussistenza. Per aumentare il patrimonio de' miei e de' vostri maggiori, io ho venduti que' fondi che non offrivano che un campo troppo ristretto alle mie ed alle vostre speranze. Le mie paterne cure si erano determinate ad impiegare queste somme in un ne-

goziato che avesse combinato un gran profitto colla massima sicurezza. Io era risoluto a ritenerle oziose piuttosto ch'esporle al minimo rischio. Mi restavano ancora molti passi da fare, e molte misure da prendere per ottenere questa perfetta sicurezza, quando la fatale dichiarazione della guerra pervenne a mia notizia. In quel momento io calcolai subito i rischi che v' erano nel ritenere queste somme presso di me, e vidi che dove prima la sola speranza d' un gran profitto non doveve bastare a rendermi soddisfatto di quella parte di sicurezza che io aveva, da quel momento il motivo istesso della conservazione delle vostre sostanze doveva indurmi a sacrificare una parte di sicurezza da un lato per ottenerne una molto maggiore dall'altro.

Ecco ciò che dovrebbe anche dire al suo popolo il legislatore. Cittadini, se nel determinare le giuridiche pruove non si trattasse che di garantire l'innocenza da' rischi

del giudizio, ogni pruova per forte ch'ella fosse, sembrerebbe debole agli occhi miei; ed io dubiterei dell' evidenza istessa. L'orrendo spettacolo di un innocente vittima della frode e della calunnia, condotta al patibolo dalla mano istessa della giustizia, funesterebbe tanto la mia immaginazione che trovar non saprei una pruova bastevole per condannare come reo un accusato. Far dipendere la vostra vita, la vostra libertà, il vostro onore dall'assertiva di due testimonj idonei che dicono d' aver veduto commettere il delitto, sembrerebbe agli occhi miei un attentato contro quella sicurezza e quella tranquillità che dev'essere il primo scopo delle leggi, e il primo beneficio della società. Io non crederei di poter fare abuso maggiore dell' autorità che voi mi avete affidata che impiegandola a dettare leggi così funeste. Ma rivolgete ora la medaglia, ed osservatene il rovescio. Che ne sarebbe della società se i delitti rimanessero impu-

puniti? A che gioverebbe il garantire l' innocenza dagli errori dei giudizj quando si lasciasse esposta a tutti i pericoli che porterebbe seco l' impunità, conseguenza necessaria del troppo ricercato valore delle pruove? L' impossibilità quasi assoluta d' incontrare tutte quelle pruove che rendessero agli occhi miei infallibile il giudizio, non moltiplicherebbe forse fino all' infinito il numero degli omicidi, degli assassini, de' ladri, in una parola, di tutti quegli uomini che il solo timore della pena può distogliere da' delitti? La mia soverchia delicatezza non convertirebbe forse le città in tanti boschi orribili, e le pubbliche piazze in tanti campi di battaglia, dove l' inimico può uccidere e rubare a man salva l' inimico, ed abusare di tutti i vantaggi della destrezza, della forza, e della ferocia? Quali funeste conseguenze non deriverebbero da questo mal' inteso principio di giustizia e d' umanità? Le leggi, private della loro sanzione, sarebbero

piuttosto i consigli d'un moralista che gli imperiosi decreti della pubblica autorità. Sicuri al cospetto del giudice, voi tremereste al cospetto d'un vostro concittadino. Cinque gradi di più di sicurezza ne' giudizj, vi costerebbero cento gradi di meno di sicurezza nella società.

Giacchè dunque una perfezione assoluta non è compatibile coll'umane istituzioni; giacchè il vantaggio di vivere in società si dee da voi comprare non solo col sacrificio d'una parte della vostra libertà naturale, ma anche col sacrificio più spaventevole d'una picciola porzione della vostra personale sicurezza; giacchè questa picciola porzione di sicurezza che voi sacrificate ne' giudizj, è assolutamente necessaria per farvi ottenere la somma sicurezza nella società; giacchè vi è un termine dove la prudenza umana fa duopo che si fermi, come vi è un momento nel quale il sacrificio di quella picciola parte di sicurezza d'un partico-

lare cittadino dev' eseguirsi, e nel quale la legge deve abbandonarlo al giudizio d' alcune persone, e ad una decisione fino ad un certo punto arbitraria: posto questo, tutto quello dunque che voi potete esigere da me, e tutto quello che io sono nell' obbligo di concedervi nel fissare que' canoni di giudicatura che determinar debbono il criterio legale, non dovrà dunque in altro raggirarsi che nel ritrovar quel termine dove convien che la legge si fermi; e di ottenere che questo sia precisamente in quel punto che lasci all' innocente la maggiore possibile fiducia di non essere condannato, ed al delinquente la minore possibile speranza di rimanere impunito.

Sviluppato in questa maniera il principio dal quale debbono dipendere i seguenti canoni, io prego colui che legge di esaminarli sotto questo punto di veduta. (*Si avverta, che siccome io ho detto che questi canoni dovrebbero entrare nel codice criminale, nell' esporli*

io prenderò il linguaggio del legislatore. Si avverta anche, che *quando io in questi canoni dirò*: questa è una pruova legale, *intendo con quest' espressione dinotare quella pruova che i nostri forensi chiamano* piena, *vale a dire quella della quale, secondo il mio piano, la legge è contenta per la condanna del reo; purchè si combini colla* moral certezza *dei giudici)*.

Canoni di giudicatura per le pruove testimoniali.

Can. I. Ogni uomo che non sia nè stupido nè matto; ogni uomo che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può esser testimonio idoneo, purchè non abbia interesse d'alterare, o di tradire il vero (1).

(1) Per poco che si rifletta su questo primo

Can. II. Noi non determiniamo nè l'età, nè il sesso, nè la condi-

---

canone, si vedrà che in esso si contengono tutte l'eccezioni ragionevoli e giuste che possono addursi contro l'idoneità di un testimonio. Le Romane leggi, come si è osservato, vollero troppo individuarle, e questo produsse due gravi disordini. In alcuni casi l'eccezioni della legge non bastavano, in altri erano eccessive. I giudici erano a vicenda ora ristretti dalle tante eccezioni che rendevano impossibile l'appuramento del fatto, ed ora obbligati a riparare ed a supplire al difetto della legge. Le leggi debbono essere quanto più si può generali; a misura ch'esse particolarizzano più, esprimono meno. Le moderne leggi della più gran parte dell'Europa hanno adottato questo difetto della Romana giurisprudenza. I giudici sono oggi nell'istesse circostanze, colla differenza però, che un nuovo male si è aggiunto a questo disordine. L'impossibilità di dimostrare il fatto colle pruove legali, ha dato origine all'abuso di condannare alla pena arbitraria il reo che non ha potuto esser legalmente convinto; e quelle istesse leggi che cercarono di ristringere l'arbitrio del giudice, glielo hanno esorbitantemente aumentato. Il minimo dei mali è quello che dee sempre cercare il legislatore ed il politico. I grandi mali, e gli abu-

zione; noi lasciamo a' giudici il decidere della credibilità di ciaschedun testimonio, co' principj dell'antecedente canone. Questo giudizio, come quello dell'esistenza d'ogn'altra pruova legale, precederà sempre quello del fatto (1).

---

sì più gravi non derivano per lo più che dallo spirito di perfezione. In quanti casi il ricercato sistema sull'idoneità de' testimonj renderebbe impossibile la pruova di un delitto! Un delitto p. e. commesso nelle carceri non può avere per testimonj che coloro che sono *sub judice*. Un delitto commesso nelle galee o nei lupanari non può aver per testimonj che i servi della pena o le prostitute. Un delitto commesso da un mendicante non può ordinariamente aver per testimonj che altri mendicanti. Gli uomini che sono *sub judice*, *i servi della pena*, *le prostitute*, *i mendicanti ecc.* dovranno dunque esser esclusi dal far testimonianza del delitto alla loro presenza commesso? Se l'accusatore può dimostrare che questi non hanno alcun interesse di alterare o di tradire il vero, per qual ragione non potrebbero far essi una pruova legale? Il canone da noi proposto pare che prevenga tutti questi inconvenienti.

(1) In questo secondo canone si stabilisce,

Can III. Un solo testimonio non sarà mai bastante a for-

---

che i giudici prima di decidere della verità del fatto, decidano della idoneità di ciaschedun testimonio colla regola stabilita nel mio canone. Il motivo di questa legge nasce dal mio sistema istesso. Altro è il dire: questo testimonio è idoneo è credibile; altro è il credere alla sua testimonianza. Due testimonj idonei che uniformemente attestano il fatto che han veduto, bastano a formare una pruova legale; ma non basteranno forse a produrre la moral certezza del giudice. Or siccome, in vigore del piano che si è esposto nell' antecedente capo, il giudice, malgrado la sua moral certezza in favore dell' accusa, non può dire *l'accusa è vera*, quando manca la pruova legale, e malgrado la sua moral certezza in favor dell' accusato non potrebbe dire *l' accusa è falsa*, quando esistesse la pruova legale; è giusto dunque, che prima che si venga a decidere del fatto, si determini se esista o no la pruova legale. Or nella pruova testimoniale, l' idoneità de' testimonj forma appunto la pruova legale. Ecco dunque perchè il giudizio della credibilità o sia dell' idoneità del testimonio dee precedere quella del fatto. L' ordine che dovrà tenersi in questo giudizio si esporrà allorchè si parlerà dell' ultima parte della procedura, cioè della sentenza.

mare da se solo una pruova legale (1).

Can. IV. La diretta testimonianza del reo contro se medesimo, non avrà mai alcun valore legale. Egli non dee parlare che per difendersi. Tutto quello che può dire contro di se, non deve avere alcun vigore (2).

---

(1) La ragione sulla quale è fondato questo canone, non è quella adottata da Montesquieu, cioè che quando non vi è che un testimonio che afferma, ed il reo che nega, la testimonianza del primo vien distrutta dalla testimonianza del secondo. Questo è falso; perchè il reo ha un interesse di negare; ma il testimonio non ha alcun interesse di affermare. La ragione dunque di questo canone si è ch'è molto difficile che due testimonj, separatamente esaminati, possano entrambi convenire nella relazione delle circostanze che hanno accompagnato il supposto delitto; e che la sola verità può rendere uniformi le loro testimonianze.

(2) Io intendo qui parlare del criterio legale, poichè se il reo nel mentre che si difende, manifesta o confessando, o con altri mezzi il suo delitto, questa manifestazione che

Can. V. Due testimonj di veduta che attestano uniformemente un fatto, bastano per formare una pruova legale.

Can. VI. Siccome vi è una gran differenza tra i *fatti* e i *detti*, così vi sarà anche una gran differenza tra le testimonianze contro i fatti e le testimonianze contro i detti. Ne' primi il testimonio deve aver veduto, ne' secondi deve avere inteso e veduto. Egli non dovrà solo riferire le parole, ma il tuono, il gesto che le ha accompagnate, e l'occasione per la quale si sono proferite (1). L'uniformità ne' due

---

non potrà mai fare alcuna pruova legale, potrà però determinare contro di lui la moral certezza de' giudici, giacchè questa non è sottoposta ad alcuna regola legale.

(1) Queste precisioni non sembreranno strane a colui che sa quanto facile sia il calunniare un uomo sopra i suoi detti. Un'istessa parola proferita in un modo risveglia un'idea, e proferita in un'altro tuono, e con un diverso gesto può risvegliare un'idea tutta opposta. Quante volte gli uomini più onesti sono stati

testimonj non dee solo raggirarsi nelle *parole* ch'essi hanno intese, ma anche in quelle circostanze che possono alterarne, o modificarne il significato: allora quest' uniformità sarà una pruova legale.

Can. VII. Le testimonianze su i *detti* non faran mai una pruova legale contro i delitti di *fatto* (1).

Can. VIII. Il testimonio dovrà

---

attaccati d'irreligione, d'empietà, o di sedizione per alcune parole mal'intese da uno stupido che ignorava le circostanze nelle quali furono proferite, e che non seppe discernere l'ironia dalla verità dell'espressione! I roghi dell'Inquisizione avrebbero bruciati molti infelici di meno se si fosse avuta maggior diffidenza nelle testimonianze su'detti.

(1) Se due testimonj asseriscono uniformemente di aver inteso dire ad alcuno: io voglio uccidere il *tale*; se costui viene ucciso, la loro testimonianza non farà una pruova legale contro colui che ha *detto* di voler uccidere. Le testimonianze su i detti non debbono aver luogo che nei delitti di sole parole: come sarebbero, per esempio, le ingiurie, le contumelie ecc.

giurare di non tradire il vero prima d'essere interrogato. Colui che presiede al giudizio gli ricorderà che la legge condanna all' istessa pena il *falso testimonio* che il calunniatore. Egli farà la sua *deposizione* alla presenza del corpo intero de' giudici e del reo, il quale potrà, sempre che vuole, interromperlo, altercare, e fargli quelle interrogazioni che vuole. Tutto ciò che dall' una parte e dall' altra si dirà, sarà scritto coll' istesse parole (1).

---

(1) Non è credibile quanto questo metodo gioverebbe per la scoperta della verità. Vi è gran differenza tra il sentire il testimonio colle proprie orecchie, o il sentirlo colle orecchie degli altri. Una parola che si trascura può alterare il senso della testimonianza. La maniera istessa di parlare può far iscorgere al giudice la verità o la falsità della deposizione. L' altercazione col reo non lascia anche d'esser vantaggiosissima cosa. Tra noi questa non è ammessa. Il reo non fa che assistere al giuramento che fa il testimonio allorchè ratifica; e quel ch' è peggio i giudici istessi non sono quelli she sentono la prima deposizione che fa

Can. IX. I testimonj che depongono in favore del reo saranno ugualmente ascoltati che quei che depongono contro di lui. La loro credibilità sarà ugualmente giudicata dal corpo intero de' giudici. L'accusatore ed il reo saran presenti alle loro deposizioni. L'istesso dritto che ha il reo di altercare co' testimonj prodotti dall' accusatore, avrà l'accusatore co' testimonj prodotti dal reo. Nell' uguaglianza delle cose la pruova testi-

---

il testimonio. Questa si fa la prima volta alla presenza del *commissario*, il quale dopo averla intesa ordina allo scrivano di scriverla. Allora lo scrivano si ritira in sua casa, conduce il testimonio, lo esamina di nuovo, gli caccia dalla bocca quel che vuole, gli fa tacere quel che gli piace, e non trascura d'esagerargli tutti i pericoli a' quali si esporrebbe mutando in minima parte la sua deposizione nel momento della ratifica ch'è quella che si fa alla presenza del corpo intero de' giudici. Ecco come si giudica tra noi della vita e della libertà dell' uomo. Chi non freme contro questo perfido sistema, e non ha mente, o non ha cuore..

moniale in favore del reo distruggerà la pruova testimoniale contro di lui. Questo principio avrà anche luogo nella pruova indiziaria.

Can. X. I testimonj che produce il reo, dovranno asserire un fatto dal quale dedur si possa un argomento dell' insussistenza dell' accusa. S' essi faran testimonianza sul *non fatto*, la loro testimonianza sarà inutile (1).

Can. XI. Tanto l' accusatore, quanto il reo avranno il dritto di far comparire in giudizio i testimonj ch' essi producono. S' essi rifiuteranno di comparire o di rispondere, saran puniti colla pena che la legge fisserà per questo delitto (2).

Can. XII. Il giuramento si esi-

---

(1) Questo canone è secondo i principj della Romana giurisprudenza. Asconio nella III. Verrina ci dice che i testimonj che asseriscono il *non fatto* non giovano al difensore.

(2) Questo canone è preso dall' Attica legislazione. La legge che conteneva questo stabi-

gerà dall'accusatore, da' testimonj, e da' giudici. L'accusato non sarà giammai sottoposto a questo vincolo (1).

---

bilimento ci è stata conservata da Suida e da Demostene.

Τὸν ἐγκλητευθέντα, ἢ μαρτυρεῖν ἐξομόσασθαι, ἢ χιλίας δράχμας ἀποτίσαι τῷ δημοσίῳ.

In jus vocatus, testimonium vel dato, vel ejurato, vel mille Arachmis mulctator. Vide Demosth. *ad Timotheum.*

(1) Le Romane leggi corressero riguardo a quest'oggetto il vizio dell'Attica legislazione. In Atene il giuramento si esigeva non solo dai giudici, dall'accusatore, e da' testimonj, ma anche dall'accusato. In Roma si esigeva soltanto da' giudici, dall'accusatore, e da' testimonj. In Inghilterra si è adottata la correzione di Roma; ma noi che conserviamo ancora le reliquie delle *canoniche purgazioni* non permettiamo all'accusato di dire una sola parola senza un giuramento. Per quel che si è detto degli Ateniesi, veggasi Sigonio *de Repub. Atheniensium lib.* III. *cap.* II. Potrero *Archæologia Græca lib.* I. *cap.* 21. Per quel che riguarda i Romani, veggasi il luogo di Asconio nella II. Verrina, dove parla del giuramento dei giudici; la legge 9 C. *de testib.* Sigonio *de judiciis lib.* II. *cap.* 10, e Boemero *de Jur. ec-*

Canoni di giudicatura per la pruova scritturaria.

Can. I. Una scrittura autentica (1) che pruova immediatamente il delitto e l' autore del delitto, colla sua propria fede ed autorità, sarà una pruova legale.

Can. II. Se la scrittura non è autentica, la confrontazione de' caratteri non potrà da se sola costituire una pruova legale (2).

---

clés. lib. 5 tit. 34 paragr. 3 & seq. dove dimostra che l' accusato non era sottomesso al giuramento. Per gli Inglesi, veggasi Blackstone Codice criminale cap. 27.

(1) Io chiamo scrittura autentica quella ch' è stata legalizzata da una persona pubblica.

(2) La relazione degli esperti sulla confrontazione de' caratteri è un giudizio, e non una pubblica testimonianza: *magis judicium quam testimonium*. Gli esperti altro non possono dire: a noi pare simile il carattere, ma non possono dire: questo è l' istesso carattere. L' arte che hanno alcuni d' imitare l' altrui ca-

Can. III. Se la scrittura non somministra che degli argomenti per dimostrare il fatto, vale a dire, se la scrittura non è essa istessa o il soggetto del delitto, o la diretta ed immediata manifestazione del reato (1), malgrado la sua autenticità, essa non potrà somministrare che un indizio.

---

rattere, rende fallaci i giudizj di confrontazione. Giustiniano ce ne offre una pruova nella Novella 73. La confrontazione de' caratteri non potrà dunque produrre altro che un indizio, ma non potrà mai da se sola formare una pruova legale.

(1) La falsificazione di una polizza bancale colla firma del falsario, e coll' autentica del notaio, renderebbe la scrittura il soggetto del delitto. Un istrumento solenne che contenesse o un contratto di usura, o un contratto simoniaco, sarebbe il caso della diretta ed immediata manifestazione del reato. Ecco due scritture che potrebbero fare da loro sole una pruova legale.

Canoni di giudicatura per le pruove indiziarie.

Can. I. Un solo indizio non farà mai una pruova legale, purchè non sia indizio *necessario* (1).

Can. II. Quando più indizj non fanno che provare un solo indizio; quando gli argomenti d'un fatto dipendono tutti da un solo argomento; la somma di questi, per quanto numerosa essa sia, non farà mai una pruova legale, giacchè tutti insieme non formano che un solo indizio, un solo argomento.

Can. III. I fatti accessorj che somministrano gli indizj o gli argo-

---

(1) Si chiama indizio necessario quello che è conseguenza così necessaria del fatto che non potrebb' esserne separato senza o un impossibile metafisico, o fisico, o morale. Una donna che ha partorito, ha dovuto aver copula con un uomo. Il patto è un indizio necessario della copula. Ecco il caso nel quale un indizio solo fa una pruova legale.

menti pel fatto principale, non debbono esser provati con altri indizj; ma colla pruova testimoniale.

Can. IV. Per formare una pruova indiziaria noi richiediamo dunque che vi sieno più indizj; che questi sieno disgiunti tra loro in maniera che l'uno non dipenda dall'altro; che tutti concorrano a dimostrare evidentemente il fatto principale; e che ciascheduno d'essi sia poggiato sulla testimonianza di due testimonj idonei. In questo caso la pruova indiziaria sarà una pruova legale (1).

---

(1) I criminalisti non istenteranno molto a vedere tutto ciò che si comprende in questo quarto canone. In questo si contiene tutto il sistema della pruova indiziaria sulla quale i dottori hanno scritti immensi volumi. Per illustrarlo agli occhi di coloro che non professano questa materia, io ricorro ad un esempio. Supponiamo che un uomo sia stato ucciso, e che essendosi esaminato il cadavere si sia ritrovato nel suo petto il coltello omicida. Viene uno accusato di questo delitto, e l' accusa

Can. V. Siccome tanto un sol testimonio di veduta che attesta il

---

è fondata su' seguenti indizj. Due testimonj idonei asseriscono che essendosi trovati poco discosti dal luogo dove si era trovato il cadavere, e nel momento istesso nel quale fu commesso il delitto, videro l' accusato fuggire sbigottito. Due altri testimonj idonei asseriscono d'averlo veduto intriso di sangue. Due altri testimonj idonei dicono di avergli veduto comprare il coltello che si ritrova nel seno del cadavere, e il venditore non distrugge la loro assertiva. Ecco una perfetta pruova indiziaria contro l' accusato. In questa si contengono tutti i caratteri che si sono fissati nel canone. Noi abbiamo tre indizj tutti e tre disgiunti tra loro; niuno di essi dipende dall' altro; tutti e tre tendono a far credere che l' accusato sia effettivamente il reo; ciascheduno d'essi è poggiato sulla fede di due testimonj idonei. Secondo il mio sistema dunque i giudici potrebbero in questo caso decidere che l' accusa è vera purchè la loro moral certezza non gli inducesse a rispondere diversamente, giacchè esistendo la pruova legale essi possono anche dire *la pruova è incerta*, quando quella non basta a produrre la loro moral certezza. Ma se in vece de' suddetti indizj non vi fossero che i seguenti: cioè due testimonj che dicono d'aver

fatto principale, quando la confrontazione de' caratteri coll' autorità degli esperti, non possono, in vigore degli antecedenti canoni, fare una pruova legale, così noi stabiliamo che tanto l' uno quanto l' altro possono formare un indizio il quale unito ad altri indizj può concorrere a somministrare una perfetta pruova indiziaria.

Can. VI. La prevaricazione dell'accusatore procurata dal reo dopo istituita l'accusa, formerà un indizio contro di lui (1).

---

veduto fuggire l'accusato; due altri che dicono di averlo veduto ritornare in casa ansante: due altri che dicono di averlo veduto patteggiare una vettura per andare fuori dello Stato: questi indizj formerebbero essi una pruova indiziaria? no, perchè tutti questi tre indizj non formano che un solo indizio, qual'è la fuga; ed un solo indizio, come si è detto nel 1. canone, non fa mai una pruova legale.

(1) Questo canone è dedotto dalla savia disposizione delle leggi di Roma dirette a prevenire la *prevaricazione*. Noi ne abbiam par-

Can. Ultimo, che avrà luogo in tutte le tre specie di pruove:

In tutti i delitti che lasciano una traccia presso di loro (1), senza l' esistenza del corpo del delitto, niuna pruova potrà avere un valore legale.

Questi sono i canoni che determinar dovrebbero il criterio lega-

---

lato nel II. e III. capo di questo libro. Esse uguagliano la procurata prevaricazione alla confessione, la quale per altro non bastava da se sola a formare una piena pruova. Noi l' uguagliamo ad un indizio perchè non abbiam dato alcun valore alla confessione.

(1) I Giureconsulti chiamano questi delitti di fatto permanente *facti permanentis*; come l' omicidio, il furto con iscassazione ec.; chiamano poi delitti *facti transeuntis* que' delitti che non lasciano alcuna traccia di loro. Come il furto semplice senza scassazione, l' adulterio, le ingiurie verbali ec. Ne' primi è necessario che consti il corpo del delitto. Allorchè si parlerà della ripartizione delle giudiziarie funzioni, si vedrà a chi appartener dovrebbe questa ispezione, e con quale diligenza dovrebbe esser eseguita. Noi osserveremo anche allora l' importanza di questo canone.

le. Essi non son altro che un freno contro la stranezza, la corruttela, o l'imbecillità de' giudici. La loro necessaria imperfezione svanisce subito che si riflette alla loro destinazione. S' appartiene a' giudici il riparare a questa necessaria imperfezione; si appartiene ad essi il decidere se, malgrado l'esistenza della pruova legale, debba il reo esser condannato, o se, malgrado il difetto della pruova, debba essere interamente assoluto. Il *non liquet*, o sia *l' accusa è incerta*, è quel temperamento prezioso che il giudice può prendere in tutti quei casi ne' quali la sua moral certezza si oppone al criterio legale. Se questo utilissimo arbitrio è dunque necessario che si lasci a' giudici, vediamo quali sarebbero le precauzioni che il legislatore dovrebbe prendere per evitarne gli abusi. La prima di queste dipende dalla buona ripartizione delle giudiziarie funzioni, e dalla scelta de' giudici del fatto; ed eccoci giunti alla quarta parte della criminale procedura.

CAPO XVI.

Quarta parte della Criminale procedura.

Della ripartizione delle giudiziarie funzioni, e della scelta dei giudici del fatto.

Dare ad un Senato permanente la facoltà di giudicare; rendere più spaventevole agli occhi del popolo il Magistrato che la Magistratura, affidare a poche mani un ministero, le funzioni del quale esigone più integrità che lumi, più confidenza dalla parte di colui che deve esser giudicato, che cognizioni dalla parte di colui che dee giudicare: obbligare il cittadino ad esser giudicato da certi uomini dei quali questo è l'unico mestiere, e che la consuetudine indura sovente piuttosto per le conseguenze dei

loro errori, che non insegni loro a preservarsene; diminuire, o per meglio dire rendere quasi nullo quel dritto prezioso che aver dovrebbe ogni uomo nelle gravi accuse, di escludere que' giudici non solo che possono manifestamente essere sospetti di parzialità, ma quelli ancora che per leggierissime cause meritar non potessero la sua piena confidenza; fare, in una parola, di un'arte che tutta si raggira nell'esame de' fatti, il patrimonio esclusivo di un ristrettissimo corpo: funesto e spaventevole metodo è questo che le nazioni, dove la libertà civile del cittadino è stata più rispettata, han giustamente abborrito, ma che il concorso di molte cause ha introdotto da gran tempo nell'Europa, e che abolir non si potrebbe senza correggere e riformare la legislazione istessa, la mostruosa imperfezione della quale lo rende oggi un male necessario. Le vicende della criminale giudicatura presso i Romani ci somministrano de' lumi molto opporre-

portuni per illustrare quest'interessantissimo oggetto (1).

In Roma, discacciati i Re, i Consoli che sotto diversi nomi ereditata avevano una gran parte delle loro tremende prerogative, conservar non poterono per lungo tempo quella che dava loro il dritto di sovranamente decidere della sorte de' cittadini ne' criminali giudizj. *Bruto* che colla sua sola autorità aveva condannati alla morte i suoi figli, e gli altri complici dell'istesso attentato (2), aveva data una gran lezione alla sua patria, nel tempo istesso che aveva difesa

---

(1) Le tenebre che ravviluppano questa parte della Romana istoria, e dell'antica giurisprudenza, mi costringono ad illustrare con molte e lunghe note i fatti che saranno semplicemente accennati nel testo. Io spero che il lettore invece di condannarmi di pedantismo, voglia essermi grato degli sforzi che ho dovuto fare per illustrare in poche pagine uno degli articoli più oscuri della Romana antichità.

(2) Dion. Halic. *lib.* II. *cap.* 5.

la sua libertà. I Romani si avvidero quanto pericolosa fosse un' autorità, della quale per altro egli avea fatto un uso così prezioso. Essi videro che la mano onnipotente del console poteva opprimere l' innocenza coll' istessa facilità, colla quale oppressi aveva i vili partegiani de' Tarquinj; che dall' istesso fonte poteva scaturire la giustizia, e la violenza; e che coll' istessa autorità, colla quale si era punita la bassezza, si poteva spaventare il patriotismo e la libertà. Si pensò dunque di correggere questo vizio della nascente costituzione, e si trasferì all' assemblea del popolo l' esercizio di una prerogativa ch' è sempre pericolosa quando non è divisa tra molti, quando è affidata ad una magistratura molto potente o per la durata della sua carica, o per l' estensione del suo potere. La legge *Valeria* fece il primo passo; le leggi delle *XII. Tavole* fecero il secondo. Quella stabilì l' appellazione al popolo da' decreti dei Consoli che riguardavano la vita dei

cittadini (1); e queste tolsero interamente a' Consoli la cognizione delle criminali accuse. Esse stabilirono che un cittadino Romano non potesse esser condannato alla morte che ne' grandi stati del popolo, o sia ne' centuriati comizj (2), e che non potesse esser condannato ad una pena pecuniaria che ne' comizj per tribù (3).

---

(1) " Quoniam de capite civis Romani injussu populi Romani, non erat permissum consulibus jus dicere ". Pomponio L. 2. parag. 16. D. *de orig. jur.* Quando si trattava di un delitto di uno straniere, di uno schiavo, l'accusa si portava in un Tribunale destinato a quest'oggetto, e i Giudici che lo componevano, chiamavansi *Triumviri Capitales*. Vedi Cicerone *Pro Cluentio cap.* 13. Ciò che ci dice Livio (*Lib. X.*) sul proposito di questa legge, ci offre una riflessione sulla dolcezza delle pene ne' paesi ove vi è virtù. Egli dice che la pena ch'essa minacciava al Magistrato che l'avesse violata, era di esser riputato malvagio: *Nihil ultra quam improbe factum adjecit.*

(2) " De capite civis, nisi per maximum comitiatum ne ferunto. *Cicer. de Leg. Lib.* 3. *cap.* 4. *Orat. pro Sexto cap.* 34.

(3) Livio *Lib. IV. cap.* 41. *Lib. XXV. cap.*

Nella legge si trovava la pena del delitto, e ne' comizj si discuteva della verità del fatto (1), o si nominava dal popolo il *Questore* che ne doveva in suo nome giudicare col criterio de' giudici che la legge gli dava (2).

---

4. Vi era dunque bisogno di una *legge* per condannare un cittadino alla morte, e di un *plebiscito* per condannarlo ad una pena pecuniaria.

(1) Noi abbiamo molti monumenti de' giudizj fatti dal popolo ne' comizj. Dionisio d'Alicarnasso *Lib. VII.* ci fa menzione di quello di Coriolano, che i Tribuni accusarono di avere aspirato alla tirannia. Noi troviamo in Livio e in Valerio M. moltissimi altri giudizj fatti dell'istessa maniera dal popolo. Vedi Livio *Lib.* II. *cap.* 41. 52. 54. 61. *Lib.* III. *cap.* 11. e 12. *Lib.* IV. *cap.* 40. *Lib.* V. *cap.* 11. 12. e 32., *Lib.* VI. *cap.* 15. e 16. *Lib.* VII. *cap.* 4. *Lib.* VIII. *cap.* 37. *Lib.* XXV. *cap.* 3. *Lib.* XXVI. *cap.* 3. *Lib.* XXXVIII. *cap.* 34. e *Lib.* XLIII. *cap.* 8. Veggasi Valerio Massimo *Lib.* VI. *cap.* 1. *Lib.* VIII. *cap.* 22. *Lib.* X. *cap.* 31.

(2) Questi Magistrati straordinari venivano chiamati *Quæsitores parricidii*, giacchè con

L'ingrandimento della Repubblica; la maggior frequenza de' delitti; gli inconvenienti che vi erano nel convocare troppo frequentemente i comizj; i disordini che nascevano da questa viziosa riunione della facoltà legislativa coll'esecutiva, richiedevano un temperamento a questo nuovo piano che conservar non poteva tutta la sua estensione senza produrre almeno l'impunità de' delitti. Si vide che vi era bisogno di alcuni tribunali fissi per gli affari criminali, come vi erano

---

questo ultimo nome si chiamavano tutti i capitali delitti. "Quæsitores parricidii appellatos, quos solebant creare rerum Capitalium", dice Festo Voc. *Quæsitores*. Io non descrivo quì la maniera, colla quale questi Magistratì eseguivano la loro commissione, perchè questa era perfettamente simile a quella che si tenne posteriormente, allorchè furono create le Questioni perpetue, delle quali da quì a poco si parlerà. Veggasi Sigonio *de Judiciis Lib.* II. *cap.* IV. Noi abbiamo anche molti esempj di giudizj fatti in questa maniera, come si può vedere in Sigonio nel citato luogo.

per gli affari civili. Si stabilirono dunque le *Quistioni perpetue* (1). Il loro numero da principio non fu che di quattro: Silla l'estese fino ad otto, e le leggi Giulie ne accrebbero per la seconda volta il numero (2). Ogni tribunale eserci-

---

(1) Nell' anno ab U. C. DCIV. L. Pisone tribuno della plebe fu il primo ad introdurre questa novità. " Carbone forum tenente, (dice Cicerone in Bruto) plura judicia fieri cœperunt, nam & quæstiones perpetuæ hoc adolescente constitutæ sunt, quæ nullæ ante fuerant. L. enim Piso trib. pl. legem primus de pecuniis repetundis, Censorino, & Manilio Coss. tulit ".

(2) Le quattro prime questioni perpetue istitute furono quelle di delitto di maestà (*majestatis*), 2. di cabala e d' intrigo, per ottenere qualche magistratura, (*ambitus*), 3. di concussione (*repetundarum*), 4. quelle di peculato. Silla vi aggiunse quelle *de veneficis*, *de sicariis*, *de falso*, & *de corrupto judicio*, *de parricidio*: e le leggi Giulie vi aggiunsero quelle che riguardavano le violenze pubbliche e particolari, gli spergiuri, e gli adulteri "(Leges Juliæ de vi publica, de vi privata, de perjuriis, de adulteriis)".

tava una questione, ed ogni questione aveva per oggetto una sola classe di delitti (1). In ciaschedun tribunale presedeva un Pretore, ed un magistrato inferiore che chiamavasi *Giudice della questione*, e l'uno e l'altro si mutava ogni anno (2). Questi due Magistrati non

---

(1) " De ea re prætoris quæstio esto, o pure: Prætor, qui ex hac lege quæret, facito ut, &c.". Ecco come si commetteva la questione.

(2) Questa parte della Romana Costituzione è oscurissima, ed è necessario illustrarla. Bisogna dunque sapere che prima dell' istituzione delle questioni perpetue non vi erano che due Pretori in Roma, e quattro nelle Provincie. I primi due esercitavano la giurisdizione urbana e peregrina nella città, e gli altri nelle provincie. Dopo l' istituzione delle questioni perpetue, i quattro Pretori delle provincie dovevano restare in Roma il primo anno della loro pretura, per esercitare quella questione che la sorte a ciaschedun di loro destinava. Nel secondo anno essi andavano ad esercitare la perpetua nella provincia ch' era della loro pertinenza sotto il titolo di Propretori, ed in Roma si creavano i nuovi Pretori che dovevano rimpiazzarli. Non si confonda giurisdi-

N 4

facevano che presedere, dirigere, e preparare il giudizio. L' esame del fatto era riserbato ad alcuni

---

zione, e questione. Il Pretore che aveva la giurisdizione, non aveva altra influenza che negli affari privati. Il *Quesitore* o il Pretore incaricato di una questione, aveva la direzione de' giudizj pubblici, o sia di quelli che riguardavano i *delitti pubblici*. Quando Silla istituì le altre quattro questioni, si aggiunsero quattro altri Pretori che preseder dovevano a questi tribunali. (Veggasi Pomponio nella citata legge 2. paragr. 32. D. *de orig. juris*). Ma da che deriva che noi troviamo qualche volta assegnate all'istesso Pretore due questioni diverse, ed alle volte noi troviamo combinata in un' istessa persona una giurisdizione, ed una questione? Sotto il consolato di Catulo e di Lepido noi troviamo C. Verre nel tempo istesso Pretore Urbano, e *quesitore* de' veleni, vale a dire, noi troviamo in un'istessa persona una giurisdizione combinata con una questione, e noi troviamo sotto l'istesso consolato due questioni cadute in sorte all' istessa persona, cioè a M. Fannio. Noi vediamo che Cicerone perorò per due cause di delitti di diversissima natura, l'uno d'*ambito*, e l' altro *de vi publica* che appartenevano a due questioni diverse, innanzi all' istesso Pretore CN.

giudici, la scelta de' quali dipendeva dalla sorte, e dal consenso delle parti.

Domizio Calvino (Vedi *Cicer. pro Cluent.*). Noi troviamo finalmente nell' anno ab U. C. 687. Publio Cassio Pretore della città, e Pretore del tribunale, o sia della questione di Maestà. (V. *Ascon. Argum. Cornel. p.* 124.) Questo si spiega facilmente. Il numero dei Pretori non fu sempre in Roma uguale al numero delle *cognizioni*. Quando Silla distese ad otto il numero delle questioni perpetue, vi sarebbero bisognati dieci Pretori: due per esercitare la giurisdizione su' cittadini, e su' peregrini nella città, e otto per presedere alle questioni. Ma il Senato rare volte fece creare più di otto Pretori. Bisognò dunque che alcuno di questi Pretori o avesse due questioni a se assegnate, o una giurisdizione, ed una questione nel tempo istesso. Quello che dice Sigonio (*de judiciis Lib.* II. *cap.* XV.) che qualche volta un' istessa questione era esercitata da Pretori diversi nel tempo istesso, non mi persuade. Il suo equivoco è derivato dal vedere in alcuni casi due delitti dell' istessa classe portati innanzi a due Pretori diversi. Ma questo non dee recar meraviglia, quando si riflette che la distribuzione de' delitti era tale che poteva facilmente equivocarsi nella com-

La delicatezza de' Legislatori di Roma fu ammirabile riguardo a quest'oggetto. Quattrocento cinquanta cittadini di conosciuta probità

---

petenza del tribunale. Le circostanze che avevano accompagnato il delitto, potevano mutarne la natura. Il sicario, per esempio, poteva essere accusato come parricida, (cioè omicida, che suonava in Roma l'istesso) ed il parricida come sicario. Celio accusato di aver tentato di avvelenar Clodia non fu accusato al tribunale *de veneficis*; ma il suo accusatore ne fece un delitto di Stato, e presentò la sua accusa innanzi al tribunale che giudicava della violenza pubblica (*de vi publica Lege Luctatia*) *Cic. orat. pro Celio cap.* I.). Riguardo poi al Giudice della questione, è fuor di dubbio che questo Magistrato non altrimenti che il *Quesitore*, o sia Pretore, si mutava ogni anno. Egli faceva le veci del Pretore, quando questi non poteva assistere al giudizio. Le sue funzioni ordinarie erano riguardo ad alcuni oggetti presso a poco simili a quelle del giudice che noi chiamiamo commissario; ma nè il Pretore, nè il Giudice della questione avevano voto nel giudizio. Vedi Sigonio *de Judiciis Lib.* II. *cap.* V. e Tomasio *Dissertat. de orig. Proces. Inquisit.*

venivano in ogni anno nominati dal Pretore della città, o dal Peregrino (1), per esercitare in tutti i tri-

---

(1) Ho detto dal Pretore Urbano, o dal Peregrino, perchè noi troviamo de' monumenti che ci mostrano questa scelta ora fatta dal primo, ed ora fatta dal secondo. Nella Legge Cornelia si trova: " Prælatores Urbani, qui juratos optimum quempe in selectos judices referre debent &c. "; e nella Legge *Servilia Glauciæ* si trova: " Prætor qui jus dicet inter peregrinos CDL. viros elegat &c. Circa la condizione di questi giudici vi furono delle continue mutazioni. Questa è una delle pruove delle fluttuante ed incostantissima costituzione di Roma. Nel principio dovevano essere scelti dall' ordine Senatorio; quindi dall' ordine Equestre (*Lege Sempronia C. Gracchi*); quindi dal Senatorio, e dall' Equestre (*Lege Servilia Cæpionis*); quindi dall' Equestre soltanto (*Lege Servila Glaucia*); quindi un' altra volta dal Senatorio (*Lege Livia Drusi*); quindi da' tre ordini Senatorio, Equestre, e Plebeo (*Lege Plautia Silvani*). Sotto Silla ci fu un' altra innovazione molto nota, dopo di lui un' altra, e sotto Cesare finalmente fu stabilito che si prendessero dall' ordine Senatorio ed Equestre nel tempo istesso. La loro età, per uno stabilimento della citata legge Servilia, non poteva

bunali le funzioni di giudice. I loro nomi erano scritti in un registro pubblico, e l'*album judicum* era a tutti noto. Il Pretore ricevuta legittimamente l'accusa, gettava in un'urna i loro nomi. Alla presenza delle parti il *Giudice della questione* ne tirava a sorte quel numero che la legge prescriveva per quel giudizio (1).

L'accusatore e l'accusato rifiuta-

---

essere nè meno di 30., nè più di 60 anni. Alcune leggi posteriori la ridussero a 35., ed Augusto la ridusse di nuovo a 30. Vedi Svetonio *in vita Augusti*.

(1) Siccome le leggi che regolavano questi diversi tribunali erano anch' esse diversissime, così diverso era ancora il numero de' giudici che dovevano in ogni tribunale giudicare. Noi troviamo in Cicerone (*Orat. pro Cluentio cap.* 27.) un giudizio fatto da trentadue giudici; noi ne troviamo un altro di settantacinque (*Orat. in Pisonem cap.* 40. (La Legge Servilia, come osserveremo da quì a poco, ne ordinava cinquanta per le accuse di concussione. Nel giudizio di Milone noi troviamo cinquantuno giudici. (Vedi Asconio *Argum. Milon.*)

vano allora quelli ch' essi credevano sospetti; e questi erano sostituiti dagli altri che 'l *Giudice della questione* tirava nell' istessa maniera dall' urna (1). Finchè esistevano altri nomi nell' urna, finchè il numero de' quattrocencinquanta giudici non era esaurito, la ripulsa era sempre libera, ed ognuna delle parti aveva il dritto di cercare dalla sorte un altro giudice, nel quale egli aver potesse una confidenza maggiore. In alcuni casi la legge permetteva all' accusatore ed all' accusato di nominare essi stessi i giudici, e di poterli scegliere da tutto il popolo, senza esser costretti a prender quelli ch' erano scritti nel rollo del Pretore (2). Vittime infelici della

---

(1) Leggasi il luogo di Asconio presso Sigonio *de Judiciis Lib.* II. *cap.* XII.

(2) Cicerone *Pro Murena cap.* 23. *Pro Plancio cap.* 15. e 17. Ne' delitti di concussione la legge *Servilia Glaucia* stabiliva che l' accusatore nominasse 100. giudici di quegli inseriti

stranezza delle leggi, e della viziosa ripartizione della giudiziaria autorità, sarebbero sembrati agli occhi de' liberi Romani tutti quei disgraziati cittadini che noi con-

---

nel nollo del pretore, e che da questi 100. l' accusato ne scegliesse 50. che dovevano giudicare. " Prætor, sono le parole della legge, ad quem nomen delatum erit, facito, ut is die vicesimo ex eo die, quo cujusque quisque nomen detulerit, centumviros ex eis, qui ex hac lege quadringenti quinquaginta viri in eum annum lecti erunt, legat, edatve. Quos in centumviros ex hac lege ediderit, de eis ita facito, juret palam apud se coram, se eos scientem dolo malo non legisse. Ubi is ita Centumviros ediderit, juraritque, tum eis facito, ut is unde petetur, die vicesimo, postquam nomen ejus delatum erit, quos centum is, qui petet, ex hac lege ediderit, de eis judices quinquaginta legat, edatve". Queste due ultime maniere di scegliere i giudici che dicevansi *per editionem*, non erano usitate che in alcuni casi particolari. Il metodo universale era quello che si faceva per la sorte che si è esposto. Tanto poi nell'uno, quanto nell'altro si vede per altro benissimo, quanto i Legislatori di Roma favorirono la ripulsa de' giudici.

duciamo al paticolo, sul giudizio di due o tre giudici che gli intrighi di un cortigiano hanno il più delle volte intrusi nel Tempio di Temi; e de' quali la più giusta diffidenza delle parti non potrebbe escluderne neppure un solo, senza intraprendere un arduo e pericolosissimo giudizio, nel quale quasi sempre il giudice resta superiore, perchè i suoi colleghi son quelli che debbono giudicarlo, e l'infelice cittadino che l'ha *intentato*, invece di un giudice dubbio ne acquista uno sicuramente inimico. Que' fieri repubblicani, estremamente gelosi della civile libertà, non ebbero confidenza in altra mano, per depositarvi il sacro ministero della giustizia, se non in quella che l' arbitrio de' litiganti avesse giudicata immune da qualunque parzialità: *Neminem voluerunt majores nostri*, diceva Cicerone, *non modo de existimatioue cujusquam, sed ne de pecuniaria quidem re minima, judicem esse, nisi qui inter*

adversarios convenisset (1). Altra condizione non cercavano essi nella persona del giudice, che una probità conosciuta, una sufficiente logica, e più di ogni altro la mutua confidenza delle parti. La cognizione del *dritto*, era per essi inutile. Il Pretore era quello che l'istruiva di ciò che aveva rapporto al dritto (2), e adattava il fatto da essi conosciuto alla legge, della quale egli era l'immediato depositario; il Pretore era quegli che veder doveva se il giudizio era stato legittimamente introdotto,

---

(1) *Cicer. Orat. pro Cluentio*. Veggasi più di ogni altro Cujacio *Observationes Lib.* 9. *cap.* 23.

(2) Per questo motivo appunto dietro il luogo, dove sedeva il Pretore, vi erano sempre de' Giureconsulti che somministravano al Pretore i principj della Giurisprudenza, giacchè i Pretori ordinariamente non erano Giureconsulti, ma questi Giureconsulti non proferivano il loro sentimento, se non quando il Pretore gli interrogava.

ed egli era quello che doveva invigilare, affinchè l'ordine giudiziario prescritto dalle leggi non venisse alterato. Tutti i materiali opportuni all'appuramento del fatto erano dal Giudice della questione disposti e somministrati. Egli ordinava che i testimonj si trovassero in quel tal luogo, e in quel tal giorno, nel quale dovevano da' giudici sentirsi le loro deposizioni. Egli raccolgeva le scritture e i monumenti che dalle due parti si esibivano per le loro mire opposte (1). I giudici non facevano altro ch'esaminare la verità del fatto e gittare in un'urna la lettera iniziale ch'esprimeva il loro giudizio (2).

(1) Sigonio *de Judiciis Lib.* II. *cap.* V. e Noodt. *de Jurisd. & Imperio Lib.* II. *c.* 5.

(2) Le lettere iniziali, come si sa, erano A (*absolvo*) C (*condemno*) o pure NL (*non liquet*) ch'era quando il giudice non aveva sufficienti ragioni per assolvere, nè per condannare il reo. I giudici non gittavano nell'urna i bollettini, dove erano scritte queste lettere, se non dopo di aver inteso tutto ciò che dal-

Questa secretezza di suffragj, agli apparenti vantaggi che racchiudeva, univa però un vizio reale che la poteva render molto perniciosa. Come punire l'iniquità di un giudice, quando il suo giudizio è occulto? Ma la moltiplicità de' giudici, la breve durata della loro giudicatura, e la libertà delle ripulse rendevano poco da temersi questo picciolo vizio di un metodo così degno della libertà de' tempi, nei quali ebbe origine (1). Ed in fatti

---

l'una parte e dall' altra doveva dirsi, ed allorchè colui ch'era stato l'ultimo a parlare, avea proferito la parola *dixi*. Ma prima di gittare nell' urna il bollettino, essi si abboccavano tra loro per deliberare sulla sentenza, e questo dicevasi *ire in consilium*. (Vedi Asconio p. 65. e 178. Val. Massimo *Lib.* VIII. *cap.* I. *n.* 6.) Il Pretore dopo aver raccolti i bollettini, pronunciava formalmente la sentenza a tenor della pluralità de' suffragj che trovava espressi nell' urna.

(1 Questo piccolo inconveniente pare che fosse anche riparato in parte dalla libertà che aveva in alcuni casi il reo di scegliere di es-

finchè Roma fu libera, o finchè la moribonda libertà reclamava ancora i suoi dritti contro il nascente dispotismo, il sistema della criminale giudicatura non fu alterato. I primi tiranni dell'Impero dovettero rispettare questo antico baloardo della civile libertà. I loro passi piccioli ma frequenti non permisero alla tirannia di giugnere così presto al termine della sua perfetta onnipotenza. Per dare l'ultima scossa all'edificio della civile libertà, sostenuta in gran parte da questo ben ordinato sistema de' criminali giudizj, essi dovettero aspettare quel momento, nel quale i Romani stanchi omai dagli urti continui, e da' perpetui contrasti dell'ambizione e della libertà, cercassero finalmente il riposo, e la

---

ser giudicato con suffragj secreti o palesi. "Cum in consilium iri oportebat, dice Cicerone, quæsivit ab eo reo C. Junius Quæsitor, clam, an palam de se sententiam ferri vellet: de Oppianici sententia responsum est, clam velli ferri.". Cic. *pro Cluentio*.

quiete nella vile sofferenza, e nello stupido letargo della depressione e della servitù. Allora fu che trasferiti i Comizj nel Senato (1), colle altre prerogative della sovranità del dopolo, questo corpo permanente di cortegiani ambiziosi, o di schiavi avviliti, acquistò anche quella di *conoscere* di que' delitti che il popolo o da se stesso giudicava anche dopo l'istituzione delle perpetue questioni (2), o che al-

(1) "Tum primum e campo comitia ad patres translata sunt: nam ad eam diem, etsi potissima arbitrio Principis; quædam tamen studiis tribuum fiebant". *Tacit. Ann. Lib.* 1. Questo avvenne sotto l'impero di Tiberio.

(2) I delitti di Maestà in primo capo, detti di Perduellione, furono giudicati dal popolo ne' comizj centuriati, anche dopo l'istituzione delle perpetue questioni. Veggasi Cicerone *in Verr. lib.* 1. *cap.* 5. Oltre di questi delitti ve n'erano degli altri, i quali non essendo compresi nelle perpetue questioni venivano *straordinariamente* o giudicati dall'istesso popolo, o commessi ad un *Quesitore* creato dal popolo per quella tale occasione. Noi ab-

le volte venivano coll' appellazione portati ne' comizj, dopo il giudizio del tribunale competente (1). Questa fatale alterazione dell' antico sistema fu l' epoca infelice del com-

---

biamo molti esempj di questi *straordinarj giudizj*. Veggasi Cicerone (*de finib. bon. & mal. lib.* II.) dove parla del giudizio di L. Tubolo; l' istesso (*in Bruto*) dove parla dell' omicidio fatto nella *Selva Scanzia* dell' incesto delle Vestali, e de' partegiani di Giugurta. Veggasi anche Sallustio (*in Jugurth.*). Veggasi anche Asconio (*arg. Milon. p.* 190.) dove parla della commissione data dal Popolo a L. Domizio per *conoscere* dell' omicidio fatto da Milone nella via Appia. Livio, e Dionisio d' Alicarnasso ci offrono anche molti altri esempi di questi *straordinari giudizj*. Tutti questi delitti sarebbero stati giudicati dal Senato, se fossero stati commessi dopo il fatale cangiamento, del quale si è parlato.

(1) Dal decreto del Pretore poteva sempre appellarsi a' Comizj o Centuriati, se era di morte, o Tributi, se era di pena pecuniaria. Questo avveniva rare volte, perchè rare volte il popolo annullava ciò che aveva stabilito il tribunale. Ma queste appellazioni divennero frequenti, ando i dritti de' comizj furono trasferiti al Senato.

pimento della servitù de' Romani. La tirannia potè allora gloriarsi di potere a suo talento disporre dei giudici e delle leggi. I delitti di maestà in primo capo, de' quali il popolo si aveva sempre serbata la *cognizione*, furono d'allora innanzi portati al senato, ed una gran parte de' delitti furono compresi in questa classe. Il cittadino accusato in quest' assemblea, non poteva più disfarsi di un giudice iniquo o sospetto; ed il giudice non poteva più ritornare nella condizione privata. Le leggi rimasero senza vigore, e divennero inefficaci a garantire la civile libertà, subito che la facoltà esecutiva affidata venne a mani così indegne di esercitarla; ed il cittadino costretto ad esser giudicato da uomini che non poteva più escludere, quantunque fossero interamente privi della sua confidenza, non trovò più quell' asilo che aveva fin a quel tempo difesa la sua privata sicurezza (1).

(1) Ne' tempi posteriori la cognizione dei de-

Che l'esempio di Roma sia dunque il fondamento delle nostre idee in un argomento che tanto interessa la civile libertà. Deduciamo dalle misure prese da' tiranni dell' Impero per distruggere l'antico metodo de' Romani liberi, la necessità che vi sarebbe d'imitarlo, e di adattarlo allo stato presente delle cose; e per maggiormente persuaderci della necessità di questa intrapresa, vediamo come la sola nazione che ha profittato su quest' oggetto de' lumi della Romana politica è la sola nazione nell' Europa, nella quale l'innocente non trema allorchè è chiamato in giudizio. Il sistema della criminale giudicatu-

---

litti fu rimessa a' Magistrati dall' arbitrio dell' Imperatore creati, e ch' esercitavano la giurisdizione da lui delegata. Il Prefetto della città subentrò nella più gran parte delle funzioni de' Pretori; o sia *Quesitori*, ne' delitti commessi nella città, e nell' Italia *intra centesimum lapidem*. V. Ulpiano in L. 1. D. *de offic. præf. urb.*

ra degli Inglesi richiami dunque per poco la nostra attenzione (1).

In Inghilterra i depositarj della legge non sono, come nel resto dell'Europa, i giudici del fatto; non è un corpo permanente di Ministri della corona, non sono i magistrati quelli ch'esaminano la verità o la falsità dell'accusa. La Britannica costituzione non ha permesso che questa terribile funzione fosse sempre esercitata dall'istesse mani, e divenisse la prerogativa di pochi dipendenti mercenari del capo della nazione. Uomini dell'istessa condizione del reo, favoriti dalla pubblica opinione, riconosciuti dall'accusato

(1) La poca chiarezza, colla quale sta esposto questo sistema dagli Scrittori Nazionali, mi ha indotto a svilupparlo. Essi parlano agli Inglesi, i quali conoscono il loro sistema; e questo è il motivo pel quale ciò, essi dicono, non basterebbe ad uno straniero, per conoscere chiaramente questa parte della Britannica legislazione. Io non ho dovuto travagliar poco per venirne in chiaro.

cusato come imparziali, ed investiti di un momentaneo ministero che non dura più del giudizio istesso, pel quale sono stati scelti, sono i soli giudici, a'quali la legge affida l'esame del fatto, e la sorte del reo nelle criminali accuse. Istruiti dall'esempio di Roma libera, e di Roma schiava, gli Inglesi han conosciuto il vantaggio che vi era nel suddividere e combinare le diverse parti delle giudiziarie funzioni in maniera che l'una fosse di freno all'altra.

Colui che riceve l'accusa è un magistrato inferiore che non ha altra autorità se non quella di assicurarsi della persona dell'accusato, dopo averlo inteso, e dopo aver *costata* l'esistenza del delitto; e di dar corso all'accusa nella prossima sessione (1).

---

(1) Questo magistrato inferiore chiamasi Giustizia, o *Giudice di Pace*. In ogni Contea ve n'è un sufficiente numero. Il loro uffizio è di ricevere l'accusa, di costare l'esistenza de

Queste sessioni non sono altro che le corti di giustizia che si tengono in ogni tre mesi in ciascheduna Contea, ed in ogni sei settimane nella capitale. In ogni una di queste sessioni, un magistrato che col nome di *Sheriff* (1) presiede alla pubblica amministrazione della giustizia della Contea del suo ripartimento, nomina prima di ogni altro la grande assemblea dei Giurati detti *Erand Jury* (2). Que-

delitto che i criminalisti dicono *il corpo*, o sia l'*in genere* del delitto; di fare arrestare l'accusato per interrogarlo, e trascrivere le sue risposte; e finalmente di assicurarsi della sua persona ritenendolo nelle carceri fino alla prossima sessione, se il delitto è capitale, o non essendo capitale, ricever la cauzione stabilita dalla legge, colla quale si obbliga a comparire in giudizio allorchè sarà chiamato. Veggasi Blackstone Commentario sulle leggi d'Inghilterra T. II. Cap. I. e sul Codice criminale cap. XVI. art. I. e cap. XXII. e cap. XXVII.

(1) Blackstone Commentario sulle leggi d'Inghilterra T. II. cap. I.

(2) Questi gran Giurati terminano il loro ministero col finire della sessione, per la qua-

st' assemblea dev' esser di più di dodici uomini, e di meno di ventiquattro, e dev' esser composta delle persone più rispettabili della Contea. La sua funzione è di esaminare le pruove che si sono addotte in ciascheduno libello delle accuse che si producono in questa sessione.

Se non si trovano dodici persone nell' assèmblea che credono ben fondata un' accusa, l' accusato viene all' istante liberato. Ma se dodici de' gran giurati si accordano nel credere sufficiente la pruova, allora l' accusato dicesi *indicted*, ed è ritenuto per consumare l' ordinario corso della procedura.

Questi passi preliminari non sono altro che le disposizioni preparatorie del giudizio. Essi sono tanti espedienti ritrovati dalla legge, per evitare che un innocente non

---

le sono stati destinati. Essi si rinnovano ogni tre mesi. Delolme Costituzione d' Inghilterra cap. XXIII. Si avverta che lo Sheriffo istesso si muta in ciascheduna contea ogni anno.

venga neppure esposto a' rischi, ed agli spaventi di una procedura. Per dichiarare soltanto l'accusa *strettamente regolare* (1), vi è dunque bisogno dell'uniforme giudizio di dodici uomini almeno, di conosciuta probità, e di una condizione superiore ad ogni sospetto.

Dichiarata ammissibile l'accusa, si avvisa il reo di prepararsi alla difesa, e si destina il giorno, nel quale si dee *definitivamente* decidere della sua sorte. Giunto questo giorno, l'accusato dee presentarsi nella corte, dove presiedono alcuni giudici ordinarj (2), che so-

(1) E' questa l'espressione Inglese. Fino al momento, nel quale i gran Giurati non hanno ancora approvata l'accusa, questa non ha alcun valore. Veggasi Blackstone Commentarj sul Codice Criminale d' Inghilterra cap. xxiv.

(2) Questi giudici sono i *Giudici di pace*, allorchè l' accusa si propone nelle Corti delle *quattro sessioni generali di pace*, o i giudici d'*oyer*, *&* *terminer*, allorchè l' accusa è portata innanzi alle corti che si tengono due volte l'anno in ciascheduna Contea meridionale,

no, per così dire, i depositarj, e gli interpreti del dritto, ma che non hanno parte alcuna nel giudizio del fatto. Questo è interamente riserbato ad un'altra assemblea di privati cittadini, detti *Petti Jury*, o sia piccioli giurati che l' istesso

---

una volta l'anno nelle quattro contee settentrionali, e otto volte l'anno in Londra, ed in Midlesex per evacuar le prigioni, e per decidere delle capitali accuse. Stabilimento prezioso, che unito all' *habeas corpus* assicura la libertà personale del cittadino che si trova nei legami della giustizia, e non gli fa temere la dimenticanza, alla quale sono così facilmente esposti coloro che trovansi nelle carceri negli altri paesi. Nella maniera istessa se l'accusa è portata innanzi al tribunale del banco del Re, o a qualunque altro tribunale che *conosce* degli affari criminali, i giudici ordinarj di questi tribunali sono quelli che istruiscono i piccioli Giurati in quel che riguarda il dritto, e che adattano la determinazione della legge al fatto da essi indipendentemente giudicato. Per sapere quali sono le accuse che si portano in ciascheduna di queste diverse corti, leggasi Blackstone Codice criminale cap. xix. e cap. xxvii.

Sheriff ha con una commissione generale nominati per quella sessione (1). Quest'assemblea dev' essere di dodici uomini, *pari* del reo (2), scelti dall'istessa contea dov'è stato commesso il delitto (3), possessori di un fondo di terra di dieci

---

(1) Qualche volta avviene che lo Sheriff dee per un solo fatto particolare mandare la lista de' giurati della sua contea, e questo avviene allorchè l'accusa non è portata innanzi alle corti che si tengono nelle regolari sessioni: Come sarebbe quando si porta innanzi alla corte suprema del Banco del Re. Vedi Blackstone Codice Criminale cap. XIX. paragr. 3. e cap. XXVII.

(2) " Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut exulet, aut aliquo alio modo destruatur, nisi per legale judicium parium suorum. Questo è un articolo della *Gran Carta*. V. lo Stat. 9. di Arrigo III. cap. 9. Se l'accusato è un Lord temporale, l'accusa si decide da tutta la Camera alta, ma non con l'unanimità de' suffragi. La pluralità è allora quella che decide. Se è un forestiero, la metà de' giurati dev' essere straniera. (*Jury de medietate linguæ*) purchè il delitto non sia di cospirazione contro del Re.

(3) *Liberos & legales homines de vicineto*.

lire sterline di rendite; e l'unanime giudicio di questi dodici Giurati decide della verità o della falsità dell'accusa, e determina la verità del fatto, al quale i giudici non debbono far altro che adattarvi l'*espressa* disposizione della legge.

Questi dodici cittadini, a' quali si affida la parte più terribile del giudizio, non sono però i soli ad esser nominati dallo Sheriff. Per ottenere che l'accusato avesse anche parte nella scelta di coloro che debbono giudicarlo, la legge vuole che se ne nominino 48 (1), ed ac-

(1) Si avverta che per le accuse che si propongono nelle regolari sessioni delle diverse contee (tanto nelle corti dette di *pace* quanto in quelle che si tengono innanzi a' Giudici detti *d' oyer*, *& terminer*, per evacuare le carceri) lo Sheriff non nomina 48. giurati per ogni affare, ma ne nomina 48. per tutte le accuse che si debbono giudicare in quella sessione, l'una dopo l'altra, e da questi 48. si debbono in ogni giudizio sceglier i 12. Giurati, purchè il numero delle ripulse non esaurisca l'albo; ed in questo caso si sostituiscono

corda al reo varie specie di ripulse. Egli può alle volte escluderli tutti, e può sempre escluderne una gran parte, e per legittime cause e per capriccio. Può escluderli tutti, quando ha motivi legittimi di dichiarar sospetto lo Sheriff che ha formato l'albo (1). Può escluderne per legittime cause tutti quelli che o non hanno i requisiti che la legge ha prescritti, o che hanno rapporti di parentela, di amicizia, di *corporazione* coll'accusatore, o rapporti d'amicizia, e di litigio coll' accusato (2).

---

con un Writ del giudice i giurati che mancano per compire il numero de' XII. Delolme Costituzione d'Inghilterra cap. X.

(1) In questo caso il Giudice di Pace fa le veci dello Sheriff, e fa un nuovo *pannel*, o sia un nuovo albo di giurati.

(2) Il celebre Giureconsulto Coke divide in quattro classi queste ripulse *per cause*, cioè *propter honoris respectum*, che ha luogo quando il giurato non è pari del reo; *propter delictum*, quando un giurato fosse stato condannato in qualche criminale giudizio; *propter defectum*, quando il giurato fosse uno stranie-

Può finalmente in qualunque caso escluderne un considerabile numero per solo capriccio, giacchè la legge gli concede la *ripulsa perentoria* di venti giurati, senza obbligarlo a palesare i motivi che l'inducono a rifiutarli (1). Una prevenzione poco favorevole, derivata o da un pregiudizio, o da un'occulta antipatia, ma che non lascia per questo d'ispirare qualche spavento ad un infelice che dev'esser giudicato, non è stato il solo motivo che ha avuto innanzi agli occhi il legislatore nell'accordare quest'ultima specie di ripulsa al reo. Egli ha preveduto il caso di una sospezione prodotta dal reo contro qualche giurato, e giudicata non sussistente. Egli ha veduto che in que-

re, o non avesse un fondo di terra della rendita prescritta dalla legge; *propter affectum*, quando si può provare che il giurato potesse avere qualche interesse nel condannare l'accusato.

(1) Quest'ultima ripulsa dicesi *perentoria*.

sto caso il reo avrebbe potuto avere un inimico per giudice, e che per liberarlo da questo timore non vi era altro mezzo che accordargli una nuova ripulsa, colla quale egli potesse rifiutare *perentoriamente* quel giurato che non aveva potuto escludere per legittime cause.

Quello ch'è più ammirabile in questa parte della legislaziońe inglese, è appunto quello ch'è più contrario al metodo che si tiene nel resto dell' Europa. La ferocia del dispotismo, e la violenza della tirannia si palesano presso gli altri popoli in tutta la loro estensione in que' terribili tribunali, dove si giudicano i rei di Stato. Un misterioso ed arbitrario velo nasconde tutti i paesi delle loro violenti procedure; un terribile silenzio lascia a' parenti ed agli amici dell' infelice che vi è condotto l' ignoranza spaventevole della sua sorte, e l' impotenza di soccorrerla; si priva l'accusato di tutti que' dritti de' quali la violenza sola può spogliarci, e si fa con intrepida ma-

no il sacrifizio della giustizia, e della civile libertà ad una falsa idea di tranquillità pubblica, che sotto la tirannia non si fissa in altro che nella sicurezza del despota. Que' tenuissimi rimedj che si offrono a' rei degli altri delitti, sono presso di loro rifiutati a quelli, a' quali la legge in Inghilterra ha creduto di dover dare nuovi soccorsi.

Un infelice accusato di cospirazione contro il Re, o contro lo Stato, non solo non è privato in Inghilterra di quegli ajuti che la legge gli accorda negli ordinarj delitti, ma vede moltiplicati i sostegni della sua sicurezza, ed accresciuti i soccorsi della sua innocenza. Se negli altri delitti può escludere *perentoriamente* venti giurati, in questi ne può escludere trentacinque. Se negli altri delitti l'accusato non può costringere i testimonj ch' egli produce in sua difesa a comparire in giudizio, in queti i tribunali gli accordano tutti i mezzi di coazione per obbligarli a comparire.

Se negli altri delitti non ha che un solo difensore, in questi la legge glie ne accorda due. Se negli altri delitti egli ignora il nome de' giurati fino al giorno nel quale si dee terminare il giudizio, in questi la legge vuole che gli si palesi il loro nome, il loro cognome, la loro professione, e la loro abitazione dieci giorni prima, affinchè abbia il tempo da riflettere sulle ripulse che gli conviene di fare. Egli dee contemporaneamente avere alla presenza di due testimonj una copia di tutti i fatti che l'accusatore ha asseriti per pruove della sua accusa, e dee sapere tutti i testimonj che si produrranno contro di lui (1). Sono questi i particolari soccorsi che la legge offre in Inghilterra agli accusati di que' delitti che suppongono un partito più

(1) Stat. 7. di Guglielmo III. c. 3. Stat. 7. di Ann. cap. 21. Quest' ultimo atto non dee prender forza che dopo la morte dell' ultimo pretendente.

forte di accusatori. Dopo questa breve digressione, ritorniamo all'ordinario corso della Britannica giudicatura.

Quando terminate le ripulse, l'assemblea de' piccioli giurati è già formata, si dà principio al giudizio (1). Le due parti espongono le loro opposte pruove alla presenza de' giurati e de' giudici; si sentono i testimonj prodotti dall' una parte e dall' altra (2); il reo

---

(1) Se le ripulse hanno esaurito il *pannel*, o sia l'albo dello *Sheriff*, allora egli nomina i nuovi giurati che mancano al pieno numero de' XII.

(2) Anticamente non si ammettevano i testimonj prodotti dal reo ne' delitti capitali. In Francia sussiste ancora quest' abuso. (Montesq. Lib. 29. cap. 11.). Ma gli Inglesi han saputo correggere questa ingiustizia dell' antico metodo. Non solo si ammettono i testimonj prodotti del reo, ma si ammettono con giuramento. Il celebre Eduardo Coke fu quegli che scosse la nazione su quest' articolo della criminale procedura. Un *bill* della camera de' comuni insistè con vigore contro quest' abuso a fronte delle ripugnanze della camera alta e del

alterca coll'accusatore e co'suoi testimonj ; si sentono le sue difese sul fatto, come quelle del suo avvocato sul dritto; e quando la difesa è terminata, uno de' giudici riepiloga tutto ciò che si è detto dall'una parte e dall'altra, espone a' giurati il suo potere non riguardo al fatto, ma riguardo al dritto, ed ordina finalmente che si ritirino nella vicina stanza, dove senza poter nè riscaldarsi, nè prendere bevanda o cibo alcuno (1), debbono rimaner chiusi finchè non abbiano unanimamente dichiarato il loro

---

Re. Finalmente lo Statuto VII. di Guglielmo III. cap. 3, e lo Statuto 2 d' Anna cap. 9. stabilirono che i testimonj dell' accusato si ammettessero a prestar il giuramento, non altrimente che i testimonj dell' accusatore ; affinchè i giurati potessero ugualmente deferire alle testimonianze degli uni come degli altri.

(1) Purchè il giudice non lo permetta loro. Quando non vi cade dubbio alcuno sul giudizio, essi non si ritirano, ma danno alla presenza istessa de' giudici il loro giudizio.

giudizio sulla verità o falsità dell'accusa. I giudici allora, non altrimente che il Pretore tra' Romani, non fanno altro che proferire il decreto o dell'assoluzione o della condanna del reo alla pena prescritta dalle leggi. Ma non termina quì l'umanità di questa parte della Britannica legislazione. Essa ha preveduto il caso d'un giudizio manifestamente erroneo de' dódici giurati, ed ha voluto lasciare un adito alla salvezza dell'innocente. Quando i giurati hanno assoluto il reo dall'accusa, ancorchè il loro giudizio fosse evidentemente erroneo, non vi è più che temere per lui; ma se essi l'hanno dichiarato colpevole, e se l'errore del loro giudizio è evidente, vi è ancora un asilo in favore della sua innocenza. Egli, è vero, non può appellare dal loro giudizio, ma il giudice può commettere l'affare alla *corte del Banco del Re*, la quale, supponendo come non intrapreso il giudizio, fa nominare nuovi giurati per esaminare la cosa, come se

i primi non l' avessero mai giudicata.

Ecco qual è il corso ordinario della giustizia in Inghilterra, ed ecco quali ne sono i ministri. Per poco che si rifletta su questa preziosa ripartizione delle giudiziarie funzioni, si vede quanto l' innocente possa esser sicuro presso questa singolare nazione, dove se non vi è tutta quella libertà politica che si crede, vi è però la maggior civile libertà. Vi è bisogno del concorso di 24 cittadini almeno per condannare un accusato; bastano 12 per assolverlo (1). Se vi è un solo uomo onesto tra' dodici piccioli giurati, l' innocente non ha che temere della perfidia degli altri un-

(1) Se dodici de' gran Giurati non credono ammissibile l' accusa, e se dodici piccioli giurati non la credono vera, l' accusato non può esser condannato. All' incontro basta o che 12 de' gran giurati non l' ammettano, o che ammettendola essi sia dichiarata falsa da' 12 piccioli giurati per essere assoluto.

dici (1). Per quanto iniqui possano essere i giudici, la legge li frena riguardo al dritto, e i giurati riguardo al fatto. Che si paragoni questo sistema con quello che regna nel resto dell' Europa: qual tristo parallelo!

CAPO XVII.

Della viziosa ripartizione della giudiziaria autorità in una gran parte delle nazioni d' Europa.

Una stupida indolenza de' popoli, ed una volontaria infingardaggine de' governi han solo potuto perpetuare nell' Europa l' assurdo metodo col quale si amministra oggi la giustizia in una gran parte delle nazioni che l' abitano. L' uomo si avvezza a tutto; un governo ingiusto familiarizza l' animo de' sud-

(1) Il giudizio de' dodici giurati dev' essere unanime.

diti coll' ingiustizia, e fa che poco a poco essi s'avvezzino a vederla senza orrore. Senza un lungo abito d'essere oppressi, noi fremeremmo all'aspetto de' mali che ci circondano; delle violenze che da ogni parte ci sovrastano, e de' pericoli a' quali è esposta la nostra innocenza. Noi cercheremmo di porre un termine a' nostri mali, o abbandoneremmo le città per cercare un asilo ne' boschi; noi preferiremmo il rischio d'esser mangiati da' selvaggi, o sbranati dalle fiere, a quello molto più orribile di dipendere dalle istituzioni di alcuni uomini che han fatte le leggi come han foggiate le armi, delle quali il pretesto è la difesa, ed il motivo è l'attacco; noi conseguiremmo finalmente lo scopo delle sociali unioni, o ne spezzeremmo il nodo. Ma istupiditi sotto il peso delle nostre catene, la maggior parte di noi non ardirebbe neppure di pensare che i nostri mali potessero esser curati, e che la nostra condizione potess' esser migliore. Se uno

spirito benefico cerca di squarciare quel velo che nasconde al popolo le sue piaghe, e i rimedj che potrebbero sanarle, l' infermo morde la mano del suo benefattore, e chiede vendetta contro colui che ha ardito di risvegliarlo dal suo letargo. Ecco l' ordinaria sorte di coloro che s' interessano pel bene dei loro simili, e che innalzano la voce per insegnar loro questa gran verità: *che la natura non ci ha fatti per essere il trastullo di pochi uomini potenti, ma ci ha somministrati tutti i mezzi necessarj per esser liberi e felici*. Alcune verità che son in obbligo d' illustrare in questo capo mi richiameranno delle persecuzioni e delle sciagure. Io son sicuro di questo pericolo che mi sovrasta, ma mi vergognerei di prevenirlo col silenzio. Allorchè ho intrapresa quest' opera ho giurato di superare tutti que' vili spaventi che potessero trattenerne il corso; e se, vivendo sotto il governo del più umano de' Re, io non ispirassi di trovare nel trono

istesso un difensore, l' innocenza delle mie mire, e la sicurezza della mia coscienza basterebbero a somministrarmi quella pace che i miei inimici cercassero invano di turbare. Nel seno istesso della disgrazia io goderò della stima degli altri uomini, e della stima di me medesimo. Io sarò ugualmente felice nella solitudine e nelle città; nell' obblio e nelle cariche, nell' esilio e nella corte. Io mi ricorderò sempre che le persecuzioni e le sciagure sono onorevoli quando vengono accompagnate da' sospiri e dalle lagrime de' deboli, a' quali si è cercato di prestare un' ardita, quantunque impotente mano.

Dopo aver osservato il sistema de' Romani liberi e degli Inglesi, gittiamo ora uno sguardo sopra quello che oggi regna tra noi e presso una gran parte degli altri popoli; e vediamo se poteva mai idearsene uno peggiore. Che mi si perdoni se quasi dimentico dell' universalità del mio argomento, la mia patria occuperà una gran par-

te di questa terribile dipintura. Il mio cuore regola la mia mano, ed io non posso resistergli (1).

---

(1) " Io prego colui che legge di non dare un' applicazione troppo generale ad alcune espressioni che si troveranno in questo capo relative così a' feudatarj come a' magistrati. Nell' uno e nell' altro corpo vi è una quantità di individui che esercita colla maggiore esattezza ed equità quelle prerogative delle quali è per gli altri così facile, così frequente, e così inevitabile l'abuso. Nell' uno e nell' altro corpo io conosco degli uomini che uniscono a tutte le virtù del cuore que' talenti e que' lumi che sono necessarj per conoscere i vizj di quel sistema, del quale i loro colleghi sono i feroci difensori. Io conosco molti feudatarj che fan voti per l'abolizione della loro giurisdizione; ne conosco degli altri che la difendono di buona fede perchè non ne hanno giammai abusato. La beneficenza d' alcuni virtuosi individui di questo pernicioso corpo si è mostrata più d' ogni altro nell' occasione dell' ultimo disastro che ha rovinata una delle provincie più belle del regno. Io non ho voluto trascurare di rendere questo dovuto omaggio alla virtù ed alla verità. Non voglio neppur trascurare di dire, che nello stato presente delle cose nella mia patria l' abolizione della feudale giurisdizione, quando non fosse seguita dal nuovo piano di

L'amministrazione della giustizia è fra noi divisa tra i feudatarj e i magistrati. Un avanzo dell'antico governo feudale lascia ancora a'baroni la criminale giurisdizione. Questa prerogativa, della quale essi sono estremamente gelosi, forma il primo anello di questa lunga catena di disordini che interamente distruggono la nostra civile libertà. Il feudatario sceglie in ciaschedun anno, un giudice innanzi al quale debbono portarsi tutte le accuse dei delitti che durante il tempo della sua giudicatura si commettono nel distretto del feudo. La scelta di questo magistrato è interamente arbitraria del barone. Egli può sce-

---

ripartizione delle giudiziarie funzioni che io proporrò, sarebbe inutile e forse anche perniciosa. I nostri tribunali di provincia sono foggiati sopra un piano così difettoso, che l'ingrandimento del loro potere e della immediata loro influenza sarebbe il peggiore dei mali. Quando si tratta di correggere un abuso, non bisogna mai sostituirgliene uno peggiore ".

gliere l'uomo più iniquo, e conferirgli un' autorità della quale può colla maggior facilità abusare a suo talento. Questo magistrato che da se solo riceve l'accusa, prende le informazioni, sente le parti, regola e dirige la costruzione del processo, mette tra'legàmi della giustizia l'accusato, e decreta in prima istanza così sulla verità dell'accusa, come sulla pena da darsi; questo magistrato che ha un' autorità maggiore di quella che aveva il pretore in Roma, e che abbia qualunque supremo magistrato in Inghilterra; questo magistrato ch'è nel tempo istesso *inquisitore* (1), fiscale, e giudice; questo magistrato, io dico, non è altro che un miserabile e vile mercenario del barone. Il suo salario, prescritto dalle leggi, non supera quello del

---

(1) Quando non vi fosse querela delle parti, il governatore o sia il giudice del feudo è colui che da se cerca di venire in cognizione del reo.

più misero familiare. Ordinariamente il barone lo defrauda anche di questa tenuissima paga, e lo condanna a ripetere la sua sussistenza dalle rapine e dalle vessazioni, senza delle quali egli perirebbe di fame(1). L'unico interesse di questo giudice è di profittare, quanto più si può, dalla sua carica, e d'aderire ciecamente a' capricci del barone. Se ardisse d'opporglisi, se fosse bastantemente onesto per resistergli, egli non avrebbe cosa alcuna da sperare dalla sua virtù, ma tutto da temere dal suo coraggio. Basterebbe che il feudatario che ha disgustato si determinasse a farlo perire di fame, per perdere ogni speranza d'essere ammesso a qua-

(1) Non vi è forse un barone solo tra noi che paghi il giudice o sia il governatore del suo feudo. Per eludere la determinazione della legge, il barone prima di consegnare al governatore le lettere patenti gli fa sottoscrivere una simulata *ricevuta* di tutto il salario che sarebbe in dritto di ripetere.

qualunque altro *governo*. Dovunque si rivolgesse troverebbe già preceduta la nuova della sua virtuosa disubbidienza, e del suo giusto ma detestato coraggio. Egli non troverebbe più un feudo dove potesse essere ammesso ad esercitare il suo mestiere, giacchè per una strana rivoluzione d'idee convien chiamare con questo nome l'esercizio della funzione più augusta che possa affidarsi ad un uomo; ma che nel presente sistema delle cose vien considerata tra noi come un' arte per vivere che non differisce dall' altre se non in questo, *che l' artefice peggiore in giudicatura è colui che profitta più della sua arte*.

Più: sveliamo un altro arcano della feudale tirannide. Prima di consegnare a questo depositario vile delle leggi la carta che gli dà una così precaria e servile giurisdizione, gli si fa distendere un atto della sua rinunzia che il feudatario conserva presso di se, per poterlo espellere in qualunque caso che non voglia aderire a' suoi ca-

pricci. Questo giudice che non potrebbe senza delitto essere spogliato del suo ministero prima di compierne l'anno, dev'egli stesso formar l'arma colla quale il feudatario può, sempre che vuole, disfarsi di lui, e punire i suoi rifiuti.

Qual probità, qual virtù è sperabile di trovare in siffatti uomini che il bisogno e l'interesse obblighe il bisogno e l'interesse obblighino ad esser ingiusti, e che niun motivo, niuna speranza può indurli ad esser onesti? Quali sono in fatti gli uomini che si avviano fra noi per questa miserabile carriera? Que'che per la loro pigrizia o per la vanità de'loro padri sono strappati dalla coltura della terra; che per la loro ignoranza non possono sperare di fare alcun progresso nel foro; che pe'loro vizj o per la loro estrema miseria sono costretti ad abbandonare la capitale, dove non han potuto occuparsi in alcun mestiere che richiegga o fortune o talenti o costume; quelli, in una parola, che sono il rifiuto di tutte le altre professioni, divengono tra

noi i primi organi pe'quali si tramandano gli oracoli di Temi. Senza onore, senza ricchezze, senza lumi, privi della confidenza del popolo, ed incapaci di procurarsela, essi non hanno altro talento se non quello che si richiede per vessare, opprimere, rubare, e per saper favorire chiunque è potente, e calpestare chiunque è debole.

A questo primo male ne siegue immediatamente un altro: Quando questo giudice ha già, a suo credere, trovate le pruove *sufficienti*, in una gran parte de' delitti, il barone può *transigersi* col reo. La pubblica vendetta si converte in una delle rendite feudali. Il padrone del feudo ed il suo giudice contrattano col delinquente; e mediante un'arbitraria somma che questi loro paga, lo liberano dalla meritata pena, e richiamano nella società un uomo che o per sempre, o per lungo tempo almeno meritato avrebbe d'esserne proscritto.

A questo perniciosissimo dritto che rende inutile lo spavento delle

leggi per colui ch'è bastantemente ricco per pagarne la trasgressione, se ne aggiugne un altro anche più funesto col quale si somministra al feudatario un istrumento opportuno per vendicarsi de' suoi nimici, e per favorire ingiustamente i suoi vili partigiani. Siccome nelle investiture de' feudi, in questi vergognosi monumenti dell' antica debolezza de' Re, della prepotenza dei grandi, e della depressione del popolo, che in un secolo nel quale lo stato delle cose è tutto diverso, avrebbero dovuto da gran tempo esser consacrati alle fiamme, ed immolati alla pubblica felicità; ma che per un male inteso principio di giustizia si rispettano ancora, come una proprietà pervenuta per un ingiusto titolo, ma sostenuta da un antico possesso; siccome nelle investiture de' feudi, io diceva, i Principi han trasferita a' Baroni tutta la pienezza del loro potere; tra le altre regalie annesse alla feudalità vi è ancora quella di *accordare la grazia* a' condannati. Quando

il giudice ha decretata la pena, in molti delitti, il barone può con un tratto libero della sua autorità o accordargli la totale impunità, o far piombare sopra di lui tutto il rigore della legge. Questo dritto che appena è compatibile colla sovranità; questo dritto del quale i Re medesimi rare volte fan uso per non moltiplicare i delitti colla speranza dell'impunità; questo dritto istesso si esercita colla massima indifferenza da' baroni. Il favorito del feudatario, il complice de' suoi delitti, l'istrumento de' suoi attentati, è sicuro di rimanere impunito perchè sa che la sua condanna è sicuramente seguita *dalla grazia*; nel mentre che l'onest'uomo che ha resistito a' capricci del suo signore, sa d'essere sicuramente perduto se si troverà ravvolto ne' legami della giustizia, e nelle trame di una violenta ed arbitraria procedura. Questa sola prerogativa annessa alla feudalità non basterebbe forse a mostrarci la perniciosa influenza di questo corpo che

non può sostenersi che sulle rovine della libertà civile del popolo, e de' sacri dritti della corona?

Ma non finiscono quì i mali che derivano da questo funesto principio. Se la *transazione* non ha luogo pel dissenso d'una delle parti; se il delitto non *transigibile*, o se l'accusato è così povero da non poter cercare questa commutazione di pena; se vien finalmente condannato, e il feudatario vuole eseguita la condanna; qual'è l'immediato rimedio che la legge offre alla sua innocenza? Un'appellazione inutile ad un altro giudice scelto nella maniera istessa dal barone, forse non meno ignorante del primo, e sicuramente interessato più di quello ad aderire a' capricci del feudatario che lo ha scelto, giacchè egli non è in obbligo di mutarlo in ogni anno, ma può perpetuarlo in questa carica finchè gli aggrada.

In alcuni feudi a quest' appellazione ne succede un' altra, nella quale non si fa che rimettere la

decisione ad un terzo giudice che è precisamente nelle stesse circostanze del secondo. Tutti e due questi giudici di appellazione non abitano nell'istessa terra dove esercitano questa perniciosa e precaria giurisdizione. Essi ne sono ordinariamente molto lontani. Il reo non può dunque parlare col giudice che dee giudicarlo; egli non ha difensori istruiti nel dritto; egli non può difendersi da se, nè ha come farsi difendere da altri; e sugli atti che ha regolati, o per meglio dire foggiati il giudice che ha proferito il primo decreto, deve unicamente formare il suo criterio il giudice innanzi al quale si appella.

Dopo questi due o tre giudizj che l'istesso spirito ha dettati, che l'istessa prepotenza del barone può avere estorti, che sull'istesse informazioni si sono poggiati, che da giudici ugualmente indegni, ugualmente vili, ugualmente interessati ad abusare del loro ministero sono stati proferiti; dopo questi due o

tre giudizj che han lasciato per tanto tempo marcire il preteso reo nelle carceri, e che per conseguenza hanno per altrettanto tempo lasciata la sua famiglia in preda alla desolazione ed all' indigenza; dopo questi uniformi giudizj, io dico, qual è il rifugio che si offre all' innocente oppresso? In qual maniera la mano protettrice del governo viene essa ad offerire un soccorso a questa vittima infelice delle violenze feudali? Quali nuovi attentati si preparano dalla legge alla sua civile libertà? Non vi è bisogno del calore d'una seducente eloquenza per farli conoscere. I grandi mali, a misura che sono più semplicemente descritti, risvegliano maggiore orrore.

Quando il corso de' baronali giudizj è già terminato, il reo è nel diritto di cercare nella pubblica autorità un asilo contro l'ingiustizia de' ministri del barone. Dal loro giudizio può appellare al tribunale della provincia dov'è compreso il feudo. Questo tribunale, che

risiede nella capitale della provincia, è composto di tre giudici scelti dal Re, ma molto mal pagati dal governo. Il loro soldo è tale ch' essi non potrebbero supplire ai più indispensabili bisogni senza abusare della loro autorità. Il governo li condanna a scegliere tra l'ingiustizia e la povertà.

Ma supponiamo che l' integrità di questi giudici sia tale che faccia loro preferire l'ultimo di questi due mali; supponiamo che penetrati da' veri sentimenti dell' onore e della giustizia essi abbiano tutta quella fermezza che si richiede per resistere alle combinate spinte dell' avidità e del bisogno; supponiamo ciò che rare volte avviene, che all' onestà essi uniscano talenti e lumi; in questa ipotesi, io domando, quale sarà il loro giudizio? su quali documenti debbono essi fondarlo? Se il processo fatto dal primo giudice del barone non è accusabile d'irregolarità, sopra i fatti che quell' infame ha *costati*, essi debbono decidere; e se la pro-

cedura può attaccarsi come non legittima, il rimedio diviene peggiore del male. Una nuova informazione si ordina; ma a chi vien essa commessa? All'uomo più vile e più ladro della provincia, ad un *subalterno* che non solo è pagato dal governo, ma che paga per poterlo servire: ch' esercita ignominiosamente un ministero che ricercherebbe molta onoratezza, ma che tra noi è divenuto infamante pel carattere delle persone alle quali viene affidato; che, in poche parole, insensibile a tutti i sentimenti di pietà, di onore, e di giustizia non vede nell' esercizio della sua carica che la speranza e il mezzo di poter rubare a man salva sotto gli auspicj stessi della legge.

Ecco l'inquisitore al quale la legge affida tra noi la più terribile incombenza; ecco la persona pubblica incaricata di prendere quelle informazioni dalle quali pur troppo dipende la sorte dell' infelice accusato. Io prego il lettore di non

prendere per esagerata questa rattristante descrizione. Io chiamo in testimonio la nazione intera; io chiamo in testimonio tutti quegli infelici che sono stati le vittime di questo obbrobrioso sistema. O voi che lontani dagli occhi del vostro Principe soffrite nel silenzio i mali che affliggono la vostra patria, alzate la voce e dite qual è il metodo che si tiene da cotesti infami che vengono di continuo a desolare i vostri segregati paesi? Sotto un Principe benefico non è un delitto il palesare gli orrori de' quali egli è l'innocente cagione. La sua sacra autorità in vece di diminuirsi acquisterebbe maggior vigore, quando non si corrompesse nelle sue emanazioni. Le sue leggi, inefficaci a produrre il bene, non hanno sicuramente il male per oggetto. I suoi voti sono diretti a migliorare la vostra condizione; è un dovere dunque di mostrargli le cause che la rendono così deplorabile. Chi di voi non trema quando un *subalterno* di questi viene spe-

dito nel vostro paese per l'appuramento d'un delitto? Il suo primo passo è una carcerazione numerosa di testimonj, di rei, di complici, d'indiziati.

Quasta prima specolazione è l'esordio del negoziato, al quale immediatamente comincia ad introdursi colle offerte della redenzione. Si apre il mercato, e si fissa in ragione della facoltà di ciaschedun il prezzo della sua tranquillità. Le prime e le più spaventevoli vessazioni si fan cadere sopra colui ch'è o il più ricco o il più innocente. Sul primo perchè può comprare a più caro prezzo la sua tranquillità; sul secondo perchè persuaso della sua innocenza, conviene tormentarlo per mostrargli che malgrado tutto questo bisogna ch' egli paghi quella pace che la sua manifesta innocenza non è bastevole a somministrargli.

Ogni rapporto d' amicizia o di parentela coll' accusato, ogni rapporto d'odio o di litigio coll' offeso, ogni picciola variazione nelle

deposizioni di ciaschedun testimonio; ogni circostanza o ommessa o involontariamente alterata per ignoranza ; ogni sospetto di soccorso prestato alla fuga o alla occultazione del principale indiziato; ogni stranissima congettura dedotta dal luogo , dal tempo, e dalle circostanze che hanno accompagnato il delitto, sono tanti fertili campi che offrono alla mano rapace dell' inquisitore una copiosa messe . La sua grand' arte è di ravviluppare sempre le cose; di trovare da per tutto degli indizj; di aumentare , quanto più si può, l'oscurità del fatto, e di aver sempre qualche miserabile in veduta sul quale far cadere il reato , allorchè il vero reo è bastantemente ricco per comprare la sua impunità. Ecco il solito corso che suole avere la missione di questo *subalterno* ministro della giustizia, allorchè il paese nel quale si è commesso il delitto è sotto l'immediata giurisdizione del Principe , o essendo sotto quella d' un feudatario , la sua *corte* ha

rinunziata la causa alla *Provinciale Udienza*.

Ma se si tratta di prendere informazione d'un delitto già giudicato dalla corte baronale; se l'innocente condannato da' giudici del feudatario ha, come nella nostra ipotesi, appellato a' ministri del Re; se si tratta di esaminare l'irregolarità della procedura tenuta dal primo giudice baronale, allora la messe è più copiosa pel nuovo inquisitore, e la giustizia e la verità sono più sicuramente tradite. L'interesse del barone essendo di sostenere e di nascondere la sua perfidia, o quella de' suoi mercenarj ministri, fa ch'entri anch'egli nel negoziato, ed allora la penna dell'inquisitore è sicuramente quella del barone. La commissione data al subalterno non giova sicuramente al condannato innocente che l'ha cercata; ma diviene il flagello de' suoi concittadini, ed il suggello della sua rovina.

Terminate queste informazioni, il *Commesso* ritorna nella capitale

della provincia, e seco conduce il reo e i documenti co' quali l' ha ravviluppato nelle sue reti. Un Avvocato de' poveri ordinariamente intraprende la difesa di quest' infelice con quella languidezza colla quale si suole sostenere una verità che non c' interessa. In vano egli cita de' testimonj della sua innocenza. Il perfido inquisitore gli ha già bastantemente spaventati per non temere le loro ingenue *deposizioni*. I testimonj fiscali ch' egli ha prodotti, sono i soli che si presentano al cospetto de' giudici. Questi han già ricevuto il prezzo delle loro menzogne; e riparando al loro delitto essi non farebbero altro che esporsi volontariamente alla pena terribile dello spergiuro.

Con questi materiali disposti per la rovina dell' infelice accusato, quale speranza potrebbe egli avere nella giustizia de' giudici? Quando gli atti provano manifestamente il suo reato, come potrebbero essi conoscere e garantire la sua innocenza? Quando l' innocente è legal-

mente convinto, il giudice potrebbe egli assolverlo?

Ma se alla perfidia dell'inquisitore si unisce anche la perfidia dei giudici; se una pur troppo confermata esperienza ci obbliga a diffidare di tutti coloro che avendo una grande autorità tra le mani hanno un motivo fortissimo di abusarne, senza avere nel tempo istesso uno spavento proporzionato che possa trattenerli; se i nostri giudici sono precisamente in questo caso, vale a dire, di avere una grande autorità unita ad una gran miseria, un massimo bisogno d'abusare del loro ministero unito ad una massima sicurezza di rimanere impuniti; se i clamori universali contro questi depositarj della pubblica autorità sono un bastevole documento per confermare la nostra giusta diffidenza; se sotto gli occhi istessi del Principe, sotto l'immediata vigilanza del governo, se nella capitale istessa noi sentiamo in ogni momento i colpi arbitrarj dell' autorità cadere sul capo di

tanti infelici, e mostrarci l'onnipotenza de' giudici, e l'incertezza della nostra sorte; se la moltiplicità istessa delle appellazioni che rendono interminabili i nostri giudizj, ci mostrano che la legge istessa ha conosciuti i vizj di questo erroneo sistema di giudicatura, ma che ha cercato in vano di ripararli; se queste appellazioni che io m'astengo di dettagliare per non distendermi troppo sopra un oggetto universalmente conosciuto, se queste appellazioni, io dico, sono più un soccorso utile al reo potente che all'innocente povero; se in tutto il corso di questi giudizj il misero condannato trova sempre un numero di giudici così ristretto che l'uniformità di due opinioni bastano ordinariamente per formare la pluralità de' suffragj, se passando il giudizio per tre tribunali diversi, basta trovare tra i nove giudici che compongono tutti e tre i tribunali sei uomini facili o ad essere corrotti o ad essere ingannati per condurre un innocen-

te al patibolo; se la libertà delle ripulse de' giudici così favorita dalla Romana e dalla Britannica legislazione è interamente distrutta tra noi e nel resto dell'Europa; se ogni condanna, ancorchè giusta, è sempre accompagnata da un treno orribile di violenze e di attentati contro i dritti più sacri della civile libertà; se finalmente, distendendo i nostri sguardi sulla maggior parte delle nazioni che abitano il suolo Europeo, noi troviamo o gli istessi vizj nella ripartizione della giudiziaria autorità, o mali anche maggiori; se ne' paesi dove la feudalità si conserva ancora, le prerogative della feudale giurisdizione sono anche più funeste delle nostre, e se in quelli dove l'ambizione de' Re e la coltura de' popoli hanno sradicata questa vecchia pianta, la libertà civile non ha nulla di meno guadagnato molto in questa correzione, perchè quasi da per tutto la giudiziaria autorità è dispoticamente ripartita; se, in una parola, la legislazione dell' Eu-

ropa esige una riforma su questo interessantissimo oggetto; è dunque necessario che la scienza della legislazione proponga il nuovo piano che si dovrebbe all' antico sostituire. Ma come inoltrarmi in questa ricerca senza prima disporre gli animi in favore della giustizia di questa politica operazione? Siccome ne' paesi dove i feudatarj conservano ancora la criminale giurisdizione, non si potrebbe cos'alcuna intraprendere senza prima distruggere questo avanzo dell' antica barbarie, è giusto che io prevenga quì alcune obbiezioni che mi si potrebbero fare.

Come spogliare, si dirà, i feudatarj della criminale giurisdizione senza offendere la giustizia? Un antico possesso unito ad un giusto titolo non rendono forse inviolabile qualunque dritto, come renderebbero sacra qualunque proprietà? Questa giurisdizione che si vorrebbe annichilare non è stata forse ad essi conceduta nelle investiture ottenute o pe' loro meriti o

col loro danaro? Non sono stati forse i Re stessi che han depositata questa parte della pubblica autorità tra le mani de' baroni? Se il Principe non può alterare la costituzione dello Stato, se non può distruggere le leggi fondamentali del governo, se non può violare i patti co' quali è salito sul trono, come potrebbe egli tutto ad un tratto lanciare questo colpo sulle prerogative feudali che formano una parte della costituzione del governo? La distruzione della feudale giurisdizione non faciliterebbe forse i progressi del dispotismo, togliendo questo corpo intermedio tra il principe ed il popolo? Ecco a che si riduce tutta l'apologia della feudalità; ed ecco quali sono le prime obbiezioni che si farebbero al nuovo piano che son per proporre. Il seguente capo è destinato a prevenirle. Io son costretto a questa digressione senza della quale le mie idee sarebbero discreditate da coloro che ciecamente confondono i pregiudizj colle veri-

tà, e che imbevuti fin dalla loro
infanzia d'alcuni erronei principj,
deducono da questi conseguenze an-
che più erronee e più perniciose
con una sicurezza che si risente di
tutti i difetti dell'ignoranza e del-
l'imbecillità.

C A P O XVIII.

Appendice all'antecedente capo sul-la feudalità.

I sacri dritti dell'umanità, uniti
a' particolari interessi della mia pa-
tria, m'obbligano a questa digres-
sione, dalla quale i miei privati van-
taggi e i rapporti della mia condi-
zione avrebbero dovuto distoglier-
mi. La classe, contro della quale
io scrivo, se è la più potente del-
lo Stato, spero che voglia essere
anche la più docile e la più ragio-
nevole. Parlando contro i pretesi
dritti di coloro che la compongo-
no, io non pretendo di calunniare
la loro condotta; e reclamando la

distruzione delle prerogative feudali, io non pretendo d'inveire contro quel rispetto che si deve alla loro dignità, la quale derivata da una originaria nobiltà sarebbe ornata d'un nuovo lustro, quando non fosse oscurata da alcune esotiche prerogative che la rendono odiosa al popolo, ed abbominevole agli occhi del savio.

Se se n'eccettui il dispotismo, in tutti i governi l'opinione pubblica ha sempre accordate, dove più e dove meno, alcune distinzioni alla posterità d'un illustre maggiore che ha reso rispettabile il suo nome colle sue azioni. Nelle democrazie istesse, dove l'uguaglianza politica è della natura della costituzione, vi è sempre una nobiltà d'opinione, Pare che i più tardi nipoti debbano essere gli eredi de' meriti de' loro avi, come delle loro proprietà; pare ch'essi debbano avere un dritto di più alla pubblica venerazione. Nelle monarchie questa distinzione dev' essere più sensibile, perchè la costituzione del

governo non richiede l'uguaglianza politica. È giusto, è secondo lo spirito del governo che la nobiltà vi sia ornata d' alcune onorevoli prerogative; ed è utile che lo splendore del trono non ferisca immediatamente gli occhi del popolo, ma che si diffonda prima d' ogni altro sulla parte della nazione che gli è più vicina, che da questa passi alla classe intermedia tra la nobiltà e la plebe, e che finalmente non si manifesti all'ultima classe della società se non dopo che i suoi raggi han sofferte varie refrazioni.

Ecco il vero aspetto nel quale si deve osservare la nobiltà nelle monarchie. Essa dev' essere un corpo luminoso, ma non potente; essa deve avere alcune prerogative d' onore, ma niuna d' impero; essa deve ornare il trono, ma non dividerne il potere; essa dee piuttosto esser considerata come un effetto delle leggi dell' opinione favorite dalla costituzione del governo, che come una parte necessaria del corpo po-

litico. In poche parole: senza una nobiltà ereditaria la monarchia sarebbe oscurata, alterata, ma non distrutta; ma con una nobiltà ereditaria unita ad un potere ereditario non v' è più monarchia: due poteri innati, come si dimostrerà, non sono compatibili con questa specie di costituzione. Quello che dee bilanciare l'autorità del Principe nelle monarchie, quello che dee considerarsi come una parte integrale della costituzione, è il corpo de' magistrati. Depositarj della facoltà esecutiva essi sono l' unico freno contro gli abusi dell'autorità del monarca. Qual è in fatti la differenza che passa tra la monarchia e il dispotismo, se non quella che nasce dall' esistenza e dal vigore della magistratura? Ma la magistratura non è ereditaria, e il potere del magistrato non è *innato*. Gli individui di questo corpo sono scelti dal Re. Salendo sul trono, egli può disfarsi di quelli che il suo antecessore ha creati, e può sempre che vuole liberarsi da quelli

li ch'egli stesso ha scelti, quando vede ch'è stato tradito nella sua scelta.

Premesse queste idee che io ho appena accennate per non ripetere ciò che ho detto nel primo libro di quest'opera, vediamo ora l'obbiezione più forte che si adduce contro la distruzione della feudale giurisdizione dagli apologisti di questo barbaro sistema.

Noi non neghiamo, dicono essi, che il corpo de'magistrati sia quello che bilanci l'autorità del Principe nelle nostre monarchie, che questo sia il vero corpo intermedio tra il sovrano ed il popolo; ma il potere de'nobili o sia de'feudatarj non produce forse l'istesso effetto, non tende forse all'istesso fine, non dee forse esser considerato sotto l'istesso aspetto? Se ad un corpo situato sopra un piano inclinato per non farlo discendere secondo la direzione della sua gravità, in vece d'opporglisi un argine, se ne oppongano due, l'effetto non è forse più sicuro, il pericolo non è forse

minore? Or il pendio della monarchia è di correre verso il dispotismo: se noi abbiamo dunque due argini che lo trattengono, perchè vorremo noi toglierne uno? Finchè la feudalità sarà annessa alla nobiltà, il principe non avrà forse bisogno di una duplicata forza per dissipare gli ostacoli che s'oppongono alle sue dispotiche mire? Non è questo un baluardo di più contro i pericoli d'un potere troppo assoluto?

Ecco il manto di patriotismo e di libertà col quale si cuopre un sistema il più assurdo che unisce tutti i vizj dell'anarchia agli orrori della tirannide. La sola ignoranza de' veri principj della politica può dare un peso a questa obbiezione. Che si presti un poco d'attenzione a quel che son per dire, perchè io non ho l'arte d'esser chiaro per chi non vuol essere attento.

In ogni specie di governo l'autorità dev'esser bilanciata, ma non divisa; le diverse parti del potere debbono esser distribuite, ma non

distratte. Uno dev' essere il ſonte del potere; uno il centro dell'autorità. Ogni parte del potere, ogni esercizio d'autorità deve immediatamente da questo punto partire, dee continuamente a questo punto ritornare. Senza questa unità di potere non vi può esser ordine nel governo, o per meglio dire, non vi è più governo, giacchè l'anarchia non è altro che la distruzione di questa unità. Nella democrazia, per esempio, il popolo che da se stesso amministra la sua sovranità può dire: io voglio che vi sia un senato che mi proponga le leggi, che io debba quindi esaminare ed approvare per dar loro il peso della mia autorità; io voglio che vi sieno varie magistrature, a ciascheduna delle quali io affido il deposito d'una parte delle mie leggi per applicarle a' casi particolari pei quali sono state ideate; io voglio che vi sia chi invigili sulla tranquillità interna della repubblica, e chi abbia la cura degli affari esteri; che vi sia un Edile per regola-

re gli spettacoli, un Duce per guidare l'esercito, un Censore per invigilare su i costumi, un Pretore per presedere a' giudizj, un Pontefice per regolare il culto; io nominerò quelli che debbono occupare queste cariche; fisserò la durata delle loro magistrature; darò a ciascheduno una forza proporzionata alle funzioni del suo ministero; fisserò i limiti di ciascheduna giurisdizione, ed intimerò delle pene terribili per coloro che ardiranno di violarli. Quest'atto col quale la costituzione di questa repubblica verrebbe a fissarsi, non farebbe altro che distribuire l'esercizio delle diverse parti del potere, ma non dividerebbe la sovranità che resterebbe sempre unicamente nel popolo; bilancierebbe l'autorità nel governo, distribuendone le funzioni in modo che ciascheduno di coloro che ne fossero precariamente investiti, ne avrebbe una porzione sufficiente per adoperarla in vantaggio di tutti gli associati, e per impedirne l'abuso negli altri, ma non

alienerebbe parte alcuna d' un potere che deve essere indivisibile, che deve esclusivamente rimaner sempre nel corpo che rappresenta, e che amministra la sovranità.

L' istesso avviene in una monarchia regolare. L' autorità de' magistrati non è un'alienazione dell' autorità sovrana; il potere ch' esercitano non è una smembrazione della sovranità. Applicando a' casi particolari la legge generale che il monarca ha dettata, essi impediscono l' abuso che questi potrebbe fare della sua autorità quando l' esercizio della *facoltà esecutiva* fosse unito all' esercizio della facoltà *legislativa*, essi bilanciano quest' autorità, ma non ne diminuiscono il valore. L' unità del potere si conserva in tutta la sua estensione in questa distribuzione, giacchè chi fa eseguire senza poter comandare, non può dirsi che abbia una parte del potere; ma è un istrumento del potere, un organo dell' autorità.

Ma avviene forse l'istesso in una monarchia feudale? Cosa è feudalità? É una specie di governo che divide lo Stato in tanti piccioli Stati, la sovranità in tante picciole sovranità; che smembra dalla corona quelle prerogative che non sono comunicabili; che non ripartisce l'esercizio dell' autorità, ma divide, distrae, ed aliena il potere istesso; che spezza il nodo sociale in vece di ristringerlo; che dà al popolo molti tiranni in vece di un solo Re; al Re molti ostacoli a fare il bene, invece d'un argine per impedirne il male; alla nazione un corpo prepotente che situato tra il principe ed il popolo usurpa i dritti dell' uno con una mano per opprimere l'altro coll' altra; che, in poche parole, mescolando in un istesso governo una aristocrazia tumultuosa ad un dispotismo diviso, ci lascia tutta la dipendenza della monarchia senza l'attività della sua costituzione, e tutte le turbolenze della repubblica senza la sua libertà. Non è dif-

ficile ritrovare colla maggior precisione tutti questi caratteri nel sistema feudale. Basta leggere le investiture de' nostri feudi per vedere la vera suddivisione dello Stato e della Sovranità. Io non parlo dell'antico governo feudale: chi non sa fin dove giugneva allora l' indipendenza de' feudatarj, e la loro vera onnipotenza? Io non parlo di que' tempi ne' quali i feudatarj non erano regolati che dal dritto delle genti, e ne' quali il dritto civile non aveva alcun vigore per essi: io parlo di quel governo feudale che oggi regna tra noi, e presso alcuni altri popoli dell' Europa; e dico che malgrado le correzioni che si son fatte, malgrado i sensibili progressi che ha fatto la monarchia in questi tempi, malgrado le continue scosse che si son date a questo antico edifizio, quel che n'è rimasto non lascia di contenere in se tutti que' vizj che noi gli abbiamo attribuiti. Osservando le investiture noi troviamo che l' investitura d' un feudo non è altro che

una stipulazione solenne colla quale il Sovrano dona o vende ad un privato cittadino, ed a'suoi discendenti una gran parte della sua autorità sopra un' altra porzione di cittadini, i quali, senza il loro consenso, vengono degradati dalla loro politica condizione, condannati a nuove servitù, obbligati a nuovi doveri, privati d'una parte delle loro più care prerogative, strappati dall' immediata giurisdizione del monarca, trasferiti sotto quella d'un uomo ch' essi erano in dritto di considerare come loro uguale, e che da quel momento debbono considerare come l' immediato padrone, come il visibile loro sovrano, come un picciolo monarca del loro distretto. Non confondiamo le idee più diverse tra loro. Alcuni dicono che il barone non è altro che un magistrato del principe; ma io domando: si può mai chiamar magistrato un uomo, la giurisdizione del quale non si raggira ad applicare a' casi particolari le leggi generali che il Sovrano ha dettate,

ma ad esercitare i dritti Sovrani in quasi tutta la loro estensione? Si può chiamar magistrato del principe colui che in certa maniera è superiore alle leggi, che crea dei giudici per l'amministrazione della giustizia così civile, come criminale; che può far la grazia; può liberare dalla meritata pena un delinquente; può convertire in una pena pecuniaria una pena afflittiva di corpo? Si può mai chiamar magistrato colui che esige delle contribuzioni reali e personali da' suoi sudditi, che ha de' dritti sulle loro braccia e sulle loro opere, che sarebbero appena compatibili colla sovranità; che non esercita questo potere in nome del principe, ma colla sua propria autorità; che lo trasmette a' suoi discendenti; che lo dà fino in dote alle sue figlie in difetto d'eredi mascolini; che in alcuni paesi, come in Sicilia, può venderlo e donarlo a chiunque gli aggrada?

Chi non vede dopo queste riflessioni che la feudalità è una vera

alienazione e divisione del poter Sovrano che di sua natura è indivisibile? Chi non vede ne' feudi tante picciole monarchie nelle quali la dipendenza dal sovrano comune non si conosce che per riflesso, e nelle quali non si vede che l'ombra solo di quel potere che dovrebbe essere ugualmente diffuso, ugualmente presente in tutte le parti dello Stato? Chi non vede nella debolezza istessa di questi piccioli monarchi, il bisogno ch'essi hanno di opprimere i loro sudditi; giacchè l'oppressione e la tirannia sono state, sono e saranno sempre le indivisibili compagne d'un debole impero? Chi non vede che quando anche il corpo de' baroni fosse bastantemente vigoroso per impedire i progressi del dispotismo; che quando il fatto non ci avesse dimostrato che per un lungo tratto di tempo i Re si son serviti del braccio de' feudatarj per opprimere il popolo, e che questi sono stati sempre i ministri delle loro violenze allorchè ne han divisi i vantaggi; quan-

do, io dico, questi fatti non esistessero, e quando noi potessimo anche vedere in questa classe un ostacolo a' progressi del dispotismo, qual vantaggio ci sarebbe nel cercare un rimedio ad un male in un male molto maggiore? Nella soppressione di quest' ostacolo, la libertà civile non guadagnerebbe forse molto più di quel che potrebbe perdere la libertà politica?

Queste riflessioni ce ne suggeriscono un' altra. In ogni società vi sono due forze, l'una fisica e l'altra morale. La prima è nel uomo, la seconda è nel governo. Ogni forma di governo ha i suoi particolari vantaggi, ed ha alcuni svantaggi che le son proprj. Il particolare vantaggio d'una monarchia ben costituita è che la forza morale si trova combinata colla minore possibile quantità di forza fisica. Nella democrazia la forza morale è unita alla massima forza fisica; e questo fa che in alcuni casi in questa forma di governo la libertà civile è immolata alla libertà politica. Il

furore di un popolo libero riscaldato dall' eloquenza d'un Oratore non ha timore alcuno che lo trattenga. Il decreto della concione è il decreto d' un Sovrano che unisce a tutta la forza morale la massima porzione di forza fisica. Una legge ingiusta dettata ne' Comizj, trova per garanti le forze individue di tutti coloro che son concorsi ad approvarla. Non avviene l' istesso in una monarchia ben costituita.

In questa la forza morale risiede in un essere che non ha maggior forza fisica di quella che ha ogni individuo della società. Nell' ipotesi della non esistenza delle *truppe perpetue* (male, a mio credere, incompatibile colla moderazione di questa specie di governo (1), il monarca si ritrova l' essere più debole e più esposto allorchè si tratta d' ordinare il male. Non vi è che

---

(1) Veggasi ciò che si è detto da noi su quest' oggetto nel cap. VII. del II. Libro di quest' opera.

una legge utile alla più gran parte che possa ritrovare in questa forma di governo l' appoggio della preponderanza della forza fisica, che possa ritrovare la più gran parte degli individui della società per garanti; e la legge la più utile pel maggior numero è la legge la più giusta.

Premessa questa riflessione che noi avremo occasione di maggiormente illustrare in un altro luogo di quest' opera, non vi vuol molto a vedere che questo vantaggio della costituzione monarchica che può compensare in parte l' inestimabile bene della libertà politica della repubblica, è indebolito, è scemato dal feudale sistema. I feudatarj, queste piccole ma numerose frazioni della sovranità, in vece di diminuire, accrescono la forza fisica dell' essere, nelle di cui mani è la forza morale. Essi non sono di alcun soccorso al monarca, quando si tratta di procurare l' utile della più gran parte, perchè in questo caso l' autorità del monarca è bastante-

mente appoggiata dalla preponderanza della forza fisica degli individui a'quali lo procura, ma posno essergli di gran soccorso quando si tratta di fare il male. Una legge che a spese del popolo o direttamente o indirettamente favorisse i loro particolari interessi e quelli del monarca, troverebbe in questi pretesi socj della Corona tanti vigorosi campioni; come troverebbe in essi tanti fieri oppositori quella legge che a migliorar tendesse la condizione del popolo a spese di qualche assurda loro prerogativa. I fatti che confermano questa verità sono molti e non sono ignoti; e la conseguenza che ne deriva è che i feudatarj sono un argine piuttosto opposto ai progressi della libertà civile del popolo che a quelli del dispotismo.

Ma si dirà, se l'utilità pubblica richiede la distruzione della feudale giurisdizione, potrebbe forse permetterlo la giustizia? I feudatarj non riconoscono forse da un giu-

sto titolo questa loro giurisdizione? non l' hanno forse essi ereditata da' loro maggiori o comprata dal Principe? Nel difetto de' monumenti una lunga prescrizione non deve forse garantire un possesso non interrotto? Un Re potrebbe forse distruggere alcune prerogative o concedute o rispettate da' suoi maggiori? Salendo sul trono non ha egli tacitamente promesso di conservare illesa la costituzione dello Stato? Questi sono i motivi di giustizia che si adducono in difetto di quel supposto principio d' interesse politico, del quale si è dimostrata l' assurdità. Per distruggerli basta ricorrere a' principj che si sono premessi.

In una monarchia non vi può essere che un solo potere ereditario, e questo è quello del monarca. Si è stabilito che il figlio del Re succedesse al suo trono per evitare i torbidi d' un' elezione e i disastri d' un interreguo. Si è preferita l' incertezza d' avere un Principe imbecille alla sicurezza di cagionare

nella morte del Re una convulsione molto pericolosa nello Stato. Non si è mai creduto che un uomo potesse acquistare col nascere un dritto di comandar agli altri uomini, ma si è creduto che conveniva fissare la successione al trono in una certa maniera che non lasciasse alcun adito alle dispute. In poche parole, si è stabilito che il primogenito del Re fosse l'erede della sua corona, come si stabilì una volta in Persia, che colui, il cavallo del quale era il primo a nitrire, fosse il capo della nazione. Questa è stata la vera e la primitiva origine delle monarchie ereditarie.

Non bisogna dunque confondere i motivi da' quali dipende la sovranità ereditaria con quelli da' quali dipende ogni altra specie di potere ereditario in uno Stato. Quelli son fondati sul minimo de' mali, dopo che l'esperimento ha fatto vedere che tra gli inconvenienti d'una sovranità ereditaria o d'una sovranità elettiva ci era sempre meno

da temere da' primi che da' secondi; e i motivi da' quali dipende ogni altra specie di potere ereditario in uno Stato non possono esser fondati che sull'errore, su' pregiudizj, sull'ignoranza più grossolana de' principj più chiari della ragione e della politica.

Le ricompense son dovute alle azioni; le cariche al talento ed al merito d'esercitarle. Ecco ciò che ci dice la ragione e la politica. Un figlio può avere un dritto ad ereditare le ricompense ottenute dal suo padre; ma potrebb' egli avere un dritto d' ereditare le sue cariche? Quella parte di potere affidare al suo padre per la cognizione che si aveva del suo talento e della sua probità, potrebb' esser pretesa dal figlio come una parte della sua eredità? È forse necessario che il figlio d'un uomo virtuoso ed onesto, degno d'essere il depositario d'una parte della pubblica autorità abbia le virtù e i talenti del padre? Non avviene forse spessissimo che il figlio d'un eroe è il più

stupido ed il più malvagio cittadino d'uno Stato? Io lo ripeto: in una monarchia nella quale il principe è costretto a vedere una parte considerabile d'autorità trasmettersi da padre in figlio in molte famiglie, potrebb'egli essere responsabile al popolo dell'esercizio della sua sovranità? Questa *responsabilità* potrebb'essa aver luogo su persone ch'egli stesso non ha scelte, e che trova già intruse nelle funzioni della pubblica autorità?

Ma la feudalità, diranno i feudatarj, e la successione al potere feudale ci è stata conceduta da' Re istessi. I nostri maggiori o l'hanno ottenuta pe' loro meriti, o col loro danaro. Ogni nuovo principe ha tacitamente ratificate queste concessioni salendo sul trono, e ne ha accordate dell'altre: come dunque abolirle? Ma io domando: il Re è egli proprietario assoluto o semplice amministratore della sovranità? Se fosse proprietario assoluto, egli potrebbe dunque alie-

nare questa sovranità, potrebbe darla a chi vorrebbe, potrebbe cederla ad un suo favorito, potrebbe renderla il premio de' piaceri ottenuti da una prostituta, potrebbe disporne o in tutto o in parte a suo talento. Ma vi è stato mai chi abbia ardito di supporre simili dritti nel capo d'una nazione? Ancorchè la forza l'abbia fatto salire sul trono, ancorchè i suoi titoli sieno que' della conquista, senza il posteriore consenso del popolo egli non sarà mai il sovrano dello Stato, egli ne sarà l'inimico; lo stato di guerra sarà lo stato della nazione verso questo usurpatore, e ogni atto della sua sovranità sarà un atto illegittimo, un colpo di violenza (1). Il popolo tra le mani del quale è inalienabilmente la sovranità, è il solo che possa legittimar-

---

(1) La conquista, *dice Locke*, è così poco l'origine ed il fondamento degli Stati, quanto la demolizione di una casa è la vera causa della costruzione di un' altra.

ne l'esercizio nella persona dell'amministratore che nol chiamiamo Re e Monarca. O tacito o espresso che sia questo consenso, è senza dubbio il fondamento unico di tutti i suoi dritti. Se il Monarca dunque è il semplice usufruttuario della corona, se è un amministratore fiduciario della Sovranità, come potrebb' egli alienarne le parti o in pregiudizio del popolo istesso o de' suoi successori? Qual dritto può avere un Monarca di creare i coadjutori de' Monarchi suoi successori? Qual dritto potrebb' egli avere nel prescrivere che una parte della pubblica autorità si eserciti *in perpetuum* da alcune famiglie; che i discendenti di queste senza avere nè il talento, nè la probità che si richiede per un simile esercizio, vi sieno esclusivamente ad ogni altro ammessi; e che il premio de' servizj prestati da alcuno alla corona, o il frutto d'un venale contratto, sia la prerogativa di lasciare colle sue facoltà a' suoi discendenti il dritto assurdo di do-

minare sopra una parte de' suoi concittadini, e d' esser potenti prima di nascere? Ogni concessione dunque di questa natura, qualunque ne sia il titolo, qualunque il motivo, è di sua natura illegittima e per conseguenza nulla. Essa è contraria all' ordine politico perchè aliena e distrae una parte della sovranità, perchè diminuisce la forza morale, ed accresce la forza fisica del Monarca, perchè indebolisce il suo potere a fare il bene, ed accresce la forza a fare il male; essa è contraria allo spirito della monarchia perchè introduce nello Stato due poteri innati; essa pregiudica i successori del trono perchè dà loro de' coadjuttori che essi non possono escludere, e che non riconoscono da essi la loro autorità; essa nuoce a quella parte del popolo che sottopone al potere feudale perchè lo condanna a soffrire tutti i mali che produce un' autorità ereditaria ed una superiorità pervenuta senza merito e senza scelta. Ma gioverà essa al feudata-

rio che l'ha ottenuta? L'estinzione della feudale giurisdizione sarebbe forse una perdita reale pei baroni? La nobiltà perdendo queste prerogative perderebbe forse il suo lustro e la sua dignità? Vani dritti, assurde distinzioni, servili omaggi, dignità venale, prerogative che basta il solo danaro per acquistarle, potere comunicabile all'uomo più vile della terra, purchè abbia come pagarlo, giurisdizione prostituita a segno fra noi, fino a divenire il frutto della perdita della virilità e delle ricchezze acquistate sulla scena da un eunuco.... Sono questi i preziosi dritti baronali, de' quali la nostra nobiltà si crede tanto onorata; e questa è quella giurisdizione che i nostri nobili chiamano *la pupilla de' loro occhi*, e che cercano di conservare ad onta dei mali che reca alla società, e dei continui rancori e dispendj che cagiona al loro cuore, ed alla loro borsa.

Uomini imbecilli e vani, e fino

a quando i pregiudizj della vostra educazione resisteranno agli urti continui de' lumi del secolo! Fino a quando seguiterete voi a guardare con tanta prevenzione un potere che vi rende odiosi al popolo, che vi eguaglia a' novelli nobili che hanno ancora le mani incallite dalla zappa, e che vi espone a tutte le vessazioni d'un governo che vedendo con dispiacere questa perniciosa giurisdizione nelle vostre mani, ne molesta e ne turba di continuo l'esercizio, non credendo d'avere bastante forza per distruggerne il possesso? La perdita di quest' abusiva autorità, della quale voi siete tanto gelosi, non sarebbe forse un acquisto reale per voi quando il principe privandovi d' ogni giurisdizione ne' vostri feudi, rinunciasse al dritto della *devoluzione*, e quando obbligasse i vostri sudditi con un riscatto forzoso ad indennizzarvi della perdita di quei tenuissimi emolumenti che vi pervengono da' vostri assurdi dritti? Il pieno possesso de' fondi feudali,

de' quali, come veri proprietarj, potreste allora a vostro talento disporre, non sarebbe forse da preferirsi ad una satrapia abbominevole che vi condanna a tante spese ed a tanti rischi? I terreni feudali oggi inalienabili, rimessi allora nella circolazione de' contratti non acquisterebbero forse un nuovo valore? Questa salutare operazione dando la libertà alle persone ed alle cose, favorirebbe nel tempo istesso l' industria, l'agricoltura, e la popolazione. L'alienabilità de' fondi feudali moltiplicherebbe gli uomini, moltiplicando il numero de' proprietarj; e la libertà di dividere queste grandi masse tra tutti gli individui della famiglia possidente, toglierebbe quella distinzione assurda tra' figli d' un istesso padre, restituirebbe ad una gran parte de' cittadini i loro naturali ed imprescrittibili dritti; darebbe molti padri di famiglia di più allo Stato, e diminuirebbe il numero di tanti celibi nobili che condannati ad una violenta *agamia* si

danno

danno in preda a tutti que' vizj, contro i quali sono ordinariamente inutili le minaccie delle leggi, e della religione, quando non sono accoppiate alla libertà di ricorrere ad un legittimo sfogo. A' vantaggi della popolazione si unirebbero quelli dell'agricoltura, giacchè da quel che si è osservato nell' antecedente libro (1), una gran parte degli ostacoli che ne impediscono i progressi, son dovuti all' esistenza dei dritti, e delle leggi feudali. Finalmente l'industria, animata e dalla libertà personale, e dalla libertà reale, e favorita dall' equilibrio che questa mutazione produrrebbe nelle fortune de' cittadini, darebbe l' ultima spinta a' rapidi progressi della pubblica prosperità. L' Erario del Fisco si risentirebbe, è vero, di questo sacrifizio. Rinunciando alla devoluzione de' feudi, il Re perderebbe una delle sorgive delle

(1) *Lib.* II. delle leggi politiche, e Economiche Cap. XII.

sue rendite; ma questa perdita ch' egli farebbe da una parte, sarebbe compensata al centuplo dall' altra. Le ricchezze del Principe essendo quelle del popolo, dovrebbero aumentarsi a proporzione che quelle de' suoi sudditi si aumentassero. Il potere feudale estinguendosi, si distruggerebbe uno de' più forti ostacoli che oggi si oppongono all' intrapresa di una riforma nel sistema delle pubbliche contribuzioni, la quale, come si è dimostrato (1), potrebbe nel tempo stesso sollevare il popolo, ed aumentare le ricchezze del trono. I sacri dritti della sovranità restituiti, e riuniti interamente nella persona del Monarca che n' è l' unico amministratore, richiamerebbero nella società quell' ordine che si perde subito che tutte le diverse parti dell' autorità non partono da un centro comune. La corona ricupererebbe quello splendo-

(1) *Lib.* II. delle leggi politiche, ed Economiche Cap. XXX.

re che resta oggi oscurato da questo esotico potere, e il Re che se la vedrebbe tranquilla sul suo capo, non essendo più distratto dalla cura di riacquistare i suoi perduti dritti, potrebbe unicamente occuparsi nel bene de' suoi sudditi, e della sua gloria. L'autorità sovrana, onnipotente per fare il bene, non conoscerebbe allora altro freno, se non quello che l'impedirebbe di fare il male; i soli limiti del potere monarchico sarebbero allora quelli della giustizia; e l'ingiustizia sola sarebbe l'unico ostacolo insuperabile al potere legislativo. Il Monarca lasciando in tutta la sua estensione la facoltà esecutiva delle leggi a' suoi Magistrati, vero ed unico freno all' abuso della sua autorità, potrebbe allora correggere, riformare, e perfezionare questi leggi a suo talento, senza veder trattenute le sue paterne cure da un corpo, gli interessi del quale essendo direttamente contrarj a quelli del popolo, non trascura mezzo alcuno per impedi-

re, o discreditare ogni utile correzione. Finalmente il piano universale di riforma che io propongo nel sistema della criminale procedura e quello in particolare ch'esporrò nel seguente capo sulla nuova ripartizione delle giudiziarie funzioni, potrebbe allora esser prescritto, ed eseguito, senza che la facoltà legislativa incontrasse il minimo ostacolo.

CAPO XIX.

Piano della nuova ripartizione da farsi delle giudiziarie funzioni per gli affari Criminali.

Dopo aver esposto il sistema dei Romani liberi, e degli Inglesi sulla ripartizione delle giudiziarie funzioni ne' criminali giudizj; dopo avere osservati i vizj di quello che regna tra noi, e presso una gran parte delle nazioni di Europa; dopo aver mostrata la possibilità di distruggere il principale ostacolo

che si opporrebbe ad ogni utile correzione in questo genere di cose, è oramai tempo di proporre il nuovo piano che si dovrebbe all'antico sostituire. Non facciamo come que' molesti politici ch' esauriscono tutta la loro eloquenza nel declamare contro i mali che opprimono i popoli, senza poi curarsi de' beni che potrebbero essere a quelli sostituiti, e consolare l'afflitta umanità col mostrarle la strada che allontanandola dalle sue sciagure, condur la potrebbe alla sua desiderata felicità. Costoro meritano piuttosto il nome di perturbatori della pubblica tranquillità, che di benefattori della specie umana. Io tradirei anche l'oggetto della mia opera, se cadessi nell'istesso vizio. Tutte le mie linee debbono a questo punto andar a terminare, e se qualcheduno mi volesse condannare di averle dedotte un po troppo di lontano, per aver in questo libro esposto con soverchia precisione ciò che si fa presso alcuni popoli, o ciò che presso altri popoli in al-

tri tempi si è fatto, sappia che questo non deve attribuirsi alla vanità pur troppo comune agli scrittori, di fare una pomposa mostra di erudizione; ma deve ad un motivo più onesto essere attribuita, e questo è, per disporre colui che legge, in favore delle mie idee, le quali, se non fossero poggiate sui fatti, e sopra una luminosa esperienza, potrebbero forse dagli uomini pur troppo prevenuti contro ogni novità, esser condannate come strane, come forse belle in astratto, ma impossibili ad eseguirsi. Il piano di correzione che io son per proporre su questa parte della criminale legislazione che riguarda la ripartizione delle giudiziarie funzioni, non è altro che il risultato della combinazione del sistema giudiziario degli Inglesi con quello de' Romani liberi, unito ad alcune modificazioni, che una profonda meditazione mi ha fatto credere necessarie, e che renderanno questo piano concatenato co' principj, con le regole, e le idee che ho

antecedentemente sviluppate in questo libro, ed adattabile allo stato di qualunque nazione, ed alla natura di qualunque governo. Premesse queste proteste, io vengo all'esposizione del piano.

A R T I C. I.

Divisione dello Stato.

Lo stato dovrebbe essere diviso in molte piccole provincie, ed in ogni provincia dovrebbe avere la sede della giudiziaria autorità nel suo centro. Questa locale ripartizione servirebbe ad accrescere la vigilanza della giustizia, e ad accelerare i suoi passi. Essa recherebbe anche un altro considerabile vantaggio.

La cognizione del carattere e dei costumi dell' accusato, questa cognizione che la legge non può somministrare al giudice, non può esigere dall'accusatore, non può ricercare da' testimoni, è nulladime-

no di una grande importanza per la rettitudine del giudizio. Se questa non dev' entrare nel sistema delle pruove legali, può nulladimeno avere una grande influenza nel determinare la moral certezza del giudice. Un uomo conosciuto per la dolcezza de' suoi costumi, viene accusato d' un'azione atroce; una fanciulla timida e debole viene incolpata di un delitto audace e difficile; un cittadino stimato per la sua probità e pel suo onore, vien chiamato in giudizio per un attentato infame. Qual è quel giudice che conoscendo il carattere di questi diversi uomini, non ricercherebbe pruove molto più evidenti per dichiararsi in favore dell'accusa, di quello che sarebbe se fosse sprovvisto di questa cognizione? Quell'istesse pruove che basterebbero per determinare la sua moral certezza contro un accusato, il cui carattere corrispondesse all' accusa, basterebbero forse per determinarlo ne' proposti casi? Chi di noi, malgrado la pienezza della pruova

legale, non condannerebbo piuttosto *Anito* come calunniatore, che Socrate come delinquente? È un errore il credere che tutti sian capaci di tutto; è un errore il credere che la pianta del vizio giunga tutto ad un tratto alla sua perfezione senza aver prima dati per gradi i segni visibili del suo sviluppo; è un errore il credere che non vi bisogni che un momento per passare dall' innocenza al più orrendo de' delitti. La natura non ha formato a questo modo il cuore dell' uomo. Non altrimenti che la virtù, il vizio ha i suoi gradi; e così nel bene, come nel male, vi è una progressione nello sviluppo morale dell' uomo come nel fisico. Questa verità è stata conosciuta, è stata dimostrata, ma non ha potuto penetrare ne' tribunali, pei quali l' uso di essa pareva destinato.

Il sistema giudiziario che oggi regna, la rende inutile. In un paese, ove la legge mette tanta distanza tra il reo ed il giudice, co-

me si potrebbe mai sperare che il carattere del primo fosse noto al secondo? Il carattere è rappresentato dall' abito di alcune azioni. Per conoscere il carattere di un uomo, si richiede l' abito di vederlo. Che si restringano dunque, quanto si può, gli spazj che separano il reo dal giudice, che i giudici che decider debbono del fatto, non sieno nè pochi, nè perpetui; che si scelgano dalla provincia istessa, nella quale esercitar debbono il loro ministero; che questa provincia sia, quanto più si può, ristretta; ed allora non sarà difficile che il carattere dell' accusato sia noto a tutti, o ad una parte almeno de' giudici che debbono giudicarlo.

ARTIC. II.

Scelta de' Presidi.

Dalle persone più rispettabili di ciascheduna provincia dovrebbe il

Principe scegliere il Magistrato che col nome di Preside dovesse per un dato tempo esercitare le seguenti funzioni.

A R T I C. III.

Funzioni di questa Magistratura.

Egli dovrebbe ricever tutte le accuse che o dalle parti offese, o da' privati cittadini, o dal *magistrato accusatore* (1) si producessero colle solennità stabilite dalla legge (2), contro qualunque o cittadino, o straniere che venisse imputato di un delitto commesso nella sua provincia. Egli dovrebbe istruire l' accusatore della formola di accusa propria pel fatto ch' egli asserisce, semprechè l' accusatore ri-

(1) Io prego il lettore di rileggere ciò che si è detto di questo Magistrato accusatore nel cap. V. di questo libro.

(2) Vedi il Capo 3. di questo libro.

chiedesse riguardo a quest' oggetto i suoi lumi (1). Egli dovrebbe rimettere al *Magistrato accusatore* quelle accuse che intentate verrebbero da persone, alle quali mancassero quelle prerogative che la legge richiede per potere accusare (2). Nel caso del concorso di più accusatori per l'istesso delitto, o per l'istesso reo, egli rimetter dovrebbe il giudizio di *divinazione* (3) a' giudici del dritto, de' quali da quì a poco si parlerà. Egli dovrebbe inoltre intimare l' accusato, istruirlo dell' accusa che si è prodotta contro di lui, ed assicu-

---

(1) Nel Capo quarto di questo libro si è indicato il motivo di questa disposizione.

(2) Quando il privato accusatore che si presenta in giudizio non avesse i requisiti che la legge richiede, dovrebbe in suo luogo subentrare il magistrato accusatore. Veggasi ciò che si è detto su quest' oggetto nel citato Capo IV. e V.

(3) Vedi l'istesso Capo IV. e il Capo secondo.

rarsi della sua persona o sulla parola di un fidejussore, quando la natura del delitto lo permettesse, o ritenendolo nelle carceri nel modo da noi proposto (1). Egli dovrebbe ricevere il giuramento di calunnia dall'accusatore, presedere al giudizio, come il Pretore in Roma. Egli dovrebbe invigilare sull'ordine della procedura, e prendere quelle precauzioni che si debbono per ottenere che così le due parti, come i testimonj da esse prodotti si trovassero presenti nel giorno, nel quale si dee terminare il giudizio. Egli dovrebbe formare l'albo de' giudici che decider dovrebbero del fatto, e sceglierli da quei cittadini della sua provincia, nei quali si trovassero i requisiti legali che qui appresso saranno proposti. Egli dovrebbe finalmente far eseguire la sentenza che dal combinato giudizio de' giudici del fatto e de' giudici del dritto risulterebbe.

(1) Capo VII. di questo libro.

ARTIC. IV.

Durata di questa Magistratura, e suo salario.

Se noi osserviamo il moral carattere degli uomini, noi ritroveremo in tutti un pendio più o meno sensibile, ma nulladimeno comune ed universale al cangiamento. Noi troveremo che l' incostanza è il più costante carattere degli individui della nostra specie. Questo vizio degli uomini si comunica al governo, non altrimenti che i difetti de' componenti si comunicano al corpo che n'è composto. Il solo rimedio che oppor si possa a questo male, è la breve durata delle magistrature. Il fatto giustifica questa riflessione. Nelle nostre Monarchie si osserva quell' incostanza che non si osserva nelle Repubbliche. Nelle prime le leggi passano dall' infanzia alla decrepitezza, dal maggior vigore all' obblio con una rapidità

che si può più facilmente vedere ch' esprimere. Un impetuoso torrente che si forma tutto in un tratto nella stagione delle piogge, cagiona molti sconvolgimenti ne' paesi, pe' quali passa, e lascia appena nell' estate le aride vestigie del letto che ha percorso. Ecco la sorte, e l'immagine delle leggi nelle nostre Monarchie. Un grande strepito le accompagna nel momento, nel quale vengono promulgate, e l'obblio immediatamente le siegue.

Nelle Repubbliche avviene l'opposto. Noi vediamo in queste le leggi conservare per più secoli il loro nativo vigore. Noi vediamo in esse molte volte corrette le antiche leggi, molte volte abolite; ma le vediamo rare volte obbliate. Quali sono i motivi di questa differenza? Ve ne sono varj, ma uno de' più forti è, che nelle Monarchie le Magistrature sono perpetue, e nelle Repubbliche hanno una breve durata. Nelle prime regna l'incostanza, perchè si lascia al magistrato il tempo di abbandonarsi al natu-

ral pendio dell'uomo; e nelle seconde si previene questo male col cangiamento continuo delle Magistrature. In queste il cittadino non è magistrato, che durante, presso a poco, quel tempo che può durare il suo zelo e la sua costanza, ed in questa maniera con una successione ben combinata di magistrati incostanti, esse formano un governo, il cui spirito è la costanza.

Nelle Monarchie dunque non si dovrebbe far altro che adottare, per quanto la natura del suo governo lo permette, il metodo delle Repubbliche, per ottenerne gli istessi vantaggi. Dalle proposte funzioni del Preside si può facilmente vedere quanto importante sarebbe nel nostro piano questa carica, e quanto pernicioso ne sarebbe il rilasciamento. Noi fisseremo dunque ad un anno solo la durata di questa magistratura, e rimetteremo nel tempo istesso all' arbitrio del Principe il richiamare all' istessa carica l' istessa persona, sempre pe-

rù coll' interstizio di un anno almeno.

Questa disposizione conterebbe un triplice vantaggio. Essa preverrebbe gli effetti dell' incostanza del Magistrato colla breve durata della magistratura; metterebbe un freno all' abuso ch' egli far potesse della sua autorità, dando un adito alle accuse che ciascheduno potrebbe senza timore produrre contro di lui, terminato l' anno della sua carica, e l' interesserebbe nel tempo stesso ad esercitarla col maggiore zelo per la speranza di esservi di nuovo richiamato in premio della sua virtù dopo un breve interstizio.

Il salario assegnato a questa carica dovrebb' esser proporzionato al suo lustro, ed alla sua dignità. Il Principe non potrebbe mai essere soverchiamente liberale nel pagare gli amministratori della giustizia. Il grande interesse dello Stato è, che colui ch' esercita una parte qualunque di potere, non abbia bisogno di abusarne per avere co-

me sussistere con quella decenza che il decoro istesso della sua carica richiede. Se tutti i Principi avessero cnnosciuta questa verità, essi avrebbero dato meno a' loro favoriti, a'loro cortigiani, ed a'loro piaceri, ed avrebbero pagato meglio i loro magistrati. Ciò che io ho detto quì riguardo a' Presidi, intendo dirlo per tutti gli altri amministratori della giudiziaria autorità.

ARTIC. V.

de' Giudici del Fatto.

Noi abbiam detto che il Preside dovrebbe formare l'albo de' giudici del fatto. Questa, come si sa, era una delle più onorevoli prerogative del Pretore urbano tra' Romani, come lo è dello Sheriff presso gli Inglesi. Da questa importantissima operazione dovrebbe in ciaschedun anno ciaschedun Preside cominciare l'esercizio della sua ma-

gistratura. Vediamo dunque quali dovrebbero essere i requisiti che la legge dovrebbe ricercare in questi giudici; quali dovrebbero essere le loro funzioni, e quale il loro numero in ciascheduna Provincia, ed in ciaschedun giudizio.

A R T I C. VI.

Requisiti legali che ricercar si dovrebbero in questi Giudici.

Per esaminare la verità di un fatto basta una buona logica che più frequentemente ci vien data dalla natura di quello che non si acquisti coll'arte. Ogni uomo che non sia nè stupido, nè pazzo, e che abbia una certa connessione nelle idee, ed una sufficiente esperienza del mondo, può conoscere la verità o la falsità di un'accusa sulle ragioni che dall'una parte e dall'altra si adducono. La maggior parte degli uomini potrebbe dunque essere in una certà età impie-

gata dalla giustizia al criterio dei fatti; ma la probità non è così comune tra gli uomini, come lo è il discernimento, del quale si è parlato. La legge non potrebbe fissare che le qualità negative; le positive dovrebbero esser lasciate all' arbitrio del Preside nella scelta di questi giudici. Le qualità negative dovrebbero esser le seguenti:

Un' età minore di 25. anni; un patrimonio che non sorpassi un dato valore (1); la stolidezza, e la frenesia derivata o dall' età, o da malattie o da vizio organico, o da qualunque altra causa; l' esercizio di un mestiere infamante; l'essere o *sub judice* per l'accusa di qualunque delitto; o l'aver sofferta una pena *afflittiva di corpo*. Que-

(1) Io lascio indeterminato questo valore, perchè siccome io non iscrivo per un solo paese, ma le mie vedute sono generali, così bisognerebbe esaminare lo stato delle ricchezze di ciaschedun popolo, per poterlo fissare. Si sa a che ascende questo valore in Inghilterra.

ste sono le qualità negative che la legge dovrebbe fissare, per determinar piuttosto chi non potesse essere scelto per giudice del fatto, che chi dovesse esserlo. Si apparterrebbe quindi al Preside di far cadere la sua scelta sulle persone che mostrassero di avere le maggiori disposizioni a riuscirvi.

ARTIC. VII.

Funzioni di questi Giudici.

Chi ha letto con attenzione il capo di questo libro, dove si sono esposti i canoni di giudicatura che regolar dovrebbero il criterio legale, e l'altro capo che precede immediatamento a questo, potrà ricordarsi di ciò che si è detto su questo proposito. Noi abbiam detto che i giudici del fatto dovrebbero determinar la verità, la falsità, e l'incertezza dell'accusa, combinando il proprio criterio col criterio legale; che prima di ogni al-

tro essi dovrebbero decidere dell' esistenza o della non esistenza della pruova legale, e quindi della verità, falsità, o incertezza dell' accusa. Per non ripetere ciò che si è detto, io rimando il lettore a questi due capi, dove mi pare di aver bastantemente sviluppate le mie idee. Aggiungo quì soltanto che dovrebbe esser proibito a questi giudici di uscire dalla stanza, dove si tiene il giudizio, prima di aver unanimamente deliberato. Questo è un temperamento della legge d'Inghilterra che proibisce loro anche di mangiare, di bere, e di far uso del fuoco. Un giudice robusto potrebbe forse strascinare tutti gli altri al suo partito, potendo più degli altri reggere all' inedia, alla sete, ed al freddo. La semplice proibizione di abbandonare il luogo del giudizio, sarebbe un mezzo meno pericoloso per facilitare l'unanimità de' suffragj. Finalmente questi giudici, dopo aver deciso della verità del fatto, dovrebbero decidere del *Grado* del delitto. Io

voglio quì lasciar sospesa la curiosità del lettore, che sarà soddisfatta nella seconda parte di questo libro, giacchè dallo sviluppo di questa importante idea dipende la soluzione del gran problema: *ottenere che ciaschedun delitto abbia la sua pena dalla legge prescritta.* Quando si vedrà ciò che io ho pensato su quest'oggetto, si potrà meglio giudicare dell' opportunità così del piano universale di procedura che in questa prima parte propongo, come di quello in particolare che riguarda il sistema delle pruove, e la ripartizione delle giudiziarie funzioni. Un architetto concepisce un vasto edifizio, e ne innalza una parte. L'ignorante con ugual facilità, e con uguale ingiustizia ne loda, o ne vitupera l'autore. L'artefice ne aspetta il termine per giudicarne. Io prego il mio lettore a giudicarmi da artefice.

A R T I C. VIII.

Numero di questi giudici in ciascheduna Provincia, ed in ciaschedun giudizio.

Su questo articolo piucchè in ogni altro converrebbe adottare il sistema Britannico. In ogni provincia l'albo del Preside dovrebbe contenere 48. giudici, presi dagli abitanti dell'istessa provincia, da'quali in ogni giudizio si dovessero scegliere col consenso dell' accusato i dodici giudici che unanimemente decider dovessero del fatto (1). Il numero

(1) La differenza tra quel che propongo, ed il sistema Inglese, è che in Inghilterra quest' albo che si chiama *Pannell*, si rinnova in ogni tre mesi, cioè nel tempo delle ordinarie sessioni, ed io, ad esempio de' Romani, credo che basterebbe che si rinnovasse ogni anno dal Preside nel principio della sua magistratura.

numero di 48 pare bastevole a favorire la libertà delle ripulse, così necessaria per garantire la sicurezza dell'uomo, che si ritrova avvinto ne'legami della giustizia, e per ispirargli quella confidenza senza della quale i decreti della giustizia potrebbero comparire ugualmente orribili che gli attentati della violenza e della forza. Vediamo dunque come dovrebbero regolarsi queste ripulse.

ARTIC. IX.

Delle ripulse di questi giudici.

Noi profitteremo anche in quest'oggetto de'lumi che ci offre la Britannica nazione, ch'è la sola in Europa dove la libertà civile del cittadino sia favorita ne' criminali giudizj. Ad esempio dunque della legislazione di questo popolo si dovrebbero stabilire tre diverse specie di ripulse. La prima che dovrebbe chiamarsi universale dovreb-

be aver luogo allorchè il reo potrebbe sopra motivi legali dichiarar sospetto il preside. In questo caso tutto l'albo de' giudici da lui proposto dovrebbe cadere, ed un nuovo albo si dovrebbe per quel solo litigio formare da uno de' *giudici del delitto* di quella provincia, de' quali da quì a poco parleremo. La seconda specie di ripulsa che chiamar si dovrebbe *ripulsa per causa*, dovrebbe aver luogo non sopra l' albo de' giudici, ma sopra quelli soltanto che il reo potrebbe escludere come privi de' requisiti che la legge richiede in essi, o dichiarar sospetti pe' rapporti d' odio o di litigio contro di lui, o d' amicizia e di parentela coll' accusatore. I motivi di queste ripulse regolar si dovrebbero co' principj molto conosciuti del dritto comune (1). I giudici di queste due

(1) In Inghilterra a' motivi qui sopra accennati se ne aggiugne un altro, e questo è della disuguaglianza della condizione, giacchè,

specie di ripulse, cioè *universale* e *per cause*, dovrebbero essere gli istessi *giudici del dritto*. Finalmente l'ultima specie di ripulse, che si chiamerebbe *perentoria*, dovrebbe aver luogo sopra 20 giudici inseriti nell'albo del preside che sarebbe sempre in libertà dell' accusato d'escludere, senza aver bisogno d'addurne motivo alcuno.

Nel Capo XVI. di questo libro, dove si è esposto il sistema della legislazione Britannica su quest'oggetto, esposte si sono le ragioni sulle quali è fondato il vantaggio

---

come si è detto, i giurati debbono essere *pari* del reo. Un Lord non può esser giudice d'un cittadino, che non potrebbe aver fede nella camera de' pari, e viceversa, questi non potrebbe esser giudice d'un Lord. Ma siccome nelle altre costituzioni monarchiche, quando la feudalità fosse abolita, la distinzione di nobiltà e di popolo sarebbe una distinzione d'onore, ma non d'impero, così sarebbe inutile di adottare questa specie d'eccezione, come inutile sarebbe lo stabilire che i giudici del *fatto* fossero dell'istesa condizione del reo.

di questa specie di ripulsa. Finalmente conviene avvertire che quando tutte queste ripulse avessero esaurito l' albo, allora il preside dovesse nominare tanti altri giudici quanti se ne richiedessero per compiere il numero de' dodici che giudicar dovessero del fatto. Ma quali dovrebbero essere i giudici del dritto.

ARTIC. X.

De' giudici del dritto.

Se ogni uomo che abbia senso comune e probità conosciuta può esser giudice della verità o della falsità d' un' accusa, non bastano queste due sole qualità per giudicare del dritto. Per giudicare del dritto bisogna avere cognizione del dritto, e questa cognizione suppone una particolare applicazione ed una profonda conoscenza delle patrie leggi. Nel giudizio del dritto bisogna dunque dipendere da colo-

ro che la pubblica autorità ha riconosciuti bastantemente istruiti nella legislazione per affidarne loro il prezioso deposito. Se ogni cittadino fosse in debito di sapere le leggi del suo paese, non è però condannabile perchè le ignori, ma questa ignoranza è un delitto nella persona d'un magistrato che ne fa professione. Più: le leggi criminali, per loro natura, debbono essere molto precise e molto estese; precise per separare gli oggetti; estese per isviluppare ciascheduno d'essi. I dettagli superflui e perniciosi nelle altre leggi, sono indispensabili nelle leggi criminali, perchè le azioni essendo molto più difficili a determinarsi che i dritti, è necessario descrivere le une nel mentre che basta definir gli altri. Se ogni delitto deve avere una pena proporzionata, bisogna ben distinguere i delitti per non esser ingiusto nelle pene, e questa distinzione, come l'osserveremo nel decorso di questo libro, deve obbligare il legislatore a discendere

in immensi dettagli, se non vuol rendere arbitraria l'autorità de' giudici, e dar loro un potere superiore alla loro destinazione. Come sperare dunque di trovare in un privato cittadino che il preside ha scelto pel giudizio del fatto tutte queste positive e legali cognizioni? Vi è dunque bisogno nello Stato d'un corpo permanente di giudici del dritto.

A R T I C. XI.

Numero di questi giudici in ciascheduna provincia.

In ciascheduna provincia vi dovrebbero essere tre di questi giudici; giacchè nel giudizio del dritto, a differenza di quello del fatto, dovrebbe bastare la pluralità de' suffragj per decidere. Questi giudici però non dovrebbero esser *sedentarj*, nè rimaner sempre nell'istessa provincia. Essi dovrebbero ogni anno cambiar dimora, e pas-

sare in un'altra provincia, senza poter ritornare nella prima se non dopo aver fatto il giro di tutte le altre. Questo sarebbe un rimedio contro la necessaria perpetuità della loro carica, giacchè terminato l'anno, ognuno potrebbe accusarli senza timore. Il Sovrano dovrebbe esser l'unico elettore di questi giudici, e tenere presso di se una magistratura destinata ad esaminare le accuse che contro d'essi si producessero. Questo freno, unito all'evidenza che dovrebb' essere il distintivo delle leggi criminali, renderebbe quasi impossibile a questi giudici l'abusare del loro ministero senza esporsi alla sicurezza d'esser puniti. Ma quali dovrebbero essere le loro funzioni?

ARTIC. XII.

Funzioni di questi giudici.

Noi abbiamo detto che non si dovrebbe sperare di trovare ne' giu-

dici del fatto una piena cognizione del dritto. Or in molti fatti l'esame dell' accusa richiederebbe la cognizione delle disposizioni della legge, o almeno d'alcuni principj legali. In questi casi dunque i giudici del dritto dovrebbero istruire que' del fatto di ciocchè essi debbono avere innanzi agli occhi in quel tale giudizio.

Si è detto inoltre, che i giudici del fatto dovrebbero prima d'ogni altro decidere, se nell' accusa che si è prodotta vi sia la pruova legale, e quindi decidere della verità, falsità, o incertezza dell' accusa, combinando la loro moral certezza col criterio legale (1). Or come decidere dell' esistenza di questa pruova legale senza prima sapere quale sia la pruova che la legge richiede? Se l'accusatore ha, per esempio, prodotti due testimo-

---

(1) Io prego il lettore di riscontrare il Capo XIV. e XV. di questo Libro, altrimenti ciò che io quì accenno gli sembrerà oscuro.

nj di veduta, fa d'uopo ch'essi sappiano quale sia la pruova testimoniale che la legge considera come piena, e quali sieno i requisiti ch'essa richiede per dichiarare idoneo un testimonio. Se l'accusatore adduce una pruova indiziaria, bisogna nella maniera istessa ch'essi sappiano quali e quanti indizj si richieggono per formare una pruova legale, e come questi possano essere da altri indizj distrutti dall'accusato: in poche parole, bisognerebbe ch'essi avessero innanzi agli occhi que' canoni di giudicatura che determinano il criterio legale. Or siccome questa cognizione non si dovrebbe presupporre in essi, così sarebbe necessario d'unire alle altre funzioni de' giudici del dritto quella d'istruirli sullo stabilimento della legge che riguarda la pruova addotta dall'accusatore.

Finalmente siccome nelle altercazioni che vi fossero tra l'accusatore e l'accusato, si potrebbe facilmente perdere da' giudici del fat-

to quel filo d'idee che sarebbe necessario per vedere tutti i rapporti de' fatti e delle ragioni che dall'una parte e dall'altra s'adducessero, bisognerebbe che i giudici del dritto più esercitati d'essi a simili altercazioni riepilogassero alla presenza delle parti tutto ciò che si è detto; riducessero lo stato della questione a que' termini a' quali anderebbe ridotta, e facilitassero in questa maniera a' giudici del fatto la scoperta della verità. Il preside dunque dovrebbe destinare uno de' tre giudici a questa incombenza, senza però poter proibire a' due suoi colleghi d'opporglisi, o di supplire a ciò ch'egli avesse potuto ommettere e trascurare.

Queste sarebbero le funzioni dei giudici del dritto che dovrebbero precedere il giudizio del fatto; la più importante sarebbe poi quella che dovrebbe seguirlo. Quando i dodici esploratori del fatto avessero unanimamente deciso dell'accusa prodotta, s'apparterebbe a quelli il proferire la sentenza a tenore

delle leggi, vale a dire o l'assoluzione dell'accusato, quando i giudici del fatto avessero dichiarata falsa l'accusa, o la sospensione del giudizio, quando l'avessero dichiarata incerta, o la condanna alla pena stabilita dalla legge alla *qualità* ed al *grado* del delitto del quale i giudici del fatto dichiarato avessero reo l'accusato.

In questi confini dovrebbero ristringersi le funzioni de' giudici del dritto. Fedeli custodi della legge, essi non dovrebbero esserne che l'organo. Se questa si tacesse su d'un delitto, essi dovrebbero ugualmente tacersi. Un fatto qualunque che non si trovasse compreso in alcuno di quelli contro a' quali la legge ha pronunciata la sua sanzione, dovrebbe per questo motivo rimanere impunito.

Il male che produrrebbe l'impunità di questo delitto, male del quale una nuova legge potrebbe subito ripararne le conseguenze, non è da mettersi in paragone con quella che nascerebbe da un' assurda e

perniciosa estensione del giudiziario potere. L'autorità d'infliggere una pena non dovendo nè potendo essere che nella legge, il giudice dovrebbe piuttosto esserne il primo testimonio che l'autore. Egli non dovrebbe far altro che manifestare la condanna, ch'essa ha anticipatamente proferita e riconoscere il suo impero. Felice quel paese ove il codice penale corrispondesse a quest'ordine sublime! La seconda parte di questo libro mostrerà la possibilità d'ottenerlo.

ARTIC. XIII.

Delle sessioni ordinarie di giustizia.

Da tutto quel che si è detto si può facilmente vedere che queste corti di giustizia non potrebbero essere continuamente in azione senza cagionare una spesa immensa al governo. Se i 48 giudici del fatto, scelti dal preside nel prin-

cipio istesso della sua carica, do-
vessero restar per tutto l'anno nel-
la capitale della provincia per es-
ser sempre pronti ad esercitare il
loro ministero, bisognerebbe che
ciascheduno d'essi fosse per tut-
to l' anno mantenuto a spese del
governo.

Noi avremmo dunque uno stuo-
lo immenso di mercenarj di più
che farebbero pagare a caro prez-
zo al popolo il beneficio che
questo nuovo piano gli reche-
rebbe.

A questa prima riflessione se ne
può aggiugnere un'altra. Nell'ipo-
tesi della residenza continua di tut-
ti questi giudici nella capitale del-
la provincia, il preside non trove-
rebbe chi volesse accettare l' ono-
revole incarico di questa giudica-
tura, la quale dovrebbe per un an-
no intero distrarre dalla sua fami-
glia e da' suoi affari il nuovo sa-
cerdote di Temi. Il suo successo-
re molto meno potrebbe conferma-
re quelli tra questi giudici che a-
vessero date pruove maggiori della

loro virtù, del loro talento, della loro imparzialità. O bisognerebbe ricorrere alla violenza, mezzo che disporrebbe questi giudici all' ingiustizia coll' esempio che loro se ne darebbe, o si dovrebbero spesso lasciare in pace i più probi e i più onesti, e contentarsi de' più sfaccendati, che ordinariamente sono i meno virtuosi.

Il popolo dunque sarebbe oppresso dalle spese ch' esigerebbe il loro mantenimento senza potersi compiacere d' avere i giudici più degni della sua confidenza. Per evitare questo doppio male io propongo ad esempio degli Inglesi le sessioni ordinarie di giustizia in ogni tre mesi nelle provincie, ed in ogni sei settimane nella capitale. Ciascheduna di queste dovrebbe durare per tanti giorni, per quanti se ne richiedessero per ultimare tutti i giudizj che nel corso di quel tempo che passa tra l' una sessione e l' altra si fossero intentati. Pel primo giorno della sessione si dovrebbero trovare già riuniti nella

capitale della provincia i 48 giudi-
ci del fatto che il preside ha no-
minati, e se alcuno di questi fos-
se legittimamente impedito, il pre-
side dovrebbe subito rimpiazzarlo,
affinchè il numero de' 48 fosse sem-
pre compiuto. Durante questo tem-
po, essi dovrebbere essere a spe-
se del governo trattenuti. Termi-
nata la sessione, essi sarebbero su-
bito congedati e restituiti alle loro
famiglie.

A R T I C. XIV.

Sessioni straordinarie.

Quantunque l' intervallo di tre
mesi tra l'accusa prodotta e
il finale giudizio non sia molto e-
steso se paragonar si voglia alla
lentezza presente de' giudicj, deri-
vata dalla misteriosa organizzazio-
ne del processo inquisitorio, nulla-
dimeno io sono d' opinione che
ne' delitti più atroci, in que' pochi
delitti che in una savia legislazio-

ne dovrebbero essere puniti colla morte, non si dovrebbe aspettare il tempo ordinario per giudicarli, ma una straordinaria sessione convocar si dovrebbe dal preside della provincia, nella quale l'orrendo attentato sarebbe stato commesso. Questo acceleramento della giustizia non dovrebbe togliere al reo alcuno de'soccorsi che la legge offre alla sua sicurezza. Io credo anzi che a misura che i delitti sono più gravi, maggiori dovrebbero essere le precauzioni della legge nel favorire la difesa dell'accusato. Noi abbiamo altrove sviluppato questo principio (1). Ma nella straordinaria sessione che io propongo, non si verrebbe a far altro che anticipare il tempo del giudizio, e quest'anticipazione sarebbe necessaria in questa specie di delitti. Quando si tratta di punire un uomo colla perdita della vita, bisogna profittare di que' momenti ne' quali il

(1) Nel Capo IX. di questo libro.

popolo è ancora penetrato dall' atrocità del reato. La legge dee procurare in questi casi, più che in ogni altro, che il voto pubblico ratifichi il decreto della giustizia; e che le grida del popolo applaudiscano alla proclamazione del giudizio, come a quella della pace e della libertà; che il patibolo innalzato nella piazza pubblica risvegli l'idea della giustizia, e non quella della pietà, che i cittadini accorrano al terribile spettacolo dell' esecuzione, come al trionfo delle leggi; che i sospiri e le lagrime d'un'imbecille compassione siano sostituiti da quell' allegrezza e da quella maschia insensibilità che ispirano l'amore della pace, l'orrore del delitto; che, in poche parole, la condanna s'eseguisca in un tempo nel quale l'onest' uomo, vedendo ancora nel reo il suo inimico, si compiaccia della giustizia delle leggi, invece di condannarne il rigore, e lo scellerato disposto a far male sia ugualmente spaventato e scosso e dalla moltiplicità

degli inimici che il delitto richiamerebbe contro di lui, e dallo spettacolo della pena, e dall' applauso che l' accompagna.

Ecco ciò che s' ottiene quando il tempo non ha ancora scancellata l' impressione e l' orrore del delitto. Ma se questa impressione s' indebolisce; se l' intervallo tra il delitto e la pena ha già raffreddate le immaginazioni ed illanguidito quel primo furore, l' esecuzione della pena diviene allora o inutile o perniciosa. In vano si cercherà di richiamar l' idea d' un attentato che un araldo non può con un freddo *proclama* risvegliare quando è stata dissipata dal tempo. Il popolo insensibile al delitto del quale ha perduta la rimembranza, non si commoverà che in favore del delinquente. L' apparato lugubre della giustizia non gli mostrerà più il reo, ma il disgraziato; la pietà parlerà per lui; la compassione prenderà ne' cuori quel luogo che prima era stato occupato dall' odio e dallo sdegno; e la giustizia, di-

screditata dalla lentezza de' suoi passi, resterà sola in mezzo agli spettatori muti che malediranno in secreto la sua severità, e desidereranno di strapparle la vittima che s'immola al suo rigore.

A queste ragioni poggiate sull'interesse pubblico se ne aggiugne un'altra fondata sull'interesse istesso di colui che dev' esser giudicato. O colpevole o innocente ch'egli sia, l'acceleramento del giudizio non fa che diminuire in lui gli spasimi dell'incertezza. S'è innocente, ogni giorno di dilazione è per lui e per la sua famiglia un giorno di più di tormento, d'angoscia, d'avvilimento, e di rossore; è per i suoi calunniatori, è per i suoi nemici un giorno di più di trionfo; è pel suo onore un giorno di meno di godimento. S'è colpevole, il momento nel quale gli si manifesta il terribile decreto è sovente il momento nel quale comincia in lui la tranquillità. Convinto dalla giustizia della sua condanna, egli comincia allora a gustare nel-

la sua solitudine e nell' avvicinamento istesso del supplizio quella specie di riposo che il delitto può lasciargli. La vera filosofia, vale a dire la dolce, la consolante religione, viene allora in suo soccorso, e riempie il suo cuore delle consolanti idee d'una vita futura. A fronte della giustizia degli uomini rigorosa ed implacabile, essa gli presenta la misericordia d'un Essere onnipotente, facile a perdonare, sempre pronto ad aprire le sue braccia a' rimorsi, e disposto ad unire il perdono d' una lunga seguela di delitti, e il primo d'una interminabile felicità ad un solo momento di rassegnazione. La sua immaginazione animata da queste speranze giugne fino a fargli vedere nel termine della sua vita il principio della sua felicità, ed a mostrargli nel supplicio al quale la legge lo condanna, la più moderata espiazione delle sue colpe. Tutte queste idee non si presentano alla sua immaginazione, se non dopo che la giustizia ha già profe-

rito il decreto della sua morte (1). Il tempo anteriore è molte volte assai più tormentoso. Il prolungarlo inutilmente è dunque un danno che si reca alla società, e molte volte una pena che si fa inutilmente soffrire all'infelice che deve istruirla col suo esempio. Questi sono i motivi pe' quali io propongo le straordinarie sessioni, nelle quali non sarebbe neppure necessario che tutti i 48 giudici del fatto si portassero nella capitale della provincia; giacchè il preside potrebbe anticipatamente consegnare al reo l'albo de' giudici, e col suo consenso nominare i 12 che dovessero intervenire per quel particolare giudizio (2). Con questo metodo l'e-

(1) Esse però si convertono nel più duro de' tormenti, se si ritarda molto l'esecuzione. Queste morali scosse s'indeboliscono a misura che si prolunga il tempo, e gli orrori della morte subentrano allora nel luogo di queste consolanti idee. Noi l'esamineremo da qui a poco.

(2) Io ho quì corretto un difetto della legislazione Inglese su quest'articolo. Vi sono

secuzione della pena sarebbe sempre prossima al delitto.

---

de' casi ne' quali lo Sheriff nomina ciò che chiamasi *uno speciale giurato*, cioè un albo di 48 giurati per la decisione di quella particolare accusa. Or questa circostanza può divenir funesta in alcuni casi, come l' è divenuta più volte in Inghilterra. In quelle cause particolarmente, nelle quali è interessato il governo; lo Sheriff può formare un albo di persone tutte addette alla corte, ed in questo caso con tutte le ripulse permesse dalla legge non lascierebbe l' accusato d' esser giudicato da' giudici prevenuti. Or questo non può avvenire quando, secondo il nostro piano, l' *albo* che il preside ha pubblicato nel principio istesso della sua carica, è quello dal quale si debbono anche negli straordinarj giudizj estrarre i giudici che decider debbono del fatto. Un nuovo *albo* non si dee formare per un particolare giudizio che nel solo caso che da noi si è esposto nell' articolo IX., cioè quando l' accusato può sopra motivi legali dichiarar sospetto il preside che l' ha formato.

ARTIC. XV.

Magistratura per ogni comunità.

In ogni comunità vi dovrebbe esser un magistrato incaricato di conservarvi la pace ed il buon ordine. Vi sono alcuni leggieri delitti che non meritano l'ordinario corso d'un giudizio, ma che non conviene per questo lasciare impuniti. Una *sommaria* procedura basta in questi per giudicarli, e la speditezza di questi giudizj è necessaria alla conservazione dell'ordine pubblico, e ad evitare maggiori inconvenienti. Le Romane leggi, e quelle d'altri popoli liberi garantiscono questa verità (1). Le *ingiurie di parole*,

---

(1) Veggansi le seguenti leggi, *L. levia 6. D. de accusat. L. unius 18. D. de Quæst. L. nec quicquam 9. paragr. de plano D. de off. procons.* Riguardo agli Inglesi leggasi Blackstone *Codice criminale d'Inghilterra cap. 20.*, dove parla della procedura *sommaria*. E per

per esempio, tra persona della medesima condizione, alcune leggierissime offese o danni recati che la legge non punisce che o con tenuissima pena pecuniaria, o con una detenzione nelle carceri di pochi giorni; il poco rispetto, e la poca ubbidienza prestata agli ordini di qualche magistrato, ed altri delitti di questa natura che chiamar si possono trasgressioni piuttosto che delitti, e de' quali noi parleremo nel decorso di questo libro, dovrebbero essere *sommariamente* giudicati e puniti a tenore delle leggi da questo magistrato, che gli abitanti stessi della comunità dovrebbero scegliere in ogni anno coll' approvazione del preside della provincia nella quale è compresa, ed al quale le parti potrebbero appellarsi dalla decisione.

---

quel che si fa in Ginevra, leggasi l' opera che ha per titolo: *Elementi della procedura criminale di Francia, di Savoja, e di Ginevra*, cap. II.

ne. I requisiti che dovesse avere colui che aspirasse a questa magistratura, dovrebbero essere una probità conosciuta, una rendita stabilita dalle leggi, ed una onorevole condizione.

La sua giurisdizione non dovrebbe permettergli di fare arrestare e condurre nelle carceri persona alcuna: fuorchè quando si trattasse d'impedire un grave delitto; di punire la disubbidienza a'suoi replicati ordini; o di punire uno di que' leggieri delitti a'quali la legge assegna la pena di pochi giorni di carcere, e la cognizione de'quali sarebbe alla sua magistratura affidata, o quando finalmente si trattasse di fare arrestare provvisionalmente il reo di qualche grave delitto quando fosse notorio, e temer si potesse della sua fuga; in questo ultimo caso egli dovrebbe subito partecipare al preside le sue disposizioni, ed aspettare i suoi oracoli. Questo magistrato, come si è detto, dovrebb'essere il conser-

vatore della pace. La sua principal cura dovrebbe dunque essere d' accordar le parti tra loro, di rappacificarle sempre che si potrebbe, e di non venire al giudizio se non quando tutti i mezzi di riconciliazione si fossero adoprati. Egli dovrebbe anche essere, come si è detto, il conservatore del buon ordine nella sua comunità. Dovrebbe dunque essere anche sua cura di fare tutte quelle disposizioni economiche che potessero evitare e prevenire qualunque disordine. Finalmente, come ispettore della sua comunità, egli dovrebbe anche partecipare al preside tutti i delitti che si commettessero nella sua comunità, senza però esser in obbligo d' indicarne gli autori affinchè il preside dar potesse gli ordini opportuni al magistrato accusatore, quando alcun privato cittadino non si presentasse in giudizio come accusatore; egli dovrebbe anche costare per servirmi dell' espressione de' criminalisti, il *corpo del delit-*

to in tutti que' casi che richiedono questo esame (1).

Queste combinate cure richiederebbero che questa magistratura fosse sempre esercitata da persone degne della pubblica confidenza. Or la elezione fatta dal popolo favorirebbe questa opinione. La sua durata ristretta ad un anno, impegnerebbe colui che ne sarebbe ornato ad esercitarla con zelo e con onore per la speranza d'esservi richiamato. L'approvazione del preside sarebbe necessaria per escludere colui che nel registro de' pubblici giudizj si trovasse condannato, o *sub judice* per qualche delitto; o che nell'esame (che dovrebbe sempre precedere all'approvazione) su quella parte della criminale giurisprudenza che riguardasse il suo ministero non si fosse ritrovato idoneo. L' appellazione

---

(1) Questi sono i delitti che i forensi chiamano *facti permanentis*. Ved. nel cap. xv. il canone ultimo.

da' suoi decreti all' istesso preside sarebbe un rimedio contro i rapporti di parentela o d' amicizia che in alcuni casi potessero rendere sospetti i suoi giudizj. Finalmente i requisiti d' una rendita annuale, non inferiore a quella stabilita dalla legge, e d' un' onorevole condizione, sarebbero necessarj per rendere più difficile la prevaricazione in questo giudice, più luminosa la sua carica, e più confidente il popolo ne' suoi decreti.

Io m' astengo d' immergermi in un esame più minuto riguardo a quest' oggetto, per non annojare colui che legge, al quale convien sempre lasciare qualche cosa da pensare. Vi aggiungo soltanto, che nelle capitali e nelle grandi città, dove questa magistratura non si potrebbe esercitare da un solo, converrebbe che queste fossero divise in varj quartieri, il numero de' quali dovesse esser proporzionato alla loro respettiva popolazione, e lasciare a ciaschedun quartiere la scelta del suo magistrato, che co-

me quello d' ogni altra comunità dovesse esercitare l' istesse funzioni colla stessa dipendenza dal preside della provincia dove fosse compresa la città, e coll' istesse leggi.

Che il lettore richiami ora la sua riflessione su questo piano di riparazione delle giudiziarie funzioni, e ne giudichi. Che lo paragoni co' principj poc' anzi sviluppati, e vegga come senza l' alienazione di parte alcnna del potere ne sarebbe mirabilmente ripartito l' esercizio.

La facoltà legislativa verrebbe non solo a lasciare a' magistrati la facoltà giudiziaria, ma quest' istessa facoltà non sarebbe interamente tra le mani de' magistrati. Colui che ha il deposito della forza pubblica, e l' amministrazione della sovranità, non solo non potrebbe farne uso contro un individuo della società senza il consenso di coloro che hanno il deposito delle leggi, e l' esercizio della facoltà esecutiva; ma costoro istessi, rite-

muti da un freno ugualmente forte, non potrebbero far parlare la legge, senza il consenso d'altri uomini che non appartenessero al loro corpo, e non fossero ornati dell'istessa dignità. Colui che ha fatta la legge, non potrebbe applicarla al fatto; e coloro che dovessero applicarla al fatto, non potrebbero decidere dell'esistenza del fatto. Quest'ultima cura, senza della quale il potere legislativo ed il potere esecutivo rimarrebbero nell'inazione, non dovrebb'essere affidata ad uomini che formassero un'assemblea permanente, nella quale aver potessero il tempo da conoscere in qual maniera essi potessero far servire il loro potere al loro interesse. Scelti di continuo dal popolo, essi vi ritornerebbero di continuo. Investiti d'un precario ministerio essi non potrebbero neppur prevedere le occasioni nelle quali verrebbero invitati ad esercitarlo. Il loro considerabile numero, la brieve loro durata, e la moltiplicità delle ripulse accordate

dalla legge al reo produrrebbero questo prezioso effetto. Le cose sarebbero combinate in maniera che il potere giudiziario, questo potere di sua natura formidabile, che dispone, senza poter incontrare resistenza alcuna, della vita, dell'onore, e delle sostanze de' cittadini; questo potere, che malgrado tutte le precauzioni che si possano prendere per restringerlo, dee nulladimeno rimanere, in un certo modo, arbitrario: questo potere, io dico, esisterebbe nella società; riceverebbe la maggiore possibile restrizione; corrisponderebbe interamente all'oggetto della sua destinazione, e non sarebbe nelle mani d'alcuno. Non vi sarebbe un uomo nella società che un cittadino vedendolo potesse dire: *questi può decidere della mia vita, o della mia morte*.

Ecco la felice combinazione che si otterrebbe dal nuovo piano di ripartizione delle giudiziarie funzioni che io propongo. L'armonia che ha questo co' principj antece-

dentemente sviluppati mi dispensa dal farne l'apologia. I seguenti capi ne'quali si svilupperanno le ultime due parti della procedura, e si esporranno finalmente l'ordine e le solennità di questi giudizj; e più d' ogn'altro la II. parte di questo libro dove si manifesteranno le nostre idee sul codice penale, distruggeranno quelle difficoltà che non era questo il luogo di prevenire.

Contentiamoci della chiarezza colla quale si è cercato d' esporne le diverse parti, e di dar termine a questa interessante teoria col far voti, affinchè un piano così semplice e così favorevole alla civile libertà sia sostituito al più mostruoso, al più complicato, a quello nel quale l'innocenza è più esposta, e l' impunità più favorita. Se vi è mai un tempo nel quale questa speranza possa esser ben fondata, e questi voti esauditi, è sicuramente quello nel quale noi viviamo. Una gloriosa emulazione di distinguersi colle utili novità si è mani-

festata su' troni. L'opinione che regna su' Re, e la filosofia che oggi regola l'opinione, han già promessa l'immortalità al monarca che distinguerà il suo regno con una riforma in questa parte della legislazione che più davvicino interessa la civile tranquillità. Felice quel popolo ove questa correzione avrà effetto; ma più felice quel Re che sarà il primo a darne l'esempio. Il *circo* è aperto, la ghirlanda è preparata; ma gli atleti che si presenteranno su quest'arena non debbono ignorare, che i fiori della corona della gloria s'appassiscono allorchè passano sopra un secondo capo.

C A P O XX.

Quinta parte della criminale procedura: la difesa.

Io dovrei immergermi in un immenso dettaglio, se indicar volessi tutti i mezzi di difesa, che secon-

do il nostro piano offrir si potrebbero all' accusato per sostenere la sua innocenza. Siccome questi nascono dallo spirito istesso della legislazione criminale, è chiaro che inutile ed estranea al mio argomento sarebbe una simile ricerca. Io non iscrivo per gli avvocati, ma pe' legislatori, ed il legislatore non dee far leggi per indicare con quali argomenti l'accusato possa giustificarsi. Determinando il valore delle pruove legali, e l'ordine e le solennità de' giudizj, egli somministra nel tempo istesso all' accusato i motivi da' quali dedurre la sua difesa. Quello che s' appartiene al legislatore è di stabilire non gli argomenti, ma il *modo* della difesa. Ora su quest' articolo vi sono alcuni interessanti oggetti da osservare. Bisogna prima d'ogn' altro esaminare se l'arte oratoria debba aver luogo nel foro. Consultiamo la ragione, e vediamo ciò che essa ci dice.

Il giudice non porta nel tribunale della giustizia un' anima libe-

ra ; egli non è che l'organo della
legge. Se questa è inflessibile, il
giudice dev'esserlo ugualmente; se
questa non conosce nè l'amore, nè
l'odio, nè il timore, nè la pietà,
il giudice dee com'essa ignorare
queste passioni. Applicare il fatto
alla legge è l'unico oggetto del
suo ministero: egli non può dun-
que commuoversi in favore d'una
delle parti senza tradirlo. S'egli ha
un cuore sensibile, un'anima faci-
le ad appassionarsi, quest'è un ini-
mico della giastizia, ch'egli dee
fare i maggiori sforzi per lasciare
fuori le porte del santuario delle
leggi. L'imparzialità del suo giu-
dizio richiede una fermezza d'ani-
mo ed una sensibilità di cuore che
sarebbe viziosa in qualunque altra
occasione. Or l'oggetto dell'*arte
oratoria del foro* (secondo l'idea
comune che s'attacca a questa e-
spressione) è per l'appunto di di-
struggere queste due qualità che
deve avere un giudice nel mentre
ch'esercita le sue terribili funzio-
ni. Esagerare l'atrocità del delitto

se si accusa; esagerare i motivi del delitto se si difende; indagare le varie passioni de' giudici per richiamarle sul soggetto che si prende di mira; eccitare, secondo il bisogno lo richiede, l'ira, la compassione, il furore, o la pietà, sostituire alla freddezza della ragione l'entusiasmo dell'immaginazione; parlare al cuore quando non può sedursi l'intelletto; commuovere il giudice quando non è possibile persuaderlo: ecco ciò che comunemente si chiama arte oratoria del foro, arte perniciosa, arte distruttrice della giustizia, arte ch'espone l'innocenza, e favorisce l'impunità.

Richiamando alla nostra memoria le leggi di que' popoli, presso i quali la severità della giustizia non lasciava quel funestro arbitrio a' giudici che tra noi si chiama coll' illusorio nome d' *equità*, noi troveremo l'arte oratoria proscritta dal foro. Presso gli Egizj l'accusatore non poteva accusare, e il reo non poteva difendersi che per iscrit-

to (1). Egli doveva affidare a questo muto interprete de' suoi sentimenti la difesa della sua causa. I legislatori di questo popolo temettero che i gesti, il tuono, le lagrime, e quell' enfasi patetica che accompagna la viva voce di un uomo che animato da una forte passione vede in coloro che lo ascoltano gli arbitri della sua sorte; temettero, io dico, che queste seduzioni diminuir potessero la fermezza del giudice, potessero risvegliare la sua sensibilità, richiamare la sua compassione, ed indebolire il sovrano impero della legge. Nella China dove, malgrado gli apparenti vizj della sua costituzione, le leggi, e non gli uomini son quei che comandano, si trova l' istesso uso introdotto sin da un immemorabile tempo (2).

---

(1) Diodoro Lib. 1. p. 86. 87.

(2) *V. Anc. Relat. des Indes & de la Chine p.* 194. 203. *Rec. des Voyag. Holland. T.* 1. 351. 352.

In Isparta non era proibita la viva voce; ma il linguaggio doveva esser conciso, e breve il discorso (1). In Atene l' Areopago non permetteva, nel principio, alle parti di servirsi del ministero degli oratori (2). La legge temeva le seduzioni dell' eloquenza. Nel progresso del tempo permise all' accusato di farsi difendere; ma era severamente proibito all' oratore ogni esordio, ogni digressione, e la commozione degli affetti (3). Socrate citato innanzi a quest' augusta assemblea, s' interdisse tutti gli artifizj di un' eloquenza patetica. Un oratore che avesse parlato al cuore, e che avesse cercato di muover le passioni, ne sarebbe stato cacciato

---

(1) *Ubbon. Emm. descript. Reip. Lac. in Thesaur. Grævii. Tom.* 4.

(2) *Sest. Empir. adv. Rhet. L.* 2. *p.* 304.

(3) Μηδὲ προοιμιάζεσθαι, μηδ' οἰκτίζεσθαι μηδ' ἔξω τοῦ πράγματος λέγειν. " Neque præfantor, neque affectus movento, neque extra rem dicunto ". *Pollux lib.* 8. *cap.* 10. *Arist. Rehb. L.* 1. *c.* 1. *init.*

come un vile prevaricatore. Un araldo gli ricordava la legge, primachè cominciasse a parlare, e gli imponeva silenzio subito che usciva dallo stato della questione (1). Io non so perchè si debba punire il difensore di un reo che cerca di corrompere un giudice col danaro, e gli si debba poi permettere di sedurlo co' tratti d'un' eloquenza qatetica. I mezzi sono diversi, ma l'effetto è l'istesso. La legge dovrebbe vedere nell'uno e nell'altro caso un ribelle che cerca di distruggere il suo impero. Questa verità conosciuta nell'Egitto, nella China, in Isparta, ed in Atene; questa verità fortemente inculcata dal divino Platone (2), fu trascu-

---

(1) *Arist. loc. cit. Quintil. Inst. Lib. 6. cap. 1.*

(2) " Qui judicaturi sunt, *dic' egli*, nullo modo litigantes permittant aut jurare persuadendi caussa, aut sibi generique suo imprecari, aut turpiter supplicare, aut commiseratione muliebriter uti: sed quod justum putant, mansuete doceant, & docentem audiant. Quod

rata da' legislatori di Roma. L'introduzione de' popolari giudizj diede origine a quel funesto abuso dell' eloquenza che si faceva dagli oratori, tanto allorchè difendevano, quanto allorchè accusavano. Ne' *gran comizj* il popolo era nel tempo istesso legislatore, e giudice. Ogni sentenza era una legge, ogni decreto era un atto di sovranità. L' oratore dunque che parlava, non aveva il giudice avanti agli occhi, ma aveva il sovrano che poteva rivocare la legge, che poteva sospenderne l' osservanza. Egli ne implorava il favore, quando la giustizia non sosteneva la causa del suo cliente. Sarebbe stata un' ingiustizia il proibirgli qualunque mezzo che potesse richiamare o la pietà, o l' affezione di un giudice che senza commettere alcun delitto, e senza abusare de' suoi dritti, poteva as-

---

si ab his aberrat, ad rem a magistratu reducatur". *Plat. de Legib. Dialog.* 12.

solvere un reo, ancorchè manifestamente convinto.

Le ferite riportate nelle guerre, i servizj recati alla patria, le lagrime de' figli, e de' parenti, le umili preghiere dell'accusato, qualche improvviso accidente richiamarono in fatti più di una volta o la gratitudine, o la pietà, o la superstizione del popolo, e produssero l'assoluzione di molti rei convinti. Noi sappiamo che Manlio Aquilio dovette alla prima la sua salvezza (1), Servio Galba alla seconda (2), e P. Claudio alla ter-

---

(1) Cicerone loda l' espediente che ritrovò l'oratore Marco Antonio avo del Triumviro per liberare dalla meritata pena Manlio Aquilio già convinto di concussione. Egli lacerò ad un tratto la sua tunica, e mostrò al popolo le ferite che ricoprivano il suo petto. *Cic. in Brut.* C. 62. e in *Verr. Lib.* v. C. 1.

(2) " Cum a Libone Tribuno Plebis Ser. Galba pro rostris vehementer increparetur ... reus pro se jam nihil recusans, parvulos liberos suos, & Galli sanguine sibi conjunctum filium, flens commendare coepit: eoque facto mi-

za (1). Valerio Massimo (2) ci ha lasciata una copiosa enumerazione di casi a questi simili, i quali nel tempo stesso che ci mostrano l' esercizio che il popolo faceva de' suoi sovrani dritti ne' giudizj, giustificano i mezzi che dagli oratori si adopravano per placarlo e commuoverlo. Ma questa ragione non poteva più reggere, allorchè non al popolo, ma a' Pretori, ed a' loro tribunali si rimetteva l' affare. Istituite le *perpetue* ed *ordinarie questioni*, la legge doveva frenare quest' oratoria libertà. Bisognava riflettere che il tribunale del Pretore non era, co-

---

tigata concione, qui omnium consensu periturus erat, pene nullum triste suffragium habuit". *Valer. Maxim. Lib.* VIII. *c.* I.

(1) La pioggia sopravvenuta nel tempo che l' assemblea del popolo si era convocata per giudicarlo, fece disciorre la concione, e risolvere che più non si convocasse a quest' oggetto per non opporsi al volere degli Dei. Cicer. I. *de Divinat.* e II. *de Natura Deorum*.

(2) *Lib.* VIII. *cap.* I.

me il popolo, legislatore e giudice nel tempo istesso; che questo tribunale non poteva discostarsi dalla legge senza abusare della sua autorità; che non poteva assolvere, quando bisognava condannare; nè diminuire la pena, quando la legge l'aveva fissata. I *lodatori*, i *deprecatori*, le lagrime, e i sospiri delle mogli, de' figli, e de' parenti, e tutte quelle insidie che si tramavano contro la giustizia dei giudici, dovevano allora esser proscritte come ogni altra specie di oratoria seduzione (1). Ma quest'oggetto sfuggì dagli occhi de' legisla-

---

(1) Veggasi Sigonio *de Judiciis Lib.* II *cap.* XIX. *de Laudatione*, e Polleto Historia Fori Rom. *Lib.* II. *cap.* IV. *parag. Laudatores & Deprecatores*, e veggasi più di ogni altro quel luogo di Asconio in Orat. *pro Scauro*, che comincia *Laudaverunt Scaurum consulares novem &c.* dove si potrà vedere una dipintura esatta dell'eccesso, al quale era giunto in Roma quest'abuso. E veggasi anche ciò che l'istesso ci dice su quest'oggetto nella Corneliana.

tori di Roma. L'uso prevalse alla ragione, e si tenne l'istesso metodo innanzi al Pretore ch'era il depositario della legge, che si era tenuto innanzi al popolo che n'era l'autore.

L'esempio di Roma non dee dunque addursi in favore della tolleranza di un disordine che regna oggi in quasi tutta l'Europa. Io non ho rapportati questi fatti, se non per mostrare che ne' paesi dove la libertà civile del cittadino è stata più rispettata, le seduzioni dell'eloquenza sono state proscritte da' tribunali, e che se sono state tollerate in Roma, quest'è derivato da tutt'altro principio, fuorchè da una maggior diligenza nel favorire la difesa dell'accusato.

Per determinare dunque con maggior precisione le idee, io dico che il Legislatore dovrebbe concedere al reo tutti i mezzi possibili di difesa, ma niuno di seduzione; che dovrebbe permettergli di farsi assistere da uno o più avvocati in tutti i passi della procedura; di ser-

virsi del loro ministero, così nelle rifiute de' giudici del fatto, come in quelle de' testimonj prodotti dall' accusatore; di farli parlare per lui tanto nell' esposizione del fatto, quanto in quella del dritto, di lasciargli in qualunque caso uno spazio almeno di dieci giorni per prepararsi alla difesa (1), e concedergli una maggior dilazione, quande le circostanze del fatto fossero tali che non potesse il reo giustificarsi senza un maggiore spazio di tempo. Il Preside dovrebbe in questo caso trasportare il giudizio ad un' altra sessione (2). Niuno di que-

(1) Questo dovrebbe aver luogo nel caso che l' accusa si producesse nel tempo istesso della sessione, o si dovesse discutere in una sessione straordinaria; perchè in qualunque altro caso vi sarebbe sempre quest' intervallo tra l' accusa ed il giudizio, giacchè, secondo il proposto piano, vi sarebbe sempre un intervallo di tre mesi tra una sessione e l' altra; ciocchè farebbe che l' accusa non potrebbe mai esser meno di dieci giorni anteriore al giudizio.

(1) Niente di più facile ad avvenire che

sti soccorsi dovrebb' esser negato al reo; ma quell' abuso di eloquenza, quelle seducenti e patetiche descrizioni, quelle apostrofi alla moglie ed a' figli del reo che si fan piangere, per invitare i giudici a tradire piangendo la giustizia; quell' esagerate narrazioni de' beneficj che il reo ha fatti, o è in istato di fare alla società; in una parola, tutto ciò che tende a muovere la pietà, e non la giustizia de' giudici, dovrebb' esser severamente in-

---

la difesa di un reo dipenda dalla testimonianza d' un assente. In questo caso il reo a spese sue lo farebbe presentare in giudizio, o il Preside lo farebbe interrogare dal giudice di quel paese, ove egli si ritrova. Quest' operazione ha bisogno di tempo. Vi sono anche altre cause, per le quali è necessario posporre il giudizio. Io non le rapporto, ma mi contento di rimettere il lettore alle seguenti leggi Romane, dove son tutte comprese *L.* 1. & 2. *C. de dilationib. L. quæsitum* 60. *D. de re judicata. L.* 36. & *L.* 45. *D. de jud. L.* 23. *parag. ult. D. ex quib. caus. maj.* Veggasi anche ciò che dice Cicerone *in Verrem Lib.* 1. *c.* 9. & *ibi Ascon.*

terdetto ed al difensore, ed al reo. Colui che presiede al giudizio, dovrebbe invigilare sulla rigorosa osservanza di questa legge, e dovrebbe, ad esempio degli Areopagiti, imporre silenzio, e punire colui che ardisse di violarla.

Più: I Romani avevano due diverse specie di orazioni: la *continua*, e l'*interrotta*. Quella era continua, e questa era interrotta dalle interrogazioni de' testimonj, dalla manifestazione de' documenti, e dalle altercazioni delle parti (1). Or lasciando a' Romani la prima, noi dovremmo adottare la seconda. Non ci è miglior mezzo per iscoprire la verità, quanto questo. Se ad un argomento di una delle parti l'altra rispondesse, senza aspettare che quella infilzando molti debolissimi, e qualche volta falsi argomenti, facesse coll'unione di questi un' illusione che ottenuta non a-

---

(1) *Polleti Historia Fori Romani Lib.* IV. *Cap.* XII. XIII.

vrebbe, quando a ciascheduno di essi si fosse risposto; allora tutto l'incantesimo dell' eloquenza svanirebbe, e la verità comparirebbe in tutta la sua semplicità, e in tutto il suo splendore.

Ma quali dovrebbero essere i difensori? La scelta di questi dovrebb' esser libera, e la legge non potrebbe frenare questa libertà senza un'ingiustizia. Essa non dovrebbe far altro che offrire un difensore al reo, quando o per la sua povertà, o per altri motivi trovar non potesse un avvocato della sua causa. L'istituzione di un magistrato difensore sarebbe dunque necessaria. Ogni provincia dovrebbe averne uno, o più, proporzionatamente alla sua popolazione. La cura di questo magistrato non dovrebb' esser quella soltanto di difendere que' rei che per la loro povertà non potessero essere da altri difesi, ma anche di assistere a tutti i capitali giudizj, ancorchè il reo richiesto non avesse il suo ministero.

La legge, sempre disposta a dare

re maggiori soccorsi all' accusato de' più gravi delitti, dovrebbe in questi giudizj prestare un rimedio di più contro l' ignoranza, o la mala fede del privato difensore che il reo avesse potuto scegliere. La persona incaricata di una così nobile funzione dovrebb' essere rispettabile quanto la sua carica. Questa dovrebb' esser perpetua, e condurre a' primi impieghi della giudicatura. Nell' esercizio del suo ministero questo magistrato dovrebb' esser soggetto alle stesse leggi di ogni privato difensore. Una profonda cognizione delle leggi, ed una conosciuta probità dovrebbero essere i suoi requisiti; una facilità di ordinare le proprie idee, e di comunicarle agli altri, dovrebb' essere il suo talento; ed una sensibilità di cuore, unita alla tolleranza della fatica, dovrebbero indicare il suo carattere morale.

CAPO XXI.

Sesta parte della criminale procedura.

La sentenza.

Io debbo quì richiamare la riflessione di colui che legge sull'idee antecedentemente sviluppate.

Da quel che si è osservato finora, si vede che secondo il nostro piano quattro diversi giudizj dovrebbero precedere la sentenza. I primi tre dovrebbero essere affidati a' giudici del fatto, e l'ultimo a' giudici del dritto. Fra i tre affidati a' giudici del fatto si è detto che il primo dovrebbe cadere sull'esistenza, o non esistenza della pruova legale (1); il secondo sulla verità, falsità, o incertezza del-

---

(1) Capo XV. Can. 12. e la nota che l'illustra.

l'accusa; il terzo sul grado del delitto. Quello de' giudici del dritto non dovrebbe riguardare che l'applicazione del fatto alla legge.

Terminata dunque la difesa, quando il fatal momento del giudizio fosse già giunto, quando uno dei giudici del dritto avesse già riepilogato ciò che da una parte e dall'altra si è detto, allora il Preside dovrebbe prima di ogni altro domandare a' dodici giudici scelti per decidere del fatto, quale sia il loro giudizio sull'esistenza, o non esistenza della pruova legale. In questo giudizio preliminare i giudici del dritto non dovrebbero avere altra influenza, se non quella che loro dà la cognizione delle leggi. Essi dovrebbero minutamente istruire i giudici del fatto delle disposizioni della legge, sulla pruova della quale si tratta, e quindi indicarne loro l'applicazione al caso che si agita. La pruova, per esempio, addotta dall'accusatore essendo testimoniale, essi dovrebbero esporre loro quali siano per leg-

ge i testimonj idonei, di qual natura debbano essere le loro testimonianze, e quanti se ne richieggano per formare una pruova legale. Essi dovrebbero quindi applicare questa regola alla pruova addotta dall'accusatore; far loro vedere, se i testimonj da lui prodotti siéno idonei, se sieno nel numero fissato dalla legge, e se le loro deposizioni sieno quali essa le richiede per costituire la pruova *testimoniale*.

Disposte così le cose, i dodici giudici del fatto dovrebbero deliberare sull'esistenza, o non esistenza di questa pruova. Siccome questa sarebbe una parte del giudizio del fatto, e siccome la legge non affiderebbe che ad essi questo giudizio, è chiaro ch'essi potrebbero discostarsi dal parere de' giudici del dritto senza abusare del ministero che loro viene affidato. È necessario, secondo il nostro piano, ch'essi siano istruiti delle disposizioni delle leggi; è utile che vengano anche illuminati sull'applicazione, ma

dev' essere nel loro arbitrio di ade-
rire o no al parere di chi gli i-
struisce. La differenza che verreb-
be a passare tra questo primo giu-
dizio sull' esistenza della pruova le-
gale, ed il secondo sul merito del-
l'accusa, è che nel primo un' in-
giusta decisione sarebbe punibile,
e nel secondo non potrebb' esserlo.
Io mi spiego.

Il giudizio dell' esistenza o della
non esistenza della pruova legale
non dipende dalla moral certezza
del giudice, ma da' caratteri della
pruova istessa. Il giudice può,
malgrado l' esistenza di questa pruo-
va, non esser persuaso della veri-
tà dell' accusa, ma non può dubi-
tare se esista la pruova legale, o
non esista. Questa è una questione
che la legge ha già decisa, quan-
do ha detto: *se la pruova prodot-
ta dall' accusatore ha questi requi-
siti, io voglio che si consideri co-
me pruova legale*. Nella decisione
dunque dell' esistenza, o della non
esistenza della pruova legale, il giu-
dice non può ingannarsi che volon-

tariamente. Egli è dunque punibile. Ma non può dirsi l'istesso riguardo al secondo giudizio. In questo il giudice deve indicare la sua moral certezza. Or io posso senza delitto credere vero ciò ch'è falso, e falso ciò ch'è vero (1). La legge non può punire un errore involontario. E se posso ingannarmi involontariamente, non posso esser punito se m'inganno involontariamente. Chi potrebbe sapere se indicando io ciò che credo, indichi ciò che non credo? Nel secondo giudizio dunque il giudice ancorchè tradisca la sua coscienza, non può esser punito, giacchè non può sapersi che da Dio, quando egli la tradisce, e quando non fa che manifestarla.

La legge gli opporrebbe appunto per questo il freno della pruova legale. Quando egli avesse deciso dell'esistenza o della non esi-

---

(1) Veggasi ciò che si è detto nel capo XIII. sulla certezza.

stenza di questa pruova, l'arbitrio che gli resterebbe, sarebbe molto frenato da questo primo giudizio; e se potrebbe essere impunemente iniquo nel secondo giudizio, non potrebb'esserlo ugualmente nel primo. Sarebbe anche frenato dal rispetto per l'opinione pubblica, quando tutte queste disposizioni preparatorie al giudizio fossero pubbliche ed eseguite al cospetto di chiunque volesse concorrervi; quando il reo non potesse esser costretto a comparire ed a rispondere che in un luogo, il cui accesso fosse libero a tutti; quando l'accusatore allorchè accusa, i testimonj allorchè depongono, il reo allorchè si difende, il giudice del dritto allorchè istruisce i giudici del fatto sulle disposizioni delle leggi relative a quella specie di accusa e di pruove, avessero innanzi agli occhi il pubblico che li giudica. Sarebbe finalmente frenato dal prezioso metodo dell' unanimità de' suffragj che renderebbe vana l'iniquità, o l'i-

gnoranza, o l'illusione di undici di questi giudici a fronte delle virtù e de' lumi di un solo. Io prego il lettore di rileggere quel che si è detto su questo proposito nei capi XIII. e XIV., per più facilmente comprendere ciò che io non posso quì maggiormente sviluppare senza ripetermi.

Riprendiamo l' ordine delle nostre idee. Quando il primo giudizio sull' esistenza della pruova legale fosse coll' unanime suffragio de' XII. giudici già terminato, bisognerebbe venire al secondo. Il Preside dovrebbe far loro una seconda domanda: *Cosa pensate voi dell' accusa?* Allora i XII. giudici dovrebbero per la seconda volta ritirarsi in un luogo segregato, e restar in quello finchè unanimamente non avessero proferito il loro giudizio. In questo giudizio essi dovrebbero, come si è detto (1), com-

---

(1) Capo XIV.

binare la loro moral certezza col giudizio che han dato sull'esistenza o non esistenza della pruova legale. Se essi avessero detto nel primo giudizio che non esiste la pruova legale, allora nel secondo non potrebbero dichiarar vera l'accusa; ma dovrebbero dichiararla o *falsa*, o *incerta*. Dovrebbero dichiararla *falsa*, allorchè la loro moral certezza gli inducesse a credere che l'accusato fosse innocente del delitto che gli viene imputato. Dovrebbero dichiararla *incerta*, quando malgrado il difetto della pruova legale essi lo credessero effettivamente reo.

Della maniera istessa, quando nel primo giudizio si fosse deciso in favore dell'esistenza della pruova legale, allora nel secondo non potrebbero dichiarar *falsa* l'accusa, ma dichiarar la dovrebbero o *vera*, o *incerta*: Vera, quando per loro moral certezza fossero persuasi della verità dell'accusa: *incerta*, quando malgrado l'esistenza della pruova legale essi la credessero o fal-

sa, o equivoca (1). Il terzo giudizio finalmente dovrebbe determinare il *grado* del delitto, quando si fosse dichiarata vera l'accusa.

Da questo triplice giudizio dovrebbe dipendere la sorte dell'accusato. Subito che i XII. giudici manifestato avessero al Preside il loro giudizio sulla *verità*, *falsità*, o *incertezza* dell'accusa, e sul *grado* del delitto, l'esito del litigio non sarebbe più dubbio. Il giudizio de' giudici del dritto che indicar dovrebbe la sentenza non potendosi raggirare che nell'applicazione del fatto che si è costato, alla disposizione espressa della legge, sarebbe circoscritto dal giudizio del fatto da una parte, e dalla legge dall'altra. Essi non potrebbero arbitrare, senza rendersi manifestamente colpevoli d'ingiustizia, quando il codice penale fosse quale dovrebb'essere, e quale noi ad-

(1) Veggasi il citato Capo XIV. dove si troveranno i motivi di questa disposizione.

diteremo nella seconda parte di que-
sto libro.

La sentenza, che sarebbe la con-
seguenza di questi giudizj, non po-
trebbe contenere che o l'assolu-
zione dell'accusato, o la sospensio-
ne del giudizio, o la condanna al-
la pena stabilita dalla legge. Si as-
solverebbe l'accusato, quando dai
giudici del fatto si fosse dichiara-
ta *falsa* l'accusa; si sospenderebbe
il giudizio, quando si fosse dichia-
rata *incerta*, si condannerebbe il
reo alla pena stabilita dalla legge
a quel tale delitto, ed a quel tal
grado, quando si fosse dichiarata
vera. Nel primo caso l'accusato ri-
acquistar dovrebbe colla sua liber-
tà il suo onore, e tutte le prero-
gative della cittadinanza. Egli non
potrebbe più esser richiamato in
giudizio per l'istesso delitto. Egli
potrebbe senza un nuovo giudizio
obbligare l'accusatore alla *ripara-
zione del danno*, o intentare con-
tro di lui il giudizio di calunnia.
Noi parleremo da quì a poco più
distintamente di questo ultimo og-

getto. Nel secondo caso il reo riacquistar dovrebbe la sua libertà personale, ma restando *sub judice*, egli non potrebbe partecipare a tutte le prerogative della cittadinanza (1). Egli potrebb' esser richiamato in giudizio per l' istesso delitto, quando l' accusatore produr potesse nuove pruove contro di lui (2); egli potrebbe anche richiamare il giudizio, quando potesse produrre nuovi argomenti della sua innocenza. Finalmente nell' ultimo caso, quando la sentenza contenesse la condanna alla pena stabilita dalla legge, non vi sarebbe più alcun adito alla sua difesa. In un sistema giudiziario così favorevole

---

(1) Bisognerebbe restituirgli la sua libertà personale, perchè non è giusto dare una pena certa per un delitto incerto. Bisognerebbe lasciarlo sospeso dalle prerogative della cittadinanza, perchè un uomo ch' è *sub judice* per un delitto, finchè non abbia dimostrata la sua innocenza, non merita la pubblica confidenza. Questo si praticava anche in Roma.

(2) Veggasi il Capo XIII.

all'accusato, non dovrebb' esservi pel reo condannato dritto ad appellazione alcuna. Quale maggiore appellazione che l' unanime giudizio di XII. giudici, nella scelta de' quali, secondo il piano da noi proposto (1), il reo avrebbe tanta parte? Qual maggior appellazione che l' uniforme parere di dodici probi cittadini, i quali, ancorchè fossero tutti o disposti a tradire la loro coscienza, o tutti ciecamente prevenuti contro del reo, ancorchè non vi fosse tra loro neppure un solo che volesse sostenere la causa della verità, o che fosse bastantemente illuminato per iscoprirla, ancorchè, io dico, tutti questi impossibili morali si avverassero, non potrebbero nulladimeno dichiarar reo l' accusato se contro di lui non esistesse almeno la pruova legale?

Ma si domanderà: non sono forse essi che decidono dell' esistenza

(1) Vedi il Capo XIX.

di questa pruova? È vero che in questa decisione la loro mala fede non potrebbe rimanere occulta, come si è provato; è vero che in questo caso il loro giudizio sarebbe evidentemente ingiusto, ma intanto un innocente non avendo altro rimedio non sarebbe forse vittima del loro delitto? A questo pericolo, benchè rimotissimo, la legge non potrebbe forse opporre qualche rimedio? L'umanità che dirige sempre le mie idee, allorchè mi si presentano oggetti che tanto interessano la civile libertà, mi obbliga quì ad adottare l'espediente ritrovato dalla Britannica legislazione coll'aggiungervi anche qualche cosa di più. Presso gli Inglesi nè l'accusatore nè il reo può mai appellarsi dal giudizio de' giurati; ma se questo è evidentemente ingiusto ed erroneo, e se non è in favore del reo, ma contro di lui, in questo solo caso può non il reo, ma il magistrato che presiede, implorare dal Re un secondo giudizio, ed ottenutone il permesso, si

rimette l'affare alla corte del Banco del Re, si convoca una nuova assemblea di piccioli giurati, e si ricomincia da capo il giudizio, come se non si fosse mai parlato del primo (1). Per applicare dunque questo rimedio della Britannica legislazione al nostro piano, e per renderlo anche più efficace, noi proponiamo, che quando il primo giudizio de' giudici del fatto sull'esistenza della pruova legale fosse manifestamente erroneo, e che da questo primo errore si fosse passato al secondo, cioè di considerare come *vera* l'accusa, allora prima che i giudici del dritto proferissero la sentenza, il preside potrebbe dimandare al Re un nuovo giudizio con altri giudici scelti dall'istesso suo albo, ed in questo scoprendosi la malizia de' primi, dovrebbero questi esser puniti, e l'accusato liberato dalla pena che ingiustamente gli fosse pervenuta dal

(1) Vedi il Capo XVI.

primo giudizio. Noi, ad esempio degli Inglesi, non concediamo al reo la libertà di far questa richiesta, perchè per un pericolo rimotissimo s'introdurrebbe un male continuo. Ogni reo condannato giustamente dal giudizio de' *giudici del fatto* appellerebbe, e la giustizia perderebbe quella celerità ch' è tanto necessaria all' ordine pubblico. Bisognerebbe lasciare questo dritto al solo magistrato che presiede, e nel solo caso d'un giudizio manifestamente erroneo.

Fuori di questo caso la decisione de' giudici del fatto dovrebb' essere immediatamente seguita da quella de' giudici del dritto, che, applicando il fatto alla legge, indicar dovessero la sentenza.

Ecco ciò che dovrebbe precedere ed accompagnare quest' atto della criminale procedura. Vediamo ora ciò che dovrebbe seguirlo. Se la sentenza può assolvere il reo, sospenderne il giudizio, e condannarlo, vediamo quali dovrebbero esser le appendici

di ciascheduna di queste tre sentenze.

CAPO XXII.

Appendici della sentenza che assolve,

ossia

Della riparazione del danno, e del giudizio di calunnia.

Assoluto l'accusato, la legge non può negargli il dritto ad una di queste due cose: o che l' accusa sia stata prodotta dal magistrato accusatore, o da un privato cittadino, l'accusato che ha dovuto sacrificare la sua pace e la sua tranquillità alla vigilanza del governo ed all'ordine pubblico, dev' esser compensato di questo sacrifizio, dev'esser anche vendicato, se non per errore, ma per la mala fede del suo accusatore è stato esposto a' disastri, alle spese ed a' rischi

d'una giudiziaria procedura. Per ottener la prima di queste due cose, per ottenere la sola *riparazione de' danni*, non si dovrebbe ricorrere ad un nuovo giudizio. Se involontariamente io reco un danno ad alcuno, la legge non mi punisce per questo, ma mi condanna a ripararlo. La buona fede può esentarmi da' rimorsi, ma potrebb' essa liberarmi dalla riparazione? Ancorchè l'accusatore abbia dunque avuto ragioni di credere, che colui ch' egli ha chiamato in giudizio, fosse effettivamente reo del delitto che gli ha imputato, subito che questi viene assoluto dall' accusa, il suo errore dev' esser considerato non come un delitto che meriti pena, ma come un danno recato che meriti riparazione. La conseguenza dunque necessaria della sentenza assolutoria sarebbe di condannare l'accusatore alla riparazione del danno. Ma il magistrato accusatore dovrebb' egli avere l'istessa sorte? Quando il reo ch' egli ha chiamato in giudizio è stato asso-

luto, e quando non si può provare il dolo nella sua accusa, dovrebbe egli a proprie spese *riparare il danno*? Non sarebbe questo un motivo da distoglierlo dall' esercizio del suo ministero? L'errore non è forse più scusabile nella persona di colui che deve *ex officio* accusare? Le Romane leggi estesero la loro indulgenza sul magistrato che accusava *ex officio*, fino a lasciare impunita in lui la *semplice calunnia*. Noi abbiamo altrove combattuto questo difetto della Romana legislazione (1); ma non per questo crediamo che sarebbe giusto condannarlo alla riparazione del danno, quando *nè semplice nè manifesta* calunnia vi fosse nella sua accusa, ma soltanto un involontario errore. Per liberarlo da questo rischio, noi proponiamo quì una *cassa di riparazione*. Questa dovrebbe esser destinata alla riparazione

---

(1) Veggasi il Capo II. e III. di questo Libro.

del danno cagionato dall' accuse involontariamente erronee prodotte dal magistrato accusatore. É cosa strana che fin ora non si sia pensato alla erezione d'una *cassa* così necessaria. Da per tutto la giustizia ha de' fondi per pagare i suoi ministri: perchè non dovrebb' essa averne per riparare a' suoi errori?

Ma se non l'errore ma la mala fede comparisce nell' accusa o del magistrato accusatore, o del privato cittadino; se al danno recato si unisce anche il delitto, allora la legge non dee contentarsi della sola riparazione del danno, ma un nuovo giudizio dee permettere, che s'intenti contro l'accusatore. e questo è il giudizio di calunnia.. Presso i Romani gli istessi giudici che decidevano della sorte dell' accusato, decider dovevano della buona o della mala fede dell' accusatore (1),

(1) Vedi Sigonio *de Judiciis* Lib. II. Cap. XXV. *Mattei Com. ad Lib. Dig. XLVIII. Tit.* XVII. *Cap.* 3.

e questo secondo giudizio seguiva immediatamente a quello nel quale il reo era stato assoluto (1). Ma questo metodo poteva aver luogo nel sistema de' criminali giudizj de' Romani, ma non potrebbe adattarsi al nostro piano senza render molto pericolosa la condizione dell' accusatore. Presso i Romani, come si è veduto, l'accusatore e l'accusato influivano ugualmente nella scelta de' giudici (2). Ma nel nostro piano noi non abbiamo lasciata questa influenza che al solo accusato. Non è giusto dunque che l'accusatore sia giudicato dagli istessi giudici che ha scelti il suo inimico. La pena della calunnia dovendo essere quell'istessa che avesse sofferta il reo, se fosse stato convinto, coll' infamia di più (3), è giusto

(1) L. 1. C. *de calumniatoribus* L. *inter* 10. D. *de publ. jud.* L. 1. D. ad SC. *Turpillianum*. Veggasi anche il XII. Capo di questò libro.

(2) Vedi il Capo XVI. di questo libro.

(3) Vedi il Capo II. e III. di questo libro.

che in un affare di tanta importanza non si neghino all' accusatore divenuto reo que' soccorsi che la legge gli concederebbe per qualunque altro delitto. Bisognerebbe dunque stabilire che volendosi o dal reo assoluto, o da qualunque altro cittadino intentare il giudizio di calunnia contro l' accusatore, si dovesse procedere in questo giudizio, come in qualunque altro (1).

La sola differenza che dovrebbe passare tra il giudizio di calunnia, e il giudizio di qualunque altro delitto, sarebbe, che se in questo l' accusato di calunnia venisse assoluto, il suo accusatore non potrebbe soggiacere ad un nuovo giudizio di calunnia. Il motivo di questa determinazione si manifesta da

---

(1) Si dovrebbe dare al nuovo reo l' istesso dritto alle ripulse de' giudici del fatto, l' istesso adito alle difese, ed in una parola, gli stessi soccorsi che la legge darebbe, secondo il nostro piano, al reo di qualunque altro delitto.

se. Per condannare un accusatore come calunniatore bisogna dimostrare l'esistenza del *dolo* nella sua accusa. Bisogna provare ch' egli non aveva ragione alcuna da crederlo reo, o che se aveva qualche debolissimo indizio contro di lui, aveva nel tempo istesso pruove evidenti della sua innocenza. Or nel nostro caso sarebbe impossibile di dimostrare questo *dolo*. L'assoluzione del reo dopo un giudizio così rigoroso è un bastante argomento per difendere la buona fede di colui che chiama in giudizio l'accusatore come calunniatore.

Alla giustizia di questo stabilimento s'unirebbero anche due considerabili vantaggi. Il primo sarebbe quello di mettere un termine alle conseguenze d'un *giudizio* che potrebbero divenire interminabili senza questo freno. Il secondo, di atterrire maggiormente l'accusatore di mala fede col liberare da ogni rischio colui che volesse, dopo il felice esito del giudizio, accusarlo come calunniatore.

CAPO XXIII.

Altra Appendice della sentenza che assolve, e della sentenza che sospende il giudizio.

Volendosi ristabilire l'antica libertà dell'accusa, bisognerebbe prevenire un disordine che favorir potrebbe l'impunità de' delitti. Questo è la *collusione* dell' accusatore col reo.

Commesso che alcuno ha un delitto, ogni cittadino (1) può, secondo il nostro piano, accusarlo; e ammesso ch' egli è all' accusa, quest' accusatore diviene l'unico inquisitore (2). Il magistrato accusatore non potendo comparire in giu-

(1) Purchè s' incontrino in lui i requisiti stabiliti dalla legge.

(2) Veggasi il capo IV. e V. di questo libro.

giudizio, che in mancanza d'un accusatore privato non potrebbe impedire al cittadino che ha chiamato in giudizio il reo di proseguire la sua accusa fino al termine del giudizio. Or, supposto questo, potrebbe qualche volta avvenire che il reo istesso per liberarsi dallo zelo del magistrato accusatore, facesse comparire in giudizio un accusatore privato col quale andasse d'accordo; o che non avendo egli scelto il suo accusatore, corrompesse quegli ch'è volontariamente comparso per indurlo a sopprimere dalla sua accusa le vere pruove del delitto, e a non palesare se non quelle che potessero più facilmente essere o contrastate o distrutte. L'impunità sarebbe la conseguenza di questa secreta intelligenza tra l'accusato e l'accusatore, e la frode potrebbe allora eludere tutto il rigore delle leggi. Per impedire un disordine così funesto, le Romane leggi istituirono, come si è osservato, il giudizio di *prevaricazio-*

ne (1), e stabilirono pene fortissime contro questo delitto. Esse vollero che la pena del prevaricatore fosse simile a quella del calunniatore, vale a dire, che all' infamia si fosse unita quella pena ch' egli colle sue frodi aveva fatta scampare al reo che aveva accusato (2). Per adattare dunque al nostro piano questo savio stabilimento delle Romane leggi, noi proponiamo il giudizio di *prevaricazione* come un' appendice della sentenza che assolve o sospende il giudizio. In questi due casi dovrebb' esser permesso a ciascheduno, e più d' ogni altro al magistrato accusatore di chiamare in giudizio l' accusatore

(1) Cic. *in partitionibus*. *Plin.* Lib. XII. *epistolarum*. *Sig. de Judiciis* Lib. II. cap. 25. *Marcianus* L. 1. *D. ad* SC. *Turpillianum*. Veggasi anche ciò che si è detto nel secondo capo di questo libro.

(2) Ved. *Rescript. divi Severi*, & *Heliogabali apud Jul. Paul. in* L. 6. *D. de praevaric.*

che ha dati sospetti di collusione col reo. Se questi è stato già assoluto, il giudizio intentato contro il suo accusatore non dovrebb' esporlo a rischio alcuno; ma se dopo la sentenza egli rimasto fosse *sub judice*, se questa non riguardasse che la semplice sospensione del giudizio, allora se l' accusa di collusione prodotta contra del suo accusatore producesse la condanna di questo come prevaricatore, il reo dovrebbe allora esser di nuovo chiamato in giudizio non più dal primo accusatore, già condannato al taglione ed all' infamia, ma o dal magistrato accusatore, o da colui che accusato avesse il suo accusatore.

Ecco il freno che la legge oppor dovrebbe alla *prevaricazione* degli accusatori, ed ecco le appendici della sentenza che assolve, o che sospende il giudizio (1). Vediamo

(1) Per non trascurare cosa alcuna in questo piano, voglio avvertire, che quando la

ora quelle della sentenza che condanna. Quelle riguardano l'accusatore, e queste il reo.

CAPO XXIV.

Appendice della sentenza che condanna; e conchiusione del piano generale di riforma che si è proposto.

Io scorro rapidamente sopra questi oggetti che non potrei trascurare senza rendere imperfetto il mio

---

sentenza che sospende il giudizio, riguardasse un delitto, la pena del quale fosse o pecuniaria, o portasse seco confiscazione de' beni, allora il giudice del dritto dovrebbe dichiarar nulla qualunque alienazione che il reo far potesse o di quella parte delle sue sostanze che abbracciasse la pena pecuniaria, o di tutte, quando si trattasse dell' intera confiscazione dei beni, fino al tempo che il reo ottenuta non avesse una sentenza assolutoria. Il motivo di questa disposizione è troppo chiaro per non obbligarmi ad indicarlo.

piano, e non potrei distesamente sviluppare senza annojare colui che legge. La conseguenza immediata della sentenza che condanna è l'esecuzione della pena. Vediamo dunque ciò che la scienza della legislazione dee proporre su questo ultimo articolo della criminale procedura.

Osservando l'oggetto delle pene, noi troveremo che questo è un esempio per l'avvenire piuttosto che una vendetta del passato. La vendetta è una passione, e le leggi ne sono esenti. Esse puniscono senza odio e senza livore. Se potessero ispirare l'istesso orrore pel delitto, e dare l'istessa sicurezza alla società, risparmiando il delinquente, esse lo lascierebbero volentieri in preda a' suoi rimorsi, in vece di condannarlo o all'infelicità o alla morte.

Nel punire le leggi non han dunque tanto innanzi agli occhi il delinquente, quanto coloro che potessero esser disposti a divenir tali esse non cercano tanto di moltipli-

care nel reo i motivi del suo pentimento, quanto di distruggere negli altri le seducenti attrattive del vizio (1).

Da questo principale oggetto delle pene noi possiam dedurre i principj co' quali dee dirigersi l'esecuzione della sentenza. Noi possiamo prima d'ogn'altro dedurne la prontezza dell'esecuzione. Questa giova alla società ed al reo: Giova alla società perchè fortifica e rende più durevole nell'animo degli uomini l'associazione di quelle due idee *delitto e pena*; giova alla società, perchè, come si è altrove provato (2), quanto maggiore è l'intervallo che passa tra il delitto e la pena, tanto minore è l'orrore che essa ispira pel delitto, e maggiore la compassione ch'eccita pel delinquente. Giova finalmente al reo, perchè o gli accelera il termine

---

(1) Nel capo XIX. articolo XIV.

(2) *Et pœna ad paucos, metus ad omnes perveniat*. Cic.

della pena, quando questa ha una durata determinata, o gli risparmia il supplizio dell' immaginazione allorchè si tratta di una pena capitale.

La speranza, questa consolatrice spesso menzognera, ma sempre potente, non abbandonando il reo che nel momento nel quale è per essere separato dalla società, e le attenzioni della religione, e l' esortazioni del ministero ecclesiastico, subentrando subito ad essa, producono nell' animo di quell' infelice una distrazione quasi del pari efficace: esse non gli lasciano, per così dire, neppure il tempo di sentire l' orrore del suo destino. Ma condannare un uomo alla morte, annunziargli la sentenza, e lasciarlo per un lungo tratto di tempo in questa espettazione orribile, è un tormento che potrebbe solo esprimerne l' eccesso chi avesse avuta la disgrazia di sperimentarlo (1).

---

(1) *Morsque minus pœnæ, quam mora mor-*

Tra noi un mal inteso principio di religione, forse tramandatoci dalla Greca superstizione (1), produce spesso quest' abbominevole perfidia. I nove giorni che precedono una *solennità*, e gli otto che la seguono, sono interdetti alle capitali esecuzioni. Se un reo ha la disgrazia d'esser condannato un giorno prima di questo tempo, egli dee soffrire le angosce della morte per lo spazio almeno di 20 giorni. Il concorso di due *solennità* può in alcuni casi anche prolungare quest' intervallo. Una religione che prescrive con tanto impegno la giu-

---

tis habet. Ovid. *Heroid. Ep*. 1. 10. *v*. 82. Seneca nel suo Agamennone fa domandare da uno dei suoi interlocutori: *Mortem aliquid ultra est?* e fa rispondere dall' altro. *Vita si cupias mori. Act.* v. *scen. ult. vers.* 147.

(1) La legge Attica che conteneva una simile disposizione è la seguente: Δημοσί μηδένα ἀποκτιννυῦται πρὶν ἂν εἰς Δῆλον ἀφίκηται τὸ πλοῖον, καὶ πάλιν δεῦρο. *Deliorum festos dies, dum Delum itur, ac reditur, damnatorum suppliciis ne funestato*. Plat. *in Phædone*.

stizia, potrebb' essa aborrire in qualunque tempo l'esecuzione dei suoi decreti? Potrebb' essa volere che per non turbare la rimembranza de' suoi fasti, si aggravasse la pena d'un infelice, e si diminuisse il beneficio che questa dee produrre (1)?

---

(1) In Inghilterra quando il ladro è condannato alla morte, gli si palesa subito la sentenza, ma se ne pospone l'esecuzione da una sessione all'altra. Si fa, vale a dire, languire in quest' *agonia* il reo almeno per sei settimane. In questa guisa, dice un celebre scrittore, dopo esserglisi tolta la speranza gli si lascia la vita, come se si desiderasse di fargli maggiormente sentire le angosce della morte che ha continuamente innanzi agli occhi in un così lungo intervallo. Pare in fatti che la legge si compiaccia di questa tortura dello spirito molto più tormentosa di quella del corpo che ha abrogata: essa non abbandona la sua vittima alla morte fisica se non dopo aver lasciato al più terribile de' carnefici, all'immaginazione, la cura di lacerargli il cuore a brani a brani, e di esaurire per tormentarlo, tutto quello che l'idea d'una morte inevitabile, e della quale è stabilito il momento, ha di più orribile.

I legislatori di Roma non caddero nell' istes-

L'altra conseguenza che dipende dagli istessi principj è la seguente. Se l'oggetto della pena non è la vendetta, ma l'istruzione, l'esecuzione della sentenza dee dunque esser dalle leggi regolata in modo che sia la più efficace per gli altri, e la meno dura che sia possibile pel delinquente. Io mi riserbo di manifestare a suo luogo le mie idee su questo soggetto.

L'ultima conseguenza finalmente che si deduce da questi principj è

---

sa crudeltà. Essi conobbero il vantaggio della pronta esecuzione della sentenza. Nella L. 5. C. *de custod. reor.* noi troviamo la voce *statim* adoperata per indicare questa prontezza d'esecuzione. E' vero che nella L. *si vendicari* 20. C. *de pœn.* si trova prescritta la dilazione di 30 giorni per l'esecuzione della sentenza; ma il celebre Cujacio (*in observ. Libris*) ci fa vedere che questa era un'eccezione alla regola generale che non aveva luogo se non in quei casi ne' quali il principe avesse prescritta una maggiore e particolare severità di pena. La L. *cum reis* 18 C. *de pœn.* conferma l'opinione di Cujacio.

la massima pubblicità dell' esecuzione. Se il castigo che si fa soffrire ad un delinquente è un atto pubblico, il primo oggetto del quale è la conservazione de' costumi, ogni sentenza penale che si eseguisca o nel silenzio della notte, o ne' luoghi che non sono accessibili che a' segreti ministri della giustizia, è dunque un tratto di ferocia e di tirannia che defrauda la legge del principale oggetto che si propone nel punire, e che può solo giustificare in alcuni casi la sua severità (1).

Legislatori dell' Europa, in un secolo come questo, nel regno dell' umanità guidato dal genio della filosofia, seguiterete voi ad autorizzare colle vostre leggi, dettate dall' iniquo spirito della vecchia politica, quell' esecuzioni secrete di

---

(1) " Quid tam inauditum, quam nocturnum supplicium? Cum latrocinium tenebris abscondi soleat; animadversiones, quo notiores sunt, plus ad exemplum, emandationemque sufficiunt ". Seneca III. *de ira*.

quegli infelici, che per lo più senza avere un cuore malvagio, senza essere ordinariamente colpevoli che o d' imprudenza o d' imbecillità, hanno avuta la disgrazia di trovarsi, senza neppure saperlo, rei di Stato? Permetterete voi che la giustizia vestita delle spoglie d' un assassino, cerchi le tenebre della notte, o il silenzio d' una solitudine per occultare i suoi terribili decreti? Qual motivo può giustificare quest' esecuzione, quando il pubblico ignora e il delitto, e il delinquente, e la pena? Se quest' uomo vi è divenuto sospetto, non avete voi un mezzo più giusto per difendervi da' suoi attentati? S' egli non ha peccato, perchè punire un innocente? E se ha peccato, perchè nascondere al pubblico la pena che ha giustamente meritata?

Lasciate a' deboli tiranni questi deboli sostegni de' loro vacillanti troni. Voi non avete più bisogno di ricorrere a questi mezzi per conservare il vostro tranquillo impero. I grandi ed i piccioli cono-

scono ugualmente l'onnipotenza del vostro braccio e la loro debolezza. Tutta la destrezza dell'ambizione non si raggira più oggi a contrastarvi un'autorità che si adora; ma ad esser più vicino alla reggia dalla quale deriva. Voi non avete più rivali da combattere, nè malcontenti da spiare; voi non avete altro che sudditi da governare, tra' quali, se vi regnano de' vizj, questi infelicemente non sono se non quelli della servitù.

Profittate dunque delle circostanze felici nelle quali vi trovate, per abolire questa maniera arcana di punire, ch'è nel tempo istesso inopportuna ed assurda; che non distoglie dal delitto il malvagio che l'ignora, ma spaventa, atterrisce, irrita il cittadino onesto che si vede rapire il vicino, l'amico, il parente, senza sapere quale sia il suo delitto, e quale ne sarà la sorte; che in vece di conservare la tranquillità nello Stato, non fa che ispirare una mesta diffidenza tra il Sovrano ed il popolo; che, in po-

che parole, discredita le operazioni del governo, e confonde i decreti della giustizia cogli attentati della forza. Fate che l'esecuzione della condanna sia in qualunque delitto così pubblica, come dovrebbe esserlo il giudizio che la precede. Fate che ogni mistero inquisitorio sparisca dalla criminale procedura. Sostituite alle delazioni secrete le accuse pubbliche. Date a tutti i cittadini la libertà di accusare, e moltiplicate gli *inspettori* delle loro azioni. Create in tutte le provincie dello Stato un magistrato accusatore, destinato soltanto ad accusare in quel caso che non vi è chi accusi. Spaventate il calunniatore e il *prevaricatore* colla pena del *taglione* e dell'infamia, ed assicurate l'innocenza col somministrarle tutti i mezzi possibili di difesa. Non nascondete all'accusato la sua accusa, ed il suo accusatore, anzi palesategliela nel momento istesso che vi vien prodotta. Non permettete ch' egli sia trattato da delinquente prima d' esser

convinto del delitto. Lasciatelo sulla parola di un fidejussore, sempre che la natura del reato che gli si imputa lo permette; e ritenetelo in una custodia che non sia indegna d'un innocente, quando la prima di queste due sicurezze non bastasse ad impedirne la fuga. Permettetegli ch'egli si consigli in qualunque passo della procedura con chiunque egli voglia. Non lo segregate dal consorzio degli uomini prima di crederlo degno di questa pena. Non l'obbligate ad una confessione, inutile quando è strappata per forza, assurda quando è volontaria. Non gli nascondete i testimonj che depongono contro di lui, nè le loro testimonianze. Fate che i giudici alla sua presenza li sentano, e ch'egli possa interromperli, interrogarli, mostrare la fallacia de' loro detti. Non escludete i testimonj prodotti dal reo, come se quelli che depongono contro di lui, potessero essere i soli organi della verità. Ripartite le giudiziarie funzioni in maniera che cia-

scheduno di coloro, tra' quali si dividono, abbia bastante forza per salvare l' innocenza, e niuno ne abbia per opprimerla. Spogliate i feudatarj d'un potere che niun titolo può render legittimo, e che non si può loro lasciare senza perpetuare i disordini che ci privano di sicurezza e di libertà. Non accarezzate più questa tigre che ha perdute le sue unghie. Lanciate con intrepida mano il colpo della distruzione su questo mostro impotente. Bruciate que' diplomi di servitù e di anarchia che la prepotenza de' grandi ha in tempi più infelici estorti dalla debolezza dei vostri maggiori. Immolateli al Dio della libertà nel rogo già da gran tempo acceso da' sospiri de' popoli, e gittatene al vento le ceneri. Non temete il risentimento di questa porzione de' vostri sudditi che ha perduta la sua forza dacchè l'altra ha conosciuta la sua dignità. Profittate anche delle virtù e dei lumi di molti virtuosi individui di questo corpo che detestano il loro

potere, o ne vedrebbero con indifferenza la perdita. Ma abolendo il potere de' feudatarj, correggete nel tempo istesso l'ordine della magistratura. Sostituite all' antica ripartizione della giudiziaria autorità quella che si è nel nuovo piano proposta.

Fate che i giudici del dritto non sieno i giudici del fatto. Rendete quelli permanenti, e questi mutabili in ogni anno. Date al reo una gran libertà nelle ripulse, e procurate, co' mezzi da noi proposti, ch' egli sia sicuro di non poter avere un inimico per giudice. Non permettete, che si consideri come convinto, se 12. di questi *giudici del fatto* combinando la loro moral certezza col criterio legale, non abbiano uniformemente dichiarata vera l' accusa, determinando la *qualità* e il *grado* del delitto. Lasciate quindi a' *giudici del dritto* l' applicare questo fatto alla legge e il dedurne la sentenza. Quando questa è proferita, fate che si eseguisca colla massima sollecitu-

dine, affinchè l'idea del delitto sia sempre vicina all'idea della pena; e fate che si eseguisca al cospetto del pubblico, affinchè a niuno sieno ignote le conseguenze del reato. Procurate che il delinquente sia punito, quando ancora è odiato, e quando l' approvazione pubblica, aumentando il rigore della pena, dà uno spavento di più a colui ch' era disposto ad imitarne l'esempio. Ordinate che anticipatamente un araldo convochi il popolo, e gli annunzj il delinquente, il reato, e la condanna. Ornate questa esecuzione con tutti quegli apparati che possono aumentare l'orrore del delitto senza inasprire gli spettatori contro al rigore della legge. Coronate, in una parola, il secolo nel quale voi vivete, coll'adottare un piano di procedura, nel quale mi pare che si combinino questi tre gran vantaggi: *La maggior sicurezza per gli innocenti, il maggiore spavento pei malvagi, e il minore arbitrio pei giudici*; e dopo di aver cor-

retta questa parte del codice criminale, rivolgete le vostre paterne cure all'altra che non è meno ingombrata d'errori, ma è forse meno difficile a correggersi.

Fine della I. Parte del III. Libro.

INDICE

DEI CAPITOLI

Compresi nel III. Volume.

LIBRO III.

DELLE LEGGI CRIMINALI

PARTE PRIMA

Della Procedura.

distoglierlo dal provvedersi degli u-

libro del destino . Per un